

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	8
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)	»	33
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	39
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	40
GIUSTIZIA (II)	»	68
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	81
DIFESA (IV)	»	82
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	96
FINANZE (VI)	»	122

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	<i>Pag.</i>	132
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	157
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	172
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	178
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	184
AFFARI SOCIALI (XII)	»	206
AGRICOLTURA (XIII)	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	238
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	239
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	240
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	242
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	244
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	247
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	248

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 26 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 9.35.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, nell'illustrare il contenuto – piuttosto articolato e complesso – del disegno di legge, evidenzia come la gran parte delle misure in esso contenute non siano di immediata applicazione, rinviando il provvedimento a successivi, molteplici adempimenti attuativi, nel novero dei quali si collocano anche cinque DPCM. Il disegno di legge contempla anche il conferimento al Governo di tre deleghe legislative. Proprio in relazione a tali aspetti, si pongono le maggiori criticità, avuto riguardo ai profili di competenza del Comitato. Segnala, in particolare, che alcune norme di delegazione legislativa recano principi e criteri

direttivi che tendono a sovrapporsi con l'oggetto della delega o che sono indicati con formulazione generica o in termini di finalità della delega conferita. Rileva anche che il ricorso a disposizioni volte a demandare a decreti del Presidente del Consiglio, piuttosto che a veri e propri regolamenti, la definizione, a livello secondario, della disciplina applicativa ed attuativa di norme primarie, appare in contrasto con il consolidato orientamento del Comitato sul punto.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4080 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 41 articoli, presenta un contenuto omogeneo, recando un insieme di disposizioni finalizzate, da un lato, a ridefinire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e dall'altro a disciplinarne le modalità di attuazione; la gran parte delle misure proposte non sono di immediata applicazione, rinviando il provvedimento a molteplici successivi adempimenti; in tale contesto, si collocano anche tre disposizioni di delega, contenute agli articoli 33 (riforma

delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo), 34 (riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi) e 35 (riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo);

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

in cinque casi (articoli 5, comma 2; 13, comma 4; 28, comma 2; 29, comma 4, e 32, comma 7) il disegno di legge rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle disposizioni applicative concernenti, rispettivamente, il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere, il Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Piano straordinario sale cinematografiche, il Piano straordinario digitalizzazione opere, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive: per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare rispondere alle esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero decreti ministeriali o interministeriali);

sul piano dei rapporti con la normativa vigente:

il contenuto dell'articolo 8, comma 1, che fa specifico riferimento alle sale cinematografiche e alle sale d'essai, non sembra avere portata innovativa rispetto a quanto già stabilito in via più generale dall'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) riguardo alla dichiarazione di interesse culturale;

inoltre, il disegno di legge, all'articolo 21, comma 6, con riguardo al finan-

ziamento dei crediti d'imposta, richiama le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, senza aggiornare, novellandolo, il riferimento ivi contenuto al "Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche" con il riferimento al "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo", istituito dall'articolo 13;

il testo, all'articolo 26, comma 2 – in materia di erogazione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – fa riferimento, tra l'altro, alla nozione di "film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie", senza richiamare le disposizioni che forniscono la relativa definizione sia dei "film difficili" sia dei film "realizzati con modeste risorse finanziarie" (articolo 1, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 7 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2009);

un non completo raccordo con l'ordinamento vigente si riscontra inoltre all'articolo 32, che, nel disporre l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevede, al comma 8, la soppressione e l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 103 della legge n. 633 del 1941 (che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, le cui caratteristiche dovevano essere definite con un DPCM, che non risulta emanato), senza tuttavia procedere ad abrogare anche l'articolo 6 del decreto-legge n. 64 del 2010, il cui comma 2, secondo periodo, ha previsto una disciplina transitoria fino all'adozione del DPCM attuativo del citato articolo 103;

il disegno di legge, all'articolo 39, comma 1, lettera *d*), nell'abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'intero articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013, cancella dall'ordinamento non solo la di-

sciplina, contenuta nei primi otto commi di tale articolo, relativa alla materia dei crediti di imposta, riformata dal disegno di legge all'esame, ma anche quella, collocata nel comma 9, riguardante la costituzione – presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – del tavolo tecnico operativo in riferimento al programma “Europa creativa”, promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 e finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

in relazione alla formulazione delle norme di delega, il disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega o sono formulati in termini generici: si vedano, in particolare, l'articolo 33, comma 2, lettere a) – relativamente al criterio consistente nella mera definizione di un sistema di classificazione del film prodotto – e d) – riguardo al criterio consistente nella mera previsione di un sistema sanzionatorio – e l'articolo 34, comma 2, lettera e) – ove si indica quale criterio la riformulazione delle *“altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane”*); nonché disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega: si veda la lettera c) del comma 2 dell'articolo 34 (*“rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere”*) e l'articolo 35, comma 2, lettera a) (*“conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese”*) e lettera b) (*“rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro”*);

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

il provvedimento, all'articolo 11, comma 3, lettera h), nel conferire al Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo la potestà di emanare “le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto”, sembra in tal modo attribuire ad un organo consultivo di impronta essenzialmente tecnica un potere di indirizzo nei confronti del Ministro competente per la nomina dei suoi componenti;

il disegno di legge, all'articolo 11, comma 5, laddove dispone che “Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti” (*rectius*: alle Camere), reca inoltre una disposizione di cui appare dubbia l'opportunità, non essendo prevista l'espressione di un parere sulle nomine da parte delle Commissioni stesse;

sul piano della formulazione del testo, in alcuni principi e criteri direttivi l'uso degli aggettivi determina un'autoqualificazione delle previsioni: ciò si riscontra, in particolare, alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 34 – che delega il Governo a prevedere *“un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio”* – ed alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35, che indirizza l'attività normativa del Governo nel senso di *“prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale”*;

sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento, nell'individuare, agli articoli 4 e 10 i compiti attribuiti – rispettivamente – alle Regioni e allo Stato, colloca tuttavia le relative disposizioni in due capi distinti: l'articolo 4 è incluso nel capo I, recante le dispo-

sizioni di carattere generale, mentre l'articolo 10 è inserito nell'ambito del capo II, concernente l'organizzazione: andrebbe conseguentemente valutata l'opportunità di collocare le due disposizioni dal contenuto simmetrico nello stesso contesto;

il provvedimento, all'articolo 36, comma 1, quarto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di decreto legislativo, le Commissioni competenti per materia "possono esprimersi sulle osservazioni del Governo", reca una formulazione che non appare coerente con quanto previsto dal precedente secondo periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto;

sempre in relazione alle disposizioni concernenti l'esercizio della delega, il provvedimento, all'articolo 38, comma 3, duplica le disposizioni già contenute all'articolo 36, comma 3, in merito all'adozione dei decreti legislativi recanti nuovi o maggiori oneri, che possono essere emanati "solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie";

infine, nell'ambito del disegno di legge, le clausole di invarianza finanziaria sono ripetute più volte e con diverse formulazioni, anche là dove (in particolare, all'articolo 10, comma 1, lettere g) ed h) e all'articolo 32, comma 3, alinea) si elencano a regime i compiti del Ministero e delle altre strutture previste dal testo, stabilendo che al loro assolvimento si provveda, anche per un futuro indefinito, "nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente". Tale modalità redazionale, per effetto della quale, si trova collocata, nel contesto di una medesima partizione del testo, sia la disposizione sostanziale sia la rituale clausola di neutralità finanziaria, si discosta altresì dalle raccomandazioni contenute nella Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, in base alle quali,

qualora l'atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, le disposizioni concernenti la copertura finanziaria vanno distinte da quelle sostanziali e sono preferibilmente accorpate in un unico articolo;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

agli articoli 5, comma 2; 13, comma 4; 28, comma 2; 29, comma 4, e 32, comma 7, che prevedono l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, si riformuli la disposizione nel senso di demandare la definizione della disciplina ivi prevista a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n.400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 11, comma 3, lettera h), si dovrebbe espungere il riferimento al carattere vincolante delle "linee guida" emanate dal Consiglio superiore, che sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida o, alternativamente, si dovrebbe valutare l'opportunità di demandare al Ministro la facoltà di adottare le suddette linee guida con un proprio atto;

all'articolo 21, comma 6, si dovrebbe procedere alla novella dell'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel senso indicato in premessa;

per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 32, comma 8, si dovrebbe valutare l'opportunità di abrogare l'articolo 6 del decreto-legge n. 64 del 2010, nonché di prevedere la conseguente modifica dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 179 del 2009, contenente la ricognizione delle disposizioni pubblicate anteriormente al 1970 tuttora in vigore;

all'articolo 33, comma 2, lettere *a)* e *d)*, all'articolo 34, comma 2, lettere *e)* ed *f)* ed all'articolo 35, comma 2, lettera *c)*, si dovrebbero meglio specificare i principi e i criteri direttivi ivi contenuti, avendo cura di distinguerli chiaramente dagli oggetti di delega, come richiesto dalla Circolare del 20 aprile 2001;

all'articolo 34, comma 2, lettera *c)* ed all'articolo 35, comma 2, lettere *a)* e *b)*, che recano principi e criteri direttivi formulati in termini di finalità della delega, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 38, dedicato in generale alla copertura finanziaria del disegno di legge, mantenendo la più com-

pleta previsione dell'articolo 36, che riguarda specificatamente le procedure di adozione dei decreti legislativi;

alla luce di quanto evidenziato in premessa, all'articolo 39, comma 1, lettera *d)*, si valuti l'opportunità di escludere dall'abrogazione il comma 9 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle "osservazioni del Governo" quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui all'articolo 36, comma 1, quarto periodo. ».

Andrea GIORGIS, *presidente*, nell'esprimere apprezzamento per l'approfondita proposta di parere del relatore, osserva che la stessa, al di là degli aspetti meramente tecnici, lascia trasparire con chiarezza come il sistema delle fonti sia in maniera ricorrente sottoposto a torsioni le quali, a loro volta, appaiono sintomatiche di una trasformazione della forma di governo che passa attraverso il rafforzamento dei poteri facenti capo alla figura del Presidente del Consiglio.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	8
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	8

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 26 ottobre 2016.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.20 alle 9.30, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 26 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.30.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita il Vicepresidente Stumpo, coordinatore del Comitato per i profili atti-

nenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato in merito alle cariche in enti sportivi, che si sono conclusi nelle riunioni del 21 settembre e 6 ottobre 2016.

Nicola STUMPO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, fa presente che il Comitato ha svolto una laboriosa ed approfondita istruttoria in ordine alla verifica dei profili di compatibilità o incompatibilità con il mandato parlamentare degli incarichi rivestiti da deputati nei predetti enti.

Come è noto, la principale difficoltà è stata rappresentata – come d'altra parte nelle precedenti legislature – dalla necessità di dare alle disposizioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, ove possibile, un'interpretazione evolutiva che consentisse di evincere criteri di valutazione rigorosi, tali da semplificare l'attività di accertamento e, al tempo stesso, più adeguati all'odierna realtà socio-economica.

Coglie l'occasione per esprimere in questa sede l'auspicio, a nome di tutti i componenti del Comitato da lui presieduto, ma – ritiene – a nome della Giunta nel suo complesso, che si possa addivenire in tempi ragionevoli ad una riforma della disciplina sostanziale in materia di incompatibilità parlamentare, oggi composta da

molte norme non sempre adeguate all'attuale conformazione del sistema politico ed al sottostante tessuto economico-sociale.

In un simile contesto normativo, peraltro, l'ambito discrezionale entro il quale l'interprete può operare — anche qualora si tratti di un organo politico — non appare particolarmente ampio.

Infatti, com'è ormai noto ai colleghi della Giunta, le disposizioni in questione e, segnatamente, gli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953, hanno natura speciale e sono quindi di stretta interpretazione. In quanto tali, non potrebbero essere interpretate in via analogica: se un caso non fosse espressamente previsto, ad esso la norma non potrebbe essere applicata sol perché appaia « simile » o « analogo », eventualmente in considerazione di profili sostanziali e di opportunità, ad altri casi invece espressamente disciplinati.

L'interprete, dunque, può operare solo sul versante dell'interpretazione estensiva o restrittiva. In altri termini può, con le dovute cautele, operare sullo spazio semantico dei singoli termini utilizzati per la formulazione della norma, selezionando i significati più ampi o quelli più ristretti, tra i vari possibili, al fine di applicare al caso concreto la risposta normativa ritenuta più adeguata.

Ciò premesso, osserva che il Comitato ha ritenuto applicabile agli incarichi in enti sportivi l'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, secondo il quale — questa la sostanza del precetto normativo — i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente (primo comma).

Sono però escluse dal divieto le cariche rivestite in talune categorie di enti e, in particolare, negli enti culturali (secondo comma dell'articolo 2, che rinvia alla norma derogatoria prevista dal secondo comma dell'articolo 1).

L'elemento di specificazione che giustifica la deroga è evidentemente rappresen-

tato dell'alto valore del bene giuridico che questi enti sono istituzionalmente preposti a promuovere e tutelare. E la deroga, occorre sottolinearlo, opera con riferimento ad ogni elemento della fattispecie di divieto prevista dal primo comma: pertanto, se anche un ente qualificabile come « culturale » gestisse servizi per conto dello Stato o ricevesse da questo contributi finanziari, comunque le cariche in essi rivestite da deputati dovrebbero essere considerate compatibili.

Evidenza come nel corso dei lavori del Comitato si sia molto discusso anche del tradizionale orientamento della Giunta sul tema degli enti sportivi, osservando come le varie maggioranze via via susseguitesi nelle precedenti legislature, salvo alcune eccezioni riferite a specifiche cariche e non sempre senza contrasti, abbiano comunque manifestato una chiara tendenza ad identificare i concetti di sport e cultura, con conseguente qualificazione degli enti sportivi in termini di enti culturali.

In questa legislatura, tuttavia, nell'ambito del Comitato è prevalso un orientamento più restrittivo che, pur riconoscendo quale peculiarità degli enti sportivi lo svolgimento di attività che certamente hanno una connotazione anche culturale, ritiene che tali enti non possano essere tutti, *a priori* e indistintamente, qualificati come enti culturali, con conseguente automatica applicazione della deroga di cui al citato articolo 2, secondo comma. A tal fine si è invece ritenuto necessario svolgere una verifica in concreto, operata caso per caso, della natura « prevalentemente » culturale delle attività svolte dall'ente.

Sempre in considerazione della particolare natura degli enti in questione e della predetta peculiarità, il Comitato si è altresì orientato nel senso di adottare, limitatamente alle cariche rivestite in tali enti, un'interpretazione restrittiva dell'articolo 2 della citata legge. Si è ritenuto, segnatamente, di interpretare l'espressione « pubblica Amministrazione » nel senso di Amministrazione dello Stato, con conseguente implicita valutazione di compatibilità delle cariche ricoperte in enti sportivi

di rilievo locale, in articolazioni locali di enti sportivi nazionali e in enti sportivi internazionali.

Dunque, in via residuale, è con riferimento alle cariche rivestite in enti sportivi di rilievo nazionale, quali le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva, entrambi destinatari di contributi finanziari da parte del CONI, che il Comitato ha ritenuto di svolgere un'approfondita istruttoria per verificare, in concreto, sulla base delle allegazioni degli interessati, la sussistenza o meno di una natura « prevalentemente » culturale delle attività svolte, ai fini dell'applicazione della predetta deroga.

A conclusione dell'istruttoria, il Comitato ha ritenuto la deroga applicabile alle cariche di Presidente della Federazione italiana pallapugno, rivestita dall'onorevole Enrico Costa, e di Presidente dell'Associazione italiana cultura e sport (AICS), ricoperta dall'onorevole Bruno Molea.

Per quanto concerne le cariche rivestite nel CONI – escluse, per quanto detto, quelle rivestite nelle sue articolazioni territoriali – il Comitato ha confermato l'orientamento risalente secondo il quale si ritengono compatibili i membri del Consiglio nazionale, organo che non svolge compiti gestionali e, in linea di principio incompatibili i componenti della Giunta nazionale, ovvero dell'organo che riveste un ruolo fondamentale nella gestione dei finanziamenti.

A tale conclusione il Comitato è giunto all'esito di un dibattito nel corso del quale, tra l'altro, si è preso atto di come, da un'analisi dello Statuto del CONI, la Giunta nazionale non possa essere considerata una « emanazione » del Consiglio nazionale, che ne elegge solo un ridotto numero di componenti. Pertanto, non sembra potersi affermare che il Consiglio nazionale abbia il « controllo » della Giunta nazionale e che, dunque, eserciti indirettamente compiti gestionali e finanziari, confermandosi in tal modo la compatibilità con il mandato parlamentare dei suoi componenti.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, preso atto degli orientamenti del Comitato, rilevando che non vi sono obiezioni, invita il vicepresidente Stumpo a presentare alla Giunta le proposte formulate dal Comitato stesso in relazione alle cariche sulle quali, in coerenza con i predetti orientamenti, si è ritenuto di approfondire l'istruttoria.

Nicola STUMPO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, riferisce che, nella seduta del 21 settembre 2016, il Comitato, a maggioranza, si è orientato nel senso di proporre che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente della Federazione italiana pallapugno, rivestita dall'onorevole Enrico COSTA, in quanto si è verificato come tale ente svolga un'attività prevalentemente orientata al mantenimento di una tradizione culturale che ha rilievo in un circoscritto ambito territoriale.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che la carica rivestita dal deputato Costa non possa rientrare nella norma derogatoria prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 60 del 1953, considerato che la Federazione italiana pallapugno, a fronte di un numero esiguo di iscritti – all'incirca duemila – riceve un sostanzioso contributo da parte del CONI, stimabile in circa 130 mila euro. Si è in presenza, a suo avviso, di un rapporto sproporzionato tra il numero degli iscritti e il finanziamento ricevuto che quindi, potrebbe costituire l'effetto di un'influenza esercitata dal presidente della federazione Enrico Costa, in quanto parlamentare e membro del Governo.

A supporto di questa sua analisi, ricorda come recentemente sia stato pubblicato l'elenco dei 183 interventi ammessi al finanziamento nell'ambito del Piano Sport e Periferie, scelti tra 1681 proposte presentate. Analizzando i progetti ammessi nelle regioni Liguria e Piemonte, territori nei quali la pallapugno è maggiormente diffusa, fa presente che fra i nove interventi ammessi al finanziamento nella regione Liguria, uno riguarda la

Federazione italiana pallapugno, e che fra i quattro interventi ammessi nella regione Piemonte, vi è, anche in questo caso, un finanziamento a favore della citata Federazione. Si tratta, a suo giudizio, di una scelta non casuale ed emblematica della possibilità che un deputato, che è anche esponente del Governo, influenzi l'erogazione di finanziamenti pubblici a favore della Federazione di cui riveste la carica di presidente, consolidando un legame tra la politica e lo sport che deve essere necessariamente rescisso.

Ribadisce quindi, il voto contrario del proprio gruppo, già espresso in sede di Comitato per le incompatibilità, alla proposta formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta accerta a maggioranza la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente della Federazione italiana pallapugno, ricoperta dall'onorevole Enrico Costa.

Nicola STUMPO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, comunica che nella seduta del 6 ottobre 2016, il Comitato, a maggioranza, si è altresì orientato nel senso di proporre che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente dell'Associazione italiana cultura e sport (AICS), rivestita dall'onorevole Bruno MOLEA, in quanto si è verificato come tale ente svolga un'attività prevalentemente orientata alla diffusione della cultura dello sport, nonché all'organizzazione di varie iniziative culturali su numerosi temi di rilevanza anche storica e sociale.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda come l'onorevole Molea, in quanto presidente dell'AICS, che è un ente di promozione sportiva, a norma dello statuto del CONI sia anche componente del Consiglio nazionale di tale ultimo ente.

Reputa quindi importante soffermarsi sui compiti del Consiglio nazionale del CONI che, nell'eleggere i componenti della Giunta nazionale, seppure in un numero ridotto, può, a suo avviso e contrariamente

a quanto ritenuto dal Comitato, spostare gli equilibri all'interno della Giunta nazionale stessa e influenzare, conseguentemente, le decisioni in merito ai finanziamenti da erogare alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

Non condivide neanche l'interpretazione emersa nel Comitato circa la prevalenza della connotazione culturale delle attività sportive, che non tiene conto degli ingenti finanziamenti gestiti dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva, tramite il CONI, e sottovaluta la circostanza che gli enti sportivi tendono sempre più ad assumere la forma di società per azioni, nelle quali certamente prevale l'aspetto imprenditoriale piuttosto che quello culturale. Ritiene, in particolare, che sarebbe necessario un attento approfondimento sul ruolo e sulle funzioni delle Leghe sportive.

Nel ribadire l'esigenza che venga meno il legame esistente tra la politica e lo sport, esprime il voto contrario del proprio gruppo alla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta accerta a maggioranza la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente dell'Associazione italiana cultura e sport (AICS), ricoperta dall'onorevole Bruno Molea.

Nicola STUMPO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, fa presente, ai fini della presa d'atto da parte della Giunta, che l'onorevole Giancarlo GIORGETTI, con lettera pervenuta il 2 agosto 2016, ha comunicato di avere rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Federazione italiana pallavolo.

A tale proposito, ricorda come in questa legislatura la Giunta si sia orientata nel senso di ritenere necessaria, ai fini dell'istruttoria, la dichiarazione del deputato, resa per iscritto sotto la propria responsabilità, di essersi dimesso dall'incarico, anche se non accompagnata dalla dichiarazione di accettazione delle dimissioni proveniente dall'ente interessato.

La Giunta prende atto.

Nicola STUMPO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, nella qualità di coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, riferisce infine sui lavori svolti dal Comitato e sulla relativa proposta, formulata nella riunione del 15 settembre 2016, in merito alla posizione dell'onorevole Roger De MENECH.

L'onorevole De Menech, con decreto ministeriale del 23 ottobre 2014, è stato nominato quale delegato del Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa (articolo 1, comma 519, lettera *b*) della legge n. 147 del 2013).

L'organismo in questione in passato era denominato ODI (Organismo di indirizzo) ed istituito in base all'articolo 2, commi 117 e seguenti, della legge n. 191 del 2009 (Legge finanziaria 2010).

Secondo il predetto comma 117, in particolare, le province autonome di Trento e Bolzano concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le predette province autonome. Ciascuna delle province autonome assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

Successivamente, la legge di stabilità 2014 ha soppresso l'ODI ed ha rinviato alla sottoscrizione di una « Intesa » per il raggiungimento dei citati obiettivi e la gestione dei predetti finanziamenti. Con tale intesa, sottoscritta il 19 settembre 2014, si è costituito l'organismo che è subentrato a tutti gli effetti all'ODI e che prende oggi il nome di « Comitato paritetico per la gestione dell'intesa ».

Nel corso dell'istruttoria si è verificato come il Comitato paritetico individui e garantisca forme di consultazione e partecipazione degli enti locali e delle rappresentanze interessate per la gestione di

fondi da assegnare ai territori di confine con le province autonome di Trento e Bolzano.

Non risulta svolgere alcuna funzione di gestione, essendo il suo compito principale quello di programmare annualmente la ripartizione dei fondi (previsti dalle Leggi finanziarie del 2010 e 2015), mediante valutazione dei progetti che i comuni sottopongono ad esso.

Le risorse provengono esclusivamente dalle province autonome di Trento e Bolzano e questo elemento, di per sé, potrebbe essere dirimente.

Inoltre, il Comitato paritetico non sembra potersi qualificare come « ente pubblico » in senso stretto ovvero quale organo di amministrazione dello Stato; non ha personalità giuridica e non ha autonomia contabile e finanziaria. Non ha un'autonoma struttura, ma si avvale di una segreteria tecnica paritetica, composta da componenti in rappresentanza delle amministrazioni firmatarie dell'Intesa e i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di competenza.

Il Comitato paritetico è composto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dai presidenti delle Regioni Lombardia e del Veneto e dai presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano o dai rispettivi delegati; partecipano ai lavori del Comitato i presidenti delle province di Belluno e Sondrio con diritto di voto; sono invitati a partecipare ai lavori tre rappresentanti dei 48 comuni confinanti, senza diritto di voto.

Le funzioni di presidenza sono svolte dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un suo delegato. Il ruolo del presidente viene svolto senza l'attribuzione di alcun compenso e non appare qualificabile come una « carica » in senso stretto, non trattandosi di organo di ente pubblico: il presidente svolge il ruolo di coordinatore del Comitato e il suo voto ha lo stesso peso di quello degli altri componenti con diritto di voto.

Per queste ragioni il Comitato, nella seduta del 15 settembre 2016, in considerazione della natura peculiare e, per taluni aspetti, atipica di tale organismo, si è

orientato, all'unanimità dei presenti, nel senso di ritenere insussistenti profili di incompatibilità con riferimento ai criteri indicati dagli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953.

Si propone, quindi, che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di delegato del Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, rivestito dall'onorevole Roger De Menech.

Davide CRIPPA (M5S) preannuncia la propria astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta accerta la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di delegato del Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa ricoperta dall'onorevole Roger De Menech.

La seduta termina alle 10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	14
AVVERTENZA	19

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 26 ottobre 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.05.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 19 ottobre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella seduta odierna, come precedentemente concordato, la Giunta dovrà concludere l'esame dell'istanza di insindacabilità presentata dall'onorevole Crosetto. Ricorda, altresì, che oltre alla predetta istanza dell'interessato, con riferimento al medesimo procedimento penale, è pervenuta alla Camera e, quindi, è stata assegnata alla Giunta anche la domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Roma.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), *relatore*, nel richiamarsi alle sue precedenti argomentazioni, ritiene che l'onorevole Crosetto abbia semplicemente esposto le ragioni del proprio voto, riportando in una trasmissione televisiva il contenuto di un dibattito parlamentare che si era appena concluso, e che ciò rientri pienamente nell'ambito della prerogativa di cui si discute. Per questo motivo è orientato con convinzione nel senso dell'insindacabilità. Tuttavia, poiché nella precedente seduta della Giunta sembra essersi consolidato un orientamento maggioritario di senso opposto, ritiene opportuno rimettere il proprio mandato di relatore.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, prende atto con rammarico della decisione del collega Chiarelli, ringraziandolo per il lavoro svolto. Conferisce quindi il mandato all'onorevole Anna Rossomando.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, ringrazia preliminarmente il collega Chiarelli per il suo grande lavoro di approfondimento, ed anche il Presidente per le sue sollecitazioni, che hanno consentito alla Giunta di interrogarsi su rilevanti questioni giuridiche.

Osserva, quindi, come il tempo trascorso nell'esaminare gli atti ed il livello di

approfondimento raggiunto dalla Giunta su ogni singola questione le consentano di formulare oggi stesso una proposta.

Con riferimento all'istanza d'insindacabilità in esame, ricorda come dagli atti processuali risulti che Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, sia imputato per il delitto di diffamazione, poiché si ritiene che, in qualità di partecipante alla trasmissione televisiva « *Porta a porta* » del 12 gennaio 2012, trasmessa dal canale RAI 1, abbia offeso la reputazione di Nicola Quatrano, querelante, in qualità di Presidente del collegio B della 10^a Sezione del Tribunale di Napoli, che aveva deciso confermando l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di Nicola Cosentino, utilizzando nel corso della stessa trasmissione talune espressioni ritenute offensive.

Questo è il tenore delle sue dichiarazioni, come risultanti dal capo d'imputazione:

« ...il Giudice che presiedeva il Tribunale del Riesame, come ha ricordato un collega alla Camera, è uno stesso Giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scoprì che dalla sua mail aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R. ... lo stesso Giudice fu fermato in Piazza del Plebiscito, alla manifestazione in cui avevano incendiata mezza Napoli ... era stata mandata dal suo computer, che era suo figlio di dodici anni ... quando lo fermarono alla manifestazione ... disse che aveva accompagnato i figli ... all'ultimo convegno, quando si trattava di applicare la legge sull'immigrazione, disse da Giudice, che era legittimo parlare di disobbedienza civile ... ».

Osserva preliminarmente come tutte le dichiarazioni contenute nel capo d'imputazione non siano coperte, sotto il profilo dell'insindacabilità, da un atto parlamentare tipico di contenuto sostanzialmente corrispondente e direttamente imputabile a Guido Crosetto.

La Giunta ha acquisito degli atti tipici di altri deputati che, in linea meramente

teorica, potrebbero essere parzialmente collegabili alle dichiarazioni dell'interessato. Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiaramente affermato che l'insindacabilità è una immunità « personale » e che, pertanto, non è configurabile una « insindacabilità di gruppo »: in caso di dichiarazioni *extra moenia*, segnatamente, il nesso funzionale tra dichiarazione e funzione parlamentare è configurabile solo se il deputato è in grado di produrre propri atti parlamentari tipici di contenuto sostanzialmente corrispondente; e non anche se allega atti parlamentari tipici di altri deputati (si vedano, in particolare, le sentenze n. 249 e 317 del 2006; ma anche le sentenze n. 146 del 2005 e n. 347 del 2004).

Nel corso dell'esame in Giunta non sono emersi elementi tali da far ritenere che la questione di insindacabilità relativa all'onorevole Crosetto sia tanto peculiare e anomala — come invece si è più volte affermato — da porre in dubbio l'applicabilità di tale principio consolidato della giurisprudenza costituzionale.

Le ragioni ora esposte appaiono sufficienti per ritenere sindacabile il complesso delle dichiarazioni rese *extra moenia* dall'interessato.

Tra le dichiarazioni indicate nel capo di imputazione, peraltro, ve n'è una che appare sindacabile per un motivo ulteriore. Ovvero perché si è ritenuto che tale dichiarazione superi i confini stessi del concetto di nesso funzionale e, quindi, di insindacabilità, come delineato dalla giurisprudenza costante di questa Giunta, nel momento in cui si sostanzia nell'attribuzione al querelante di un fatto determinato, oggettivamente offensivo e indimostrato (in questo senso si esprime il documento recante i « Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare », approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009; tale orientamento è stato confermato, da ultimo, in occasione dell'esame del « caso Barbato », recentemente deciso dall'Assemblea con deliberazione di sindacabilità resa il 12 maggio 2016).

Si tratta della parte del capo d'imputazione nella quale si riporta come l'interessato abbia affermato che: «...è uno stesso Giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scoprì che dalla sua mail aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R. ...[...] era stata mandata dal suo computer, che era suo figlio di dodici anni ... ».

Sempre nel capo d'imputazione si conclude nel senso che le espressioni sarebbero « tali da indurre chi assisteva alla trasmissione, per il contesto in cui erano inserite e per il linguaggio utilizzato, a ritenere che Quatrano Nicola avesse spedito via *e-mail* un commento positivo in merito all'assassinio di D'Antona ed al relativo comunicato delle B.R., attribuendone invece la responsabilità al figlio allora dodicenne ».

Questa valutazione è sostanzialmente conforme a quella condivisa dalla maggioranza dei colleghi della Giunta, i quali hanno ritenuto come effettivamente la dichiarazione contenesse l'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente offensivo ed indimostrato.

In più, quel fatto, nella versione datane da Crosetto, sembrerebbe addirittura smentito dalla documentazione esaminata dalla Giunta.

Infatti, tra gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria sono stati rinvenuti un decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Roma (risalente al 2000) ed un decreto di archiviazione del CSM (risalente al 2003) che accertano, entrambi, come quel commento, trasmesso su un Forum dei DS all'epoca dell'omicidio D'Antona, sia stato inviato non dal querelante, ma dal figlio dodicenne per fini « scherzosi ». Ne consegue che, al netto di ogni considerazione e valutazione su un simile scherzo, per quanto di competenza della Giunta – che può compiere sulla questione solo una valutazione sommaria e incidentale – al tempo della trasmissione televisiva (2012) era un fatto acclarato che non fosse stato il querelante a inviare quel commento.

Dunque, la dichiarazione in questione, oltre a non essere coperta dalla prerogativa dell'insindacabilità a causa del difetto di un atto tipico parlamentare dell'interessato, non appare comunque sorretta da un nesso con la funzione parlamentare perché consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente offensivo e indimostrato. E questo, come più volte ribadito dalla Giunta, è un limite invalicabile: il confine oltre il quale certamente non può riconoscersi l'insindacabilità.

Fa presente come nel corso del dibattito in Giunta sia emersa una diversa interpretazione, minoritaria, del significato della dichiarazione resa dall'interessato in merito alla trasmissione del citato commento. Si è sostenuto, infatti, che egli avrebbe in un primo momento descritto erroneamente il fatto («...è uno stesso Giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scoprì che dalla sua mail aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R. ») e che poi avrebbe rettificato tale errore (« era stata mandata dal suo computer, che era suo figlio di dodici anni ... »).

Tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto meramente letterale ed estrapolata da un contesto ambientale che può essere adeguatamente valutato tramite la visione del filmato della trasmissione televisiva, dalla quale risulta davvero difficile poter cogliere un intento dell'interessato di rettificare una propria precedente erronea affermazione.

In ogni caso, occorre sottolineare come un dibattito sull'interpretazione e sul senso delle dichiarazioni rese *extra moenia* dell'interessato – di questa come delle altre riportate nel capo d'imputazione – non varrebbe a superare la considerazione dirimente secondo la quale nessuna di tali dichiarazioni ha un contenuto riconducibile ad atti parlamentari tipici dell'interessato medesimo (interventi in Aula, interrogazioni, proposte di legge, ecc). Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, tanto basta per escludere la sussistenza del nesso funzionale.

Ciò premesso, dichiara di essere orientata nel senso della sindacabilità con riferimento a tutte le dichiarazioni riportate nel capo d'imputazione.

Tuttavia, per tenere adeguatamente conto dei diversi orientamenti emersi in Giunta, che si differenziano proprio in quanto tendono a riferire argomentazioni giuridiche parzialmente diverse a diverse parti del capo di imputazione, e quindi per valorizzare le diverse voci emerse dal dibattito, ritiene che si possa valutare l'opportunità di presentare due proposte, entrambe nel senso della sindacabilità, ma riferite una alla predetta dichiarazione relativa all'invio del commento sul forum dei DS e l'altra alle restanti parti del capo d'imputazione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, pur apprezzando l'intento della relattrice, volto a differenziare il grado di responsabilità in base al tenore delle singole dichiarazioni, non ritiene opportuno che siano presentate due proposte, entrambe nel senso della sindacabilità. Ritiene invece preferibile, anche sotto il profilo regolamentare, che sia presentata un'unica proposta di ritenere sindacabili tutte le dichiarazioni contenute nel capo d'imputazione, sempre che non vi siano richieste di votazione per parti separate. Non essendovi richieste in tal senso, invita la relattrice a presentare una proposta unitaria.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relattrice*, accoglie l'invito del presidente.

Prima di formulare la sua proposta unitaria, peraltro, ritiene opportuno precisare come compito della Giunta sia esclusivamente quello di valutare se sussistano talune specifiche condizioni in presenza delle quali la Costituzione ha ritenuto ragionevole, a tutela di un interesse che è non del singolo deputato ma del Parlamento nel suo complesso, differenziare il trattamento riservato al parlamentare rispetto a quello riservato ad ogni altro cittadino, ritenere le sue dichiarazioni insindacabili e, quindi, far sì che un procedimento giurisdizionale per diffamazione non prosegua. La Giunta deve solo

valutare la sussistenza di tali condizioni, senza entrare nel merito della diffamazione. Ove tali condizioni non dovessero sussistere, non vi sarebbe motivo per differenziare il trattamento del parlamentare rispetto a quello di qualunque altro cittadino. In altri termini, le sue dichiarazioni sarebbero sindacabili, cioè sottoponibili a giudizio come quelle di chiunque altro: il procedimento giudiziario in tal caso potrà proseguire e, dunque, il giudice accerterà la sussistenza o l'insussistenza del delitto in questione.

Propone, quindi, di ritenere sindacabili le dichiarazioni rese *extra moenia* da Guido Crosetto, come riportate nel capo d'imputazione.

Daniele FARINA (SI-SEL) ritiene che in questa vicenda, esaminata così a lungo dalla Giunta, l'unico insindacabile potrebbe essere l'onorevole Lehner: se fosse stato lui a partecipare alla trasmissione televisiva, avrebbe potuto avvalersi della copertura di un suo atto parlamentare tipico, costituito dall'intervento svolto poco prima in Assemblea.

Molto diverso è il caso di Crosetto e la giurisprudenza costituzionale, rimasta invariata in questi anni, è molto chiara in tal senso: la presenza di un atto tipico dell'interessato è e rimane fondamentale.

D'altra parte, concedere l'insindacabilità in questa fattispecie creerebbe un precedente molto discutibile e dagli effetti imprevedibili. Si offrirebbe a 630 deputati la possibilità di attingere agli atti tipici di tutti gli altri deputati per dichiarare *extra moenia* ciò che preferiscono.

Dopo avere esaminato gli atti, ritiene che le dichiarazioni di Crosetto siano certamente sindacabili. Ha anche visionato il filmato della trasmissione televisiva per verificare se si potesse desumere qualche elemento favorevole all'interessato, ma senza esito. Dalla visione della trasmissione non emerge alcuna ironia e quell'espressione dubitativa (« mi pare ») che Crosetto pronuncia sembra riferita all'identità di D'Antona e non al fatto che

viene attribuito al magistrato querelante. Vi sono, inoltre, alcuni elementi gestuali che confermano questa impressione.

Ritiene che non sussista nessun elemento che possa far propendere nel senso dell'insindacabilità e, quindi, preannuncia il voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, preannuncia che, in via del tutto eccezionale, esprimerà il proprio voto e che tale voto sarà contrario alla proposta della relatrice.

Nella relazione, infatti, non si tiene conto di un'argomentazione che egli ritiene di fondamentale importanza. Proprio per garantire l'effettività delle prerogative parlamentari, la Giunta dovrebbe pronunciarsi nel senso dell'applicabilità del concetto del *fumus persecutionis* all'articolo 68 della Costituzione nel suo complesso, ivi compresi i casi previsti dal primo comma. A suo giudizio, il comportamento dei magistrati che per ben due volte hanno ignorato l'eccezione d'insindacabilità sollevata dalla difesa dell'interessato configura una chiara ipotesi di *fumus*. A tale comportamento occorrerebbe reagire con una deliberazione di insindacabilità, non essendo sufficiente una mera segnalazione al CSM, trasmessa per il tramite della Presidenza della Camera.

Rileva come il caso in esame sia molto diverso da quelli che la Corte costituzionale ha esaminato allorché ha ritenuto che non fosse possibile configurare un'insindacabilità di gruppo. Non si tratta, infatti, di comuni dichiarazioni *extra moenia* che necessitano del riferimento ad un atto tipico parlamentare. Crosetto, infatti, ha inteso illustrare le ragioni del proprio voto ed è, quindi, il suo voto l'atto parlamentare tipico al quale occorre fare riferimento per argomentare in termini fattuali e giuridici.

Ritiene, inoltre, che non sia offensivo né in alcun modo illecito non credere a quanto hanno sostenuto un GIP ed il CSM, per di più nell'ambito di decreti di archiviazione, che hanno una valenza ben diversa da quella di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. Egli, così come

Crosetto, ritengono difficile credere alla ricostruzione dei fatti prospettata nei citati decreti.

Walter VERINI (PD) osserva come non si tratti di una decisione semplice anche perché considera Guido Crosetto una persona seria e per bene. È con rammarico, quindi, che dichiara di condividere la documentata ed equilibrata proposta della collega Rossomando.

Osserva, d'altra parte, come il commento trasmesso al Forum dei DS abbia dei contenuti talmente forti e farneticanti, che risulta difficile poter credere che una persona adulta e nel pieno delle sue facoltà mentali possa averlo veramente inviato. Dunque, necessariamente la vicenda doveva avere esito nell'archiviazione ed è evidente che il magistrato possa essersi sentito diffamato anche se, forse, al di là delle intenzioni di Crosetto.

Inoltre, condivide l'osservazione secondo la quale ritenere sindacabili siffatte dichiarazioni costituirebbe un precedente pericoloso e incontrollabile, che potrebbe determinare una proliferazione di dichiarazioni *extra moenia* diffamatorie.

Ritenendo che non sussistano valide ragioni per non consentire alla magistratura di celebrare il processo, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) esprime grande apprezzamento per il fatto che in questa legislatura la Giunta, come dimostrato in molte circostanze, appaia più attenta alle ragioni del diritto che a quelle della politica.

Dichiara che, pur non condividendo pienamente la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nel caso in esame voterebbe per l'insindacabilità, ma solo se vi fosse un atto tipico. Poiché non vi è alcun atto tipico dell'interessato, ritiene opportuno non costituire un pericoloso precedente e sottolinea come dichiarare pubblicamente che qualcuno sostenga le ragioni delle B.R. non si riduca alla semplice attribuzione di un fatto diffamatorio, considerando la fattispecie più vicina all'isti-

gazione a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale. Più in generale, ritiene che andare in televisione ed accusare ingiustamente un cittadino di avere commesso un delitto non può essere un comportamento coperto dalla prerogativa parlamentare.

Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Vittorio FERRARESI (M5S) per le ragioni già esposte nelle precedenti sedute, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta approva con 12 voti favorevoli e

1 voto contrario la proposta avanzata dalla relatrice nel senso della sindacabilità delle dichiarazioni espresse da Guido Crosetto, conferendole altresì mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto 347 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	20
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dai Relatori</i>)	21

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Atto 347.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta di esame i relatori, Vazio per la Commissione Giustizia e Gitti per la Commissione Finanze, hanno illustrato il contenuto del provvedimento.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, anche nome del relatore per la VI Commissione, Gitti, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta da convocare, d'intesa con la Presidente della Commissione Giustizia.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto 347.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAI RELATORI

Le Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto n. 347);

rilevato come lo schema di decreto consenta di adeguare la normativa italiana alla direttiva 2014/95/UE, la quale prevede di integrare le informazioni che alcune tipologie di imprese devono fornire nella relazione sulla gestione, introducendo in tale contesto l'obbligo, in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni di carattere ambientale, sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sotto tali profili;

evidenziato come l'intervento normativo consentirà di migliorare il quadro informativo e il livello di trasparenza relativamente alle imprese la cui operatività maggiormente incide sul contesto civile, economico, ambientale e sociale generale;

rilevato come tali previsioni potranno migliorare significativamente la consapevolezza che le stesse imprese devono avere circa le responsabilità, non solo giuridiche ed economiche nei confronti degli azionisti, dei dipendenti e delle controparti, ma anche di carattere più ampio nei confronti dell'intera società, che esse assumono nello svolgimento della loro attività, inducendo altresì le stesse imprese a valutare ed eventualmente rivedere la loro organizzazione interna e i loro modelli di operatività alla luce di tale più complessiva forma di responsabilità;

preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/95/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della predetta legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della stessa direttiva 2014/95/UE debba ritenersi fis-

sato al 6 ottobre 2016, prorogato al 6 gennaio 2017 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi,

esprimono,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la normativa recata dallo schema di decreto legislativo, la quale interviene anche sui temi del governo societario, segnatamente per quanto attiene la relazione sul governo societario, e la disciplina vigente, in particolare per

quel concerne le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità d'impresa, il quale prevede, all'interno delle strutture societarie, un apposito organo di vigilanza sul governo societario;

b) con riferimento all'articolo 8, il quale, al comma 3, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 100 mila euro la dichiarazione la cui redazione non è conforme agli articoli 3 e 4, ed al comma 4 sanziona più severamente (con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 mila euro) l'omissione di informazioni richieste dai medesimi articoli 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca reato, valuti il Governo l'opportunità di individuare gli elementi che consentano di distinguere tra di loro le diverse condotte illecite, in quanto esse appaiono almeno parzialmente coincidenti.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.50 alle 16.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
SEDE REFERENTE:	
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 ottobre 2016.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 15.15 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Intervengono i vice-ministri dell'economia e delle finanze Luigi Casero, Enrico Morando e Enrico Zanetti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.55.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda preliminarmente che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per la mattina di giovedì 10 novembre prossimo.

Rammenta inoltre che, in tale contesto, gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione odierna hanno stabilito di svolgere, nella giornata di mercoledì 2 novembre, un ciclo di audizioni ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, e hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di venerdì 4 novembre.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le Commissioni riunite Bilancio e Finanze siano chiamate a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 4110, di conversione del decreto – legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Al riguardo rileva preliminarmente come, nella lettera di presentazione alla Camera del disegno di legge la Ministra per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali abbia fatto presente che il medesimo disegno di legge è da considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica.

Segnala quindi come il decreto-legge sia articolato in 3 Capi: il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 3 e il Capo II, composto dagli articoli da 4 a 7, attengono agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, mentre il Capo III, composto degli articoli da 8 a 14 e il Capo IV, composto dagli articoli 15 e 16, attengono agli ambiti di competenza della Commissione Bilancio.

Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1, comma 1, dispone – a decorrere dal 1° luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e, ai commi 2 e 3, l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo (ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sulla riscossione). L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione

e il collegio dei revisori dei conti. In base al comma 4 il comitato di gestione è composto dal direttore dell'agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti, ai quali non spettano compensi aggiuntivi.

Il comma 5 reca i contenuti dello statuto (approvato con DPCM, su proposta del MEF), prevedendo, tra l'altro, procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale e la partecipazione dei soggetti interessati. Al comitato di gestione sono affidate le modifiche allo statuto e agli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, inclusi i bilanci preventivi e consuntivi, nonché il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione. Si prevede che gli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 e il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione siano trasmessi, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di controllo sulle agenzie fiscali).

Il comma 6 sottopone l'Agenzia delle entrate-Riscossione alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

In relazione agli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, il comma 7 rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 159 del 2015.

Rammenta che tale ultima norma ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento (misura abbattuta del 50 per cento, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella). I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle pro-

cedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione. Viene previsto che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema.

In particolare la nuova disciplina (con la quale è stato riscritto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999) prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito *web*, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione, cui devono essere commisurati gli oneri. Il primo decreto ministeriale di fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, notifica e lavorazione degli sgravi per indebitato, nonché la tipizzazione delle suddette spese avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 ottobre 2015 (decreto che non è stato ancora emanato). In via transitoria è stato mantenuto fermo il precedente regime per i carichi affidati sino al 31 dicembre 2015.

Con una nuova disposizione transitoria, per l'anno 2017, viene previsto che siano validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia secondo la procedura sopra illustrata. Segnala l'elenco dei costi per il servizio di riscossione per l'anno 2016, per un totale pari a 883.127.726 euro, è pubblicato sul sito di Equitalia.

Ai sensi del comma 8 l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, mentre può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dell'agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata (ai sensi dell'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992).

Per quanto riguarda il personale il comma 9 prevede che, tenuto conto della specificità delle funzioni e delle compe-

tenze tecniche necessarie al loro svolgimento, il personale di Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica.

Al personale trasferito si applicano le norme sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda previste dall'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.

Ricorda che i richiamati commi 1 e 3 dell'articolo 2112 del codice civile prevedono che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ai sensi del comma 10 il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche viene invece ricollocato nella posizione economica e giuridica posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza, che provvede al riassorbimento nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili ovvero, in difetto, destinato a amministrazioni con carenza di organico.

Il comma 11 alla lettera *a*), autorizza l'Agenzia delle entrate ad acquistare, al valore nominale, le azioni di Equitalia detenute dall'INPS, mentre, ai sensi della lettera *b*) le azioni di Equitalia Giustizia sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze.

I bilanci finali di chiusura del gruppo sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società sopresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data

di soppressione. Per gli adempimenti successivi viene previsto il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

Ai sensi del comma 12 le operazioni inerenti al trasferimento di azioni sono esenti da imposizione fiscale.

Come già accennato in precedenza, il comma 13 demanda ad un atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'agenzia delle entrate, da stipulare annualmente, la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, nonché delle strategie per la riscossione, che devono privilegiare il risultato piuttosto che il processo.

L'atto definisce inoltre gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente, la gestione della riscossione con modalità organizzative flessibili, le comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.

Il comma 14 definisce risultato particolarmente negativo della gestione – e quindi motivo per la nomina di un commissario straordinario (ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999) – il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalato al Ministero dell'economia e delle finanze.

In base al comma 15 fino al 1° luglio 2017 l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente, mentre entro il 30 aprile 2017, con DPCM, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.

Il comma 16 riferisce al nuovo ente tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione.

L'articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Il comma 2 consente agli enti locali di deliberare entro il 1° giugno 2017 di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

In ogni caso il comma 3 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

L'articolo 3 al comma 1 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.

Il comma 2 consente inoltre all'Agenzia di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.

In tale contesto il comma 3 prevede che il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione potrà accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.

L'articolo 4 introduce misure per il recupero dell'evasione. In particolare, ai commi da 1 a 5 si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;

la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

L'Agenzia delle entrate elabora e incrocia tali dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. La tempistica del recupero di tale somme è velocizzata in quanto l'Agenzia effettua tali controlli anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro.

Sono previste specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.

Dal 1° gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi *black list*. Inoltre si prevede che la dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Segnala come le predette previsioni riprendano in sostanza le indicazioni contenute nella risoluzione 7-01058 Petrini approvata in un nuovo testo (che ha assunto il n. 8-00205) dalla Commissione Finanze il 12 ottobre scorso.

In tale contesto il comma 6 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi – già

rese obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici – sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.

I commi 7 e 8 ampliano le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene inoltre sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017.

L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (IRPEF, IRAP, sostituti d'imposta e IVA) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (entro l'anno). In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.

Ai sensi del comma 1, aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione; non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

In base al comma 2 a tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Ai sensi del comma 3 l'agente della riscossione comunica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – legge gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza.

Ricorda che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 527, della legge n. 228 del 2012) aveva introdotto una sanatoria per le cartelle di importo non superiore a 2.000 euro (comprensivi di quota capitale e interessi), applicabile ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Più in dettaglio, se ne prevedeva l'annullamento automatico, decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della norma (1° luglio 2013).

L'importo massimo di 2.000 euro si calcola considerando il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni. Con il decreto ministeriale 15 giugno 2015 si dispone che l'elenco delle quote riferite ai suddetti crediti annullati venga trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore.

Con riguardo, invece, ai crediti arretrati non riscossi, ricorda che nel corso di un'audizione al Senato il 9 febbraio 2016, l'amministratore delegato di Equitalia, Ruffini, ha diffuso i dati relativi al carico di crediti non riscossi affidati ad Equitalia negli ultimi 15 anni. Il carico totale lordo ammonta a circa 1.000 miliardi. Il 20 per cento di tale ammontare è stato annullato dagli stessi enti creditori, in quanto indebito. Dei restanti 841 miliardi di euro, oltre un terzo sono difficilmente recuperabili, in quanto si riferiscono a debitori falliti, deceduti o nullatenenti. Residuano 506 miliardi di euro, di cui oltre il 60 per cento (314 miliardi) corrispondono a posizioni per cui si sono tentate invano azioni esecutive. Considerando infine le rateazioni e le citate norme a favore dei contribuenti, le posizioni effettivamente lavorabili si riducono quindi a 51 miliardi di euro, il 5 per cento del carico totale lordo iniziale.

L'articolo 7, mediante l'introduzione dell'articolo 5-*octies* al decreto-legge n. 167 del 1990 – riapre i termini per esperire la procedura di *voluntary disclosure* in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto – legge) al 31 luglio 2017.

Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.

Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (comma 1, lettera *a*), del nuovo articolo 5-*octies* del decreto-legge n. 167 del 1990). Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni (comma 1, lettera *b*), del nuovo articolo 5-*octies*).

Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di *voluntary disclosure* e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni (comma 1, lettera *c*), del nuovo articolo 5-*octies*).

La norma chiarisce inoltre la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura (comma 1, lettera *d*), del nuovo articolo 5-*octies*).

Rispetto alla *voluntary disclosure* disciplinata nel 2014, è prevista una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il *quantum* dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.

La procedura antecedente contemplava, invece, la presentazione di una apposita

richiesta all'Amministrazione finanziaria e la fornitura della relativa documentazione; l'Agenzia delle entrate avrebbe poi provveduto ad emettere avviso di accertamento, ovvero ad invitare il contribuente all'adesione spontanea.

Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla precedente *voluntary disclosure*, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni).

Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria (comma 1, lettera *e*), del nuovo articolo 5-*octies*).

Le norme disciplinano poi le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015, già abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso (comma 1, lettera *f*), del nuovo articolo 5-*octies*).

Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo, le norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal *quantum* dovuto (comma 1, lettera *g*), del nuovo articolo 5-*octies*).

Sono poi previste agevolazioni sanzionatorie e procedurali (eliminazione del raddoppio dei termini di accertamento) in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali (comma 1, lettera *h*) e comma 2, del nuovo articolo 5-*octies*).

Viene disciplinata quindi una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolen-

temente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la *voluntary* preclude la punibilità (comma 1, lettera *i*), del nuovo articolo 5-*octies*).

Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore (comma 3 del nuovo articolo 5-*octies*). A tale ultimo riguardo è previsto che in tal caso i contribuenti:

rilasciano, unitamente alla presentazione dell'istanza, una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-*quinqies*, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 167 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento IVA; riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ove commesse in relazione alle citate fattispecie delittuose tributarie);

provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti

allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi antiriciclaggio. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Il comma 2 dell'articolo 7 dispone che le norme attuative delle nuove disposizioni introdotte nel decreto-legge n. 167 del 1990 siano adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In tale contesto il comma 3 introduce disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, illustrando i contenuti del provvedimento relativi agli ambiti di competenza della Commissione Bilancio, rileva come l'articolo 8 disponga l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.00 per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione « Ippocrate ». La richiamata autorizzazione di spesa si applica, altresì, sempre fino al 31 dicembre 2016, al personale militare impegnato nell'operazione delle Nazioni Unite *United Nations*

Support mission in Lybia (UNSMIL). Il predetto articolo 9 disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti – quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale – una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. L'articolo 10 autorizza, al comma 1, la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018, quale contributo al Contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti. Il Contratto di programma, che ha ricevuto parere positivo dal CIPE, è in corso di perfezionamento e dovrà pertanto essere aggiornato con le nuove disponibilità ai fini dell'approvazione definitiva. Il comma 2 specifica che le risorse stanziare per il 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al « contratto 2016-2020 » in corso di perfezionamento. L'articolo 11, al comma 1, attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturmo – EAV s.r.l. La società EAV è inoltre chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. Il successivo comma 3 assegna un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 alla regione Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A. Sono infine dettate, al comma 4, disposizioni per la copertura degli oneri di cui al medesimo articolo 11. L'articolo 12, al comma 1, incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. Il successivo comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. L'articolo 13, al comma 1, dispone l'incremento della dotazione del fondo di

garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. La disposizione prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale « Imprese e competitività 2014-2010 » del Ministero dello Sviluppo economico. I seguenti commi da 2 a 4 intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo, al comma 2, che le garanzie a prima richiesta concesse dall'ISMEA potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto *de minimis* nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma 3 prevede che l'ISMEA possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, tenuto conto che, al momento, l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 4 consente all'ISMEA di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati dal comma 3. L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. L'articolo 15 dispone la copertura finanziaria del provvedimento

ed incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). L'articolo 16 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione, avvenuta in data 24 ottobre 2016.

Infine, per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame sugli aspetti di merito del provvedimento.

Da un punto di vista metodologico, dichiara l'intenzione del Governo di attenersi, nella presentazione di eventuali proposte emendative di sua iniziativa, al rispetto del termine temporale stabilito, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite, per la presentazione delle proposte emendative da parte dei parlamentari. Osserva peraltro come tale disponibilità, che tiene peraltro conto dei tempi assai ristretti al momento previsti per la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento, non pregiudichi naturalmente la facoltà del Governo di presentare eventuali ulteriori proposte emendative di propria iniziativa anche oltre il predetto termine, qualora ciò si renda indispensabile al fine di riprendere e rielaborare nel corso dell'esame in sede referente specifiche proposte emendative di origine parlamentare.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	33
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	36

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. – Intervengono il vice-ministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti e la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime.

Atto n. 321.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel ricordare che i relatori, nel corso della precedente seduta di esame, hanno preannunciato la formulazione di una proposta di parere, auspica che le Commissioni possano concludere l'*iter* del provvedimento nella seduta odierna, anche in considerazione della prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega, fissato per il 31 ottobre prossimo.

Michele MOGNATO (PD), *relatore per la IX Commissione*, evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo di una delega la cui scadenza è ormai imminente, sia stato oggetto di un'approfondita istruttoria da parte delle Commissioni riunite, nel corso della quale è stata svolta un'ampia interlocuzione con i soggetti maggiormente interessati dalla normativa recata dallo schema di decreto, evidenziando in tale ambito talune criticità e preoccupazioni, soprattutto con riguardo ai riflessi pregiudizievoli sui livelli occupazionali e sullo sviluppo del settore.

Formula quindi, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Ribaudò, una proposta di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni (*vedi al-*

legato), nella quale trovano eco i rilievi emersi nel corso degli approfondimenti svolti sul provvedimento.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva sua volta come le Commissioni riunite abbiano svolto un lavoro lungo e complesso sulle tematiche oggetto del provvedimento, avendo cura di approfondire i delicati aspetti a esso connessi, anche attraverso l'audizione delle parti sociali coinvolte, al fine di raccogliere i dati e le valutazioni necessarie.

Nel sottolineare come la norma di delega contenuta all'articolo 24 della legge n. 122 del 2016 indichi criteri particolarmente rigidi e stringenti in relazione al contenuto del decreto legislativo attuativo, rileva come la condizione e le osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dai relatori siano appunto volte ad attenuare talune criticità insite nello schema di decreto.

In particolare evidenzia come la condizione contenuta nella predetta proposta di parere chieda all'Esecutivo di verificare che la disciplina introdotta dal decreto legislativo risulti pienamente coerente con la normativa comunitaria, rilevando infatti come, viceversa, il provvedimento potrebbe essere oggetto di impugnazione di fronte ai competenti organi di giustizia europei.

In tale ambito segnala inoltre come le osservazioni contenute nella proposta di parere dei relatori sottopongano all'attenzione del Governo considerazioni di grande rilevanza e contengano indicazioni molto precise, segnalando in particolare l'esigenza che l'Esecutivo operi, fin dalle prime fasi di attuazione del provvedimento, un attento monitoraggio circa lo stato di attuazione della normativa di accesso ai benefici fiscali e contributivi e circa le sue ricadute sul settore delle imprese marittime, così da poter eventualmente adottare interventi correttivi, di carattere normativo o amministrativo, qualora le circostanze lo richiedano.

Ribadisce quindi il suo auspicio che l'Esecutivo e il Parlamento svolgano un'approfondita riflessione sui rilievi contenuti

nella proposta di parere, anche per l'eventuale proposizione di ulteriori iniziative in materia.

Roberta OLIARO (CI) richiama le forti critiche concordemente espresse sul provvedimento in esame sia dalla parte datoriale sia dagli stessi esponenti delle organizzazioni sindacali del settore. Le audizioni svolte hanno infatti evidenziato il rischio – più che plausibile in un settore fortemente globalizzato come quello del trasporto marittimo – che l'intervento legislativo comporti una forte riduzione dei posti di lavoro e dello stesso volume di traffico italiano, con l'inevitabile fuga verso i registri di altri Paesi la cui legislazione è meno vincolante.

In tale contesto ritiene che le Commissioni riunite dovrebbero assumersi pienamente le loro responsabilità politiche rispetto a tale problematica, al fine di impedire l'adozione di un provvedimento che rischia di avere effetti molto negativi, o quanto meno a condizionarne significativamente i contenuti, lamentando come tale assunzione di responsabilità non sia invece ravvisabile nella proposta di parere.

Per tali ragioni dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Vincenzo GAROFALO (AP) desidera preliminarmente riconoscere il proficuo e impegnativo lavoro svolto dai relatori nell'affrontare una normativa che è stata oggetto di critiche significative da parte degli enti esponenziali delle principali categorie colpite. Ricorda al riguardo l'incontro svolto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i rischi paventati da Confindustria, che, peraltro, ha avuto modo di confermarli in un convegno svolto nei giorni scorsi.

Esprime quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dai relatori, motivando tale posizione sulla base della constatazione dei minimi margini lasciati dalla norma di delega al legislatore delegato. Rileva pertanto come le questioni problematiche in tale ambito

debbano certamente essere affrontate e approfondite intervenendo sulla normativa esistente.

Ricorda quindi a tale proposito come, in occasione dell'approvazione in Assemblea della norma di delega, avesse presentato un suo ordine del giorno, accettato dal Governo, volto a definire una possibile interpretazione sistematica della medesima norma, proprio in ragione della necessità di evitare che dalla sua attuazione potessero derivare effetti indesiderati.

Michele MOGNATO (PD), *relatore per la IX Commissione*, ricordando i contenuti dell'ordine del giorno appena richiamato dal deputato Garofalo, evidenzia come la proposta di parere formulata dai relatori muova anch'essa dall'intendimento di offrire un contributo costruttivo alla definizione di una normativa che vada incontro alle esigenze del settore marittimo, evitando che possano avverarsi le preoccupanti previsioni in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali.

Carla RUOCCO (M5S), con riferimento al criterio di delega recato dall'articolo 24, comma 12, della citata legge n. 122, con il quale si prevede che l'attribuzione di specifici benefici fiscali e sgravi contributivi sia consentita solamente a vantaggio delle imprese marittime che impiegano esclusivamente personale italiano o comunitario, sottolinea come tale criterio di delega sia funzionale alla necessità di operare un'opportuna distinzione, anche in termini di agevolazioni fiscali, tra le imprese che utilizzano il proprio personale nel rispetto della normativa in materia di reclutamento e previdenziale, e le imprese che, viceversa, operano al di fuori di tali regole.

Rileva infatti come, qualora tali benefici venissero riconosciuti anche alle imprese che non rispettano tali regole, ne

deriverebbe una distorsione della concorrenza nel settore marittimo, a scapito della qualità del lavoro.

Considera pertanto fondamentale che il Governo tenga pienamente conto di tale fondamentale aspetto.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle considerazioni della deputata Ruocco, ribadisce come l'obiettivo prioritario dello schema di decreto sia appunto la fissazione di criteri precisi, connessi all'assunzione di personale di nazionalità italiana o comunitaria impiegato dalle imprese marittime, a cui viene condizionata l'attribuzione dei benefici previsti dalla normativa.

Più in generale ritiene peraltro necessaria una riflessione complessiva sulla disciplina del reclutamento del personale nel settore del trasporto marittimo, al fine di enucleare norme specifiche, che tengano conto delle peculiarità delle imprese interessate e che siano in grado di valorizzare al massimo grado il sistema di formazione nazionale in tale settore.

Al riguardo richiama il contenuto dell'osservazione contenuta alla lettera d) della proposta di parere dei relatori, con la quale si chiede al Governo di riflettere circa la necessità di intervenire in maniera più organica sulle modalità di reclutamento del personale marittimo, prevedendo un forte collegamento e una stretta relazione con gli istituti di formazione pubblici e privati.

Ribadisce quindi l'auspicio che l'Esecutivo e il Parlamento seguano con attenzione gli effetti dell'attuazione delle disposizioni in esame, fin dalla loro prima fase di attuazione.

Le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (Atto n. 321);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 24, comma 11, della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015/2016), con il quale è stato disposto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, al fine di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza;

i principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega sono indicati nell'articolo 24, comma 12, della legge n. 122 e prevedono la semplificazione e il riordino della normativa del settore, al fine di assicurarne la coerenza logica e sistematica e la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori del settore;

si prevede, in particolare, che l'attribuzione di specifici benefici fiscali e

sgravi contributivi, espressamente previsti nella delega, sia consentita, per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;

in attuazione della suddetta delega, accanto ad una serie di norme di semplificazione procedurale e documentale (articoli 1, 6 e 8), lo schema di decreto legislativo in esame detta pertanto regole più restrittive per l'accesso ai benefici fiscali, previdenziali e contributivi per quanto attiene alla categoria delle navi sopra ricordate (articoli 2, 3, 4, 5 e 7), in particolare stabilendo che i benefici fiscali e gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia di registro internazionale delle navi siano riservati alle sole imprese che imbarchino sulle navi esclusivamente personale italiano o comunitario, vietando nel contempo la possibilità, finora ammessa, di stipulare accordi sindacali in deroga, finalizzati all'imbarco di personale extracomunitario;

rilevato che:

la relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, con riferimento alle disposizioni che limitano l'accesso ai benefici per le imprese marittime che esercitano navi traghetto ro-ro e ro-ro pax (articoli 2, 3, 4, 5 e 7), afferma

che i relativi effetti finanziari non sono allo stato quantificabili, in quanto « dipendono dal mantenimento o meno nel registro internazionale italiano delle navi che svolgono traffici internazionali o misti »;

analogamente, la V Commissione Bilancio, in premessa alla propria deliberazione sullo schema di decreto, ha preso atto che non risulta possibile prevedere né tantomeno quantificare gli effetti finanziari indiretti derivanti da eventuali mutamenti nei comportamenti delle imprese marittime che, per effetto della disciplina introdotta dal provvedimento, potrebbero cancellare le proprie navi dal Registro internazionale e trasferire la propria sede in un altro Paese (cosiddetto *flagging out*) con regimi più aperti e vantaggiosi, ivi compresa l'ipotesi di iscrizione delle navi nei registri di altri Paesi dell'Unione europea;

qualora tale cambio di bandiera si dovesse verificare, vi potrebbe essere un notevole danno per il settore marittimo, con la perdita di una parte della flotta nazionale e con la conseguente riduzione del numero degli operatori e dei lavoratori occupati, rischiando, da un lato, di vanificare la stessa finalità del provvedimento, indicata dalla disposizione di delega, di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e, dall'altro, di determinare un minor gettito fiscale e contributivo per l'erario;

considerato che:

il comma 14 del citato articolo 24 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura;

tenuto conto degli elementi informativi acquisiti dalle Commissioni riunite nell'ambito dell'attività istruttoria sul provvedimento in particolare, nel corso

delle audizioni della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) e delle organizzazioni sindacali,

esprimono,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

verifichi il Governo che la disciplina introdotta con il decreto legislativo risulti pienamente coerente con la normativa comunitaria in materia;

e con le seguenti osservazioni:

a) abbia cura il Governo di predisporre adeguati strumenti per il monitoraggio dell'attuazione della normativa in oggetto, verificando in particolare se la nuova disciplina di accesso ai benefici fiscali, previdenziali e contributivi per le imprese marittime che esercitano navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, produca gli effetti attesi e non determini – a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli – effetti penalizzanti per il settore marittimo; segnatamente il monitoraggio dovrà concretizzarsi in un'apposita relazione periodica, da trasmettere al Parlamento, che registri l'andamento dei livelli occupazionali, della presenza delle imprese operanti nel settore e del gettito per l'erario, allo scopo di fornire strumenti di conoscenza per i successivi, eventuali interventi correttivi, in particolare a tutela dell'occupazione e della qualità dei posti di lavoro;

b) si predispongano tempestivamente interventi correttivi di carattere amministrativo o normativo – in attuazione della citata norma biennale di delega di tipo correttivo ed integrativo – qualora le circostanze lo richiedano;

c) valuti inoltre il Governo, sempre a tutela della competitività della flotta nazionale e dell'occupazione dei lavoratori marittimi, la possibilità, in fase di applicazione delle norme relative alle navi ro-ro, di adottare accorgimenti tesi ad evitare sperequazioni di trattamento tra le

suddette navi e altre tipologie di navi da carico che, pur iscritte anch'esse nel registro internazionale, a parità di altre condizioni sarebbero esentate dai vincoli più stringenti posti dallo schema di decreto in esame;

d) valuti il Governo la necessità di intervenire in maniera più organica sulle

modalità di reclutamento del personale marittimo da parte degli armatori, prevedendo un forte collegamento e una stretta relazione con gli istituti di formazione pubblici e privati, sperimentando anche il sistema duale di scuola/lavoro previsto dalle nuove norme sulla riforma del mercato del lavoro.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assoelettrica, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337)	39
Audizione di rappresentanti di Federmetano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337)	39

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 ottobre 2016.

Audizione di rappresentanti di Assoelettrica, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.50.

Audizione di rappresentanti di Federmetano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Emendamenti C. 1658-A Zampa	41
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	41
5-09875 Menorello e Galgano: Sulla riqualificazione del sito « Ex Fornace » di Umbertide (PG). ..	41
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	56
5-09876 Sisto e Palmieri: Sulle risorse stanziare per la sicurezza cibernetica	42
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	58
5-09877 Naccarato ed altri: Sul controllo delle procedure per il bando SPRAR nella provincia di Padova	42
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	59
5-09878 Dadone ed altri: Su una sanzione disciplinare a carico di un agente della Polizia di Stato	42
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	61

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	43
Variazioni nella composizione della Commissione	43
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	43
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	43

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010. (COM(2016) 271 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). (COM(2016) 270 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione	

di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	44
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	45
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	46
7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino e 7-01117 Fiano: Sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari (<i>Discussione e rinvio</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	63
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	50
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	64
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	67

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 ottobre 2016.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Emendamenti C. 1658-A Zampa.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.50 alle 9.55 e dalle 16 alle 16.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09875 Menorello e Galgano: Sulla riqualificazione del sito « Ex Fornace » di Umbertide (PG).

Adriana GALGANO (CI), illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda il sito di archeologia industriale nell'area « Ex Fornace di Umbertide, destinato a diventare una zona di sviluppo cittadino e che invece versa in uno stato di totale degrado. Non solo viene definito un ecomostro dalla

cittadinanza, ma è frequentato abitualmente da soggetti dediti al crimine. Chiede, quindi, al Governo quali interventi sono stati posti in essere per rimediare alla situazione oggetto dell'interrogazione.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (CI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta ed esprime soddisfazione per le misure messe in atto come, ad esempio, la riunione del Comitato provinciale per la sicurezza. Desidera ringraziare anche le forze dell'ordine per il loro operato e sottolinea come anch'esse non siano al riparo dai rischi che si corrono nella zona in oggetto. Riferisce, infatti, dell'episodio del ferimento di un agente di polizia intervenuto per sedare una rissa tra due persone ubriache. Invita il Governo a continuare a monitorare la situazione sotto il profilo dell'ordine pubblico e a sollecitare gli enti territoriali alla riqualificazione dell'area in questione.

5-09876 Sisto e Palmieri: Sulle risorse stanziare per la sicurezza cibernetica.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere dal Governo l'esito dello stanziamento di 150 milioni di euro effettuato un anno fa per la sicurezza cibernetica.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, anche se immaginava che la stessa fosse in parte coperta da segreto. Esprime soddisfazione per il fatto che ci sia stato un primo movimento delle somme stanziare, ma ritiene che la previsione di un ulteriore anno per renderle del tutto disponibili costituisca un elemento di preoccupazione in relazione al problema della sicurezza del nostro Paese.

5-09877 Naccarato ed altri: Sul controllo delle procedure per il bando SPRAR nella provincia di Padova.

Alessandro NACCARATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo al Governo quali iniziative di competenza intenda adottare per verificare se la prefettura di Padova abbia adeguatamente controllato le procedure per il bando del comune di Due Carrare e per i bandi nella provincia di Padova.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandro NACCARATO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'esauriente risposta fornita, confidando nelle assicurazioni fornite a proposito dell'esercizio dei controlli sulle procedure per il bando, in vista del corretto funzionamento delle strutture di accoglienza. Auspica che l'attenzione del Governo su tale tema continui ad essere elevata, a fronte della delicatezza delle funzioni svolte da tali strutture, al fine di evitare il verificarsi di irregolarità nello svolgimento delle predette procedure per il bando.

5-09878 Dadone ed altri: Su una sanzione disciplinare a carico di un agente della Polizia di Stato.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo se, in ordine all'applicazione della sanzione da parte dell'amministrazione a carico dell'agente della Polizia di Stato indicato nel proprio atto di sindacato ispettivo siano state rispettate tutte le procedure previste dalla legge.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabiana DADONE (M5S), replicando, ritiene che le sanzioni disciplinari applicate nei confronti dell'agente della Polizia

di Stato in questione, Massimo Nucera, siano molto inferiori rispetto al reato commesso, tenuto conto, peraltro, che l'agente ha potuto beneficiare sia dell'indulto che della prescrizione. Giudica grave che un servitore dello Stato non si sia assunto completamente il peso delle conseguenze del proprio operato illegittimo, in relazione al quale le sanzioni irrogate appaiono irrisorie.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci e Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il deputato Massimo Parisi ha aderito al gruppo parlamentare Scelta Civica verso cittadini per l'Italia-MAIE, cessando di far parte del gruppo parlamentare Misto. Comunica, altresì, che per il medesimo gruppo di Scelta Civica verso cittadini per l'Italia-MAIE, il deputato Ricardo Antonio Merlo, non fa più parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Atto n. 338.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sullo schema di decreto in esame, sono pervenuti i rilievi della VII Commissione. Avverte, altresì, che è stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato.

Daniilo TONINELLI (M5S), nel sottolineare come il provvedimento in esame rechi rilevanti criticità, si augura che il Governo fornisca chiarimenti quanto prima, al fine di mettere la Commissione nelle condizioni di esprimere il parere e di svolgere il proprio ruolo. Fa notare che lo schema di decreto in oggetto si pone in una linea di continuità tracciata dal Governo in carica — che mira ad un progressivo accentramento dei poteri, in danno del Parlamento — dal momento che rimette alla sfera politica la scelta delle figure apicali della pubblica amministrazione. Tale provvedimento, a suo avviso, rappresenta l'ennesimo atto di una stra-

tegia che appare volta a svilire il ruolo del Parlamento, strategia che è apparsa chiara anche nella settimana corrente alla luce dell'esito dell'esame in Assemblea della proposta di legge C. 2354, a prima firma della deputata Lombardi. Sollevando, in conclusione, una questione di metodo di lavoro, si augura, che il Governo si confronti con la Commissione su tali temi, evitando di apportare le modifiche al testo, che appaiono inevitabili, al di fuori del circuito parlamentare.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva alcune contraddizioni nell'intervento del deputato Tonineli. Non si può, infatti, rivendicare il ruolo della Commissione e al contempo sollecitare l'intervento del Governo. Osserva che le responsabilità in capo alla Commissione concernono per prima cosa il controllo del rispetto della delega legislativa e, nel merito, quali osservazioni avanzare al Governo. Rileva come sul problema della composizione della Commissione per la dirigenza, prevista dall'articolo 4 del testo in esame, siano stati avanzati rilievi da molti dei soggetti ascoltati in audizione e come anche altri aspetti siano meritevoli di approfondimento. Si tratta, quindi, di un parere non facile, ma si impegna a presentare quanto prima una proposta alla Commissione.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) ritiene necessario un confronto con la Ministra Madia al fine di svolgere una riflessione ulteriore sul provvedimento in esame, tenuto conto della necessità di rivedere completamente l'impianto del testo, che, nella sua attuale formulazione, non sarebbe neanche facile modificare.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.

(COM(2016) 271 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione).

(COM(2016) 270 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di

cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione).

(COM(2016) 272 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, preannuncia la presentazione di tre proposte di documento finale per la prossima settimana, che sottoporrà all'attenzione della Commissione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e

al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.

C. 3113 Nesci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2016.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI fa presente che il Ministero dell'interno ha inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, in data 30 giugno 2016, una documentazione tecnico finanziaria recante la stima degli oneri del provvedimento, documentazione sulla quale sono in corso le verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato, il cui completamento sarebbe imminente. Fa notare che, sulla base del documento elaborato dal suo Ministero, gli oneri recati dal provvedimento sono pari a circa 33 milioni di euro, di cui circa 31 rappresentati da spese *una tantum*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che sottoporrà la questione delle modalità di prosecuzione dell'*iter* nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella quale preannuncia che proporrà di proseguire l'esame del provvedimento, in attesa della presentazione della relazione tecnica.

Danilo TONINELLI (M5S) giudica grave che l'esame di un provvedimento in quota opposizione, che richiama un tema di fondamentale importanza per la democrazia, rimanga bloccato per un'inerzia del Governo, che è connessa, peraltro, ad una stima dei costi che appare di facile determinazione.

Emanuele FIANO (PD) dichiara di condividere in gran parte le considerazioni svolte dal deputato Toninelli, dichiarandosi a favore di una prosecuzione dell'esame, anche in assenza della relazione

tecnica, tenuto conto, peraltro, che il provvedimento reca alcuni interventi condivisibili. Ritiene opportuno sollecitare, anche per le vie brevi, il Ministero dell'economia e delle finanze, affinché il Parlamento sia posto nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI precisa che il Governo ha prestato la massima attenzione al tema in oggetto, atteso che il suo Ministero ha già provveduto ad elaborare una stima degli oneri, che è stata sottoposta tempestivamente all'attenzione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino e 7-01117 Fiano: Sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari.

(Discussione e rinvio).

Mauro PILI (Misto) illustra, in qualità di cofirmatario, la risoluzione 7-00511 a

prima del deputato Plangger. Osserva come le risoluzioni in esame siano state presentate in date diverse e necessitano di un aggiornamento anche alla luce della mozione approvata dall'Assemblea. Il tema comune è quello della discriminazione dei vigili del fuoco discontinui e volontari, aspetto che, a suo avviso, è stato sottovalutato dallo Stato. Si tratta di professionalità formatesi da giovani all'interno del Corpo nazionale, ma poi escluse, per la mancanza del requisito dell'età, da concorsi banditi in modo casuale e senza una vera periodicità. Sottolinea inoltre come, a livello normativo, non ci sia chiarezza a riguardo. Cita, infatti, la previsione della lettera *c-bis*) del decreto legislativo n. 368 del 2001, introdotto dal comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che il richiamo in servizio del personale volontario e discontinuo dei vigili del fuoco non costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato. La risoluzione impegna il Governo a trovare una soluzione definitiva alla situazione descritta.

Emanuele FIANO (PD) illustra la risoluzione a sua firma. Ricorda preliminarmente che nel Corpo dei vigili del fuoco è rilevante la presenza di personale precario, costituito dai vigili del fuoco cosiddetti discontinui, privi di contratto a tempo indeterminato e che non possono essere richiamati in servizio per più di 14 giorni consecutivi, e per massimo di 160 giorni l'anno. Si tratta di professionalità che vengono frequentemente richiamate in servizio per colmare le carenze di organico, e che non vanno confuse con i vigili del fuoco volontari che svolgono la loro opera invece nei distaccamenti volontari, ossia in sedi del Corpo costituite esclusivamente da personale volontario. La sovrapposizione tra queste due figure assai diverse tra di loro, ma definite dalla legge entrambe come «volontarie», come rilevato anche dal deputato Pili, è stata accresciuta dalla lettera *c-bis*) del decreto legislativo n. 368 del 2001, con la quale si

è stabilito che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non costituiscono rapporti di impiego con l'amministrazione, determinando per i vigili del fuoco discontinui la perdita dello *status* di precari. La sua risoluzione impegna il Governo quindi per prima cosa ad adottare opportune iniziative per istituire due diversi albi, uno per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali, e l'altro per il personale volontario. Si impegna altresì il Governo: ad assumere iniziative per superare la previsione secondo la quale i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l'amministrazione; a prevedere un incremento pari ad almeno il 10 per cento dei posti riservati ai volontari richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, anche stabilendo a favore di questa categoria un limite di età maggiormente flessibile, alla luce dell'esperienza maturata sul campo; ad assumere iniziative per introdurre una riserva di posti, pari ad almeno il 10 per cento, in tutti gli altri concorsi che prevedano l'accesso dall'esterno ai vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore del personale volontario; ad assumere iniziative per prevedere che il personale volontario, inserito nell'elenco dei centri dell'impiego, possa godere di una specifica prelazione per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari e di supporto; ad assumere iniziative per introdurre la possibilità di rilascio, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, di attestati di frequenza ovvero di attestati di idoneità, ove previsti dalle disposizioni vigenti, per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività lavorative a rischio di incendio basso, medio o elevato, al personale volontario che nell'ultimo quinquennio abbia svolto almeno periodo di richiamo in servizio; a valutare l'opportunità di prevedere una formazione mirata per quei soggetti per i quali, anche a causa dell'età ana-

grafica, è più difficile a stabilizzazione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e che potrebbero utilmente essere re-impiegati in servizi ausiliari e di supporto; a prevedere infine la riapertura dei corsi dedicati al personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari.

Walter RIZZETTO (Fdi-AN) preannuncia la presentazione di una risoluzione del suo gruppo a prima firma del deputato La Russa. Concorda su alcuni punti della risoluzione Fiano, che presume possa diventare la base di discussione per addvenire a una risoluzione il più largamente condivisa. Ad esempio vede con favore la proposta di istituzione di due albi differenti per vigili del fuoco volontari e discontinui, anche se non la reputa risolutiva. Nota come la richiesta di stabilizzazione dei vigili discontinui nella risoluzione Fiano sia in premessa e non tra gli impegni. Rispetto poi ai centri per l'impiego citati dal deputato Fiano, fa presente che in media evadono solo l'1,7 per cento delle richieste. Riguardo alla problematica relativa al superamento dei requisiti di età, fa presente come il prossimo concorso ponga già un limite di 37 anni e occorra, quindi, intervenire con lo scorrimento delle graduatorie di altri concorsi. Osserva, poi, come l'attestato di alto rischio, a cui, a suo avviso, fa riferimento la risoluzione Fiano, è stato già riconosciuto nello scorso mese di giugno. Fa presente, infine, come la risoluzione 7-00781 Mucci sia l'unica esaustiva.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra la sua risoluzione, facendo notare che la stabilizzazione dei cosiddetti vigili del fuoco discontinui appare preferibile rispetto allo svolgimento di ulteriori concorsi, dal momento che si è in presenza di personale già formato ed in possesso dei necessari requisiti. Si tratterebbe, a suo avviso, di valorizzare delle professionalità che si sono già messe a disposizione della collettività. Dichiara di condividere anche eventuali forme di reinserimento di tale personale in servizi ausiliari, ritenendo

altresì opportuno introdurre elementi di flessibilità della fissazione dei limiti anagrafici. Auspica l'elaborazione di un testo che unifichi le varie risoluzioni, al fine di favorire la condivisione dei gruppi.

Mara MUCCI (Misto) esprime perplessità circa la proposta di istituire due albi separati per le categorie dei vigili del fuoco discontinui e dei vigili del fuoco volontari, facendo presente che le funzioni di entrambe le categorie sono state equiparate dalla normativa. Sottolinea altresì che appare opportuno evitare di alimentare una lotta tra lavoratori precari, invitando i gruppi a svolgere in proposito una riflessione ad ampio raggio. Nel far notare che la riserva di posti del concorso pubblico a favore di tale personale non appare sufficiente a coprire le esigenze di tali lavoratori e a valorizzarne l'elevata professionalità, evidenzia l'opportunità di prevedere interventi di stabilizzazione che contemplino anche l'introduzione di un limite di età più flessibile.

Teresa PICCIONE (PD) illustra la sua risoluzione, facendo presente che essa impegna il Governo a definire un programma di potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, attingendo prioritariamente dal bacino degli operatori volontari e discontinui, prevedendo il riconoscimento dei periodi di servizio maturati da tali lavoratori e, in coerenza con la più recente giurisprudenza comunitaria, assumendo iniziative per il superamento degli attuali limiti anagrafici, anche attraverso la previsione di apposite prove di idoneità psicofisica che ne garantiscano la piena operatività nelle prestazioni di servizio o l'eventuale collocazione, anche con mansioni diverse, all'interno del quadro di attività legate al Corpo dei vigili del fuoco. Evidenzia, inoltre, che tale risoluzione impegna il Governo a favorire, per quanto di competenza, processi di ricollocazione del suddetto personale presso le imprese private operanti nel settore delle attività antincendio, a tal fine attivando un'apposita sede di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e di rappresentanza dei datori di lavoro.

Esprime, infine, soddisfazione per l'avvio della discussione in Commissione su un tema così importante.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.

C. 4039 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, osserva che l'Accordo italo-vietnamita sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato ad Hanoi il 6 novembre 2015, il primo sulla materia tra le due Parti contraenti, è teso alla predisposizione di un appropriato quadro giuridico cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni

competenti del Governo della Repubblica italiana e del Governo della Repubblica socialista del Vietnam. L'accordo è finalizzato a prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali potenzialmente correlate agli intensi rapporti commerciali tra Italia e Vietnam.

Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e 14 articoli.

Nel preambolo, le Parti fanno riferimento, in particolare, alla necessità di assicurare l'esatta determinazione e riscossione di diritti e tasse su importazione ed esportazione nonché l'attuazione di misure di sorveglianza e di controllo, con esplicito riferimento alle norme di legge e regolamentari sulla contraffazione delle merci e sui diritti di proprietà intellettuale.

L'articolo 1 specifica il significato delle definizioni utilizzate nel testo dell'Accordo, precisando, tra l'altro, che la voce « Amministrazioni doganali » si riferisce, per il Vietnam, al Dipartimento Generale delle Dogane del Ministero delle Finanze, e per l'Italia all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione nazionale.

Con l'articolo 2 viene delineato il campo di applicazione dell'Accordo, che è limitato esclusivamente alla reciproca assistenza amministrativa e non copre l'assistenza in campo penale; sono salvaguardati gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie.

L'articolo 3 disciplina l'applicazione territoriale dell'Accordo, che riguarda i territori doganali delle Parti come definiti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari nazionali.

Le modalità per la prestazione di assistenza su richiesta sono individuate dall'articolo 4.

L'articolo 5 ha per oggetto lo scambio di informazioni che le Parti possono attuare per propria iniziativa o su richiesta ed individua una serie di fattispecie oggetto di tale scambio.

L'articolo 6, in materia di richieste di assistenza, ne disciplina le procedure, le formalità ed i contenuti. Nello specifico, tali richieste devono essere presentate, salvo i casi d'urgenza, in forma scritta in lingua inglese ed inviate alla Parte richiedente, anche per posta elettronica, con il corredo delle necessarie informazioni e la chiara indicazione delle questioni per le quali si chiede assistenza. Si prevede l'istituzione di punti di contatto nonché l'adozione, da parte dei due Paesi, di ogni provvedimento utile a garantire che i funzionari incaricati delle attività di indagine e contrasto delle infrazioni doganali intrattengano rapporti personali e diretti.

L'articolo 7 disciplina l'assistenza spontanea che ciascun Paese parte può prestare all'altro di propria iniziativa, a fronte di ipotesi di gravi violazioni doganali.

Con l'articolo 8 vengono disciplinate le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e con l'articolo 9 le consegne controllate.

Le modalità di uso e delle informazioni e le regole di riservatezza da osservarsi da parte delle amministrazioni doganali verso le informazioni ed i documenti ricevuti sono oggetto dell'articolo 10.

L'articolo 11 regola la cooperazione tecnica fra le Parti enumerando le attività che la sostanziano, che sono, anche se non esclusivamente: scambi di visite di funzionari doganali e di funzionari doganali, quando ritenute di reciproca utilità per migliorare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali; formazione dei funzionari doganali; scambio di informazioni ed esperienza sull'uso di apparecchiature d'individuazione; scambi di visite di esperti in questioni doganali; scambio di informazioni professionali, scientifiche e tecniche relative alle norme ed ai regimi doganali.

L'attuazione dell'Accordo è disciplinata dall'articolo 12, il quale prevede che le relative spese sono a carico delle rispettive Parti le quali, su richiesta, potranno incontrarsi per modificare l'Accordo in esame ed eventualmente formulare un piano d'azione.

Ai sensi dell'articolo 13, la composizione delle controversie eventualmente de-

rivanti dall'attuazione o interpretazione dell'Accordo avverrà in via amichevole.

L'articolo 14, infine, stabilisce che l'Accordo, che ha durata illimitata salvo denuncia con efficacia a novanta giorni, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto.

L'articolo 3 stabilisce che la definizione di « amministrazione doganale » di cui all'articolo 1 dell'Accordo si intende comprensiva delle funzioni attribuite dalla legislazione nazionale al Corpo della guardia di finanza.

L'articolo 4, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'Accordo. Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri dell'Accordo in esame, e in caso di scostamenti, a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere. Il comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure.

L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo

comma, lettera *a*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in titolo risulta dalla approvazione, il 6 ottobre 2016, del disegno di legge S. 2287, presentato dal Governo e collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, modificato durante l'esame parlamentare.

Esso consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi. In particolare: il Capo I (artt. 1-9) riguarda Disposizioni generali; il Capo II (artt. 10-11) riguarda Organizzazione; il Capo III (artt. 12-27) riguarda Finanziamento e fiscalità; il Capo IV (artt. 28-31) riguarda Interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore; il Capo V (artt. 32-36) riguarda Riforma e razionalizzazione della normativa vigente; il Capo VI (articolo 37) riguarda Controllo e sanzioni; il Capo VII (artt. 38-41) riguarda Disposizioni transitorie e finali.

L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità. Il precedente termine di raffronto è costituito, principalmente, dal decreto legislativo n. 28 del 2004, che viene abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per numerosi profili, il testo prevede l'adozione di atti secondari.

Con riferimento ad oggetto, finalità e principi, l'articolo 1 – raffrontabile con l'articolo 1, commi 1-3, del decreto legislativo n. 28 del 2004 – affida, innanzitutto, alla Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo. Riassume, inoltre, l'oggetto dell'intervento, individuato, da un lato – richiamando l'attuazione dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione –, nella definizione dei principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro – richiamando l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (presumibilmente con riferimento alla lett. e), nella parte relativa al sistema tributario) –, nella disciplina dell'intervento dello Stato a sostegno del settore e nella riforma, anche attraverso deleghe al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, rapporti di lavoro nel settore.

A sua volta, l'articolo 3 individua gli obiettivi dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, finalizzato, tra l'altro, a garantire il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva, favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale, anche attraverso strumenti di sostegno finanziario, promuovere le coproduzioni internazionali e la circolazione e distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero, assicurare la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale, curare la formazione professionale, disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole, favorire la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità,

valorizzare il ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici.

L'articolo 2 – raffrontabile con gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – reca le definizioni rilevanti ai fini del testo, in particolare introducendo il riferimento al settore audiovisivo.

Gli articoli 4 e 10 individuano, i compiti, rispettivamente, delle regioni e dello Stato in materia di cinema e audiovisivo. Ulteriori compiti sono affidati allo Stato dall'articolo 37, nonché dall'articolo 31, comma 1.

Preliminarmente, si segnala che, mentre l'articolo 4 è inserito nel Capo I, Disposizioni generali, l'articolo 10 è inserito nel Capo II, Organizzazione. In particolare, l'articolo 10 – raffrontabile con l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2004 – definisce le funzioni statali, attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rispetto alla legislazione vigente, le competenze del Ministero appaiono descritte più dettagliatamente, in particolare, facendo esplicito riferimento alla promozione dell'immagine del Paese, all'attrazione di investimenti esteri, alla promozione della formazione. L'articolo 4 dispone, anzitutto, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione e sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

L'articolo 5 – raffrontabile con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere.

L'articolo 37 affida al Mibact la vigilanza sull'applicazione della legge, rinviando ai decreti attuativi la definizione delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi.

L'articolo 6 – raffrontabile con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinemato-

fiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, affidando – come già accennato – al DPCM di cui all'articolo 5 la definizione delle procedure e dei requisiti per il relativo riconoscimento, nonché dei casi di revoca e di decadenza.

L'articolo 7 – raffrontabile con l'articolo 24 del decreto legislativo n.28 del 2004 – dispone, in particolare, che, ai fini dell'ammissione ai benefici, l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne deposita una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

L'articolo 8 dispone, anzitutto, che la dichiarazione di interesse culturale può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale *d'essai*. Inoltre, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre « previsioni » dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale *d'essai* dichiarate di interesse culturale. In sede di Conferenza unificata è definita un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità indicate dall'articolo in esame.

L'articolo 9 dispone che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute (legge n. 482 del 1999).

L'articolo 11 istituisce, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, al quale sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito.

L'articolo 12 riepiloga le tipologie di interventi, prevedendo, in particolare, che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti – da adottare, a seconda dei casi, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero con Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri – contengono tutte le ulteriori specifiche necessarie e definiscono, per ogni tipologia di intervento, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

L'articolo 13 istituisce nello stato di previsione del Mibact, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinato, in base al testo dello stesso articolo, al finanziamento degli interventi previsti dagli artt. 15-27 e dei due Piani straordinari di cui agli articoli 28 e 29.

L'articolo 14 – raffrontabile principalmente con l'articolo 9 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – conferma che l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana. Gli articoli 15-22 recano incentivi fiscali. Gli articoli 23-25 – raffrontabili con gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – introducono un sistema di incentivi automatici, che modifica la procedura recata dalla normativa vigente, che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (articolo 8, del decreto legislativo n. 28 del 2004).

L'articolo 26 – raffrontabile con gli articoli 13, 14 e 16 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – disciplina i contributi selettivi, finalizzati, oltre che a sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – ambiti già considerati per i contributi automatici –, anche alla scrittura delle medesime. In particolare, i contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto.

L'articolo 27 – raffrontabile con gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

L'articolo 28 – raffrontabile con l'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004, già abrogato, a decorrere dal 1°

gennaio 2016, dall'articolo 1, comma 332, lett. b), della legge n. 208 del 2015 –, prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche.

L'articolo 29 prevede la costituzione di un'ulteriore, apposita, sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

L'articolo 30 dispone la costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

L'articolo 31 – raffrontabile con l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – affida allo Stato il compito di favorire un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza.

L'articolo 32 dispone l'istituzione presso il Mibact del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevedendo la soppressione delle disposizioni dell'articolo 103 della legge n. 633 del 1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, le cui caratteristiche dovevano essere definite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (non intervenuto).

L'articolo 33 conferisce una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive.

L'articolo 34 conferisce una delega al Governo per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari.

L'articolo 35 conferisce una delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore

cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (legge n. 183 del 2014, cd. *Jobs act*), introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardano, in particolare, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, il rafforzamento delle opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro, il riordino dei contratti di lavoro vigenti. Dall'attuazione di questa delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri. I decreti legislativi di cui agli articoli 33, 34 e 35 devono essere adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La procedura prevede, inoltre, la previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato. I pareri sono resi entro 45 giorni dalla data di Delega tutela dei minori, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono « sulle osservazioni del Governo » entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri (che, in base a quanto dispone l'articolo 35, potrebbero essere solo quelli previsti dagli articoli 33 e 34) sono emanati contestualmente o successi-

vamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le risorse finanziarie occorrenti. Ogni schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della propria neutralità finanziaria, ovvero dei relativi nuovi o maggiori oneri e dei corrispondenti mezzi di copertura.

L'articolo 38 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 13, individuando le modalità di copertura, e dispone – come già anticipato – in ordine ad eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi.

L'articolo 39 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del decreto legislativo n. 28 del 2004, nonché delle disposizioni relative alla vigente disciplina in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico.

L'articolo 41 prevede che le disposizioni recate dal testo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, salve quelle relative alle deleghe e a vigilanza e sanzioni, che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, nel quadro delineato dalla Costituzione – che ha affidato la promozione e organizzazione delle attività culturali alla competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma) – la Corte costituzionale, oltre ad affermare che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenza n. 307/2004), ha chiarito che le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli (sentenza n. 255/2004) e quelle di sostegno delle attività cinematografiche (sentenza n. 285/2005). In particolare, la Corte, evidenziando « come il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematogra-

fico », ha ritenuto legittimo, sulla base della cosiddetta « chiamata in sussidiarietà », un intervento dello Stato che abbia ad oggetto sia funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia la potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni. Al contempo, ha ritenuto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-regioni tutti i numerosi poteri di tipo normativo o programmatico caratterizzanti il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche. Sono state, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime diverse disposizioni della legge n. 28 del 2004, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, nella parte in cui non prevedevano l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In relazione alle disposizioni recate dagli articoli 15-22 rileva, inoltre, la materia « sistema tributario e contabile dello Stato », mentre, in relazione a quanto disposto dall'articolo 31, rileva la materia « tutela della concorrenza », entrambe affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e). L'articolo 1 del testo richiama gli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione che riguardano, rispettivamente, per quanto qui interessa, la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio artistico, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge in esame, composta da un articolo unico, riconosce la terza domenica di novembre come Giornata nazionale delle vittime della strada. La terza domenica di novembre è stata riconosciuta come Giornata mondiale delle vittime della strada da parte delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 60/5, adottata dall'Assemblea generale il 26 ottobre 2005, quale « giusto riconoscimento per le vittime della strada e per le loro famiglie » e gli Stati membri e la comunità internazionale sono stati invitati a riconoscerla.

Il comma 1 prevede che si promuova ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il comma 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale siano organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a: tenere vivo il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui le vittime facevano o fanno parte; rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, agli operatori delle Forze di polizia e ai sanitari che quotidianamente si occupano

delle conseguenze traumatiche della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali; riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali; informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche in termini economici, per le famiglie e per le comunità; sensibilizzare, in particolare i giovani, sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti sopravvissuti. Si prevede che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 e si stabilisce che all'attuazione della legge stessa le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva che l'istituzione di una giornata nazionale, pur non rientrando espressamente in alcuna delle materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, richiede necessariamente una disciplina di livello statale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-09875 Menorello e Galgano: Sulla riqualificazione del sito « Ex Fornace » di Umbertide (PG).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli onorevoli Menorello e Galgano, nel denunciare lo stato di abbandono e degrado del sito « ex Fornace » di Umbertide, diventato ricettacolo di pratiche illecite e microcriminalità e fonte di paura per i cittadini, chiedono quali interventi siano stati programmati per garantire la sicurezza pubblica nell'area.

Effettivamente, il compendio immobiliare in questione, di circa 32.000 metri quadri, la cui proprietà è passata attraverso vari titolari e che per due volte è stato messo all'asta, versa oggi in completo stato di abbandono e costituisce luogo di dimora di cittadini extracomunitari, nonché di alcuni residenti.

Il comune di Umbertide, in passato, risulta aver invitato i proprietari degli immobili alla chiusura degli accessi ai locali interrati, nonché all'attivazione di un servizio di vigilanza notturno con posto fisso che, per quanto noto, è durato per circa un anno, dal 2012 al 2013.

A testimonianza dell'attenzione delle Forze di Polizia sulla zona, nei mesi scorsi sono stati svolti numerosi e mirati servizi di controllo, che hanno determinato una sensibile diminuzione delle presenze all'interno del complesso.

In particolare, lo scorso 12 ottobre – come ricordato dagli stessi onorevoli interroganti – i carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno effettuato uno specifico servizio *in loco*, identificando 9 persone – 8 di nazionalità marocchina ed 1 di nazionalità albanese –, tutte succes-

sivamente accompagnate presso la Questura di Perugia per gli adempimenti relativi alle procedure di espulsione e due anche deferite all'Autorità giudiziaria per inottemperanza al decreto di espulsione.

Il cittadino albanese, clandestino e con precedenti penali, è stato scortato alla frontiera e rimpatriato.

Informo, altresì, che alle problematiche della ex Fornace è stata dedicata la seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltasi nella mattinata di ieri, nell'ambito della quale, presente il sindaco della città, si è proceduto ad uno specifico approfondimento, da cui è emerso che l'assenza di adeguate difese passive dell'area agevola gli ingressi abusivi al suo interno.

Nel corso della riunione, il sindaco di Umbertide ha riferito che le opere di riconversione della struttura, necessarie per renderla agibile, allo stato risultano sospese, ma sono in corso trattative che, se andranno a buon fine, potrebbero determinarne la ripresa.

D'altra parte, è stato rilevato come la soluzione della problematica presupponga la definitiva destinazione dell'intero compendio immobiliare e, in tal senso, sono stati ipotizzati da parte del sindaco possibili forme di utilizzo futuro.

Sotto il profilo della sicurezza pubblica, si è convenuto di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità all'interno degli immobili, con la programmazione di ripetuti e persistenti inter-

venti, finalizzati a scoraggiare gli ingressi abusivi e favorendo l'evacuazione del sito.

Contestualmente, il Prefetto di Perugia interloquirà con il curatore fallimentare per l'installazione di idonee misure di difesa passiva.

Per quanto riguarda la richiesta di potenziamento della presenza delle Forze di polizia, faccio presente che l'Arma dei carabinieri opera nella zona con la Stazione di Umbertide e il Nucleo operativo e

radiomobile della Compagnia di Città di Castello, i cui organici sono ritenuti adeguati alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Il dispositivo territoriale è poi rinforzato, in occasione dei servizi straordinari programmati, con l'ausilio di aliquote regionali del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, nonché di personale del Commissariato di pubblica sicurezza di Città di Castello.

ALLEGATO 2

5-09876 Sisto e Palmieri: Sulle risorse stanziare per la sicurezza cibernetica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, gli onorevoli Sisto e Palmieri chiedono notizie sull'utilizzo delle risorse stanziare per la *cyber security* con la legge di stabilità 2016, pari a 150 milioni di euro.

La predetta legge, nel prevedere che un decimo della dotazione finanziaria del fondo è destinato al rafforzamento del Servizio della Polizia postale e delle comunicazioni, disciplina la procedura per la ripartizione delle somme stesse.

Si tratta, per la parte non spettante al predetto Servizio, di risorse di diretta pertinenza degli Organismi di informazione e sicurezza.

Pertanto, per rispondere all'odierna interrogazione, è stato interpellato il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, che ha fornito le notizie che riferisco di seguito.

Come previsto dalla legge di stabilità 2016, la ripartizione delle risorse in esame è stata deliberata dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, nello scorso mese di agosto. Nella fase di elaborazione della delibera è stato sentito anche il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre scorso è stata destinata una quota pari a 135 milioni di euro a favore del Sistema di informazione per la Sicurezza della Re-

pubblica. In attuazione del predetto provvedimento il 20 ottobre scorso con decreto del Ministro dell'economia e finanze si è provveduto ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio. Il decreto è attualmente in fase di registrazione alla Corte dei Conti.

I fondi in questione verranno destinati in parte ad attività di tipo convenzionale per il potenziamento degli interventi rivolti alla prevenzione e al contrasto delle minacce alla sicurezza informatica nazionale. La parte prioritaria, invece, verrà destinata ad attività di carattere informatico per la protezione dello spazio cibernetico del Paese, di diretta competenza appunto degli Organismi di informazione e sicurezza.

Il citato Dipartimento ha tenuto a precisare che le informazioni relative ad entrambi i tipi di interventi sono coperte da riservatezza.

Per completezza, informo che, per l'utilizzo delle somme destinate al potenziamento della Polizia postale, il 2 febbraio scorso è stato istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito Gruppo di lavoro con il compito di effettuare una ricognizione preliminare dello stato delle infrastrutture e di redigere uno studio di fattibilità per la sua revisione alla luce delle somme stanziare con la legge di stabilità.

ALLEGATO 3

5-09877 Naccarato ed altri: Sul controllo delle procedure per il bando SPRAR nella provincia di Padova.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Naccarato, unitamente ad altri deputati, nel richiamare un'inchiesta giudiziaria che vede coinvolta la cooperativa Sociale Ecofficina, ente gestore di diverse strutture di accoglienza nella provincia di Padova e in altre province, chiede di conoscere se la Prefettura di Padova abbia effettuato controlli sulla regolarità delle procedure per il bando SPRAR sia nel comune di Due Carrare che negli altri comuni della provincia.

Premetto che la società Ecofficina Educational Cooperativa Sociale Onlus è una delle cooperative che dall'anno 2014 gestiscono nella provincia di Padova l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fornendo il servizio a 1215 migranti sui 2297 totali presenti.

All'inizio di quest'anno la Prefettura di Padova ha avviato la procedura di gara per assicurare ai richiedenti protezione internazionale l'accoglienza e i servizi connessi.

Il bando pubblicato prevedeva due distinti lotti riguardanti rispettivamente l'accoglienza presso strutture messe a disposizione dall'affidatario e l'analogo servizio presso strutture in uso governativo nella disponibilità della Prefettura stessa.

Il primo lotto è stato aggiudicato a 13 società cooperative sociali, tra cui Ecofficina (denominata ora Edeco).

Il secondo lotto, dopo la conclusione di un contenzioso davanti al TAR, è stato definitivamente aggiudicato alla Ecofficina

lo scorso 16 agosto con la stipula dell'accordo quadro e il relativo affidamento.

Come ricordato dagli onorevoli interroganti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha instaurato un procedimento penale, in relazione ad una presunta formazione da parte della società Ecofficina di atti falsi utilizzati per partecipare a gare o affidamenti indetti dalle Prefetture e dal comune di Due Carrare.

Le indagini sono state avviate con riferimento alla procedura di gara indetta da quel comune per l'affidamento del servizio di accoglienza nella rete SPRAR per un totale di 20 posti.

Esse hanno condotto, lo scorso 19 maggio, al deferimento all'Autorità giudiziaria dei referenti di Ecofficina e di un'impiegata della Prefettura di Padova per i reati di cui agli articoli 353 (turbata libertà degli incanti), 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 482 (falsità materiale commessa dal privato) e 640-bis (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche del codice penale).

Le indagini sono tuttora in corso e coperte da segreto istruttorio.

Assicuro che la Prefettura di Padova ha fornito la massima collaborazione all'Autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Quanto allo specifico quesito sui controlli posti in essere per la verifica della regolarità delle procedure SPRAR, ritengo opportuno precisare che detto sistema – nel quale si inserisce la procedura di gara

indetta dal comune di Due Carrare – è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo gestito dal Ministero dell'Interno, sulla base di un bando da quest'ultimo pubblicato.

In tali procedure non vi è alcun coinvolgimento delle Prefetture, né nella fase di presentazione del progetto da parte dell'ente locale né in quella della scelta del soggetto attuatore, che viene selezionato direttamente dall'ente locale attraverso le normali procedure di gara.

Da parte sua il Ministero dell'interno procede alla valutazione dei progetti presentati, sotto il profilo della corrispondenza dei servizi offerti a quelli richiesti dal bando, avvalendosi di una Commissione di valutazione di cui fanno parte, oltreché dirigenti ministeriali, anche rappresentanti di ANCI, UPI, Regioni e ACNUR.

Nel caso del progetto SPRAR del Comune di Due Carrara, la valutazione della Commissione ha avuto esito positivo, ma poi l'ente locale non ha attivato le relative misure di accoglienza, avendo rinunciato successivamente alla sua esecuzione.

Per quanto riguarda i bandi indetti dalla Prefettura di Padova, in qualità di stazione appaltante, informo che la medesima ha provveduto a svolgere tutti i controlli previsti dal codice degli appalti e ad acquisire la documentazione antimafia prevista dal decreto legislativo n. 159 del 2011 per ciascuna delle cooperative partecipanti alle procedure di gara.

Vengono inoltre svolte periodicamente ispezioni presso le strutture di accoglienza da parte dell'apposito nucleo ispettivo, composto da funzionari della Prefettura, appositamente costituito per verificare la corretta gestione del servizio da parte delle cooperative appaltatrici.

ALLEGATO 4

5-09878 Dadone ed altri: Su una sanzione disciplinare a carico di un agente della Polizia di Stato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Dadone ed altri chiedono chiarimenti in merito al provvedimento, da loro ritenuto irrisorio, con cui il Capo della Polizia *pro tempore*, Alessandro Pansa, ha disposto – nel marzo 2014 – una notevole riduzione della sanzione disciplinare inflitta all'assistente capo della Polizia, Massimo Nucera, per le false dichiarazioni rese in relazione all'irruzione nella scuola Diaz nella notte del 21 luglio 2001, durante il G8 di Genova.

Come già fatto dal Viceministro in una recente seduta in Aula Senato, in risposta ad un'interrogazione vertente sullo stesso argomento, si ritiene utile ripercorrere brevemente le vicende processuali e disciplinari che hanno interessato il signor Nucera, al fine di evidenziare tra l'altro come la sanzione richiamata nell'interrogazione non sia stata l'unica sanzione disciplinare adottata nei confronti dell'assistente capo.

Il signor Nucera, in primo grado, è stato assolto dalle imputazioni di falso ideologico e calunnia aggravata, mentre nel giudizio di secondo grado la Corte d'appello di Genova l'ha condannato per il primo dei due reati a 3 anni e 8 mesi di reclusione – condonati nella misura di 3 anni per effetto dell'indulto – e, in aggiunta, alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Per il reato di calunnia, invece, la stessa Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione.

Il procedimento penale è proseguito davanti alla Corte di cassazione che, nel luglio 2012, ha annullato senza rinvio la

sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per il reato di falso, rideterminando la condanna in 3 anni e 5 mesi di reclusione, condonati – come detto – nella misura di 3 anni, ferma restando l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il Capo della Polizia ha disposto, con provvedimento del 9 luglio 2012, l'immediata sospensione del signor Nucera dalla qualifica per tutta la durata della pena principale ed accessoria e, quindi, per un totale di cinque anni e cinque mesi.

Per i medesimi fatti definiti in sede penale, sono state promosse nei confronti del signor Nucera due distinte azioni disciplinari.

La prima, che è quella a cui fanno riferimento gli interroganti, si è conclusa con un provvedimento che il Capo della Polizia, nell'esercizio dei poteri discrezionali conferitigli dalla legge, ha emesso a seguito di una valutazione complessiva della posizione dell'interessato.

La seconda azione disciplinare è stata promossa nei confronti del signor Nucera nella sua qualità di agente di polizia giudiziaria, su iniziativa del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova. Nel maggio 2015, al termine della prima fase del procedimento, la Commissione di disciplina istituita presso la predetta Corte d'appello ha inflitto la sospensione dall'impiego per 45 giorni. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma.

Questa la ricostruzione dei fatti, a conclusione della quale ricordo che il signor Nucera è tuttora sospeso dal servizio, con relativa decurtazione della retribuzione mensile, e rimarrà in tale situazione per oltre un anno ancora.

Per quanto concerne l'altra vicenda penale richiamata nell'interrogazione, ricordo che il 28 maggio 2010 il signor Nucera è stato condannato dal Tribunale di Teramo a 1 anno e 4 mesi di reclusione, con sospensione della pena, in relazione alla falsa testimonianza resa al fine di aiutare i colleghi ad eludere indagini di polizia relative a lesioni subite da una persona che era stata fermata.

Successivamente, il 17 dicembre del 2014, la Corte d'Appello di L'Aquila ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione.

Per i fatti in questione il signor Nucera è stato prosciolto da ogni addebito disciplinare con provvedimento a firma del Capo della Polizia dell'12 maggio scorso, a seguito di delibera emessa dal Consiglio provinciale di disciplina della Questura di Roma.

In proposito, il predetto Consiglio ha ritenuto innanzitutto che non potessero non essere tenute in debita considerazione la circostanza « che l'Autorità giudiziaria di primo grado ha definito il comportamento della persona fermata gravemente irresponsabile e provocatorio ed i toni utilizzati dallo stesso irrispettosi, oltraggiosi se non di sfida » ed inoltre, il fatto che la medesima persona fosse stata tratta in arresto da un altro operatore di polizia e successivamente condannata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015 (C. 4039 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4039 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (C. 4080 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4080 Governo, approvato dal Senato, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo »;

osservato che il provvedimento abroga il decreto legislativo n. 28 del 2004, introducendo in materia una nuova disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, riconoscendo il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo;

ricordato che nell'ambito delle politiche culturali lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione; in particolare, la tutela dei beni culturali è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), mentre la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

valutato che, in differenti pronunce (si richiamano, in proposito, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come « le

attività di sostegno degli spettacoli », tra le quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia « promozione ed organizzazione di attività culturali » affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni (sentenza n. 285 del 2005);

rilevato che la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni »;

ricordato che nella citata sentenza n. 285 del 2005, la Corte riconosceva, d'altra parte, che, « dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (...), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatico che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche (...) »;

ricordato che, con riguardo ad una molteplicità di casi in cui il decreto legi-

slativo n. 28 del 2004, recante « Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche », rinviava a decreti ministeriali di attuazione, la Corte, nella pronuncia da ultimo citata, così si esprimeva: « In tutti questi casi appare ineludibile che questi atti vengano adottati di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da permettere alle Regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) di recuperare quantomeno un potere di codecisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatiche »;

considerato che, sulla base delle predette considerazioni la sentenza n. 285 del 2005 dichiarava l'illegittimità costituzionale, totale o parziale, di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2004, ritenute lesive delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di valutare la disciplina recata dal provvedimento in esame sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005, al fine di ricondurre gli interventi normativi e programmatici previsti dal provvedimento ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

osservato che in relazione alle disposizioni recate dagli articoli da 15 a 22 rileva, inoltre, la materia « sistema tributario e contabile dello Stato », mentre, in relazione a quanto disposto dall'articolo 31, rileva la materia « tutela della concorrenza », entrambe affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e);

preso atto, infine, che l'articolo 1 del testo richiama gli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione che riguardano, rispettivamente, per quanto qui interessa, la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio artistico, il diritto di

manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, la libertà dell'arte,

rilevato inoltre che: l'articolo 33 conferisce una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive; l'articolo 34 conferisce una delega al Governo per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari; l'articolo 35 conferisce una delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (legge n. 183 del 2014, cosiddetto *Jobs act*), introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività;

preso atto che i decreti legislativi di cui agli articoli 33, 34 e 35 devono essere adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

rilevata l'esigenza, in proposito, di valutare l'opportunità di prevedere il concerto con i Ministri rispettivamente competenti nei diversi ambiti;

osservato che la procedura, contemplata all'articolo 36, comma 1, prevede, inoltre, la previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato e che i pareri sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione; trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati;

osservato che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono «sulle osservazioni del Governo» entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;

richiamata l'opportunità, in proposito, di fare riferimento all'espressione del parere definitivo delle Commissioni parlamentari, e non all'espressione del parere «sulle osservazioni del Governo»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito la disciplina recata dal provvedimento in esame sotto il profilo del rispetto delle

competenze legislative costituzionalmente garantite, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005, al fine di ricondurre gli interventi normativi e programmatori previsti dal provvedimento ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

b) agli articoli 33, 34 e 35, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il concerto con i Ministri rispettivamente competenti nei diversi ambiti per l'emanazione dei decreti legislativi ivi previsti;

c) all'articolo 36, comma 1, quarto periodo – nell'ambito della disciplina della procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dai citati articoli 33, 34 e 35 – valuti la Commissione di merito di fare riferimento all'espressione del parere definitivo delle Commissioni parlamentari e non all'espressione del parere «sulle osservazioni del Governo».

ALLEGATO 7

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3837 Minnucci e abb., recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada »;

rilevato che l'istituzione di una giornata nazionale, pur non rientrando

espressamente in alcuna delle materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, richiede necessariamente una disciplina di livello statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01070 Ferraresi: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.	
7-01121 Mattiello: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016 (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00209 e 8-00210</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Testo approvato</i>)	77
ALLEGATO 3 (<i>Testo approvato</i>)	79

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale. Atto n. 346 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>) .	71

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

74

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74
---	----

SEDE REFERENTE:

Proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	74
--	----

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.

7-01070 Ferraresi: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.

7-01121 Mattiello: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00209 e 8-00210).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il Governo ha espresso il parere sulle risoluzioni 7-01070 Ferraresi e 7-01121 Mattiello.

Per quanto attiene gli impegni, rammenta che il Governo ha proposto delle riformulazioni delle due risoluzioni. In particolare, dai pareri espressi risulta che il primo ed il terzo impegno della risoluzione Ferraresi ed il primo e secondo impegno della risoluzione Mattiello verrebbero riformulati in maniera identica. Il secondo impegno della risoluzione Ferraresi, che non ha alcuna corrispondenza con la risoluzione Mattiello secondo il Governo dovrebbe essere anch'esso riformulato. I deputati Ferraresi e Mattiello nella seduta di ieri hanno dichiarato di accettare le proposte di riformulazione che il Governo ha presentato in merito agli impegni delle risoluzioni.

Per quanto attiene alle premesse, segnala che il Governo ha presentato una serie di richieste di riformulazione della risoluzione del deputato Ferraresi che vanno ad incidere su vari paragrafi della premessa e che lo stesso deputato Ferraresi si è riservato di valutare tali richieste di riformulazione. Segnala, altresì, che, rispetto alla risoluzione del deputato Mat-

tiello, è stata chiesta la riformulazione di una delle premesse, che il deputato Mattiello ha già accolto.

Invita, pertanto, il deputato Ferraresi a chiarire se intenda accogliere le proposte di riformulazione di alcune delle premesse della propria risoluzione.

Vittorio FERRARESI (M5S), con riferimento alla parte premissiva della sua risoluzione 7-01070, accetta la riformulazione del primo capoverso proposta dal Governo, mentre, ritiene di non dover accogliere le restanti riformulazioni proposte. In particolare, non comprende, le ragioni per le quali il Governo ritenga che debba essere riformulate le premesse della sua risoluzione, nella parte in cui espongono incontestabili e noti fatti di cronaca. Ciò premesso, presenta una nuova formulazione dell'atto di indirizzo a sua firma (*vedi allegato 1*).

Davide MATTIELLO (PD), nel ribadire di voler accogliere le riformulazioni, tanto della parte premissiva, quanto di quella dispositiva del suo atto di indirizzo, proposte dal Governo, presenta una nuova formulazione della risoluzione a sua firma (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che saranno posti in votazione, per parti separate, prima gli impegni, come riformulati, di entrambe le risoluzioni all'esame della Commissione, prevedendo un unico voto per gli impegni identici, e che successivamente saranno poste in votazione le premesse dei due atti di indirizzo, procedendo eventualmente per parti separate, qualora vi sia una richiesta in tal senso. Avverte, altresì, che la Commissione voterà le due risoluzioni secondo l'ordine di presentazione. Osserva che, naturalmente, non saranno poste in votazione le parti di una risoluzione che siano precluse dalla precedente approvazione di una parte dell'altra risoluzione che sia da con-

siderare incompatibile in ragione del suo contenuto.

La Commissione approva gli identici primi capoversi della parte dispositiva delle risoluzioni 8-00209 Ferraresi e 8-00210 Mattiello; approva, quindi, il secondo capoverso della parte dispositiva della risoluzione 8-00209 Ferraresi; approva, infine, il terzo capoverso della parte dispositiva della medesima risoluzione 8-00209 e il secondo capoverso della parte dispositiva della risoluzione 8-00210 del deputato Mattiello, tra loro identici.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora alla votazione delle premesse della risoluzione Ferraresi 8-00209.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che si proceda alla votazione della premesse dell'atto di indirizzo a sua firma, per parti separate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il primo, il secondo e il terzo capoverso della parte premissiva della risoluzione 8-00209, a prima firma del deputato Ferraresi. Respinge, quindi, con distinte votazioni, i capoversi quarto, quinto e sesto, mentre approva il settimo capoverso della parte premissiva della medesima risoluzione. Respinge, infine, i restanti capoversi delle premesse della risoluzione 8-00209 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora alla votazione delle premesse della risoluzione 8-2010 del deputato Mattiello.

La Commissione approva le premesse della risoluzione Mattiello 8-00210 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Atto n. 344.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Atto n. 345.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale.

Atto n. 346.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.

C. 3942 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 (A.C. 3942).

In proposito, rammenta che il predetto accordo, intende creare uno strumento giuridico di regolamentazione della colla-

borazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali, compresi quelli derivanti all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea.

In particolare, segnala che l'Accordo in esame è stato firmato in esito ad una fase negoziale avviata nella primavera del 2003 su iniziativa italiana, nell'ambito di una politica di rafforzamento ulteriore delle relazioni bilaterali in materia di sicurezza con i Paesi dell'Africa Occidentale affacciati sulla sponda atlantica.

Nel passare all'esame del contenuto dell'Accordo, che si compone di un preambolo e 12 articoli, preannuncia di soffermarsi sui soli profili di stretta competenza della Commissione giustizia.

Al riguardo segnala che l'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per Capo Verde il Ministero della giustizia, Polizia giudiziaria. L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti ambiti, peraltro non esclusivi: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti.

Rammenta che le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici.

Rileva che le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti; stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento; reati di terrorismo,

terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti; strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine; formazione del personale di polizia; adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate; metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti; passaporti e altri documenti di viaggio.

Osserva che la cooperazione prevede, inoltre: attività dirette all'identificazione ed alla riammissione di cittadini di entrambi i Paesi in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione (le modalità potranno essere definite in un successivo Protocollo applicativo); esecuzione delle richieste di assistenza di cui al successivo articolo 4; scambio di informazioni ritenute di interesse per l'altra parte; scambio di esperti ed individuazione di punti di contatto designati dalle Parti per agevolare l'applicazione dell'Accordo in esame.

Segnala che le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4.

L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovrannità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta. All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 6. L'articolo 7 riguarda, infine, la protezione dei dati personali e dei documenti.

Nel passare al contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in oggetto, approvato dal Senato il 28 giugno 2016, fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, men-

tre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 (A.C. 3945).

In proposito, rammenta che l'area dell'Africa centrale – comprendente il Camerun, la Repubblica centrafricana, il Ciad, la Repubblica democratica del Congo, il Congo Brazzaville, la Guinea equatoriale, il Gabon, Sao Tomé e Principe, riuniti nella CEMAC –, cui si riferisce l'Accordo all'esame della Commissione Affari esteri, è impegnata sin dal 2003 in negoziati con l'Unione europea per la conclusione di un Accordo di partenariato economico (APE), strumento necessario nell'ambito della storica relazione dell'Unione con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), segnatamente per adeguarsi al passaggio dall'approccio

basato sui sistemi doganali preferenziali a quello necessario per ottemperare ai nuovi e accresciuti livelli di globalizzazione dell'economia mondiale – in accordo con le previsioni dell'Organizzazione mondiale del commercio –, e concretizzato a partire dall'Accordo UE-ACP di Cotonou del 2000, fino a giungere alla seconda revisione di esso nel 2010.

Osserva che la relazione introduttiva al provvedimento in esame ricorda come la strategia europea abbia seguito un approccio flessibile, proprio per facilitare la rapida conclusione degli APE: in tal modo si è giunti a stipulare APE interinali, ovvero non completi in quanto limitati al solo commercio dei beni – ed esattamente a quest'ultima categoria appartiene l'Accordo UE-Africa centrale in esame, espressamente finalizzato, tra l'altro, alla conclusione di un APE completo con l'intera regione.

Passando al contenuto specifico dell'Accordo interinale, segnala che lo stesso comprende 108 articoli suddivisi in otto titoli, nonché due appendici, tre allegati e un protocollo. Il Titolo I (articoli 1-3) concerne gli obiettivi dell'Accordo. Il Titolo II (articoli 4-12) riguarda il partenariato per lo sviluppo. In questa sezione si tratta della modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura, dell'industria, nonché del rafforzamento delle capacità nel campo della sicurezza alimentare, della diversificazione e competitività dell'economia e dell'integrazione regionale. Il Titolo III (articoli 13-53) concerne il regime commerciale dei prodotti. Il Titolo IV (articoli 54-55) riguarda gli impegni delle Parti a negoziare un'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo in esame in ordine alla liberalizzazione progressiva, asimmetrica e reciproca del diritto di stabilimento e del commercio dei servizi. Analoghi impegni a futuri negoziati, ma con riferimento alle materie dei pagamenti, dei movimenti di capitali, della concorrenza, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e dello sviluppo sostenibile sono contenuti nel titolo V (articoli 56-65), dedicato alle regole collegate al commercio. Il Titolo VI

(articoli 66-88) riguarda le procedure per la risoluzione delle controversie, e prevede, in caso di mancato accordo e di fallita mediazione tra le Parti, un complesso iter per il ricorso all'arbitrato. Il Titolo VII (articoli 89-91) riporta le clausole di eccezione generali, nonché quelle motivate in base alla sicurezza o alla potestà impositiva di ciascuna delle Parti. È previsto più in particolare (articolo 89) che le Parti abbiano facoltà – a condizione di agire in buona fede – di adottare misure necessarie per la tutela della pubblica sicurezza, della morale e dell'ordine pubblico, nonché della salute umana, animale o vegetale, o ancora necessarie a garantire comunque il rispetto di leggi e regolamenti nazionali, soprattutto nel campo della prevenzione di pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente e della tutela della vita privata in rapporto alla diffusione di dati personali e alla gestione di registri e documenti contabili – nonché per la corretta applicazione di regolamenti e procedure doganali e per i diritti di proprietà intellettuale. Il Titolo VIII (articoli 92-108) conclude l'Accordo, con le consuete clausole finali.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: come di consueto i primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4, conclusivamente, prevede come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Armando SPATARO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino*, Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo*, Maurizio DE LUCIA, *sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, e Filippo BUBBICO, *Presidente della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Davide MATTIELLO (PD), Giulia SARTI (M5S) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Armando SPATARO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino*, Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo*, Maurizio DE LUCIA, *sostituto procuratore nazionale antimafia e*

antiterrorismo, e Filippo BUBBICO, *Presidente della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 settembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che si è testé conclusa l'indagine conoscitiva sulla proposta di legge in titolo, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di venerdì 11 novembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

8-00209 Ferraresi ed altri: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.**TESTO RIFORMULATO**

La II Commissione,

premessi che:

il Ministro della giustizia ha firmato in data 16 settembre 2015 con il suo omologo emiratino Sultan bin Saeed Al Badi due accordi bilaterali di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti;

come spiega un comunicato del Ministero, rilasciato nella medesima data, le due intese, puntano a migliorare e intensificare la collaborazione fra Italia ed Emirati Arabi Uniti in materia di giustizia, alla luce, da un lato, della crescita dei rapporti economici, finanziari e commerciali e dell'aumento esponenziale del numero di connazionali residenti negli Emirati Arabi Uniti e, dall'altro, dell'aumento delle richieste di estradizione e di assistenza giudiziaria formulate da parte italiana. In particolare, con il trattato di estradizione, i due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnare persone ricercate che si trovano sul proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale o consentire l'esecuzione di una condanna definitiva;

l'accordo di mutua assistenza giudiziaria impegna invece Italia ed Emirati Arabi Uniti a collaborare in materia di ricerca e identificazione di persone, notificazione di atti e documenti, citazione di soggetti coinvolti a vario titolo in procedimenti penali, acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova,

informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), espletamento e trasmissione di perizie, esecuzione di attività di indagine, effettuazione di perquisizioni e sequestri, nonché sequestro, pignoramento e confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. L'accordo prevede inoltre che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali;

il Ministro Orlando ha sin da subito espresso l'auspicio che i due accordi possano avere immediata operatività anche prima della loro entrata in vigore, prevista a seguito di ratifica parlamentare per l'Italia e del Consiglio supremo federale per gli Emirati Arabi;

gli Emirati Arabi sono tra i principali partner commerciali dell'Italia, ma la mancata vigenza di un trattato di cooperazione giudiziaria ha attratto in quel Paese anche latitanti come l'ex parlamentare Amedeo Maticena, condannato in via definitiva a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nella fattispecie di 'ndrangheta e delinquenti dediti al riciclaggio internazionale come messo recentemente in evidenza dalle inchieste napoletane contro la camorra;

il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti, il 3 marzo 2016, presentando in Commissione antimafia la nuova relazione annuale della direzione nazionale antimafia, ha messo in

evidenza quanto sia sempre più decisiva la cooperazione giudiziaria internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata;

il Consiglio dei ministri ha invece rinviato la decisione in merito all'approvazione del disegno di legge di ratifica del trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra Italia e Emirati Arabi, che consentirebbe il rientro dei latitanti italiani che si trovano in quel Paese. Decisione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2016, poi slittata, per approfondimenti;

Amedeo Matacena al momento, quindi, non corre rischio di essere estradato in Italia nonostante secondo la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, avrebbe rivestito un ruolo fondamentale di un complesso sistema criminale, imprenditoriale ed economico riferibile alla 'ndrangheta. Proprio per la sua fuga all'estero, secondo la ricostruzione della procura distrettuale antimafia di Reggio, si ritrovano a processo, accusati di averne favorito la latitanza, la moglie Chiara Rizzo, l'ex Ministro dell'interno Claudio Scajola e i segretari dei coniugi Matacena-Rizzo, Martino Politi e Maria Grazia Fiordalisi. Tutti e quattro sul banco degli imputati davanti al tribunale collegiale di Reggio. Gli inquirenti sta o sostenendo che l'ex deputato di Forza Italia ha progettato e pianificato la sua fuga dall'Italia anticipando la sentenza della Corte di Cassazione: lasciando quindi Reggio, la Calabria e la residenza di Montecarlo per trovare riparo inizialmente alle Seychelles da qui a Beirut in Libano ed infine a Dubai negli Emirati Arabi Uniti;

proprio a Dubai, il 28 agosto 2013, Matacena è stato fermato, arrestato per un breve periodo, per poi esser rilasciato e dove, ancora oggi, vive libero di muoversi ma senza possibilità di lasciare gli Emirati Arabi;

la cooperazione giudiziaria è uno strumento necessario per azzerare le sacche di impunità, soprattutto dei colletti

bianchi, cioè di quel modo di fare mafia che ha a che fare con la corruzione, il riciclaggio e il traffico internazionale di valori;

a quasi un anno dalla firma dell'accordo internazionale il Parlamento non ha ancora neanche potuto calendarizzarne la ratifica;

alla luce di quanto premesso, non risulta chiaro quali siano le effettive ragioni per le quali il Governo non abbia ritenuto una priorità assumere iniziative per ottenere una rapida estradizione del cittadino italiano Amedeo Matacena dagli Emirati Arabi Uniti richiesta dalla magistratura italiana, anche perché è di tutta evidenza che la necessità di adoperarsi in ogni modo per porre fine ad una simile latitanza rappresenterebbe, da parte della politica, una concreta testimonianza di attivo e partecipe sostegno al lavoro svolto dalla magistratura e dalle forze dell'ordine per il contrasto ai sodalizi mafiosi,

impegna il Governo:

a presentare con urgenza, il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sottoscritti dalle parti il 16 settembre 2015, ricercando le soluzioni maggiormente compatibili con la tutela dei principi costituzionali;

accelerare le procedure di entrata in vigore di tutti i trattati di cooperazione stipulati e sottoscritti dal Governo con gli Emirati arabi uniti;

nelle more della ratifica del trattato, ad agire in via diplomatica al fine di ottenere l'estradizione di Amedeo Matacena.

(8-00209) « Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Parentela, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Di Battista, Scagliusi, Spadoni, Del Grosso ».

ALLEGATO 2

8-00210 Mattiello: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.

TESTO APPROVATO

La II Commissione,

premesso che:

è passato poco più di un anno dall'accordo siglato dal Ministro Orlando con le autorità degli Emirati Arabi in materia di cooperazione giudiziaria e di estradizione, consistente in un trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, ed un accordo di cooperazione giudiziaria in materia penale fra i due Paesi, con l'intento di migliorare e intensificare la collaborazione fra Italia ed Emirati Arabi Uniti in materia di giustizia, alla luce, da un lato, della crescita dei rapporti economici, finanziari e commerciali e dell'aumento esponenziale del numero di connazionali residenti negli EAU e, dall'altro, dell'aumento delle richieste di estradizione e di assistenza giudiziaria formulate da parte italiana;

in particolare, con il Trattato di estradizione i due Paesi si sono impegnati reciprocamente a consegnare persone ricercate che si trovano sul proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale o consentire l'esecuzione di una condanna definitiva, mentre l'Accordo di mutua assistenza giudiziaria impegna invece Italia ed Emirati Arabi Uniti a collaborare in materia di ricerca e identificazione di persone, notificazione di atti e documenti, citazione di soggetti coinvolti a vario titolo in procedimenti penali, acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative

a conti presso istituti bancari e finanziari, assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), espletamento e trasmissione di perizie, esecuzione di attività di indagine, effettuazione di perquisizioni e sequestri, nonché sequestro, pignoramento e confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. L'accordo prevede inoltre che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali;

ad oggi l'Italia non ha ancora concluso questo percorso, ratificando il trattato, percorso così positivamente intrapreso dal Governo al fine di sanare una negativa smagliatura nei rapporti tra i due Paesi, che sono per altro ottimi *partner* commerciali soprattutto nei settori dell'energia e della difesa. Gli Emirati, per esempio, sono i primi importatori al mondo di sistema di difesa e armamenti italiani;

il 3 marzo 2016 la ratifica dell'accordo è stata presentata in Consiglio dei ministri per ottenerne l'approvazione, passaggio che sembrava una pura formalità, essendo stato preceduto dal *placet* dei Ministeri interessati, interno, giustizia, economia e finanze, ma punto all'ordine del giorno venne rinviato e il trattato rimandato per ulteriori approfondimenti. Pare che il nodo fosse legato alla pena di morte, presente nell'ordinamento emiratino, che farebbe sorgere riserve circa la possibilità di ratificare un accordo di questo tipo;

in merito al ritardo nella ratifica dell'accordo è stata presentata un'interrogazione a risposta in Commissione, la n. 5-09675;

il Ministro Orlando, sin da subito, aveva reso noto l'interesse del Governo italiano in merito ad una pronta operatività dei due accordi;

va considerata in questo quadro, inoltre, positivamente la grande quantità di trattati che, opportunamente, il Parlamento sta approvando in questo periodo su materie analoghe. Per fare soltanto qualche esempio tra i più recenti votati alla Camera ci sono quelli con Austria, Vietnam, Andorra, Stati Uniti Messicani, Armeni, Iraq, Filippine;

la presenza di latitanti in quei territori, purtroppo ad oggi, non è affatto diminuita, e gli ultimi clamorosi fatti di cronaca accrescono la necessità e l'urgenza di una piena e completa operatività dell'accordo: il riferimento è, in ordine di tempo, prima all'individuazione negli Emirati di Cetti Serbelloni, che deve scontare una condanna definitiva per aver evaso tasse in Italia per circa un miliardo di euro, poi al ritrovamento di due opere di Van Gogh rubate ad Amsterdam nel 2002, riconducibili ad attività di riciclaggio del narcotrafficante Imperiale, lui pure individuato negli Emirati: si tratta di fatti che si aggiungono all'ormai da tempo noto caso dell'ex-parlamentare Maticena, condannato in via definitiva a tre anni di

reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nella fattispecie di 'ndrangheta e delinquenti dediti al riciclaggio internazionale come messo recentemente in evidenza dalle inchieste napoletane contro la camorra;

le autorità giudiziarie italiane, che si occupano di casi legati alle richieste di estradizione da quel Paese, hanno più volte segnalato come gli Emirati rischiano di diventare una sorta di porto franco per latitanti italiani e riciclatori internazionali: diverse associazioni e personalità che si battono per la legalità e gli organi di informazione più volte si sono occupati della vicenda, con prese di posizione, servizi, inchieste, *reportage* e campagne, come per esempio quella del giornale *online Ytali*,

impegna il Governo:

a presentare con urgenza, il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sottoscritti dalle parti il 16 settembre 2015, ricercando le soluzioni maggiormente compatibili con la tutela dei principi costituzionali;

nelle more della ratifica del trattato, a agire in via diplomatica al fine di ottenere l'estradizione di Amedeo Maticena.

(8-00210)

« Mattiello, Verini ».

ALLEGATO 3

8-00209 Ferraresi ed altri: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.**TESTO APPROVATO**

La II Commissione,

premesso che:

il Ministro della giustizia ha firmato in data 16 settembre 2015 con il suo omologo emiratino Sultan bin Saeed Al Badi due accordi bilaterali di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti;

come spiega un comunicato del Ministero, rilasciato nella medesima data, le due intese, puntano a migliorare e intensificare la collaborazione fra Italia ed Emirati Arabi Uniti in materia di giustizia, alla luce, da un lato, della crescita dei rapporti economici, finanziari e commerciali e dell'aumento esponenziale del numero di connazionali residenti negli Emirati Arabi Uniti e, dall'altro, dell'aumento delle richieste di estradizione e di assistenza giudiziaria formulate da parte italiana. In particolare, con il trattato di estradizione, i due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnare persone ricercate che si trovano sul proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale o consentire l'esecuzione di una condanna definitiva;

l'accordo di mutua assistenza giudiziaria impegna invece Italia ed Emirati Arabi Uniti a collaborare in materia di ricerca e identificazione di persone, notificazione di atti e documenti, citazione di soggetti coinvolti a vario titolo in proce-

dimenti penali, acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), espletamento e trasmissione di perizie, esecuzione di attività di indagine, effettuazione di perquisizioni e sequestri, nonché sequestro, pignoramento e confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. L'accordo prevede inoltre che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali;

il Consiglio dei ministri ha invece rinviato la decisione in merito all'approvazione del disegno di legge di ratifica del trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra Italia e Emirati Arabi, che consentirebbe il rientro dei latitanti italiani che si trovano in quel Paese. Decisione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2016, poi slittata, per approfondimenti,

impegna il Governo:

a presentare con urgenza, il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sottoscritti dalle parti il 16 settembre 2015, ricercando le soluzioni

maggiormente compatibili con la tutela dei principi costituzionali;

ad accelerare le procedure di entrata in vigore di tutti i trattati di cooperazione stipulati e sottoscritti dal Governo con gli Emirati Arabi Uniti;

nelle more della ratifica del trattato, ad agire in via diplomatica al fine di

ottenere l'estradizione di Amedeo Matacena.

(8-00209) « Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Parentela, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Grande, Di Battista, Scagliusi, Spadoni, Del Grosso ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Segretaria Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatrice Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	81
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 13.50.

Audizione della Segretaria Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatrice Elisabetta Belloni.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Mariano RABINO (SCCI-MAIE) si associa all'intervento introduttivo del presidente.

L'Ambasciatrice Elisabetta BELLONI, *Segretaria Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Laura GARAVINI (PD), Gea SCHIRÒ (PD), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Michele NICOLETTI (PD) e Andrea MANCIULLI (PD).

L'Ambasciatrice Elisabetta BELLONI, *Segretaria Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	83
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3974 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	87
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	83
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, concernente acquisizione di una prima tranche di veicoli «Blindo Centauro 2» e del relativo supporto logistico. Atto n. 339 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	88
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo del MoVimento 5 Stelle</i>)	89
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale. Atto n. 340 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	84
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	91
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo del MoVimento 5 Stelle</i>)	92
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	85
5-09871 Artini: Sulla destinazione d'uso del compendio militare denominato « ex 64° deposito territoriale A.M. di Porto Stato Stefano »	85
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-09872 Basilio: Sull'incarico di Presidente della sezione Esercito del CO.CE.R. ad un generale transitato in ausiliaria	85
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-09874 Zanin: Sulla dismissione dell'aeroporto di San Damiano (Piacenza)	86
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	95

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza
del presidente, Francesco Saverio GARO-
FANI.*

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multi-national Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

C. 3974 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2016.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, concernente acquisizione di una prima tranche di veicoli «Blindo Centauro 2» e del relativo supporto logistico.

Atto n. 339.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 12 ottobre, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*) evidenziando che l'attività conoscitiva svolta ha permesso di acquisire ulteriori preziosi elementi di informazione sul programma in esame.

Invita la Commissione a esprimersi favorevolmente anche in considerazione del fatto che lo schema di decreto risulta coerente con il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2016-2018 e che la Commissione Bilancio non ha ritenuto di dover formulare rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del programma.

Luca FRUSONE (M5S) presenta, a nome del gruppo di appartenenza, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*), sollevando dubbi e perplessità sulla opportunità di dare corso al programma.

In particolare, rileva che – come già accaduto per il precedente veicolo blindato medio Centauro, che era stato pensato nella logica della Guerra fredda – i mutamenti intervenuti negli scenari di crisi e nelle varie minacce stanno rapidamente rendendo superato anche il nuovo Blindo Centauro 2, che rischia di essere un mezzo obsoleto prima ancora di essere consegnato alle unità dell'Esercito. Osserva, tra l'altro, che eserciti di altri Paesi ricorrono a mezzi blindati con caratteristiche tecniche analoghe, se non superiori, a quelle del Blindo Centauro 2, che sono prodotti a costi inferiori.

Ritiene inoltre errata la scelta operata dallo schema di decreto di finanziare una parte degli oneri del programma attraverso il ricorso ai fondi del Ministero dello sviluppo economico.

Preannuncia in conclusione il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonino MOSCATT (PD) sottolinea come le audizioni informali svolte ieri abbiano messo in evidenza la necessità di fornire alle nostre forze terrestri un mezzo blindato più moderno ed efficiente ed abbiano chiarito come il Blindo centauro 2 sia adatto alle esigenze. Ritiene, quindi, necessario assicurare la continuazione del programma in titolo. Non ritiene pertanto convincenti le argomentazioni del deputato Frusone. Preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

Dino Secco (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come le audizioni di ieri abbiano confermato la necessità di dotare l'Esercito italiano di un più moderno ed avanzato veicolo blindato medio e come il Blindo Centauro 2 sia adatto all'esigenza.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la proposta di parere alternativa sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale.

Atto n. 340.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio, che si è testé riunita, ha deliberato di valutare favorevolmente l'atto in esame, con un rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 4*), che richiama il rilievo espresso dalla Commissione Bilancio.

Sottolinea come dal dibattito e dall'attività conoscitiva svolta sia emerso il bisogno per l'Italia di dotarsi di un nuovo elicottero da esplorazione e scorta in grado di sostituire le attuali unità in servizio da oltre 30 anni e di fornire *standard* capacitivi migliorati.

Segnala, quindi, come il programma in esame costituisca un'opportunità da non perdere per l'industria elicotteristica italiana, tale da metterla in grado di rafforzare una posizione di assoluto vantaggio a livello internazionale attraverso la realizzazione di un prodotto capace di riscuotere un notevole successo nelle esportazioni.

Ribadisce, infine, l'importanza del programma sia per le esigenze dell'Esercito sia per le ricadute civili che dallo sviluppo del nuovo elicottero deriverebbero all'industria nazionale.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO valuta favorevolmente la proposta di parere illustrata dal relatore.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 5*).

Dino Secco (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, per le stesse motivazioni già espresse nella dichiarazione di voto sull'atto del Governo n. 339.

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) preannuncia l'astensione della sua parte politica dalla votazione, evidenziando come il programma in esame rappresenti per il mondo militare una sorta di scommessa. Auspica, quindi, che nei prossimi Documenti programmatici pluriennali della Difesa il Governo metta la Commissione nella condizione di poter monitorare l'evoluzione dei costi e dei tempi di realizzazione del programma. Auspica altresì che il Paese vinca la scommessa, realizzando un prodotto non solo utile all'Esercito italiano, ma interessante anche per le Forze armate di altri Paesi. Conclude osservando come non sia immediatamente comprensibile la *ratio* del rilievo deliberato dalla Commissione Bilancio.

Tatiana BASILIO (M5S), premesso di condividere le considerazioni del deputato Artini sul rilievo deliberato dalla Commissione Bilancio, invita a votare la proposta di parere alternativa, dichiarando in ogni caso il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, osserva che il rilievo espresso dalla Commissione Bilancio è chiaro ed è inteso a correggere una incongruenza, relativa al meccanismo di finanziamento, tra la parte dispositiva del decreto ministeriale e le sue premesse.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la proposta di parere alternativa sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte, quindi, che il deputato Piras, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ha chiesto, concorde il Governo, che la sua l'interrogazione n. 5-09873 sia svolta in altra seduta.

5-09871 Artini: Sulla destinazione d'uso del compendio militare denominato « ex 64° deposito territoriale A.M. di Porto Stato Stefano ».

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), replicando, prende atto della risposta, preannunciando che, insieme alla comunità del territorio, seguirà le sorti del compendio militare di cui si tratta per verificare che ne venga fatto l'uso che il Governo ha dichiarato di volerne fare.

5-09872 Basilio: Sull'incarico di Presidente della sezione Esercito del CO.CE.R. ad un generale transitato in ausiliaria.

Tatiana BASILIO (M5S), illustrando l'interrogazione in titolo, manifesta il pro-

prio rammarico per dover tornare ancora una volta su un argomento già affrontato in precedenti interrogazioni. Sottolinea come il generale Gerometta sia stato posto in congedo per limiti di età e come non possa pertanto più ricoprire incarichi elettivi, qual è quello di presidente della sezione Esercito del CO.CE.R.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Tatiana BASILIO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta. Dopo aver premesso che si riserva di riflettere sul quadro normativo esposto dal rappresentante del Governo, per verificare che esso legittimi le conclusioni che ne sono state tratte, ribadisce come ragioni di opportunità, oltre che di legittimità, impongano che il generale Gerometta lasci l'incarico nel CO.CE.R. Fermo restando che il Ministero della difesa non dovrebbe consentire il cumulo delle cariche di Direttore generale per il personale militare e di presidente della Sezione Esercito del CO.CE.R., ritiene che lo stesso generale Gerometta dovrebbe prendere atto che, con il suo pensionamento, l'incompatibilità è diventata ancora più eclatante, considerato che nel CO.CE.R. ha diritto di essere rappresentato il personale in servizio attivo, e non quello in congedo. Aggiunge che in questo modo si manca di rispetto anche agli ufficiali in servizio attivo, tra i quali ce ne sono molti capaci e meritevoli di sostituire il generale Gerometta tanto alla Direzione generale quanto nel CO.CE.R.

5-09874 Zanin: Sulla dismissione dell'aeroporto di San Damiano (Piacenza).

Giorgio ZANIN (PD) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando come la progressiva dismissione dell'aeroporto militare di San Damiano possa costituire una buona occasione per offrire alle comunità locali interessate la possibilità di valorizzare gli immobili demaniali non più utili alle esigenze della difesa e realizzare importanti progetti sociali.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Giorgio ZANIN (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, che costituisce un'importante e costruttiva apertura volta a permettere al territorio di riappropriarsi di spazi che gli sono stati a lungo sottratti a cagione delle esigenze della Difesa.

Evidenzia come, per poter giungere a tale obiettivo, occorra lavorare per realizzare un maggior raccordo con le periferie ed auspica che quanto prospettato dal rappresentante del Governo nella risposta possa essere perseguito in tempi rapidi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (C. 3947 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3947 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 »;

rilevato che la Multinational Land Force (MLF) è una Forza multilaterale costituita nel 1998 fra la Slovenia, l'Ungheria e l'Italia, che ne ha assunto l'iniziativa, il cui scopo è quello di favorire il rafforzamento della cooperazione militare e consolidare le relazioni militari fra i tre Paesi firmatari, contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di

difesa ed all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi;

considerato che nel settembre 2010 le tre nazioni partecipanti alla MFL, a seguito dell'intervenuta adesione dell'Ungheria e della Slovenia sia alla NATO sia all'Unione europea, hanno concordato sulla necessità di rinegoziare le clausole divenute obsolete;

preso atto che l'intesa in esame è finalizzata a sostituire, aggiornandone i contenuti, l'Accordo intergovernativo sulla costituzione della Multinational Land Force firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge n. 106 del 2000,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, concernente acquisizione di una prima *tranche* di veicoli « Blindo Centauro 2 » e del relativo supporto logistico (Atto n. 339).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, relativo all'acquisizione di una prima « *tranche* » costituita da 11 veicoli pre-serie e 39 veicoli di serie della « Blindo Centauro 2 » e del relativo supporto logistico integrato decennale;

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2016-2018 prevede, tra i programmi della componente terrestre, il completamento dello sviluppo e realizzazione del veicolo prototipale « Blindo Centauro 2 », sostenuto con risorse a valere sul bilancio ordinario della Difesa;

il citato programma è finalizzato all'acquisizione di una prima aliquota di veicoli blindati ruotati destinati a sostituire, nell'ambito delle unità che costituiscono le « Forze Medie » dell'Esercito italiano, quelli attualmente disponibili (« Blindo Centauro »), entrati in servizio nel 1992 e che non risultano più adeguati alle esigenze operative;

le caratteristiche della « Blindo Centauro 2 » consentono la sua piena integrazione con i veicoli cingolati già facenti parte delle suddette Forze Medie;

le sue capacità operative permettono al nuovo veicolo ruotato di svolgere un'efficace attività di sicurezza nei riguardi delle Forze amiche e delle strutture poste sotto protezione e controllo;

la « Blindo Centauro 2 » garantisce un maggior livello di protezione del personale che la impiega, con particolare riferimento alla minaccia rappresentata dalle mine e dagli ordigni esplosivi improvvisati (IED);

i veicoli blindati protetti su ruote rivestono grande importanza negli attuali scenari operativi ed, in particolare, nelle operazioni di stabilizzazione, che insistono spesso su aree urbanizzate, grazie ad una presenza discreta e meno invasiva sulla popolazione rispetto a quella esercitata dai veicoli cingolati;

il programma verrebbe realizzato esclusivamente da aziende nazionali, con il coinvolgimento di numerosi stabilimenti e PMI con significativi benefici occupazionali in numerose aree del Paese;

con la realizzazione del programma, l'industria nazionale acquisirebbe prospettive di successo sul mercato internazionale e creerebbe le condizioni per la vendita del nuovo veicolo blindato ad altre Nazioni;

considerato che la Commissione Bilancio, nella seduta del 12 ottobre 2016, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, concernente acquisizione di una prima *tranche* di veicoli « Blindo Centauro 2 » e del relativo supporto logistico (Atto n. 339)

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO
DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La IV Commissione (Difesa)

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, relativo all'acquisizione di una prima « *tranche* » costituita da 11 veicoli pre-serie e 39 veicoli di serie della « Blindo Centauro 2 » e del relativo supporto logistico integrato decennale (atto n. 339);

considerato che:

si continua ad allocare presso il Ministero dello sviluppo economico gli stanziamenti previsti per i programmi di ammodernamento e ricerca dei sistemi d'arma, che dovrebbero più correttamente essere allocati nel bilancio del Ministero della difesa;

il programma SMD 01/2016 di cui all'atto del Governo n. 339, a fronte di un investimento previsto di 530 milioni di euro tra il 2016 e il 2023, prevede la conclusione dello sviluppo della blindo armata Centauro 2 e la realizzazione di un primo blocco di 50 mezzi, di cui 11 di pre-serie;

lo sviluppo della blindo Centauro 2, evoluzione della blindo armata Centauro già in servizio nell'Esercito italiano in circa 400 esemplari, è iniziato nel 2011, con il programma SMD 01/2011 che finanziava con 10 milioni di euro gli studi preliminari;

tale programma, di durata prevista di due anni, in realtà si è protratto per ben cinque anni e solo oggi sembra trovare

sbocco in una fase di pre-produzione della durata di sette anni che dovrebbe portare alla realizzazione di soli 50 veicoli a fronte di un fabbisogno dichiarato dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito di 136 mezzi destinati a equipaggiare i reggimenti di cavalleria delle brigate pluriarma;

è pertanto ragionevole ritenere, considerando anche l'esperienza del programma Freccia realizzato dai medesimi gruppi industriali e per molti aspetti sovrapponibile al programma Centauro 2, che l'acquisizione non possa concludersi prima di un ulteriore decennio, cioè attorno al 2030-2033 quando il progetto avrà ormai 20 anni di vita e risentirà inevitabilmente di obsolescenze tecnologiche rilevanti;

anche sulla base del progetto Freccia (il cui costo per veicolo è prossimo ai 6,5 milioni di euro) che con il Centauro 2 condivide molte scelte progettuali e costruttive e si riferisce ad un veicolo blindato analogo nell'architettura generale, è ipotizzabile che il costo unitario del mezzo possa avvicinarsi e forse superare gli 8-9 milioni di euro con un costo finale complessivo che potrebbe raggiungere dunque i 900 milioni di euro;

appare discutibile la scelta dell'Esercito italiano di realizzare *ex novo* un mezzo basato su un concetto operativo nato alla fine degli anni Settanta, quando l'esigenza primaria era la lotta anti-carro, e questa era la missione della blindo

Centauro originale definita come caccia-carri;

in quegli anni l'Esercito italiano disponeva di circa 1.000 carri armati, quello tedesco di oltre 2.500, oggi l'Italia ha in servizio 150 carri, di cui solo 50 saranno portati ad uno *standard* aggiornato, e la Germania ne ha meno di 250;

gli eserciti francese e britannico stanno sviluppando mezzi ruotati da combattimento dotati di cannoni da 40 mm, rispetto all'arma da 120 mm del Centauro 2, ritenuti evidentemente meno costosi e più idonei a operare nei mutati scenari del prossimo futuro, dove la lotta anticarro non è più prioritaria;

in questo contesto la scelta italiana appare dunque più orientata a favorire scelte industriali conservative e poco innovative – che oltretutto non sembrano neppure dare reali prospettive di esportazione, come invece suggerito anche nelle note di presentazione del programma consegnate alla Commissione Difesa – che a rispondere a reali esigenze militari, considerando che anche l'originale blindo Centauro non ha mai generato grande interesse al di fuori dell'Italia, con la Spagna quale unico cliente significativo,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale (Atto n. 340).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, relativo alla 1a fase di studio, progettazione e qualifica fino a tre pre-serie del « Futuro Elicottero da Esplorazione e Scorta » e relativo supporto logistico iniziale;

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2016-2018 prevede, tra i programmi della componente terrestre, l'avvio della fase di studio e definizione del futuro elicottero per l'esplorazione e la scorta (EES), sostenuto con risorse a valere sul Dicastero dello Sviluppo economico;

il citato Programma pluriennale è finalizzato alla progettazione ed alla realizzazione di un nuovo Elicottero, destinato a sostituire quello attualmente in linea (AW-129), che inizierà ad essere dismesso, per fine vita tecnica, a partire dal 2020;

la disponibilità di « Elicotteri da Esplorazione e Scorta » moderni ed efficienti costituisce requisito irrinunciabile per le attività negli attuali scenari operativi, in relazione alla loro capacità di realizzare un tempestivo supporto informativo e di difesa, durante i movimenti delle unità amiche ed in situazioni di contatto con elementi ostili;

l'impiego degli Elicotteri in argomento, grazie alla loro mobilità e precisione di intervento, consente di operare

con caratteristiche di grande aderenza e di limitare al massimo i rischi di danni collaterali;

il programma verrebbe realizzato esclusivamente da aziende nazionali dei settori aerospaziale, meccanico, elettronico e dell'alta tecnologia, con il coinvolgimento di numerosi stabilimenti e PMI dislocati su tutto il territorio nazionale, consentendo significative ricadute occupazionali in diverse aree del Paese e stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo attraverso il coinvolgimento di Centri di Ricerca e Università nazionali;

le caratteristiche della piattaforma ne permetteranno l'utilizzazione anche per la realizzazione di elicotteri destinati ad esigenze diverse da quelle militari (« *dual use* »);

con la positiva conclusione dello sviluppo delle pre-serie dell'Elicottero, l'industria nazionale acquisirebbe una posizione di preminenza in ambito internazionale e determinerebbe le condizioni per collaborazioni con altre Nazioni e per la vendita dei velivoli all'estero;

visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il Governo tenga conto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario deliberati dalla Commissione Bilancio nella seduta del 26 ottobre 2016.

ALLEGATO 5

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale (Atto n. 340).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO
DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, relativo alla 1a fase di studio, progettazione e qualifica fino a tre pre-serie del « Futuro Elicottero da Esplorazione e Scorta » e relativo supporto logistico iniziale (atto n. 340);

considerato che:

il programma prevede lo sviluppo di un elicottero armato definito Elicottero da Esplorazione e Scorta (EES), la realizzazione di prototipo e la produzione di tre velivoli di pre-serie per un investimento complessivo di 487 milioni di euro ripartiti tra il 2016 e il 2025;

il finanziamento è a carico, come di consueto ormai per i nuovi progetti aeronautici e militari, del Ministero dello sviluppo economico, la qual cosa continua a produrre una palese distorsione e una scarsa trasparenza sulla consistenza reale delle spese per la Difesa del nostro Paese;

obiettivo del programma è la produzione di un elicottero armato che sostituisca gli elicotteri AW 129 attualmente in servizio e prossimi alla fine della vita operativa, nonostante siano stati oggetto nel tempo di varie migliorie che li hanno portati all'attuale modello 129D;

il nuovo elicottero è basato, per quanto riguarda la parte cinematica, sul velivolo da trasporto AW 149, del quale è stato realizzato un prototipo, ma nessun

esemplare è stato acquistato né dalle Forze armate italiane né da altri Paesi;

anche il progetto AW 149 venne a suo tempo finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, anche se non sono noti gli importi erogati in base alla legge n. 808 del 1985;

è da rilevare come non risulti essere stato fatto da parte italiana alcun tentativo di realizzare questo elicottero in collaborazione con altre aziende europee del settore elicotteristico sia nell'ambito dell'OCCAR (l'organizzazione europea per gli armamenti) che di altri possibili ambiti bilaterali e multilaterali, nonostante nei prossimi anni esigenze simili a quella italiana emergeranno per gran parte degli eserciti europei;

la scelta del Governo di procedere con un progetto puramente nazionale con costi elevatissimi nonostante i numeri in gioco per la produzione siano piuttosto limitati (48 sono gli elicotteri da sostituire e i numeri per il nuovo velivolo non dovrebbero discostarsi da questi se non in diminuzione) sembra dunque destinata unicamente a favorire ancora una volta l'industria, e in particolare Leonardo-Finmeccanica, caricando gli oneri delle scelte industriali sul bilancio pubblico con poche o nulle possibilità di ritorni economici,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-09871 Artini: Sulla destinazione d'uso del compendio militare denominato « ex 64° deposito territoriale A.M. di Porto Stato Stefano ».

TESTO DELLA RISPOSTA

La Difesa, con la legge n. 244 del 2012, ha avviato un processo di riforma complessivo che prevede, fra l'altro, la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle infrastrutture in uso.

Nel caso in esame, desidero evidenziare fin da subito che la porzione di compendio denominato « ex 64° Deposito Territoriale A.M. di Porto Santo Stefano » che rimarrà nelle disponibilità dell'Aeronautica è minimale rispetto al resto e confluirà fra gli Organismi di Protezione Sociale.

Non si tratterà dunque di un *resort* a cinque stelle per Generali, come indicato dall'onorevole interrogante, bensì di una di quelle strutture previste dalle normative che, aperte a tutto il personale militare e civile del Dicastero, di ogni ordine e grado,

sono destinate in particolare al recupero psico-fisico di chi rientra dalle missioni operative internazionali.

Ciò detto, per completezza di informazione e dare una visione d'insieme alla tematica, si rappresenta che è stato istituito un Tavolo Tecnico fra il Ministero della Difesa, il Comune di Monte Argentario e l'Agenzia del Demanio per la definizione di un Protocollo d'intesa riguardante il compendio in argomento, incluso l'ex oleodotto sito nel tratto dal predetto sedime fino al pontile marino.

L'ipotesi a cui si sta lavorando, prevede la suddivisione dell'ex deposito in due parti, oltre a quella che rimarrà nelle disponibilità dell'Aeronautica, che saranno riconsegnate al Comune, attraverso l'Agenzia del demanio, in tempi diversi.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-09872 Basilio: Sull'incarico di Presidente della sezione Esercito del Cocer ad un generale transitato in ausiliaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È il caso di sottolineare, a premessa, che sulle questioni poste dagli Onorevoli interroganti circa la presunta incompatibilità tra la carica di presidente del CO-CER e quella di Direttore Generale di PERSOMIL del Generale di Divisione Paolo Gerometta, il Governo ha già offerto ampie motivazioni proprio in risposta all'interrogazione citata nell'atto, svolta in data 18 giugno 2015 presso questa Commissione; pertanto, in questa sede, non ci si può che rimettere a quanto già riferito.

Nel merito del quesito posto, rendo noto che con decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre u.s., l'Ufficiale in argomento è stato mantenuto in servizio e

confermato nell'incarico di Direttore Generale per il personale militare fino al 30 giugno 2017.

Per effetto del citato provvedimento, non si è determinata alcuna interruzione della continuità del servizio dell'Ufficiale e, pertanto, non ricorrono le condizioni previste dalla norma per la cessazione del mandato di delegato COCER attualmente ricoperto dall'interessato.

Infine, si soggiunge altresì che la funzione di delegato è una carica che può essere sottratta alla disponibilità dell'incaricato solo nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti (articolo 883 del TUOM).

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-09874 Zanin: Sulla dismissione dell'aeroporto di San Damiano (Piacenza).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto, a carattere generale, che da alcuni anni, da parte del Ministro Pinotti, è stata intrapresa con determinazione la strada di rendere gli immobili militari, compatibilmente con le esigenze istituzionali, il più possibile funzionali alle attese di sviluppo, di crescita e di benessere delle collettività interessate.

Per quanto concerne l'aeroporto di Piacenza, in data 14 settembre 2016, il 50° Stormo è stato riorganizzato in Comando Aeroporto che verrà, successivamente, riconfigurato in Distaccamento aeroportuale.

Nell'ambito della riconfigurazione è prevista la permanenza nel medio-lungo periodo di personale, per assicurare il mantenimento delle infrastrutture dell'aeroporto e dei relativi comprensori alloggiativi.

La Forza armata è favorevole a valutare future istanze del territorio, volte a promuovere nuove realtà di sviluppo dell'economia, della cultura e della qualità della vita dei cittadini.

Si rende noto, infatti, che è in corso uno studio dell'Aeronautica militare che ha avviato contatti con le autorità locali per trovare, appunto, insieme, possibili soluzioni per l'utilizzo dell'infrastruttura.

Tale approfondimento, oltre a tener conto di eventuali opportunità per il territorio, sarà messo in relazione a parametri di costo-efficacia, in un'ottica di razionalizzazione e riorganizzazione complessiva dello strumento militare.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 97

ALLEGATO 1 (*Documentazione presentata dal rappresentante del Governo*) 112

INTERROGAZIONI:

5-08605 Villarosa e altri: Sul volume di conio richiesto dallo Stato italiano alla Banca centrale europea 101

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 117

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 102

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 102

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. Atto n. 341 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) . 104

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328. (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 107

ALLEGATO 3 (*Documentazione presentata dal rappresentante del Governo*) 119

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 107

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra societari. Atto n. 338 (Rilievi alla I Commissione) (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 107

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	108
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale. Atto n. 340 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti di carattere finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli atti della Commissione una nota aggiornata del Ministero dell'interno (*vedi allegato 1*), fa presente, con riferimento all'articolo 12 (che prevede l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), che i posti dedicati ai minori stranieri non accompa-

gnati nel sistema SPRAR sono attualmente pari a 1.800 e saranno portati nel 2017 a 3.800 sulla base delle proposte progettuali complessivamente presentate dagli enti locali. Il costo complessivo concernente i citati 3.800 posti sarà pari a euro 82.637.460,00 e sarà imputato al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, che presenta una dotazione pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Rileva altresì che il sistema SPRAR potrà essere annualmente riprogrammato, con un eventuale ampliamento dei posti, sulla base di nuovi progetti presentati dagli enti locali con l'obiettivo di assicurare ospitalità in seconda accoglienza a tutti i minori stranieri non accompagnati, nonché delle conseguenti economie a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per il rimborso delle spese sostenute dai comuni ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in caso di temporanea indisponibilità dello SPRAR. Conseguentemente appare necessario sopprimere il comma 1 dell'articolo 21 del provvedimento.

Fa presente inoltre che le disposizioni di cui ai commi ai commi 3 e 4 dell'articolo 14, in materia di l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, possono essere attuate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, posto che, da un lato, nell'ambito

del programma « Iniziative di sviluppo per il sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio » del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono realizzati progetti in favore degli studenti stranieri e, dall'altro, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono realizzare opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, sia mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che annualmente vengono loro assegnate per la realizzazione di progetti specifici relativi alle aree a forte processo migratorio, sia attraverso le risorse relative all'ampliamento dell'offerta formativa.

Precisa infine che il diritto all'assistenza legale per il minore straniero non accompagnato, riconosciuto dagli articoli 16, 17 e 18, può essere attuato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, a valere sul capitolo 1360 (Spese di giustizia) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità finanziarie.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, preso atto delle delucidazioni fornite dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1658-A, recante Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

L'articolo 4, recante disposizioni in materia di prima assistenza e accoglienza per i minori non accompagnati, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, il requisito della esclusività della destinazione ai minori delle strutture di accoglienza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 è già implicito nella disposizione novellata, di cui al comma 1 del medesimo

articolo 19, dall'altro la riduzione del tempo massimo di permanenza in tali strutture di prima accoglienza dai sessanta giorni attualmente previsti ai trenta fissati con la proposta di legge in oggetto, non determina di per sé nuovi oneri per la gestione delle medesime strutture;

la stima del numero annuo degli esami socio-sanitari per l'accertamento dell'età, già stimati in 5 mila unità nel 2015, va aggiornata a 6.793 unità, sulla base dell'incremento del numero dei minori giunti nel territorio nazionale;

il costo medio riferibile alle predette unità è pari a euro 327.152 ed è imputabile al capitolo 2353 « Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati » iscritto nello stato di previsione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che reca a regime le necessarie disponibilità;

le indagini familiari, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, sono effettuate a legislazione vigente attraverso convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con oneri a carico del capitolo 2352 del Ministero dell'interno e non determinano pertanto oneri aggiuntivi in quanto si limitano ad attribuire un potere d'impulso all'esercente la responsabilità genitoriale;

all'attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 9, concernenti il sistema informativo nazionale dei minori presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in virtù dei compiti già attribuiti al medesimo Dicastero ai sensi del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535;

i posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati nel sistema SPRAR sono attualmente pari a 1.800 e saranno portati nel 2017 a 3.800 sulla base delle proposte progettuali complessivamente presentate dagli enti locali;

il costo complessivo concernente i citati 3.800 posti sarà pari a euro 82.637.460,00 e sarà imputato al Fondo

nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che presenta una dotazione pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018;

il sistema SPRAR potrà essere annualmente riprogrammato sulla base di nuovi progetti presentati dagli enti locali con l'obiettivo di assicurare ospitalità in seconda accoglienza a tutti i minori stranieri non accompagnati, nonché delle conseguenti minori esigenze finanziarie che potrebbero derivare dall'attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

le disposizioni di cui ai commi ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 in materia di istruzione possono essere attuate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, posto che, da un lato, nell'ambito del programma « Iniziative di sviluppo per il sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio » del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono realizzati progetti in favore degli studenti stranieri e, dall'altro, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono realizzare opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, sia mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che annualmente vengono loro assegnate per la realizzazione di progetti specifici relativi alle aree a forte processo migratorio, sia attraverso le risorse relative all'ampliamento dell'offerta formativa;

il diritto all'assistenza legale per il minore straniero non accompagnato, riconosciuto dagli articoli 16, 17 e 18, può essere attuato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, a valere sul capitolo 1360 (Spese di giustizia) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità finanziarie;

- rilevata la necessità di inserire apposite clausole di invarianza all'articolo 6, in

materia di indagini familiari, e all'articolo 14, comma 3, contenente misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati;

esprime sul testo del provvedimento,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 12, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente.

Conseguentemente, all'articolo 21, sopprimere il comma 1;

all'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, evidenzia che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Al riguardo segnala che sulle seguenti proposte emendative appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Cirielli 5.51, che stabilisce che gli esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età dichiarata dal minore debbano essere necessariamente disposti anziché prevederne la possibilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di svolgere obbligatoriamente i suddetti esami nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2 dell'articolo 5;

Centemero 5.26, che dispone la presenza obbligatoria, anziché eventuale, del mediatore culturale in occasione dell'accertamento socio-sanitario dell'età del minore. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari conseguenti all'obbligatoria presenza di un mediatore culturale;

Cirielli 5.52, che stabilisce l'obbligatorietà del fotosegnalamento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Costantino 6.50, che è volto a sopprimere la preferenza dell'affidamento del minore ai familiari idonei eventualmente individuati rispetto al suo collocamento in comunità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

identici Costantino 6.18 e Andrea Maestri 6.51, che riducono al quarto grado e delimitano al territorio nazionale il vincolo di parentela dei familiari idonei a prendersi cura del minore. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

identici Costantino 8.50 e Andrea Maestri 8.51, che subordinano l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito e volontario del minore ai risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e alla relazione dei servizi

sociali competenti circa la situazione del minore in Italia. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Fabbri 11.51, che dispone il coinvolgimento degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università nell'esercizio delle funzioni inerenti la nomina dei tutori volontari nelle regioni in cui il garante non sia stato ancora nominato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Dadone 14.50, che prevede che le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 14, comma 3, adottino le opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico sin dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Dadone 14.52, che prevede che le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 14, comma 3, adottino le opportune misure per favorire non solo l'assolvimento dell'obbligo scolastico ma anche lo svolgimento di percorsi di apprendimento della lingua italiana presso le strutture di accoglienza. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Rondini 21.1, che è volto a sopprimere l'articolo 21, recante l'indicazione delle risorse finanziarie, previste nell'ambito del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, a valere sulle quali viene data copertura finanziaria agli articoli 4 e 12. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa.

Osserva poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano pre-

sentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione degli identici emendamenti Costantino 6.18 e Andrea Maestri 6.51, degli identici emendamenti Costantino 8.50 e Andrea Maestri 8.51, su cui esprime nulla osta in quanto contenenti misure di carattere ordinamentale, dell'emendamento Fabbri 11.51, su cui esprime nulla osta poiché non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, nonché dell'emendamento Dadone 14.50, su cui esprime nulla osta in considerazione della condizione posta nel parere approvato sul testo del provvedimento volta ad introdurre una apposita clausola di invarianza finanziaria. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.51, 5.52, 5.26, 6.50, 14.52 e 21.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

5-08605 Villarosa e altri: Sul volume di conio richiesto dallo Stato italiano alla Banca centrale europea.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), replicando, si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta ricevuta ma contesta la posizione assunta dalla Banca d'Italia in merito al volume di conio richiesto, risultando infatti che lo Stato italiano dal 2000 al 2015 abbia richiesto un volume di conio complessivo pari a 7,586 miliardi di euro, di molto inferiore, per esempio, a quello richiesto dalla Germania, pari a 17,329 miliardi di euro. Nel rilevare che la Banca d'Italia afferma che il volume delle monete effettivamente emesse dipende anche dalla disponibilità di strumenti alternativi al contante, osserva come ciò appaia in contraddizione con il più ampio uso di tali strumenti in Germania rispetto all'Italia. Nel ritenere che un adeguamento al rialzo della richiesta del volume di conio potrebbe aumentare la base monetaria con effetti positivi per l'economia italiana e per la ripresa economica, soprattutto in periodi di emergenza, chiede al Governo di proporre alla Banca centrale europea di poter aumentare il volume del conio rispetto alle indicazioni di Banca d'Italia. Da ultimo, alla luce del fatto che la *governance* della Banca d'Italia evidenzia una mancanza di indipendenza della medesima rispetto alle banche private azioniste, ritiene che ciò potrebbe far pensare che le stime del volume di conio risultino appositamente effettuate al ribasso.

Rocco PALESE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.

C. 2962.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 settembre 2016 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro un termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia disponibile.

Il Viceministro Enrico MORANDO, premettendo che la relazione tecnica non è ancora disponibile, fa presente che è pervenuta al Ministero dell'economia e delle finanze una nota del Ministero della giustizia dalla quale risulta che le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari interessati potrebbero essere apportate ad invarianza di oneri. Rileva tuttavia che è stata richiesta al Ministero della giustizia, al fine di dimostrare in maniera più puntuale l'invarianza finanziaria, la predisposizione di una puntuale tabella che riepiloghi le variazioni alle menzionate piante organiche che risulterebbero dall'attuazione del provvedimento e i connessi effetti finanziari. In attesa di poter tra-

smettere alla Commissione tali ulteriori elementi informativi, invita a valutare l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, alla luce di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere dopo la trasmissione degli ulteriori elementi informativi.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

Nuovo testo C. 3666 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 ottobre 2016 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro un termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia disponibile.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta a causa di ritardi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel completamento dell'attività istruttoria di competenza. Assicurando il proprio impegno per sollecitare il suddetto Ministero, osserva che le questioni problematiche, dal punto di vista finanziario, del provvedimento in esame riguardano principalmente la possibile onerosità dell'insegnamento dell'edu-

cazione finanziaria. Infatti tale insegnamento può configurarsi come una nuova disciplina didattica da aggiungere a quelle ordinariamente espletate nelle istituzioni scolastiche, il che si tradurrebbe in orari di insegnamento suppletivi rispetto a quelli attuali e, quindi, in maggiori oneri di personale del comparto scuola. Assicura quindi che, qualora il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non dovesse completare gli accertamenti di sua competenza in tempi rapidi, il Ministero dell'economia e delle finanze procederà a predisporre una nota tecnica volta a evidenziare le disposizioni del provvedimento suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo che la Commissione bilancio possa concludere l'esame del provvedimento, eventualmente esprimendo parere contrario sulle disposizioni problematiche dal punto di vista finanziario.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, prende atto di quanto segnalato dal rappresentante del Governo in ordine al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, sulla base della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, depositata dal rappresentante del Governo nella seduta del 25 ottobre scorso, e degli ulteriori chiarimenti da questo forniti nella medesima seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4080 Governo, approvato dal Senato, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del contenuto della relazione tecnica aggiornata, da cui si evince che:

la rete nazionale delle cineteche pubbliche, di cui all'articolo 7, comma 6, potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'istituzione del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, prevista dall'articolo 11, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il funzionamento del Consiglio medesimo sarà assicurato a valere sulle stesse risorse fino ad ora utilizzate per il funzionamento degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, competenti in materia cinematografica, di cui si prevede la soppressione in forza del provvedimento in esame (Sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, Consulta territoriale per le attività cinematografiche, Commissione per la cinematografia);

le aliquote dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 15 a 21 saranno determinate in misura tale da assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto;

con riferimento all'articolo 26, in materia di contributi selettivi, agli oneri relativi all'attività posta in essere dagli esperti, limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute, si provvederà con le risorse finora utilizzate per assicurare il funzionamento della Sezione cinema della consulta dello spettacolo, della Consulta territoriale per le attività cinematografiche e della Commissione per la cinematografia, che ammontavano per il 2015 a 15.548 euro;

i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e

audiovisiva, di cui all'articolo 27, saranno pari complessivamente ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

la destinazione di quote delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo per le finalità previste dagli articoli 28, 29 e 30, non appare suscettibile di pregiudicare il complesso degli interventi posti a carico del Fondo medesimo;

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà alla tenuta e all'aggiornamento del pubblico registro cinematografico, di cui all'articolo 32, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

gli stanziamenti di bilancio recanti rispettivamente il Fondo unico per lo spettacolo e il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, a cui sono imputati gli oneri di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 38, presentano le necessarie disponibilità anche per gli anni successivi al 2018;

l'utilizzo a fini di copertura del Fondo per interventi strutturali di politica economica, negli importi ivi previsti alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 38, non è suscettibile di compromettere la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

gli oneri oggetto di copertura con decorrenza dal 2019, come indicati all'alinea del comma 1 dell'articolo 38 e alla lettera *c*) del medesimo comma 1, sono a carattere annuale;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. Atto n. 341.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto prevede la revisione della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché il conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. I nuovi parametri di spesa dei fabbisogni, congiuntamente alla capacità fiscale, si applicheranno dal 2017 per ripartire il 40 per cento del Fondo di solidarietà comunale. In particolare si tratta delle funzioni e servizi seguenti: funzioni di istruzione pubblica; servizio smaltimento rifiuti; servizi di asili nido; funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni

nel campo della viabilità; funzioni nel campo dei trasporti; funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido.

Evidenza che nella relazione predisposta dalla Sose (Soluzioni per il Sistema Economico) si afferma che l'evoluzione della metodologia ha perseguito tre obiettivi, frutto delle indicazioni ricevute dalla CTFS (Commissione tecnica per i fabbisogni standard): la semplificazione dei modelli vigenti, in modo da ridurre il numero di variabili utilizzate come determinanti del fabbisogno standard; l'allargamento della platea dei servizi analizzati attraverso il modello della funzione di costo, in modo da dare maggiore rilevanza ai servizi svolti nella quantificazione del fabbisogno standard fornendo congiuntamente maggiori informazioni in merito ai costi standard; l'introduzione di nuove metodologie che, sia pur in via sperimentale, possono dare indicazioni circa i livelli di efficienza nella produzione dei servizi e consentono di individuare gruppi di comuni omogenei rendendo più semplice il *benchmarking* tra gli enti.

Segnala quindi che i tre modelli utilizzati con il provvedimento in esame sono basati sulla:

funzione di spesa; tale modello identifica le determinanti della spesa standard tra le variabili di contesto dell'offerta e della domanda, i prezzi dei fattori produttivi ed, eventualmente, i fattori esogeni di carico. Il modello è utilizzato quando non risulta possibile rilevare la quantità del servizio svolto, in quanto le misure di *output* disponibili non permettono di fotografare in modo completo l'attività dell'ente;

funzione di costo; tale modello consente di misurare il fabbisogno standard come prodotto tra la quantità dei servizi offerti (determinata sulla base della domanda potenziale o effettiva) e i costi standard dei singoli servizi offerti. Tale modello è utilizzato quando la quantità del servizio offerto è misurabile in modo soddisfacente e le variabili di *output* che permettono di cogliere tutti gli aspetti fondamentali dell'attività svolta presen-

tano un basso livello di endogeneità rispetto all'autonomia decisionale di spesa di ciascun ente; in assenza di valide variabili strumentali, la stima dei fabbisogni standard è effettuata, in modo robusto e consistente, utilizzando la funzione di spesa;

funzione di spesa aumentata; tale modello rappresenta un ibrido tra la funzione di spesa e la funzione di costo. In particolare, in questo nuovo modello alle tipiche variabili relative al contesto di domanda e offerta si aggiunge un nuovo nucleo di variabili volto a identificare la presenza del servizio e/o la tipologia di servizi svolti, lasciando che l'intensità rimanga misurata dalle variabili di contesto della domanda. In sostanza, tale modello tiene conto della presenza del servizio, senza però misurare i livelli delle prestazioni erogate.

Osserva che il modello riconducibile a una funzione di spesa è stato utilizzato, come nella vecchia metodologia, per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni Generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle funzioni di Polizia locale e delle funzioni di Viabilità e territorio. Il modello riconducibile a una funzione di costo è stato utilizzato, come nella precedente metodologia, nella stima dei fabbisogni standard delle funzioni di Istruzione pubblica e del servizio di Asili nido. Nel nuovo impianto metodologico, la funzione di costo è stata, poi, estesa al servizio Smaltimento rifiuti precedentemente analizzato con una funzione di spesa. Con riferimento a tali servizi si è proceduto a raggruppare i comuni in gruppi omogenei (*cluster*), oltre che per finalità statistiche, anche al fine di identificare il gruppo dei comuni simili rispetto ai quali ogni ente può effettuare delle analisi di benchmarking.

Per i servizi sociali (al netto del servizio di Asili nido) e il trasporto pubblico locale, invece, i livelli di *output*, ancorché chiaramente definibili, non risultano misurabili senza ambiguità per l'intero universo degli enti locali oggetto di analisi. Fa presente che per questi servizi si è ideato il nuovo modello definito funzione di

spesa aumentata che rappresenta, come detto, un ibrido tra la funzione di spesa e la funzione di costo. Nella precedente Nota metodologica tali servizi erano analizzati attraverso una funzione di spesa.

Evidenza da ultimo che, come analisi di robustezza dei modelli, oltre allo stimatore *Ordinary Least Squares* (OLS), che produce indicazioni sui costi standard medi, sono state utilizzate varie tecniche che consentono di stimare una frontiera di costo in modo da avere indicazioni su quali potrebbero essere i potenziali margini di efficientamento.

Come specificato nelle note illustrative del contenuto dello schema di decreto in esame, l'approccio teorico generale di riferimento sotteso ai modelli in questione è costituito dalla *Regression Cost Base Approach* (RCA), che identifica le variabili determinanti del fabbisogno finanziario attraverso la specificazione di una funzione di costo in forma diretta o ridotta e, per la stima dei pesi, prevede l'utilizzo di specifiche tecniche econometriche.

In rapida sintesi segnala che il modello RCA, nella sua versione più semplice, offre al decisore politico la possibilità di misurare il fabbisogno standard di ogni ente locale attraverso il modello della funzione di spesa che identifica i fattori più incisivi della spesa standard tra le variabili di contesto dell'offerta e della domanda, i prezzi dei fattori produttivi ed, eventualmente, i fattori esogeni di carico. Diversamente, nella sua versione più complessa, il modello consente di misurare il fabbisogno standard attraverso la stima di una funzione di costo che identifica, direttamente, la relazione esistente tra la spesa ed il livello dei servizi offerti. In tale funzione di costo, a differenza di quella di spesa, tra le determinanti della spesa non compaiono le variabili di contesto della domanda e il reddito, in quanto sostituite dalle variabili di prodotto che misurano direttamente il livello dei servizi offerti.

Alla luce della nuova strutturazione della metodologia individuata dal provvedimento in esame, fa presente che alla lettera H della relazione della Sose è allegata una tabella con l'indicazione, per

ogni comune, del nuovo coefficiente di riparto complessivo, il quale è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio. I nuovi pesi corrispondono all'incidenza del fabbisogno standard teorico totale di ogni servizio, ottenuto dal valore atteso totale aggiornato di ogni servizio, rispetto alla somma dei valori attesi totali di tutti i servizi.

Infine, quanto ai profili finanziari dello schema di decreto in esame, segnala che la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato attesta che il decreto in esame non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato alla revisione della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard, nonché al conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea che la mancanza di effetti finanziari per la finanza pubblica si riferisce alla metodologia di calcolo adottata con il provvedimento e non all'istituto dei fabbisogni standard, i quali sono destinati a sostituire integralmente il criterio del costo storico, con notevoli effetti di risparmio a lungo termine.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, concordando con quanto evidenziato dal rappresentante del Governo in ordine alla rilevanza del sistema dei fabbisogni standard, si riserva di formulare una proposta di parere.

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentate del Governo se sullo schema in esame sia già stato formulato il parere di competenza della Conferenza unificata.

Il Viceministro Enrico MORANDO, evidenziando che la Conferenza unificata ha già espresso il proprio parere sullo schema in esame, segnala ai commissari anche l'interessante parere reso in data 13 ottobre 2016 dalla Commissione parlamentare

per l'attuazione del federalismo fiscale sul medesimo schema.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 settembre 2016 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione allo schema in esame, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato 3)*.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Atto n. 327.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 ottobre scorso la rappresentante del Governo aveva reso i chiarimenti richiesti dal relatore e questi,

in attesa del prescritto parere del Consiglio di Stato, si era riservato di formulare una proposta di parere.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, segnalando che non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in esame, si riserva di presentare in una successiva seduta la proposta di parere.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra societari.

Atto n. 338.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che il provvedimento in oggetto non reca sostanziali modifiche rispetto ai com-

piti già attribuiti alle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della legislazione vigente e che le previsioni tendenziali di spesa relative alle prestazioni previdenziali e sanitarie da erogare nei confronti dei lavoratori stranieri e degli eventuali familiari, non saranno sostanzialmente modificate, in considerazione delle platee effettivamente interessate.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra societari (atto n. 338);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento in oggetto non reca sostanziali modifiche rispetto ai compiti già attribuiti alle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della legislazione vigente;

le previsioni tendenziali di spesa relative alle prestazioni previdenziali e sanitarie da erogare nei confronti dei lavoratori stranieri e degli eventuali familiari, non saranno sostanzialmente modificate, in considerazione delle platee effettivamente interessate;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Atto n. 344.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – *Valutazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge n. 76 del 2016, reca misure in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni relative alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In merito ai profili di quantificazione del provvedimento, osserva che gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in esame sembrano rientrare nell'ambito di quelli già svolti a legislazione vigente. Prende pertanto atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, in base alla quali le amministrazioni interessate provvederanno a detti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene peraltro utile una conferma che eventuali adeguamenti alla dotazione strumentale degli uffici di stato civile, necessari alla registrazione nell'archivio informatico unico [articolo 1, lettera c)], siano sostenibili nell'ambito delle risorse esistenti.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che eventuali adeguamenti alla dotazione strumentale degli uffici di stato

civile, necessari alla registrazione nell'archivio informatico unico, di cui all'articolo 1, lettera c), sono sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (atto n. 344);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che eventuali adeguamenti alla dotazione strumentale degli uffici di stato civile, necessari alla registrazione nell'archivio informatico unico, di cui all'articolo 1, lettera c), sono sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale.

Atto n. 340.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 ottobre 2016 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che l'utilizzo, a copertura dell'onere relativo al programma pluriennale in oggetto, delle risorse indicate dal provvedimento, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime dotazioni.

Ritiene peraltro necessario correggere il « considerato » di cui alle premesse dello schema di decreto in esame, laddove viene affermato che il programma pluriennale in titolo impiega, per il primo triennio, le risorse recate dalla Tabella E della legge di stabilità per il 2016 mentre « per gli anni successivi si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella Missione « Difesa e sicurezza del territorio », Programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa ». Difatti, come correttamente indicato nel paragrafo 5 denominato « Costo » della relazione allegata allo schema di decreto, il programma pluriennale in titolo è interamente finanziato con risorse già disponibili a legislazione vigente sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quindi, non richiede l'inte-

grazione da parte dello stato di previsione del Ministero della difesa. Pertanto, poiché il programma pluriennale in oggetto è interamente finanziato nei termini dianzi citati, non appare opportuno integrare il paragrafo 5 denominato « Costo » della relazione allegata allo schema di decreto, prevedendo il completamento del programma pluriennale anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi. Conclude sottolineando che il reperimento di ulteriori risorse si riferisce a programmi che trovano solo parziale finanziamento a legislazione vigente e che richiedono, appunto, successivi interventi.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale (atto n. 340);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'utilizzo, a copertura dell'onere relativo al programma pluriennale in oggetto, delle risorse indicate dal provvedimento, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime dotazioni;

appare necessario correggere il « considerato » di cui alle premesse dello schema di decreto in esame, laddove viene affermato che il programma pluriennale in titolo impiega, per il primo triennio, le risorse recate dalla Tabella E della legge di stabilità per il 2016 mentre « per gli anni

successivi si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella Missione « Difesa e sicurezza del territorio », Programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa »;

difatti, come correttamente indicato nel paragrafo 5 denominato « Costo » della relazione allegata allo schema di decreto, il programma pluriennale in titolo è interamente finanziato con risorse già disponibili a legislazione vigente sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quindi, non richiede l'integrazione da parte dello stato di previsione del Ministero della difesa;

poiché il programma pluriennale in oggetto è interamente finanziato nei termini dianzi citati, non appare opportuno integrare il paragrafo 5 denominato « Costo » della relazione allegata allo schema di decreto, prevedendo il completamento del programma pluriennale anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

il reperimento di ulteriori risorse si riferisce infatti a programmi che trovano solo parziale finanziamento a legislazione vigente e che richiedono, appunto, successivi interventi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

appare necessario riformulare il « considerato » di cui alle premesse dello schema di decreto in esame nei seguenti termini: **CONSIDERATO** che per il citato programma è richiesto, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 66 del 2010, il preventivo parere delle Commissioni parlamentari, in

quanto il programma non si riferisce al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte e impiega le risorse recate dalla Tabella E della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), per le finalità di cui alla legge 8 agosto 1996, n. 421 ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-A.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Con riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati in merito ai profili finanziari del nuovo testo della proposta di legge in oggetto, si forniscono di seguito le valutazioni di questa Amministrazione in merito agli aspetti di competenza.

Art. 4

Le modifiche apportate **dall'articolo 4** della proposta in esame all'articolo 19 del d. lgs. n. 142/2015, concernente le strutture di prima accoglienza dei minori gestite dal Ministero dell'interno, non appaiono suscettibili di produrre nuovi oneri, in quanto

- il requisito della esclusività della destinazione ai minori delle strutture di accoglienza di cui all'art. 19 citato è già implicito nella disposizione normativa che viene integrata;
- la riduzione del tempo massimo di permanenza in tali strutture di prima accoglienza dai sessanta giorni attualmente previsti ai trenta fissati con la proposta in esame, non determina di per sé nuovi oneri per la gestione delle medesime strutture. Semmai tale termine può rivelarsi non sempre adeguato rispetto alle necessità della prima accoglienza tenuto conto del tempo medio di permanenza di quaranta giorni già stimato da questa Amministrazione.

Art. 5

Per quanto concerne la possibilità che siano disposti esami socio-sanitari per l'accertamento dell'età, in caso di dubbio, la stima del numero annuo di tali accertamenti già stimati in cinquemila con la relazione tecnica del 2015, va aggiornata sulla base dell'incremento del numero di minori giunti nel territorio nazionale.

Ai fini del calcolo vengono presi in considerazione i minori rientranti nella sola fascia di età 16-17 anni.

Il riferimento più concreto per individuare il dato relativo ai minori appartenenti alle diverse fasce di età è quello che si può ricavare dal censimento effettuato dal Ministero del lavoro sui minori in accoglienza.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Al 31 agosto 2016 risultano complessivamente in accoglienza 13.862 minori, di cui 11.323 circa ricompresi nella fascia di età 16-17 anni, pari all'81% del totale

Considerato che non per tutti i minori ricompresi in questa fascia di età si rende necessario procedere all'accertamento dell'età attraverso esami medici, si può ipotizzare che l'accertamento verrà fatto nel 60% dei casi e quindi su 6.793 minori.

Sulla base dei costi già forniti dal Ministero della salute ai fini della Relazione Tecnica redatta nel 2015, il costo complessivo è calcolato come segue:

- a) Costo per visite specialistiche : € 20,66 x 6.793 = € 140.343
- b1) Costo per colloquio psicologico : € 19,37 x 6.793 = € 131.580
- b2) In alternativa costo per visita psichiatrica : € 12,91 x 6.793 = € 87.698
- c1) radiografia del polso e della mano per il 100% dei soggetti: € 14,20 x 6.793 = € 96.461
- c2) radiografia del polso e della mano per il 60% dei soggetti: € 14,20 x 4.076 = € 57.879

Sulla base di tali parametri, si ottiene il seguente costo minimo e massimo

$$\begin{aligned}\text{costo minimo} &= a) + b2) + c2) = € 285.920 \\ \text{costo massimo} &= a) + b1) + c1) = € 368.384\end{aligned}$$

mediando i due valori, il costo medio risulta pari a: € $(285.920 + 368.384) / 2 =$ € **327.152**

I relativi oneri possono essere imputati al capitolo 2353 "Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", iscritto nello stato di previsione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che presenta a regime la necessaria disponibilità.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Art. 6

Per quanto concerne le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, si chiarisce che le indagini familiari previste da tali disposizioni sono effettuate, a legislazione vigente, attraverso convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con oneri a carico del capitolo 2352 del CDR 4 del Ministero dell'interno.

Le disposizioni proposte con il testo in esame introducono, nell'ambito di tale attività, un potere di impulso attribuito all'esercente la responsabilità genitoriale che non determina oneri aggiuntivi.

Si precisa, inoltre, che la imputazione a carico del capitolo 2624, pg 22, iscritto nello stato di previsione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno era riferita, nella precedente relazione tecnica, alla copertura degli oneri connessi alla disposizione del comma 5 dell'articolo 7 del testo precedentemente approvato dalla I Commissione e non riproposto nel nuovo testo base.

Art. 9

All'attuazione delle disposizioni concernenti il Sistema informativo nazionale dei minori presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in virtù dei compiti già attribuiti al medesimo Dicastero ai sensi del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535.

Artt. 12 e 21

Si forniscono di seguito gli aggiornamenti alla relazione tecnica redatta nel 2015, sui costi connessi all'accoglienza dei minori nello SPRAR, tenuto conto delle modalità di funzionamento dello SPRAR.

I posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati nel sistema SPRAR sono pari a circa 1800, con un costo complessivo di euro 32.961.690,00, calcolato su un costo medio di euro 50,17 pro die pro capite. Il cofinanziamento



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

da parte dell'ente locale che ha attivato il progetto è pari al 20% del costo del singolo progetto.

Per l'anno 2017, si stima, sulla base delle proposte progettuali complessivamente presentate dagli enti locali nel corso del 2016, che il Sistema possa essere incrementato di circa 2000 posti.

Il costo di tale ampliamento risulta pari a euro 43.493.400,00 (2.000 posti x 365gg x € 59,58). Il costo medio pro die/pro capite, indicato nella RT del 2015 pari a 45 euro, è, infatti, passato nel 2016 a euro 50,17, mentre nel 2017 sarà di euro 59,58, atteso che la quota di cofinanziamento da parte dell'Ente si abbassa, a partire dal 1 gennaio 2017, dal 20% al 5%.

Il costo complessivo per l'attivazione di 3.800 posti dedicati ai minori nello SPRAR per l'anno 2017 risulterà quindi essere pari a euro 82.637.460,00 (3.800 posti x 365gg x 59,58), con un **incremento di costi** rispetto al 2016 di € (82.637.460,00 - 32.961.690,00) = **€49.675.770**, che si prevede di sostenere nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1 septies del D.L 416/1989 convertito dalla legge n.39/1990, iscritti al capitolo 2352, la cui dotazione in bilancio per l'anno 2017 è pari a euro.395.779.275,00.

Si fa altresì presente che i posti in accoglienza nello SPRAR per l'anno 2017 potranno essere ulteriormente incrementati a seguito dell'avviso pubblico adottato con decreto dell'autorità responsabile del FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione 2014/2020) del 22 aprile 2016 per l'individuazione di 2.000 posti in strutture dedicate all'accoglienza di secondo livello – SPRAR, con durata fino al 31 dicembre 2018, il cui costo sarà finanziato attraverso i Fondi Europei FAMI. I progetti presentati sulla base di tale avviso sono in corso di valutazione.

Negli anni successivi, il sistema SPRAR potrà essere progressivamente incrementato sulla base di nuovi progetti presentati dagli enti locali, con l'obiettivo di assicurare l'ospitalità in seconda accoglienza a tutti i minori non accompagnati.

Per quanto concerne, poi, l'adeguamento delle strutture di accoglienza agli standard previsti dall' **articolo 12, lettera b)**, si precisa che le vigenti previsioni normative sulle strutture di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 19, d. lgs. n. 142/2015 sono già in linea con la disposizione proposta. Mentre le strutture

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

temporanee di cui al vigente art. 19, comma 3-bis, pur assicurando gli stessi servizi delle altre strutture per minori possono, per la loro "temporaneità", essere attivate anche in deroga alla normativa regionale.

Si precisa che il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (Fondo SPRAR), a legislazione vigente, ha uno stanziamento di circa euro 400.000.000, destinato all'intero Sistema (adulti e minori) per ciascun anno 2017 e 2018. Il predetto stanziamento è sufficiente per la copertura della spesa relativa a 3.800 posti complessivi per minori, che si prevede di attivare dal 2017 (1800 esistenti + 2000 da attivare).

In merito al predetto ampliamento di posti nel Sistema SPRAR, si sottolinea che i Comuni continueranno a presentare i relativi progetti, traendone risorse che sono state (complessivamente per adulti e minori) pari nel 2014 a euro 196.293.943, nel 2015 pari a euro 207.919.017 mentre nel 2016, ad oggi, sono stati erogati euro 129.867.517.

Si evidenzia che a fronte del previsto incremento del Sistema SPRAR, si possono ipotizzare corrispondenti economie a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni ai sensi dell'articolo 19, comma 3, d. lgs. n. 142/2015, in caso di temporanea indisponibilità nello SPRAR.

IL VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO


Leopoldo Falco

ALLEGATO 2

5-08605 Villarosa e altri: Sul volume di conio richiesto dallo Stato italiano alla Banca centrale europea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08605 dell'Onorevole Villarosa ed altri, concerne l'emissione di monete metalliche in euro da parte degli Stati membri dell'area dell'euro.

In particolare l'interrogante osserva che, dal 2000 al 2015, il volume del conio richiesto dall'Italia e autorizzato dalla Banca centrale europea, (BCE) « non è coerente » con quello di alcuni Stati membri, che dispongono, per la maggior parte, di un prodotto interno lordo inferiore a quello italiano. In tale contesto, l'On. Villarosa sottolinea che un « adeguamento nella richiesta del volume conio ... potrebbe aumentare la base monetaria con effetti positivi per l'economia nazionale e per la ripresa economica ».

L'Onorevole Villarosa chiede, pertanto, al Ministro dell'economia e delle finanze quali siano le metodologie utilizzate dallo Stato italiano per determinare il volume del conio da sottoporre all'approvazione della Banca Centrale Europea; per quali ragioni le richieste italiane siano risultate, in rapporto al PIL, inferiori a quelle degli altri Stati membri e se non sia opportuno assumere iniziative per richiedere alla Banca Centrale Europea un innalzamento del volume del conio.

Il quadro normativo comunitario (articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) prevede che gli Stati membri possano emettere monete in euro subordinatamente all'approvazione della Banca Centrale Europea. In particolare, l'aggregato autorizzato dalla Banca Centrale Europea comprende: (i) le monete destinate alla circolazione che i singoli Stati membri emettono, tramite le banche

centrali nazionali, a favore degli operatori economici, al netto dell'importo di monete riversati agli Stati stessi (« emissioni nette »); (ii) le monete da collezione, non destinate a essere immesse in circolazione.

I volumi di monete in euro da coniare vengono determinati dai singoli Stati membri sulla base di previsioni dell'andamento della domanda di monete degli operatori economici a livello nazionale. Più in dettaglio, i singoli Stati membri sottopongono annualmente alla Banca Centrale Europea i volumi di monete (destinati alla circolazione e da collezione) che prevedono di emettere nell'anno seguente. Alla luce di tali richieste, la Banca Centrale Europea autorizza l'ammontare massimo per ciascuno Stato membro. In caso di superamento di tale « tetto », il singolo Stato deve sottoporre formalmente alla Banca Centrale Europea una richiesta di innalzamento del limite iniziale. Al fine di poter far fronte a picchi imprevisti della domanda, gli Stati membri possono incorporare nelle previsioni un « margine di sicurezza », I criteri e le metodologie di stima sono definiti autonomamente dai singoli Stati membri.

Per i singoli Stati membri, il massimale annuo autorizzato dalla Banca Centrale Europea può eccedere l'ammontare delle monete effettivamente messe in circolazione nell'anno in relazione a: (i) entità del « margine di sicurezza » incorporato nelle stime dai diversi Stati membri; (ii) entità delle monete da collezione incluse nel massimale. Poiché entrambi gli aspetti in discorso vengono decisi autonomamente dai singoli Stati, il divario tra massimale

autorizzato e monete effettivamente messe in circolazione può variare significativamente da Paese a Paese.

Il volume delle monete effettivamente emesse, destinate alla circolazione, dipende dalla domanda degli operatori economici, che a sua volta è influenzata dall'andamento dell'economia (in particolare dei consumi) e della diffusione degli strumenti alternativi al contante, oltre che dalla velocità di circolazione delle monete.

Con Decisione della Banca Centrale Europea n. 2332 del 4 dicembre 2015, sono stati mossi passi nella direzione di una maggiore armonizzazione nelle procedure di richiesta alla BCE, da parte degli Stati Membri, del massimale alle emissioni di monete. In particolare, è previsto tra l'altro che tali richieste debbano essere accompagnate dall'illustrazione della metodologia usata per stimare la domanda di monete.

In tale contesto, la Banca d'Italia ha chiarito che fornisce annualmente al MEF previsioni sull'andamento delle emissioni nette di monete elaborate sulla base di metodologie statistiche. Il Ministero dell'economia, tenendo conto delle richiamate previsioni e integrandole con quelle relative alle emissioni di monete da collezione, a sua volta, in un'ottica di efficienza, economicità e razionalizzazione della circolazione delle monete metalliche in euro nel Paese, elabora il fabbisogno annuale in termini di numero di pezzi per ogni singolo taglio di nuove monete, che sarà prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel corso dell'anno successivo, tenendo conto di fattori esterni come il saldo dei flussi migratori di monete tra i Paesi dell'Area euro e di fattori endogeni come le scorte di monete metalliche nel frattempo accumulate soprattutto nel taglio da 1 euro e 50 centesimi e le richieste delle banche e dei gestori del contante.

Sulla base del fabbisogno di nuova moneta e della stima delle immissioni in circolazione per ogni singolo taglio di moneta, in termini di numero di pezzi, viene determinato il volume del conio complessivo, in termini di valore, da sot-

toporre all'approvazione della Banca Centrale Europea in ottemperanza alla normativa UE sopra citata.

La Banca d'Italia, ha inoltre fatto presente che per l'Italia, il divario tra il massimale alle emissioni totali autorizzato della Banca Centrale Europea e le emissioni effettive di monete destinate alla circolazione è inferiore rispetto agli altri principali Paesi dell'area dell'euro è effettivamente inferiore rispetto agli altri principali Paesi dell'area dell'euro, ma tale scostamento deriverebbe dalle metodologie utilizzate, dall'importo delle monete da collezione e dalla stima del margine di sicurezza.

L'Istituto ha inoltre fatto presente che il rapporto tra massimali autorizzati ed emissioni effettive, a fine 2015, risultava pari in media ad oltre il 240 per cento per i 5 maggiori Paesi dell'area euro, mentre era di circa il 170 per cento per l'Italia; tali scostamenti riflettono le metodologie utilizzate, l'importo delle monete da collezione e la stima del margine di sicurezza. Il rapporto tra le monete in circolazione a fine 2015, (pari alla gamma delle emissioni di monete destinate alla circolazione dal 2002 al 2015) e il PIL risulta superiore rispetto alla media dei principali Paesi dell'Eurosistema; nel 2015, tale rapporto è stato pari allo 0,27 per cento in Italia, a fronte dello 0,23 per cento nella media dei cinque maggiori Paesi dell'area Euro.

Il volume delle monete effettivamente emesse, destinate alla circolazione, dipende inoltre dalla domanda degli operatori economici, che a sua volta è influenzata dall'andamento dell'economia (in particolare dei consumi) e dalla diffusione degli strumenti alternativi al contante, oltre che dalla velocità di circolazione delle monete.

Da quanto dinanzi esposto, non sembra emergere, al momento, l'esigenza di aumentare il volume di conio, che risulta sostanzialmente coerente con le dimensioni del nostro Prodotto Interno Lordo e con la situazione economica del Paese.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della
Repubblica. Atto n. 328.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
13 OTT. 2016
Prot. n. <u>2-4861</u>

COMI A A N A N

12 OTT. 2016

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma,

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo

Prot.N. 75659/2016
Rif.Prot. Entrata N. 074580/2016
Allegati:

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

LORO SEDI

OGGETTO: Atto Governo n.328 - Schema di decreto legislativo recante "*Disciplina della dirigenza della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.124*". Verifica delle quantificazioni.

E' stato esaminato il dossier del Servizio Bilancio della Camera dei deputati recante l'analisi degli effetti finanziari del provvedimento indicato in oggetto ed al riguardo si fa presente quanto segue:

Con riferimento al disposto di cui all'**articolo 2, comma 7**, che prevede che il Dipartimento della funzione pubblica provvede alla tenuta ed all'aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo, la Commissione bilancio della Camera dei deputati, chiede conferma che le predette funzioni possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel confermare quanto previsto dalla medesima disposizione e dalla relativa relazione tecnica, per gli ulteriori elementi di valutazione, si fa rinvio al Dipartimento della funzione pubblica.

La Commissione bilancio, inoltre, in merito alle previsioni di cui all'articolo 28-quinquies del decreto legislativo n.165/2001, come introdotto dall'**articolo 3, comma 1, lettera c)** del

provvedimento in esame che, nel ridefinire l'assetto organizzativo e funzionale della Scuola nazionale dell'amministrazione, ne dispone la trasformazione in Agenzia, chiede che vengano forniti dati ed elementi di dettaglio necessari alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli organi della Scuola e del Comitato scientifico, atteso il rinvio ad una successiva quantificazione degli stessi, operato sul punto dalla relazione tecnica.

Al riguardo, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito alle previsioni di cui all'*articolo 19* del decreto legislativo 165/2001, come sostituito dall'*articolo 4* del provvedimento in esame, che prevede ai **commi 8 e 9** l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale, la Commissione bilancio chiede conferma della neutralità della disposizione in esame, asserita in relazione tecnica, attesa la mancata indicazione di elementi di dettaglio riferiti alle citate commissioni, sia per quanto attiene la sede di operatività che l'indicazione delle risorse destinate al funzionamento delle stesse.

Al riguardo, nel rinviare ai maggiori elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento della funzione pubblica, si fa presente che anche al funzionamento delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale provvederà il predetto Dipartimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, così come indicato dai rinvii operati dagli ultimi periodi dei commi 8 e 9 del novellato articolo 19.

Si chiedono, inoltre, chiarimenti in ordine alla disposizione di cui al comma 4 del citato articolo 19, che prevede la corresponsione, ai componenti delle citate commissioni, di rimborsi delle spese di missione, espressamente esclusi, dalla vigente normativa, per i componenti del Comitato dei garanti.


Al riguardo, si fa presente che il legislatore non ha inteso innovare quanto previsto dalla vigente normativa per quest'ultimo Comitato (cfr. art. 22 del d.lgs. n.165/2001), in relazione all'istituto dei rimborsi.

La Commissione bilancio, inoltre, in riferimento al contenuto dell'*articolo 27-bis* del decreto legislativo n.165/2001, come introdotto dall'*articolo 9* del provvedimento in esame, che prevede che gli enti locali nominano, tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza, un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, chiede elementi di valutazione in merito agli oneri correlati alla funzione di dirigente apicale.

Al riguardo, si conferma che i predetti oneri saranno sostenuti ad invarianza di spesa complessiva e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali.

Infine, in merito agli elementi di conferma, richiesti dalla Commissione, circa la neutralità finanziaria della disposizione di cui all'*articolo 27-ter, comma 1*, del decreto legislativo n.165/2001, come introdotto dall'*articolo 9, comma 5* del provvedimento in esame, che prevede la gestione, da parte della Presidenza del Consiglio, della banca dati relativa ai dirigenti di autorità indipendenti, si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dall'amministrazione interessata.

Il Ragioniere generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	126

RISOLUZIONI:

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00207</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	127
7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.	
7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	123
7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00208</i>)	124
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	129

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080 Governo, approvato dal Senato.
 (Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha, quindi, formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.20.

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00207).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta di discussione il presentatore, Laffranco, aveva riformulato la sua risoluzione (*vedi allegato 2*) e che il rappresentante del Governo aveva espresso su di essa una valutazione favorevole.

Daniele PESCO (M5S) condivide il testo della risoluzione, come riformulato.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00207.

7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione 7-01130 Villarosa, la quale sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-01114 Paglia, in quanto vertente su analoga materia.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo la questione dell'estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

In tale ambito ricorda in primo luogo che il decreto-legge n. 59 del 2016 dispone il rimborso forfettario per i risparmiatori che avevano acquistato le obbligazioni emesse dalla Banca popolare dell'Etruria, dalla Banca delle Marche, dalla Cassa di risparmio di Ferrara e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti poste in procedura di risoluzione il 22 novembre 2015, stabilendo che tale possibilità riguarda solo la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato tali strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione che li ha emessi.

Al riguardo rileva come, secondo quanto indicato da diverse segnalazioni pervenute in merito, il Fondo interbancario di tutela dei depositi sembrerebbe intenzionato a rigettare le domande di rimborso forfettario di coloro che, a fronte di un « acquisto originario in contropartita diretta » con la banca in liquidazione, si trovino nella situazione di avere ceduto o intestato a un parente o a un familiare le obbligazioni subordinate attraverso un semplice trasferimento di proprietà tra vivi, senza corrispettivo in denaro, compromettendo così anche la possibilità di ricorrere all'arbitrato, in quanto la pre-

sentazione dell'istanza di erogazione di indennizzo forfettario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale, di cui, peraltro, non si conoscono ancora i criteri, le condizioni e le modalità di attivazione.

Nel sottolineare come la limitazione descritta si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, la risoluzione impegna quindi il Governo ad assumere iniziative per modificare la disciplina vigente, estendendo la procedura di rimborso forfettario prevista dal predetto decreto-legge n. 59 del 2016 anche ai detentori dei titoli che non abbiano acquistato gli stessi direttamente dalle banche poste in risoluzione in data precedente alla risoluzione stessa, al fine di evitare disparità di trattamento che risulterebbero del tutto inaccettabili.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, nel richiamare le considerazioni svolte nella precedente seduta di discussione della risoluzione 7-01114 Paglia da parte del Viceministro Casero, ribadisce la valutazione positiva del Governo su di essa, rilevando al contempo come la risoluzione 7-01130 Villarosa, sebbene verta su materia analoga, abbia contorni meno definiti e circoscritti, i quali richiedono ulteriori approfondimenti ai fini di una sua compiuta valutazione.

Propone quindi di rinviare ad altra la discussione congiunta delle risoluzioni.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ribadire l'obiettivo prioritario sotteso alla sua risoluzione, volta a evitare gravi disparità di trattamento tra i cittadini coinvolti nella vicenda delle quattro banche sottoposte alla procedura di risoluzione, tra i quali cita i numerosi casi riconducibili ai titolari di obbligazioni subordinate della Cassa di Risparmio di Ferrara, chiede all'Esecutivo un'attenta riflessione sul suo atto di indirizzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00208).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 19 ottobre scorso.

Alessandro PAGANO (LNA) avverte di aver riformulato la sua risoluzione (*vedi allegato 3*) sulla base dei suggerimenti e delle osservazioni sollevate dal rappresentante del Governo nella precedente seduta di discussione.

Rivolgendosi quindi ai deputati del gruppo M5S, uno dei quali aveva sottoscritto la risoluzione per poi ritirare la sua firma, evidenzia come la risoluzione non sia volta a introdurre una nuova agevolazione fiscale specificamente dedicata ai lavoratori del settore bancario, finanziario e assicurativo, mentre intenda tenere conto del significativo elemento di unità costituito dalla *Brexit* e dalle opportunità che essa può determinare in vista del possibile trasferimento in Italia di attività finanziarie attualmente collocate a Londra. In tale contesto l'atto di indirizzo si pone l'obiettivo di rafforzare il meccanismo di agevolazione fiscale già vigente, che era originariamente pensato soprattutto per i soggetti operanti nell'ambito scientifico e della ricerca, al fine di coinvolgere anche i lavoratori attivi nei predetti settori bancario, finanziario ed assicurativo.

Dino ALBERTI (M5S), con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Pagano, precisa che l'atto di indirizzo era stato in un primo momento sottoscritto da un componente del gruppo M5S, il quale aveva successivamente ritenuto di ritirare la sua sottoscrizione dopo aver approfondito il contenuto della risoluzione.

Evidenzia quindi come il gruppo M5S nutra molteplici perplessità sul testo della risoluzione, evidenziando in primo luogo come i primi due impegni sembrano in particolare riferiti al nuovo contesto derivante dalla *Brexit*, mentre i restanti impegni appaiono del tutto scollegati da tale tematica. Esprime quindi netta contrarietà al numero 3) degli impegni, il quale consentirebbe di fruire dei benefici fiscali in favore dei lavoratori che trasferiscano la propria residenza in Italia anche per i redditi da questi prodotti all'estero, snaturando quindi il senso della stessa agevolazione.

Valuta invece favorevolmente l'eliminazione, dal testo della risoluzione, dell'impegno che prevedeva di estendere il beneficio anche all'IRAP, in quanto ciò appariva del tutto privo di senso, stanti le caratteristiche di tale imposta.

Giudica infine negativamente il numero 6) degli impegni, laddove si elimina il requisito dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) ai fini della prova della residenza fiscale necessaria per la fruizione dell'agevolazione tributaria, ritenendo che, al contrario, occorrerebbe valorizzare ulteriormente lo strumento dell'AIRE.

Chiede quindi di non procedere nella seduta odierna alla votazione della risoluzione, evidenziando come il suo gruppo stia presentando una propria risoluzione in materia, che dovrebbe essere discussa congiuntamente.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere favorevole sulla risoluzione, come riformulata.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come occorra decidere se procedere, nella seduta odierna, alla votazione della risoluzione, come riformulata, sulla quale il rappresentante del Governo ha già espresso una valutazione positiva, oppure rinviare ad altra seduta la votazione stessa in attesa della presentazione della risoluzione preannunciata dal gruppo M5S. Rileva, peraltro, come, nel primo caso la risoluzione del gruppo M5S potrà essere discussa dalla Commissione in un momento successivo.

Alessandro PAGANO (LNA), nell'esprimere grande rispetto per le posizioni del gruppo M5S, ritiene, tuttavia, che le perplessità espresse sul testo della risoluzione possano considerarsi superate, anche alla luce della sua riformulazione.

Su un piano più generale evidenzia come sia interesse del Paese intervenire al più presto su tale materia, chiedendo pertanto di procedere nella seduta odierna alla votazione della risoluzione, la quale è stata sottoscritta da quasi tutti i gruppi, sia di maggioranza, sia di opposizione, atteso che la contrarietà di principio espressa su di essa dal gruppo M5S non consente di giungere a una formulazione condivisa anche da tale gruppo.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00208.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

**Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (C. 4080 Governo,
approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4080, approvato dal Senato, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017;

rilevato come l'intervento normativo intenda definire la disciplina quadro di settore, stabilendo, da un lato, i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, disciplinandone, dall'altro, le modalità, nonché riformando, anche attraverso deleghe al Governo, la normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di rapporti di lavoro nel settore;

sottolineato positivamente come il provvedimento intenda definire una strategia generale di sostegno al settore cinematografico e dell'audiovisivo, nella consapevolezza di come tale comparto possa costituire, sia per il suo contenuto tecnologico innovativo sia in ragione della tradizione storica maturata in tale ambito in Italia, un fattore importante per la crescita economica e la modernizzazione produttiva del Paese;

evidenziato, per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse della Com-

missione Finanze, come gli articoli da 15 a 21 intendano ridisegnare, assicurandone l'unità sistematica, la disciplina del tax credit, ossia l'insieme dei crediti d'imposta in favore delle imprese che operano o investono nel settore, in particolare riconducendo nel medesimo testo normativo le diverse fattispecie di credito d'imposta attualmente vigenti nel settore cinematografico;

rilevato come il provvedimento individui un razionale strumento di programmazione finanziaria degli interventi di sostegno al settore, istituendo, all'articolo 13, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nell'ambito del quale sarà possibile operare una complessiva ed organica ripartizione delle risorse pubbliche tra i differenti settori di attività e tra i diversi meccanismi di sostegno previsti;

sottolineato inoltre come l'intervento legislativo, all'articolo 39, comma 2, salvaguardi gli stanziamenti attualmente previsti per il finanziamento dei crediti di imposta nel settore cinematografico, contemplando inoltre, all'articolo 13, comma 4, la possibilità che essi siano ulteriormente incrementati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, prevede delle modifiche agli articoli 8, 30 e 33 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (di seguito TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di dichiarazione di successione;

nello specifico, il novellato articolo 7 dell'articolo 28 del TUS esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l'eredità è « devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare »;

con la disposizione sopra citata viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore dell'attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 28, comma 7;

i documenti da allegare alla dichiarazione di successione, elencati all'articolo 30, lettere *c)*, *d)*, *g)*, *h)*, *i)* sono: la copia

autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'articolo 15, comma 1, del TUS e all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo 16 del TUS; la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili, nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del TUS;

in relazione ai predetti documenti – ferma restando la possibilità, da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di richiedere, ove necessario, i documenti in originale o in copia autentica – il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza per rivedere la normativa prevista all'ar-

articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine di semplificare realmente gli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

(8-00207) « Laffranco, Sandra Savino, Pelillo, Petrini, Barbanti, Boni-

fazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudò, Sanga, Zoggia ».

ALLEGATO 3

7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

l'esito del *referendum* del 24 giugno 2016, col quale è stato avviato il processo di uscita dall'Unione europea della Gran Bretagna, comporta significative conseguenze sui mercati finanziari, stante l'importanza della *London Stock Exchange* nel panorama delle borse europee: una di queste conseguenze è la futura necessità, per i principali operatori bancari e finanziari, di ricollocare le proprie sedi operative all'interno dell'Unione Europea;

la Borsa Italiana, con sede nella città di Milano, è una delle principali piazze finanziarie europee per volume d'affari e adeguatezza dell'infrastruttura: al fine di incentivare dunque la riallocazione a Milano delle sedi operative dei principali operatori di mercato, è necessario predisporre un adeguato contesto giuridico nazionale, un insieme di regole che incentivino gli attori internazionali a investire in Italia anche sotto il profilo delle risorse umane; in particolare occorre incentivare il rientro dei lavoratori italiani altamente qualificati e specializzati del settore bancario, finanziario ed assicurativo e, più in generale, di tutto il settore economico, che attualmente risiedono all'estero;

per quanto riguarda il contesto normativo, si ricorda che un primo intervento ha riguardato il rientro di professionalità scientifiche e appartenenti al

mondo della ricerca: l'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto incentivi per il trasferimento nel territorio italiano di docenti e ricercatori universitari; la norma prevedeva, per i due periodi di imposta successivi al trasferimento, l'imponibilità ai fini IRPEF dei redditi di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10 per cento e l'esclusione dalla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; tale norma è stata prorogata dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; i benefici sopra descritti continueranno ad essere fruibili per i docenti e ricercatori che inizieranno a svolgere la loro attività in Italia fino al 31 dicembre 2017;

successivamente, la legge 30 dicembre 2010, n. 238, ha introdotto incentivi fiscali per il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, i quali studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero: il beneficio consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF al 20 per cento per le lavoratrici ed al 30 per cento per i lavoratori, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo; l'articolo 10, comma 12-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ha prorogato al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla predetta legge;

tuttavia, con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 – emanato in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, di cui alla legge n. 23 del 2014 – si è provveduto a disciplinare nuovamente la materia del rientro dei lavoratori all'estero; le nuove norme hanno introdotto una agevolazione temporanea, ma operante a regime, per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato: per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del settanta per cento del suo ammontare; l'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; le agevolazioni previste si applicano per un periodo limitato, ossia a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi; la norma chiarisce che le agevolazioni si applicano anche ai beneficiari delle misure di cui alla legge n. 238 del 2010; il predetto articolo 16 del decreto legislativo n. 147, contestualmente, nel quadro del riordino delle vigenti agevolazioni sul rientro dei lavoratori dall'estero, ha abrogato le norme del decreto-legge n. 192 del 2014 che – come accennato – avevano prorogato l'efficacia dell'agevolazione di cui alla legge n. 238 del 2010, a partire dal 6 ottobre 2015;

da ultimo, l'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha consentito ai lavoratori rientrati in Italia coi benefici della legge n. 238 del 2010 entro il 31

dicembre 2015 di optare (entro il 1° giugno 2016) per l'applicazione, nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:

a) il regime disposto dalla legge n. 238 del 2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa (la menzionata parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento per lavoratrici o lavoratori);

b) in alternativa, il regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che prevede, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta per cento del suo ammontare (con detassazione del 30 per cento);

di fatto, se un lavoratore rientra oggi in Italia dopo aver lavorato all'estero, gli incentivi di cui può usufruire sono solo quelli previsti dal decreto legislativo n. 147 del 2015, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa: questo perché i lavoratori contemplati dalla legge n. 238 del 2010 potevano, sì, optare per i benefici fiscali previsti dal predetto decreto legislativo, ma solo esercitando l'opzione entro la fine di giugno 2016, come chiarito dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate: il termine per esercitare l'opzione è quindi ormai scaduto; inoltre, i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010 dureranno fino al 31 dicembre 2017, ma solo per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015: di conseguenza, le consistenti agevolazioni della citata legge n. 238 del 2010 non sono più operative per i nuovi rimpatriati;

nell'ottica di garantire all'Italia una effettiva crescita in ambito scientifico, tecnico gestionale, progettuale, ma anche del settore assicurativo, bancario, economico e finanziario, nonché per attrarre investimenti internazionali, occorre investire sia per rimpatriare i cervelli fuoriusciti dall'Italia o dall'Europa, sia per attrarre risorse qualificate estere capaci di portare competenze e reti di relazioni in Italia;

sembra necessario aggiornare la normativa in vigore, aumentando in termini di durata e quantità i benefici fiscali per i cervelli che vogliono entrare nel nostro Paese, non limitando il beneficio ai soli cittadini italiani o europei, ma potenziandone l'estensione anche a coloro che sono di altre nazioni, sempre dotati di quella alta qualificazione,

impegna il Governo:

1) a estendere di un anno la durata del beneficio fiscale di cui al decreto legislativo n. 147 del 2015, prevedendo una detassazione decrescente nel tempo e ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della norma anche ai lavoratori di nazionalità non europea;

2) a introdurre disposizioni di favore specificamente dedicate al settore bancario, finanziario e assicurativo, ampliando ulteriormente la durata o la consistenza del beneficio fiscale;

3) a chiarire che la detassazione opera anche riguardo al reddito prodotto eventualmente all'estero che, comunque, non deve rappresentare l'attività prevalente ed esclusiva rispetto al reddito di lavoro prodotto in Italia, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

4) a conferire maggiore certezza al requisito della prevalenza dell'attività lavorativa in Italia;

5) a rendere più gravose le conseguenze della decadenza dal beneficio, per evitare il mero vantaggio fiscale, eventualmente obbligando il lavoratore a risiedere in Italia per almeno tre anni successivi al trasferimento;

6) a rendere più chiara la prova della residenza fiscale ai fini della concessione dell'agevolazione, eliminando il requisito dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e accertando tale requisito attraverso le dichiarazioni dei redditi estere;

7) a consentire che l'opzione sia esercitata dal lavoratore dipendente altamente qualificato al momento dell'assunzione, nonché, per monitorare la forza attrattiva della norma, a inserire per legge, nelle comunicazioni di assunzione, un campo obbligatorio che segnali il lavoratore come soggetto potenziale beneficiario dell'agevolazione e che segnali l'eventuale esercizio dell'opzione al Centro per l'Impiego competente: analoghe informazioni andrebbero riportate nella dichiarazione dei redditi, per dare evidenza della scelta fatta ed estendere la facoltà di optare per tale regime anche in fase di dichiarazione.

(8-00208) « Pagano, Bombassei, Bernardo, Giacomoni, Pelillo, Busin, Maietta, Gebhard, Gitti ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3181 Sammarco</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	138

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	156

SEDE REFERENTE:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i>) ..	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2016. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 9.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3181 Sammarco).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che ieri, 25 ottobre, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Ne sono pervenuti circa 120 e il relativo fascicolo è in distribuzione (*vedi allegato 1*). Avverte che è da considerare inammissibile per carenza di compensazione l'emendamento 1.1 Brescia. Fissa il termine per la presentazione di un eventuale ricorso alle ore 12 di oggi.

Avverte, infine, che è stata assegnata, in data 21 ottobre 2016, la proposta di legge C. 3181 Sammarco, recante « Disciplina delle attività cinematografiche e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti le medesime attività ». Stante l'identità di materia con il disegno di legge in esame, ne dispone l'abbinamento. Spe-

cifica che il testo base adottato s'intende, comunque, quello approvato dal Senato, C. 4080. La seduta riprenderà al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, momento in cui verranno rese note le decisioni sull'eventuale ricorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella medesima giornata.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni Giustizia (favorevole), Esteri (favorevole con osservazione), Politiche dell'Unione Europea (favorevole) e Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali (favorevole con osservazione). Avverte che non è pervenuto alcun ricorso. Resta inammissibile per carenza di compensazione l'emendamento Brescia 1.1.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, altrimenti esprimendo parere contrario.

Il sottosegretario Antimo CESARO esprime parere conforme.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.2.

La Commissione respinge l'emendamento 2.2.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 2.3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 2.11 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.11, 3.1, 3.2, 3.3.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 3.4 e ne raccomanda l'approvazione, in quanto volto a conferire maggiore chiarezza al contenuto del testo dell'articolo, il quale attiene ai principi ispiratori del provvedimento.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, sottolinea che il testo del provvedimento e, in particolare quello dell'articolo 3, è frutto di un ampio dibattito svolto al Senato. Il testo che ne risulta contempla in modo esauriente tutti gli aspetti del settore cinematografico e audiovisivo.

Il Sottosegretario, Antimo Cesaro, evidenzia che il profilo dell'inclusione della differenza, contenuto nell'emendamento, è già contenuto nel provvedimento che contiene disposizioni riferite sia alle diverse abilità, sia alle minoranze linguistiche.

La Commissione respinge l'emendamento 3.4.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento 3.5 evidenziandone il profilo di tutela delle disabilità.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, rimarca che l'articolo 3, alla lettera g), prevede quanto proposto con l'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento 3.5.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 3.6 e ne raccomanda l'approvazione.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, sottolinea che la tematica dell'emendamento 3.6 è prevista dall'articolo 35, recante la delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento 5.1 Pannarale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 5.1. e 5.2.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 5.0.1. e ne raccomanda l'approvazione.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, specifica che l'articolo 34, recante la delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, consente una disciplina unitaria della complessa tematica cui si riferisce l'emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 5.0.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.0.1.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 9.02 evidenziandone gli aspetti di chiarezza rispetto ad una disciplina che nel testo appare generica e poco dettagliata.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, sottolinea che l'articolo 31 del provvedimento, oltre a richiamare la normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, prevede misure volte a favorire uno sviluppo equilibrato del mercato cinematografico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 9.0.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 11.3, sottolineando che la modifica proposta è volta a tutelare i soggetti più deboli nella ripartizione dei contributi. Considerate le finalità complessive del disegno di legge e visto che l'emendamento non toglie nulla al provvedimento, ne raccomanda l'approvazione.

Il Sottosegretario Antimo Cesaro specifica che un emendamento, pur avendo un contenuto condivisibile, potrebbe non essere ritenuto opportuno per altri aspetti. In alcuni casi le modifiche proposte possono appesantire un testo, facendo venir meno chiarezza e stringatezza.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) deve ribadire che spesso la legge dice troppo poco laddove si potrebbe diffondere in dettagli utili per gli operatori.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, sottolinea che il disegno di legge si basa sulle scelte di investimento delle risorse finanziarie e sul delicato equilibrio tra le diverse disposizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.3 e 11.4.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento 11.5 Borghesi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.5, 11.6, 11.7.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento 11.8 Borghesi.

La Commissione respinge l'emendamento 11.8.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 11.9 e ne raccomanda l'approvazione.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, ricorda che le norme relative al Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo sono state introdotte nel corso dell'esame al Senato e che tale organo non era

previsto nel testo originario presentato dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.9 e 11.10.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Borghesi 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.1, 12.2 e 12.3 (identici), 12.4, 12.5, 12.6.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), illustrando l'emendamento 12.7, ne raccomanda l'approvazione per le sue finalità di sostegno alle piccole e medie imprese di settore. Lamenta la totale chiusura, in questa sede, a un autentico confronto, nonché la mancanza di una possibilità di migliorare il testo, che dovrebbe essere largamente condiviso prima di giungere alla sua approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 13.1, 13.7.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento 13.2 Pannarale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 13.2 e 13.3.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 13.4 e ne raccomanda l'approvazione.

Bruno MURGIA (Misto) sottoscrive l'emendamento 13.4 Pannarale.

La Commissione respinge l'emendamento 13.4.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 13.5 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 13.5, 13.6, 13.8, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 17.1, 17.2.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), illustrando l'emendamento 18.1, sottolinea la propria perplessità di fronte all'atteggiamento della maggioranza che mostra di non voler prendere in considerazione nessuna delle proposte che mirano a tutelare le produzioni indipendenti.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, evidenzia come le disposizioni in materia di contributi siano strutturate in modo tale da garantirne l'accesso ai produttori indipendenti, ai giovani, alle piccole e medie imprese del settore.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ribadisce la propria contrarietà in merito ai criteri di ripartizione dei contributi. La previsione di un tetto massimo ai contributi selettivi – ovvero quelli più facilmente accessibili ai piccoli produttori indipendenti – e non a quelli automatici contraddice le finalità dichiarate del provvedimento.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, si dichiara d'accordo con la collega Pannarale in merito all'opportunità di favorire i soggetti più deboli sul mercato nell'accesso ai contributi.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) concorda con gli aspetti generali del disegno di legge. Sottolinea la necessità di regole per il cinema italiano che aiutino chi vuole realmente sul confrontarsi con il mercato e sgombrino il campo da quei produttori che non hanno alcun interesse a creare un rapporto col pubblico e che realizzano opere cinematografiche al solo scopo di vedersi garantito l'accesso ai finanziamenti.

Bruno MURGIA (Misto) non condivide quanto asserito dal collega Buttiglione. Reputa necessaria la costruzione di corsie preferenziali per chi vuole realizzare buoni film.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 18.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 23.1 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 23.1, 23.2, 24.1, 24.2.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 24.3 e ne raccomanda l'approvazione ricordando che, al pari di quelli immediatamente successivi, prevede l'introduzione di forme premiali mirate.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, ricorda che i contributi premiali sono già previsti dall'articolo 24.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 24.3, 24.4, 24.5, 24.8.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento 26.2 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 26.2, 26.3, 26.4, 27.1, 27.2.

Giuseppe BRESCIA (M5S) illustra l'emendamento 27.3, sottolineando l'importanza del cinema nel settore sociale, e l'impegno dei piccoli produttori indipendenti che si impegnano in favore delle realtà più emarginate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 30.1, 31.1, 31.2, 32.1, 33.1, 33.2, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 37.1 e 37.2.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara chiusa la votazione degli emendamenti. Comunica, inoltre, che sono pervenuti, nel frattempo, tutti i pareri previsti

dalle Commissioni consultive. Pone in votazione la proposta di conferire alla deputata Bonaccorsi il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del

Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 20.

ALLEGATO 1

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (C. 4080 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI PRESENTATI****ART. 1.**

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , promuove lo sviluppo della formazione dei mestieri cinematografici e dell'audiovisivo e l'educazione all'utilizzo dell'immagine nelle Scuole di ogni ordine e grado;

Consequentemente dopo il comma 1, aggiungere il comma 1-bis:

1-bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad inserire e promuove la conoscenza dei mestieri del cinema e dell'educazione all'immagine nei programmi scolastici. I programmi sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedendo altresì alla formazione dei docenti della materia relativa all'educazione all'immagine, con specifici corsi professionali istituiti presso le scuole di cinema pubblicamente riconosciute in collaborazione con le associazioni degli autori, delle professioni del cinema, dell'audiovisivo e degli esperti del settore.

1. 1. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 2.

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: meno con la seguente: poco.

Consequentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai).

1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d'essai, come definiti dall'articolo 2, comma 1 lettera c) della presente legge e dai successivi decreti attuativi, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.

2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.

2. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) « film difficile »: l'opera cinematografica che, per le sue particolari caratteristiche artistiche, di sperimentazione, di ricerca e di linguaggio o anche solo per l'argomento trattato, ha una limitata capacità di attrarre risorse Economiche dal mercato per la sua realizzazione.

2. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: o trasmesso attraverso emittente televisiva.

2. 4. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) « sala d'essai »: le sale cinematografiche il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea.

2. 6. Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva.

Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere le seguenti:

u-bis) « circoli di cultura cinematografica »: le associazioni senza scopo di lucro, costituite anche tramite atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;

u-ter) « Associazione nazionale di cultura cinematografica »: l'associazione senza scopo di lucro costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Associazione nazionale e circoli di cultura cinematografica).

1. L'Associazione nazionale ed i circoli ad essa aderenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *u-bis)* ed *u-ter)*, possono assumere, per il perseguimento di fini sociali, la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci, anche attraverso la riapertura di sale storiche, chiuse o dismesse. A tal fine l'Associazione nazionale ed i circoli sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge a favore dell'esercizio e della distribuzione cinematografici.

all'articolo 27, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: intesi come associazioni *sino alla fine della lettera con le seguenti:* come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *u-bis).*

2. 8. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: l'istituzione *aggiungere le seguenti:* avente personalità giuridica e natura istituzionale.

2. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: che persegue *aggiungere la seguente:* gratuitamente.

2. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole da: fornisce supporto *sino alla fine della lettera con le seguenti:* contribuisce a definire e rendere operative le politiche regionali di settore.

2. 11. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) provvede alla produzione di sottotitoli per sordi ed audiodescrizione in lingua italiana.

3. 1. Borghesi.

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in accordo con enti e associazioni certificate e riconosciute presso il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca e presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

3. 2. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) promuove la produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle Scuole,.

3. 3. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) propone politiche di inclusione della differenza miranti ad ampliare e a rendere plurale la platea di attori e pubblici.

3. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: , e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audiodescrizione sincronizzata

per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla *Society of Motion Pictures and Television Engineers* (SMPTE).

3. 5. Borghesi, Palmieri.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) attua forme di tutela dei professionisti del settore cinematografico anche attraverso interventi di sostegno finalizzati alla certificazione e allo sviluppo delle professioni del settore.

3. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) garantisce l'espressione di diverse culture anche al fine di favorirne la conoscenza diffusa, l'inclusione e la mediazione interculturale. A tale scopo, ai fini della presente legge e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, il permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea è equiparato alla cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, alle parole: sentito il Consiglio superiore, *premettere le seguenti:* tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *h-bis)* della presente legge,.

3. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) favorisce la creazione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio musicale e delle opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.

3. 8. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 4.

Al comma 4, dopo le parole: favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale *aggiungere le seguenti:* , della cultura musicale popolare.

4. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 4, dopo le parole: possono sostenere *aggiungere le seguenti:* secondo una prospettiva nazionale unitaria, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge, azioni di alfabetizzazione, nonché.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai).

1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d'essai, come definiti dall'articolo 2, comma 1 lettera c) della presente legge e dai successivi decreti attuativi, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.

2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.

4. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la produzione di sottotitoli per non udenti ed audiodescrizione in lingua italiana.

5. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Palmieri.

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: specificità tecniche *aggiungere le seguenti:* e produttive.

5. 2. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Obblighi per le emittenti televisive nazionali).

1. Anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE, le emittenti televisive nazionali riservano alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, del quale almeno la metà è assegnata a opere recenti, ossia diffuse entro un termine di cinque anni dalla produzione.

5. 0. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: oltre che sale teatrali e librerie storiche.

8. 1. Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva.

Sopprimere il comma 2.

8. 2. Borghesi.

ART. 9.

Al comma 2, sostituire le parole da: per la versione *fino a:* Paese di produzione con le seguenti: sfruttamento cinematografico per la versione doppiata o per la versione originale sottotitolata nella lingua della minoranza linguistica siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse sul territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in pubblico nella versione doppiata o con sottotitoli nella rispettiva lingua della minoranza linguistica, contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese dell'impresa di distribuzione interessata.

9. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza).

1. Chiunque svolga la propria attività nell'industria del cinema e dell'audiovisivo non può essere, in forma individuale o associata, titolare di aziende che operino in più di due dei seguenti settori: produzione, distribuzione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, anche *on line* o telefonici.

9. 0. 1. Borghesi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza).

1. Chiunque svolga la propria attività nell'industria del cinema e dell'audiovisivo non può essere, in forma individuale o associata, titolare di aziende che operino in più di due dei seguenti settori: produ-

zione, distribuzione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, anche *on line* o telefonici.

9. 0. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 10.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: delle opere audiovisive *aggiungere le seguenti:* incluse opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.

10. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) si avvale del ruolo storico delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine; ».

10. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 11.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: e dell'audiovisivo, *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico e alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati,.

11. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, *aggiungere le seguenti:* incluso le opere musicali specificamente de-

stinate alla produzione cinematografica e audiovisiva,.

11. 2. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: , vigilando in particolar modo circa l'accesso ai contributi da parte delle imprese indipendenti, le piccole e medie imprese cinematografiche, le monosale, le sale d'essai, nonché le sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche o da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.

11. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: settori professionali interessati aggiungere le seguenti: , le organizzazioni sindacali, le principali associazioni di categoria.

11. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;

11. 5. Borghesi, Palmieri.

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: al rispetto del principio del pluralismo riferibile a diverse identità e orientamenti culturali, etnici, sessuali, religiosi e.

11. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con

disabilità, alle persone anziane e ai cittadini stranieri;.

11. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità e alle persone anziane;

11. 8. Borghesi, Palmieri.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: otto con la seguente: sei.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

11. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dell'equilibrio di genere aggiungere le seguenti: e dell'espressione di un pluralismo riferibile a diverse identità e orientamenti culturali, etnici, sessuali, religiosi,.

11. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dal Ministro, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

11. 11. Borghesi, Palmieri.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: dal Ministro, aggiungere le seguenti: su proposta delle Commissioni parlamentari competenti.

11. 12. Borghesi, Palmieri.

Al comma 5, dopo le parole: alle Commissioni parlamentari competenti, aggiungere le seguenti: che esprimono il relativo

parere entro trenta giorni dalla trasmissione,.

11. 13. Borghesi, Palmieri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *Internet* il curriculum vitae dei soggetti nominati, di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

11. 14. Borghesi, Palmieri.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso i componenti non devono avere Interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio.

11. 15. Borghesi, Palmieri.

ART. 12.

Al comma 1 dopo le parole: delle espressioni audiovisive nazionali, *aggiungere le seguenti:* incluse le opere artistiche a carattere musicale,.

12. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: Le medesime disposizioni *aggiungere le seguenti:* evitando fenomeni distorsivi della concorrenza:.

* **12. 2.** Borghesi.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: Le medesime disposizioni *aggiungere le se-*

guenti: evitando fenomeni distorsivi della concorrenza:.

* **12. 3.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: incentivano inserire le seguenti: , con particolare riguardo al giovani al di sotto dei 35 anni,.

12. 4. Borghesi.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: incentivano *aggiungere le seguenti:* , con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 40 anni,.

12. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: crescita *aggiungere le seguenti:* legata al territorio di nuove produzioni,.

12. 6. Borghesi.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico e le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati,.

12. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: promuovono *aggiungere le seguenti:* l'incremento e l'aggiornamento delle conoscenze di tutte le specificità professionali che compongono l'insieme del settore,.

12. 8. Borghesi.

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono stabiliti criteri e obblighi per produttori e distributori affinché in fase di post-produzione o di realizzazione dell'edizione italiana per i film stranieri – vi sia la predisposizione ad accogliere gli ausili che rendono possibile la fruizione del cinema da parte di utenti con disabilità della vista e dell'udito; nonché per gli esercenti, circa le sale cinematografiche, per l'adeguamento e la dotazione della necessaria attrezzatura per la diffusione e la fruizione degli ausili per disabili sensoriali.

12. 9. Borghesi.

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: diversa, con la seguente: minore.

12. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 13.

Al comma 2, sostituire la parola: 400 con la parola: 600,.

Conseguentemente:

dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al Fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse derivanti dall'istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un prelievo a carico di ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno d'imposta, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia.

2-ter. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di al precedente comma ed il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento

da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesimo anche per l'attività di distribuzione di servizi televisivi.

2-quater. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque, pur avendo sede all'estero, fornisca in Italia, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica on line o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*.

2-quinquies. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di cui al comma 2-bis è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto, mentre per i distributori di servizi, è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro, le seguenti aliquote:

a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;

b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;

c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;

d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro.

2-sexies. Ai fini di cui ai precedenti commi da 2-bis a 2-quinquies, le società di raccolta pubblicitaria, ovvero coloro che effettuano la riscossione delle somme versate dagli inserzionisti e dagli sponsor, sono tenute a fornire al produttore di servizi televisivi un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme che sono state incassate nel corso dell'anno solare precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni;

all'articolo 38:

al comma 1, le parole da: 233.565.000 sino a: dall'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 433.565.000 per l'anno 2017, 433.985.572 per l'anno 2018 ed euro 433.565.000 a decorrere dall'anno 2019,;

al medesimo comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 200 milioni di euro, mediante le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-sexies.

13. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso. Le risorse rinvenienti affluiscono al Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 30 per cento;

all'articolo 26, al comma 2:

sostituire le parole: in particolare con le seguenti: in misura non inferiore al 30 per cento;

dopo le parole: giovani autori aggiungere le seguenti: al di sotto dei 40 anni.

13. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, dopo le parole: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria del settore cinematografico.

13. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Palmieri.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza ».

13. 3. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

Al comma 5, dopo le parole: e 27, aggiungere le seguenti: commi 1, lettere e), f), g), i), 2 e 3, lettere a), b), c) e d), nonché per i contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25;

Conseguentemente:

le parole: 15 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento e la parola: 18 è sostituita dalla seguente: 30;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso. Le risorse rinvenienti da tale soppressione confluiscono al Fondo per il cinema e l'audiovisivo ».

13. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Murgia.

Al comma 5, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 25 per cento;

Conseguentemente, sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 30 per cento.

13. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 5, sostituire le parole: non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento con le seguenti: non può essere inferiore al 25 per cento.

13. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 5, sostituire la parola: 18 con la seguente: 30.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, dopo le parole: ai sensi dell'ar-

articolo 24 della presente legge *aggiungere le seguenti*: alle opere realizzate o distribuite dalle imprese di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendenti come definite dal precedente articolo 2, comma 1, lettera p).

13. 8. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 19, *aggiungere le seguenti*: , fermo restando che ai fini di detta ammissione viene valutata positivamente la presenza nel cast tecnico e/o artistico di persone aventi permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea.

14. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

14. 2. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, *aggiungere le seguenti*: indipendenti.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: per le opere realizzate *fino a*: non siano opere di produzione audiovisiva internazionale,.

15. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: può essere prevista *fino a*: produzione internazionale *con le seguenti*: sia prevista.

15. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dei diritti in misura *aggiungere la seguente*: complessiva.

15. 3. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

ART. 16.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: stabilita, *aggiungere la seguente*: , anche.

Conseguentemente, sostituire le parole: ovvero in relazione alle, *con le seguenti*: , con priorità per le.

16. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 17.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: la realizzazione di nuove sale o.

17. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il credito è elevato al 50 per cento, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, per interventi nelle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.

17. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: « 20 per cento », *con le seguenti*: « 30 per cento ».

Conseguentemente, dopo le parole: opere audiovisive aggiungere la seguente: indipendenti.

18. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura cinematografica finalizzata alle scuole e ai giovani).

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche e « docufilm », italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, d'essai e cineforum.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 0. 1. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Credito d'imposta a favore delle imprese che operano nella post-produzione cinematografica o audiovisiva attraverso laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio).

1. Al fine di riconoscere, promuovere e tramandare l'alto valore storico della scuola di doppiaggio italiana, alle imprese ed alle società, anche in forma di cooperative, che organizzano corsi professionali di doppiaggio, anche attraverso la gestione di centri sperimentali di doppiaggio per edizioni multilingue di opere italiane e straniere, con annessi laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle relative spese sostenute e, comunque, entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 3 milioni di euro in ragione annua.

2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.

18. 0. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Credito d'imposta a favore delle imprese che operano nella post-produzione cinematografica o audiovisiva attraverso laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio).

1. Al fine di riconoscere, promuovere e tramandare l'alto valore storico della scuola di doppiaggio italiana, alle imprese ed alle società, anche in forma di cooperative, che organizzano corsi professionali di doppiaggio, anche attraverso la gestione di centri sperimentali di doppiaggio per edizioni multilingue di opere italiane e straniere, con annessi laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle relative spese sostenute e, comunque, entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 2 milioni di euro in ragione annua.

2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.

18. 0. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Credito d'imposta a favore delle imprese che operano nella post-produzione cinematografica o audiovisiva anche attraverso laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio).

1. Al fine di riconoscere, promuovere e tramandare l'alto valore storico della scuola di doppiaggio italiana, alle imprese ed alle società, anche in forma di cooperative, che organizzano corsi professionali di doppiaggio, anche attraverso la gestione di centri sperimentali di doppiaggio per edizioni multilingue di opere italiane e

straniere, con annessi laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle relative spese sostenute e, comunque, entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.

18. 0. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

ART. 18-bis.

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai).

1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d'essai, come definiti dall'articolo 2, comma 1 lettera e) della presente legge e dai successivi decreti attuativi, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.

2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.

18. 0. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 23.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. La destinazione dei contributi automatici di cui al precedente comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

a) un terzo dei contributi da destinare a progetti con elevata capacità di copertura finanziaria;

b) un terzo dei contributi da destinare a progetti con buona o media capacità di copertura finanziaria;

c) un terzo dei contributi da destinare a progetti con media o bassa capacità di copertura finanziaria. ».

23. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il decreto attuativo di cui all'articolo 25 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi ».

23. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 24.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: anche.

24. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: concorsi internazionali di livello primario aggiungere le seguenti: anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la Cinematografia, nonché la partecipazione di qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni.

24. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2 lettera c) dopo le parole: , prime e seconde, , aggiungere le seguenti: le opere cinematografiche e audiovisive scritte e/o dirette da donne, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

24. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2 lettera c) dopo le parole: le opere d'animazione, inserire le seguenti: i musical.

24. 4. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: può prevedere con la seguente: prevede.

Conseguentemente dopo parole: ovvero per la produzione e la distribuzione aggiungere le seguenti: indipendenti, ovvero.

24. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle istituzioni scolastiche, il Ministero concede, previo esperimento di apposite procedure di selezione, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali.

3-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante utilizzo di una quota pari almeno all'1 per cento della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo.

24. 8. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 26.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In qualità di sostegno alla scrittura, quota parte dei contributi di cui al comma 1, definita attraverso il decreto di cui al comma 4, e destinata agli autori audiovisivi che presentino un progetto valutato di particolare qualità artistica e che non risultino finanziati da un'impresa di produzione audiovisiva.

26. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, i contributi di cui al comma 1 per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive sono destinati prioritariamente a imprese di produzione ci-

nematografica le cui quote siano detenute in misura non inferiore al 40 per cento da giovani al di sotto dei 40 anni.

26. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero concede, inoltre, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole.

26. 4. Borghesi.

ART. 27.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.

27. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose, *fino a:* competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato,.

27. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto, al fine di potenziare le competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, un bando per la selezione di progetti di didattica integrativa rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni

ordine e grado, anche con il supporto di enti ed associazioni no profit. Lo stesso decreto stabilisce i criteri di selezione dei progetti, valorizzando l'idoneità degli stessi ad utilizzare l'opera cinematografica quale strumento di divulgazione di insegnamenti sociali, al fine di accrescere la capacità di riflessione, sviluppare la sensibilità verso realtà e contesti diversi, diritti delle minoranze e la valorizzazione delle differenze.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente è destinata una quota pari almeno al 5 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, le corrispondenti risorse sono assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal decreto di cui al successivo comma 4.

27. 3. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto, al fine di potenziare le competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, un bando per la selezione di progetti di didattica integrativa rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che partecipano come reti di scuole anche con il supporto di enti ed associazioni no profit. Lo stesso decreto stabilisce i criteri di selezione dei progetti, valorizzando l'idoneità degli stessi a promuovere tecniche di didattica innovativa anche in spazi non convenzionali.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente è destinata una quota pari almeno al 5 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, le

corrispondenti risorse sono assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal decreto di cui al successivo comma 4.

27. 4. Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 5 per cento.

27. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) la creazione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio musicale e delle opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.

27. 6. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Sopprimere il comma 3.

27. 7. Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Con decreto del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto un bando per la selezione di progetti, presentati da enti pubblici ed associazioni di promozione sociale non aventi finalità lucrative, tesi alla realizzazione di promozione e sviluppo della cultura cinematografica ed audiovisiva nonché di percorsi di formazione professionale nel settore cinematografico. Lo stesso decreto stabilisce i criteri di selezione dei progetti,

valorizzando l'idoneità degli stessi ad utilizzare l'opera cinematografica quale strumento di divulgazione di insegnamenti sociali, al fine di accrescere la capacità di riflessione, sviluppare la sensibilità verso realtà e contesti diversi, diritti delle minoranze e la valorizzazione delle differenze.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente è destinata una quota pari almeno al 2 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, le corrispondenti risorse sono assegnate dal decreto di cui al successivo comma 4.

27. 8. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 28.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: presenti aggiungere le seguenti: nei centri storici e.

28. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

28. 2. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

28. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi inserire le seguenti: inclusi gli eventi di natura musicale.

28. 4. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sostituire le parole da: 30 milioni fino a: 2021 con le seguenti: 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 27 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto riconosce il valore delle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, nonché dei circoli di cultura cinematografica e dei soggetti giuridici senza scopo di lucro, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo non inferiore a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico.;

all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i) è soppressa.

28. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole da: 30 milioni fino a: 2021 con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 15 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente:

al comma 3, ultimo periodo:

dopo la parola: particolari aggiungere le seguenti: e prioritarie;

aggiungere infine le seguenti parole: e nei centri storici, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 non inferiore a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con priorità nell'assegnazione del contributo per le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, i circoli di cultura cinematografica e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.;

all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera i) è soppressa.

28. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle sale che garantiscono la programmazione di spettacoli con sottotitoli ed audio descrizione in lingua italiana.

28. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 5 dopo le parole: centri culturali multifunzionali, aggiungere le seguenti: senza fini commerciali.

28. 8. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 5, sostituire le parole: prevedano il riconoscimento fino a premiale e le con le seguenti: non prevedano alcuna volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, ma unicamente potenziali e minime.

28. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 5, sostituire le parole: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le con la seguente: minime.

28. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 30.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: ivi compresi le opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.

30. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 31.

Al comma 3, sopprimere le parole: ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie,.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: con particolare riferimento ai soggetti fino alla fine del comma.

31. 1. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

Al comma 4, dopo le parole: nel settore aggiungere le seguenti: della produzione, dell'esercizio e.

31. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 32.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis: Un'opera musicale o una raccolta di opere musicali che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera musicale o della raccolta, o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

32. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 33.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: esperienza e imparzialità.

33. 1. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

Al comma 2, lettera d), alla fine della lettera inserire le parole: in via definitiva.

33. 2. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

ART. 35.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo.

35. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo.

35. 2. Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo; ».

35. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente;

« c-bis garantire ai lavoratori del settore o accesso ai sistemi e ai trattamenti previdenziali e assistenziali ».

35. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 37.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: compresi quelli inerenti al mancato rispetto della normativa sul lavoro e della regolarità contributiva nei confronti dei divorzatori.

37. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministero vigila altresì sull'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive alle persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini stranieri, prevedendo nei decreti attuativi l'introduzione di sanzioni in caso di mancata garanzia della stessa ».

37. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge recanti Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti);

udita la relazione del deputato D'Ottavio nella seduta del 25 ottobre 2016;

udito il dibattito nelle sedute del 25 e del 26 ottobre 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di inserire una disposizione che contenga la specifica destinazione di iniziative di educazione stradale per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori;

valuti la Commissione di inserire una disposizione volta a sollecitare iniziative di prevenzione e non già soltanto di commemorazione delle vittime della strada.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	157
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
Sull'ordine dei lavori	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	158
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dalla relatrice</i>)	163
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal MoVimento 5 Stelle</i>)	166
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, nel formulare una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), segnala che nella predisposizione della stessa ha tenuto conto delle indicazioni scaturite dal dibattito della seduta precedente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e, successivamente, al seguito dell'esame dello schema di decreto sull'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, in modo da attendere l'arrivo della sottosegretaria Borletti.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 14.10.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*) formulata dalla relatrice è stata trasmessa ai gruppi nella giornata di lunedì. Avverte inoltre che è stata presentata una proposta di parere alternativa da parte del gruppo M5S (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, segnala che, nella formulazione della proposta di parere, ha tentato di tener conto delle osservazioni avanzate nel corso del dibattito svolto nella seduta precedente. A tale proposito, avverte che, in una delle premesse alla proposta di parere, ha inteso fornire un'indicazione rispetto all'approvazione dei piani paesaggistici da parte delle regioni, da un lato sottolineando la necessità che Governo e autonomie territoriali intensifichino l'impegno per completare il processo di co-pianificazione paesaggistica e, dall'altro, proponendo un meccanismo premiale, che in caso di approvazione del piano paesaggistico, consenta di estendere il regime di esonero dall'autorizzazione anche ad ulteriori interventi collocati nella tabella dell'allegato B. Rileva che, nelle premesse alla proposta di parere, è stato inoltre inserito il riferimento al parere reso dal Consiglio di Stato e all'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Segnala che sono state poi recepite le indicazioni dei colleghi in merito alla possibilità che — limitatamente ai progetti che non hanno subito modifiche — si consenta alle imprese che presentano un'istanza di rinnovo di autocertificare l'assenza di variazioni. Rileva che nel parere è presente una precisazione relativamente alla categoria A.17 dell'allegato A, relativa ad interventi e opere di carattere stagionale, rispetto alle quali deve ritenersi la non-necessità di ripresentare ogni anno la domanda di autorizzazione paesaggistica. Segnala che, per venire incontro alle preoccupazioni manifestate dai colleghi durante il dibattito, viene ribadito nella proposta di parere che la previsione dell'articolo 17, recando il rinvio all'articolo 167 del codice dei beni culturali e del

paesaggio, non ha effetti sul regime sanzionatorio penale e non comporta alcuna depenalizzazione in caso di violazione. In conclusione, segnala che si tratta di una proposta di parere favorevole, dal momento che viene ampiamente condivisa l'impostazione del provvedimento teso a coniugare la semplificazione amministrativa con gli obiettivi di tutela del paesaggio.

Ermete REALACCI, *presidente*, avanza proposte volte a meglio precisare due questioni. In primo luogo, sottolinea l'opportunità di esplicitare nel parere che deve essere data finalmente attuazione alla norma del codice dei beni culturali che prescrive l'obbligo di approvazione dei piani paesaggistici da parte delle regioni. In secondo luogo, fa notare, in relazione alla prima osservazione recata dalla proposta di parere, la necessità di chiarire che l'estensione del regime di esonero è consentito soltanto qualora tali interventi siano esplicitamente normati nel piano paesaggistico regionale. A tale proposito, cita in particolare gli interventi relativi alla cartellonistica o all'allestimento di *dehor* che potrebbero rappresentare elementi di rischio ai fini della tutela del paesaggio.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) rileva che le osservazioni recate dalla proposta di parere sono, a suo avviso, volte a peggiorare lo schema di decreto del Governo, che già esonera dall'autorizzazione paesaggistica molte delle 39 tipologie di intervento rispetto alle quali era necessario il regime autorizzatorio semplificato ai sensi del decreto n. 139 del 2010. In particolare, con riferimento al cosiddetto meccanismo premiale, avverte che non è scontato che il piano paesaggistico regionale contenga norme specifiche per le singole tipologie di intervento che si vorrebbe esonerare dall'autorizzazione paesaggistica. Aggiunge che, rinviando al piano paesaggistico regionale, si sottrae al Ministero competente qualsiasi forma di controllo. Segnala altresì che tale assenza di controlli è particolarmente rischiosa nei casi in cui sia consentita l'autocertifica-

zione. Ritiene poi di particolare gravità il fatto che, nelle osservazioni della proposta di parere, venga proposto al Governo di valutare l'inserimento degli appostamenti funzionali all'attività venatoria nonché degli impianti tecnologici tra gli interventi in regime di esonero, ritenendo che ci siano casi in cui tali interventi possano avere un impatto molto forte sul paesaggio. Rileva infine come sia estremamente rischioso il fatto che all'articolo 17 si faccia riferimento esclusivamente all'articolo 167 del codice dei beni culturali, che prevede sanzioni pecuniarie in caso di violazione, e non anche ai successivi articoli relativi alle sanzioni penali, con particolare riferimento all'articolo 181 che reca le sanzioni penali per opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa. In conclusione, ribadisce il rischio rappresentato, da un lato, dalla mancanza di controlli e, dall'altro, dall'assenza di sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Mirko BUSTO (M5S), con riferimento all'inserimento degli appostamenti funzionali all'attività venatoria nonché degli impianti tecnologici tra gli interventi in regime di esonero, segnala come in tal modo si vada incontro alle esigenze di una ristrettissima cerchia della popolazione.

Chiara BRAGA, *relatrice*, segnala come le osservazioni del collega De Rosa siano in netto contrasto con l'impostazione del provvedimento del Governo, ritenuto condivisibile. In relazione alle sanzioni penali, fa notare come la previsione di cui all'articolo 17 recante il rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nei casi di violazione degli obblighi previsti dal regolamento, non ha effetti sul regime sanzionatorio penale, considerati la riserva di legge in materia e l'assenza di un'apposita delega legislativa. Per quanto riguarda in particolare la questione degli appostamenti per attività venatoria, ricorda che nella proposta di parere viene fatto esplicito riferimento al collegato ambientale, a norma del quale «l'autorizzazione costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'in-

stallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona ».

Concorda infine con le proposte di integrazione della proposta di parere avanzate dal presidente.

La sottosegretaria BORLETTI DELL'ACQUA segnala, in primo luogo, che sarà il Governo a valutare se sia effettivamente opportuno estendere anche agli appostamenti per attività venatoria il regime di esonero. Rassicura inoltre il deputato De Rosa sul fatto che tutte le tipologie di interventi previste nel testo vigente del decreto n. 139 del 2010 sono state inserite nei due regimi previsti dal provvedimento in esame, vale a dire il regime semplificato e il regime di esonero. Ricorda inoltre che, quanto alla questione delle sanzioni penali, lo schema all'esame della Commissione è un atto regolamentare che dunque, per la sua natura, non può in alcun modo modificare norme di legge.

Ermete REALACCI, *presidente*, ribadisce quanto testé rilevato dalla sottosegretaria circa il fatto che la possibilità di ricorrere alle sanzioni penali sussista anche in assenza di un esplicito riferimento nel testo.

Chiara BRAGA, *relatrice*, nell'accogliere le proposte di integrazione avanzate dal presidente, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole con osservazioni, come riformulata dalla relatrice, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

(Svolgimento e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gabriele BUIA, *Vice Presidente Vicario dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti o formulare osservazioni, il presidente Ermete REALACCI, i deputati Salvatore MATARRESE (CI) e Patrizia TERZONI (M5S).

Gabriele BUIA, *Vice Presidente Vicario dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche.

(Svolgimento e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Armando ZAMBRANO, *Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri* e Maurizio SAVONCELLI, *Consigliere RPT e Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati*, svolgono

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti o formulare osservazioni, il presidente Ermete REALACCI, i deputati Patrizia TERZONI (M5S) e Tino IANNUZZI (PD).

Armando ZAMBRANO, *Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri* e Maurizio SAVONCELLI, *Consigliere RPT e Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati* e Francesco PEDUTO, *Consigliere RPT e Presidente Consiglio Nazionale Geologi* forniscono ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4080 Governo, approvato dal Senato, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo »;

valutato l'articolo 28, che prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, attraverso la concessione di contributi, finalizzati alla riattivazione, trasformazione e ristrutturazione di sale esistenti nonché alla realizzazione di nuove sale;

ritenuta positiva la previsione di cui al comma 5 del richiamato articolo 28 che prevede, nell'ambito delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, la facoltà delle regioni e delle province autonome di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, consentendo anche interventi di demolizione e

ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale, nonché modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti;

evidenziata l'opportunità di subordinare gli interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria aggiuntiva all'adozione di *standard* costruttivi elevati e di soluzioni tecnologiche avanzate, con particolare riferimento alla prestazione energetica dell'organismo edilizio interessato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 28, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria aggiuntiva siano comunque subordinati all'adozione di *standard* costruttivi elevati e di soluzioni tecnologiche avanzate, con particolare riferimento alla prestazione energetica dell'organismo edilizio interessato.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto in titolo del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;

condivisi gli obiettivi perseguiti con lo schema di regolamento, volto a semplificare gli oneri burocratici gravanti sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e a restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa;

sottolineata l'esigenza di preservare i valori della tutela paesaggistica e dei beni ambientali;

apprezzata la previsione (contenuta nell'articolo 4 dello schema di regolamento) intesa a « premiare » le realtà regionali nelle quali si pervenga all'approvazione di nuovi piani paesaggistici conformi o adeguati alle disposizioni degli articoli 135 e 143 del codice di settore, prevedendo che talune fattispecie, ora regolate con l'autorizzazione semplificata (e pertanto incluse nella tabella di cui all'allegato B, in quanto ricadenti in aree vincolate ai sensi del codice, articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)), possano, in caso di approvazione dei nuovi piani, dotati di adeguate regole tecniche di dettaglio, essere esonerate dall'obbligo di previa autorizzazione paesaggistica, passando, quindi, nel regime di cui alla tabella dell'allegato A;

osservato, infatti, che il completamento della co-pianificazione paesaggistica conforme al codice di settore costituisce un fattore che grandemente favorisce la corretta e proficua applicazione della nuova semplificazione, concorrendo a definire le regole tecniche esecutive che orientano le buone pratiche attuative;

ritenuto pertanto di dover sottolineare la necessità che il Governo e le autonomie territoriali, ciascuno per quanto di sua competenza, rinnovino e intensifichino l'impegno per accelerare e completare il processo di co-pianificazione paesaggistica;

ritenuto, in questa ottica, che un rafforzamento dell'effetto di impulso al suddetto processo di co-pianificazione, potenzialmente derivante dal presente schema di regolamento di semplificazione, può essere costituito dall'aggiunta, alle voci A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'articolo 4, comma 1, delle ulteriori voci B.6), B.13), B.26) e B.36), tra quelle per le quali prevedere il regime di esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica semplificata e l'assoggettamento al regime di cui alla tabella dell'allegato A;

valutata la struttura dello schema di decreto e la sua coerenza con la logica della riforma proposta;

valutati il parere del Consiglio di Stato, espresso il 1° settembre 2016, e l'intesa con la Conferenza unificata, sancita il 7 luglio 2016, dei quali si condividono pienamente i contenuti;

apprezzata la disposizione di cui all'articolo 7 che riconduce i casi di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica all'interno della procedura semplificata, purché siano scadute da non più di un anno e siano relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute;

rilevato che, nonostante l'applicazione della procedura semplificata ai casi di rinnovo, permangono alcuni elementi critici, quali l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8, per l'impresa di presentare il progetto e la relazione del tecnico abilitato, che potrebbe rappresentare un aggravio ingiustificato per un intervento già autorizzato in precedenza che non ha subito modifiche;

rilevato quindi che, limitatamente ai casi in cui il progetto non ha subito modifiche, si potrebbe consentire all'impresa di presentare all'amministrazione l'istanza di rinnovo senza produrre la relazione e il progetto e autocertificando l'assenza di variazioni;

considerato che la precisazione, proposta dalle autonomie territoriali in sede di espressione dell'intesa, alla voce A.17 dell'Allegato A, nel senso che devono considerarsi esonerati anche gli interventi e le opere di carattere stagionale e consistenti nella installazione di chioschi, servizi igienici e cabine a servizio balneazione, pur condivisibile nel suo intento, non appare necessaria, atteso che già a diritto vigente deve ritenersi la non necessità della rappresentazione ogni anno del progetto e della domanda di autorizzazione paesaggistica stagionale, sempre che sia rispettata la condizione della rimozione e reinstallazione periodica dei medesimi manufatti già autorizzati come stagionali e amovibili in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica stagionale;

ritenuto che la previsione di cui all'articolo 17 recante il rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nei casi di violazione degli

obblighi previsti dal regolamento, non ha effetti sul regime sanzionatorio penale, considerati la riserva di legge in materia e l'assenza di un'apposita delega legislativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: « centri o nuclei storici, » le parole: « nonché gli interventi e le opere di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36) »;

b) all'Allegato A, alla voce A.2, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche l'integrazione o la sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di inserire il riferimento alle vetrine e ai dispositivi di protezione delle attività economiche anche all'Allegato B, alla voce B.3;

c) all'Allegato A, alla voce A.8, valuti il Governo l'opportunità di prevedervi anche interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete a fibre ottiche, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;

d) all'allegato A, alla voce A.10, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che le opere ivi contemplate potranno essere escluse dall'autorizzazione, purché siano eseguite anche nel rispetto dei caratteri tipici del contesto locale;

e) all'allegato A, alla voce A.15, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che sono escluse dall'autorizzazione « la realizzazione e la manutenzione » delle opere ivi contemplate, tra le quali andrebbero inserite anche le condotte forzate e le reti irrigue;

f) all'Allegato A, alla voce A.19, valuti il Governo l'opportunità di inserire nell'elenco ivi contemplato l'installazione di appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria realizzati nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma

3-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come inserito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;

g) all'Allegato A, alla voce A.24, valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'autorizzazione anche lo smantellamento di reti elettriche aeree;

h) all'Allegato A, alla voce A.25, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, esclusi dall'autorizzazione, non devono comunque comportare alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua;

i) all'Allegato A, alla voce A.29, valuti il Governo l'opportunità di includervi anche gli impianti tecnologici, facendo conseguentemente salve anche le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa e di sicurezza degli impianti tecnologici;

j) all'Allegato B, alla voce B.10, valuti il Governo l'opportunità di includere nell'elenco ivi previsto anche le colonnine modulari;

k) all'Allegato B, alla voce B.41, valuti il Governo l'opportunità di precisare che

la demolizione e la ricostruzione di manufatti ivi richiamata può riguardare anche gli impianti tecnologici;

l) con riferimento all'articolo 11 e alla questione posta dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata in ordine al rapporto tra la conferenza di servizi e il procedimento ordinario come disciplinato dal medesimo articolo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere in questo regolamento la non obbligatorietà del ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, come modificata dal decreto legislativo n. 127 del 2016, in tutti i casi nei quali per la realizzazione dell'intervento progettato non sia richiesto altro titolo abilitativo all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata e di un qualsivoglia titolo edilizio, come richiesto peraltro dalla Conferenza unificata nell'espressione dell'intesa;

m) all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce rilevanti innovazioni in tema di liberalizzazioni e di semplificazioni in materia paesaggistica e si inserisce nel contesto degli interventi di « *semplificazione amministrativa* » di cui alla legge n. 124 del 2015, recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni »;

l'effettiva portata del provvedimento e della sua potenziale pericolosità non può prescindere da un'analisi delle singole fattispecie. Tra questi figurano alcuni interventi non proprio neutri e astrattamente in grado di avere implicazioni lesive sul contesto territoriale e paesaggistico (*inter alia*, si segnala il punto A.1. « le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici sottratte all'autorizzazione paesaggistica anche se « comportanti mutamento della destinazione d'uso » (*in claris non fit interpretatio*); il punto A.2, relativo ai prospetti ed alle coperture degli edifici; il punto A.16. che definisce l'occupazione di suolo con strutture e manufatti amovibili, il punto A.17 sulle installazioni esterne a corredo di attività economiche con strutture amovibili etc.);

l'articolo 4 estende l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica agli interventi, tassativamente indicati, che generalmente necessitano di autorizzazione paesaggistica,

riguardanti immobili vincolati dal piano paesaggistico o dal provvedimento di vincolo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali nel caso in cui gli stessi prevedano specifiche prescrizioni d'uso o qualora siano ricompresi nell'ambito applicativo di specifici « accordi di collaborazione » fra Ministero, regione ed enti locali ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990;

si tratta di un considerevole elenco di interventi che potranno essere realizzati senza alcun controllo da parte delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici e che, in virtù dell'applicazione del principio della retroattività della legge più favorevole al reo, potrebbe produrre un'allarmante depenalizzazione degli interventi abusivi riconducibili alle tipologie di cui alle tabelle;

a tali interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica vanno sommati interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, definiti di « lieve entità », elencati nell'Allegato B. Questi ultimi risultano solo parzialmente sovrapponibili con quelli già sottoposti al regime autorizzatorio semplificato ai sensi del d.P.R. n. 139 del 2010;

si tratta dunque di una considerevole estensione delle fattispecie sottoposte a semplificazione;

l'articolo 5 prevede che i piani paesaggistici possano dettare disposizioni che specifichino le corrette metodologie

con cui realizzare gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Al riguardo, nonostante molte Regioni non abbiano ancora approvato i piani paesaggistici, non sono previste misure che inducano ad approvarli in tempi brevi;

il meccanismo « premiante » che consente alle regioni che adottino il piano paesaggistico di estendere ulteriormente gli interventi esonerati dall'obbligo di autorizzazione non appare condivisibile alla luce dei principi di tutela paesaggistica previsti dal Codice dei beni culturali;

L'articolo 7 estende il procedimento semplificato alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche « anche ordinarie » a condizione che siano scadute da meno di un anno e che il progetto risulti conforme a quanto già autorizzato ed alle prescrizioni eventualmente sopravvenute. Dal momento che la disposizione fa riferimento anche ad interventi « in tutto non eseguiti », la stessa, di fatto, consente di prorogare la validità dell'autorizzazione paesaggistica mediante procedura semplificata, anche qualora l'istanza di rinnovo sia accompagnata dalla richiesta di variazioni progettuali di lieve entità. In fase di rinnovo dell'autorizzazione, il procedimento ordinario si applica pertanto solo in presenza di variazioni progettuali non riconducibili agli interventi di cui all'Allegato A;

L'articolo 11 disciplina le fasi in cui si articola il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata. Nell'ottica di agevolare la realizzazione degli interventi, si prevede che il Sovrintendente, chiamato ad esprimere il proprio parere vincolante, indichi al richiedente le modifiche indispensabili per una valutazione positiva del progetto;

a tale riguardo appare insidioso il combinato disposto della disposizione in base alla quale il Sovrintendente, è chiamato a rendere il parere nell'esiguo termine di venti giorni, in caso di interventi di lieve entità soggetti a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nel provvedimento di vincolo,

ed il silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 nell'ipotesi che tale parere non venga espresso nei termini previsti;

L'articolo 12 definisce le misure di semplificazione organizzativa prevedendo l'individuazione, presso ciascuna Soprintendenza, di uno o più funzionari responsabili dei procedimenti semplificati al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze;

al riguardo la disposizione appare sbilanciata laddove si consideri il carico di procedimenti autorizzatori ordinari che le predette soprintendenze sono a chiamate a licenziare anche per non incorrere negli esiti prodotti dal silenzio-assenso;

L'articolo 16 detta una norma di coordinamento con la tutela dei beni culturali prevedendo, nell'ipotesi di immobili sottoposti non solo a vincolo paesaggistico ma anche a vincolo storico, artistico o archeologico, la possibilità di presentare un'unica istanza sulla quale la Soprintendenza si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi;

anche in questo caso, va stigmatizzata la mancata considerazione del deficit di organico delle soprintendenze e degli effetti legati allo schema del silenzio-assenso;

L'articolo 17 prevede l'applicabilità della disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 167 del Codice dei beni culturali per i casi di violazione degli obblighi previsti dal provvedimento in esame. Preliminarmente appare sconsigliabile l'esclusivo riferimento all'articolo 167 che induce a ritenere che il legislatore intenda procedere surrettiziamente ad una depenalizzazione delle fattispecie soggette ad autorizzazione semplificata. Inoltre, suscita perplessità quanto disposto in tema di rimessione in pristino, laddove si stabilisce che possa essere intimata dal Sovrintendente « solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento », risultando pressoché residuali

gli interventi riparatori del responsabile. Peraltro il msovrintendenteedesimo articolo prevede che non possa disporsi la rimessione in pristino di opere realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto qualora rientrino nell'elenco delle opere liberalizzate;

andrebbe, infine, operato un riferimento alla valutazione complessiva degli

effetti prodotti dal regolamento in esame con la contestuale adozione del regolamento in tema di Scia al fine di evitare un pericoloso allentamento delle garanzie ambientali e paesaggistiche costituzionalmente tutelate,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto in titolo del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;

condivisi gli obiettivi perseguiti con lo schema di regolamento, volto a semplificare gli oneri burocratici gravanti sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e a restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa;

sottolineata l'esigenza di preservare i valori della tutela paesaggistica e dei beni ambientali;

apprezzata la previsione (contenuta nell'articolo 4 dello schema di regolamento) intesa a « premiare » le realtà regionali nelle quali si pervenga all'approvazione di nuovi piani paesaggistici conformi o adeguati alle disposizioni degli articoli 135 e 143 del codice di settore, prevedendo che talune fattispecie, ora regolate con l'autorizzazione semplificata (e pertanto incluse nella tabella di cui all'allegato B, in quanto ricadenti in aree vincolate ai sensi del codice, articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)), possano, in caso di approvazione dei nuovi piani, dotati di adeguate regole tecniche di dettaglio, essere esonerate dall'obbligo di previa autorizzazione paesaggistica, passando, quindi, nel regime di cui alla tabella dell'allegato A;

osservato, infatti, che il completamento della co-pianificazione paesaggistica conforme al codice di settore costituisce un fattore che grandemente favorisce la corretta e proficua applicazione della nuova semplificazione, concorrendo a definire le regole tecniche esecutive che orientano le buone pratiche attuative;

ritenuto pertanto di dover sottolineare la necessità che il Governo e le autonomie territoriali, ciascuno per quanto di sua competenza, rinnovino e intensifichino l'impegno per accelerare e completare il processo di co-pianificazione paesaggistica, dando finalmente attuazione alle prescrizioni sull'adozione da parte delle regioni dei piani paesaggistici;

ritenuto, in questa ottica, che un rafforzamento dell'effetto di impulso al suddetto processo di co-pianificazione, potenzialmente derivante dal presente schema di regolamento di semplificazione, può essere costituito dall'aggiunta, alle voci A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'articolo 4, comma 1, delle ulteriori voci B.6), B.13), B.26) e B.36), tra quelle per le quali prevedere il regime di esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica semplificata e l'assoggettamento al regime di cui alla tabella dell'allegato A;

valutata la struttura dello schema di decreto e la sua coerenza con la logica della riforma proposta;

valutati il parere del Consiglio di Stato, espresso il 1° settembre 2016, e

l'intesa con la Conferenza unificata, sancita il 7 luglio 2016, dei quali si condividono pienamente i contenuti;

apprezzata la disposizione di cui all'articolo 7 che riconduce i casi di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica all'interno della procedura semplificata, purché siano scadute da non più di un anno e siano relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute;

rilevato che, nonostante l'applicazione della procedura semplificata ai casi di rinnovo, permangono alcuni elementi critici, quali l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8, per l'impresa di presentare il progetto e la relazione del tecnico abilitato, che potrebbe rappresentare un aggravio ingiustificato per un intervento già autorizzato in precedenza che non ha subito modifiche;

rilevato quindi che, limitatamente ai casi in cui il progetto non ha subito modifiche, si potrebbe consentire all'impresa di presentare all'amministrazione l'istanza di rinnovo senza produrre la relazione e il progetto e autocertificando l'assenza di variazioni;

considerato che la precisazione, proposta dalle autonomie territoriali in sede di espressione dell'intesa, alla voce A.17 dell'Allegato A, nel senso che devono considerarsi esonerati anche gli interventi e le opere di carattere stagionale e consistenti nella installazione di chioschi, servizi igienici e cabine a servizio balneazione, pur condivisibile nel suo intento, non appare necessaria, atteso che già a diritto vigente deve ritenersi la non necessità della ripresentazione ogni anno del progetto e della domanda di autorizzazione paesaggistica stagionale, sempre che sia rispettata la condizione della rimozione e reinstallazione periodica dei medesimi manufatti già autorizzati come stagionali e amovibili in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica stagionale;

ritenuto che la previsione di cui all'articolo 17 recante il rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nei casi di violazione degli obblighi previsti dal regolamento, non ha effetti sul regime sanzionatorio penale, considerati la riserva di legge in materia e l'assenza di un'apposita delega legislativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: « centri o nuclei storici, » le parole: « nonché gli interventi e le opere di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36), qualora essi siano previsti nella pianificazione paesaggistica »;

b) all'Allegato A, alla voce A.2, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche l'integrazione o la sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di inserire il riferimento alle vetrine e ai dispositivi di protezione delle attività economiche anche all'Allegato B, alla voce B.3;

c) all'Allegato A, alla voce A.8, valuti il Governo l'opportunità di prevedervi anche interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete a fibre ottiche, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;

d) all'allegato A, alla voce A.10, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che le opere ivi contemplate potranno essere escluse dall'autorizzazione, purché siano eseguite anche nel rispetto dei caratteri tipici del contesto locale;

e) all'allegato A, alla voce A.15, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che sono escluse dall'autorizzazione « la realizzazione e la manutenzione » delle opere ivi contemplate, tra le quali andrebbero inserite anche le condotte forzate e le reti irrigue;

f) all'Allegato A, alla voce A.19, valuti il Governo l'opportunità di inserire nell'elenco ivi contemplato l'installazione di appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria realizzati nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come inserito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;

g) all'Allegato A, alla voce A.24, valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'autorizzazione anche lo smantellamento di reti elettriche aeree;

h) all'Allegato A, alla voce A.25, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, esclusi dall'autorizzazione, non devono comunque comportare alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua;

i) all'Allegato A, alla voce A.29, valuti il Governo l'opportunità di includervi anche gli impianti tecnologici, facendo conseguentemente salve anche le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa e di sicurezza degli impianti tecnologici;

j) all'Allegato B, alla voce B.10, valuti il Governo l'opportunità di includere nell'elenco ivi previsto anche le colonnine modulari;

k) all'Allegato B, alla voce B.41, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la demolizione e la ricostruzione di manufatti ivi richiamata può riguardare anche gli impianti tecnologici;

l) con riferimento all'articolo 11 e alla questione posta dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata in ordine al rapporto tra la conferenza di servizi e il procedimento ordinario come disciplinato dal medesimo articolo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere in questo regolamento la non obbligatorietà del ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, come modificata dal decreto legislativo n. 127 del 2016, in tutti i casi nei quali per la realizzazione dell'intervento progettato non sia richiesto altro titolo abilitativo all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata e di un qualsivoglia titolo edilizio, come richiesto peraltro dalla Conferenza unificata nell'espressione dell'intesa;

m) all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	172
Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	172
Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	173

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A	177
Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri .	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli, appartenente al Gruppo Scelta Ci-

vica verso Cittadini per l'Italia-MAIE, è entrato a far parte della Commissione.

Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.

Nomina n. 81.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, adottata ai sensi del recente decreto legislativo n. 169 del 2016 recante norme per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali. La citata disciplina attua sul piano normativo quanto delineato nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica con riferimento alla riduzione del numero e alla riforma della *governance* delle autorità portuali, che vengono soppresse e sostituite dalle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale. Il nuovo assetto normativo prevede che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regioni interessate, restando la nomina assoggettata al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Sottolineando, per quanto riguarda i requisiti per la nomina, che il Presidente deve essere scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, comunica che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi indicato – ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa – il nome del dottor D'Agostino, sul quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha espresso il proprio parere favorevole il 4 ottobre scorso.

Ricordato brevemente il profilo professionale e culturale del candidato evidenzia, altresì, che il ministro ha segnalato che il dottor D'Agostino ha ricoperto incarichi attinenti a quello in argomento, quali, da ultimo, quello di commissario straordinario dell'Autorità portuale di Trieste, esperienze che, ad avviso del ministro, appaiono funzionali all'avvio del nuovo Ente.

Propone, in conclusione, tenuto conto dell'esperienza professionale del candidato, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la discussione sulla proposta di nomina avrà luogo nella prossima seduta.

Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.

Nomina n. 82.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, adottata ai sensi del recente decreto legislativo n. 169 del 2016 recante norme per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali. La citata disciplina attua sul piano normativo quanto delineato nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica con riferimento alla riduzione del numero e alla riforma della *governance* delle autorità portuali, che vengono soppresse e sostituite dalle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale. Il nuovo assetto normativo prevede che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regioni interessate, restando la nomina assoggettata al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Sottolineato che il Presidente deve essere scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale

nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, comunica che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato – ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa – il nome del professor Prete, sul quale la Regione Puglia ha espresso il proprio parere favorevole il 4 ottobre scorso. Rende altresì noto che il ministro segnala che il professor Prete ha ricoperto rilevanti incarichi nei settori indicati dalla legge, quali, da ultimo quello di presidente e poi commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto, esperienze che, ad avviso del ministro medesimo, appaiono funzionali all'avvio del nuovo Ente.

Ricordato brevemente il profilo professionale e culturale del candidato, propone, in conclusione e tenuto conto dell'esperienza professionale del candidato, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.

Diego DE LORENZIS (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se vi sia possibilità di svolgere un dibattito prima che si passi alle votazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, precisa di aver disposto che le votazioni abbiano luogo in una successiva seduta proprio allo scopo di consentire un'adeguata istruttoria che – come ricorda essere avvenuto in altre occasioni – può avvenire con diversi strumenti ivi compresa l'audizione del candidato. Avverte che in ogni caso è possibile intervenire anche già nella seduta odierna ove se ne faccia richiesta.

Diego DE LORENZIS (M5S), dichiarando di volere esercitare tale facoltà, osserva che la Commissione – nel discutere sul merito della proposta di nomina di Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio – avrà conferma del prevedibile effetto di una riforma portuale, che definisce aberrante, in quanto tendente a legittimare poteri di nomina accentrati e privi di trasparenza. Ricorda di aver già denunciato a tempo

debito tale effetto, volto a far prevalere la conservazione dell'esistente su criteri meritocratici e di pubblica trasparenza nella scelta dei soggetti chiamati a gestire la cosa pubblica.

In tal senso dichiara, che per il suo Gruppo, la proposta di oggi è inaccettabile essendo l'ennesima proposta di un Governo che non manca occasione per proporre nomi già noti nell'*entourage* politico – cosa che, di per sé, potrebbe non essere un male, se non fosse che tali nomi troppo spesso non brillano per i *curricula* ma per i fallimenti conseguiti nella gestione della cosa pubblica – invece di ricorrere ai numerosi cittadini professionisti onesti, liberi e capaci.

Nel merito, ricordando brevemente le recenti esperienze di Sergio Prete come presidente dell'Autorità portuale a Taranto e Commissario del porto omonimo, segnala che i fallimenti nella gestione dei predetti enti sono stati accertati e certificati direttamente dalla Corte dei conti europea.

Tale organismo, infatti, ha criticato aspramente proprio la gestione del porto di Taranto, indicando numerose criticità (o più correttamente fallimenti) di gestione e di utilizzo delle risorse pubbliche di provenienza comunitaria. Ricorda in particolare che per Taranto la Corte ha addirittura evidenziato che, a causa di errate comunicazioni dell'Autorità portuale, la capacità disponibile effettiva per i *container* è superiore a quanto indicato.

La contrarietà sulle norme in base alle quali è stata effettuata tale nomina inevitabilmente condiziona il giudizio di merito nel caso di specie. Per questi motivi annuncia che il voto del Gruppo MoVimento 5 Stelle non potrà che essere contrario.

Franco BRUNO (Misto), nel riservarsi di esprimere compiutamente la propria posizione in sede di dichiarazione di voto, osserva criticamente come la recente riforma rischia di non consentire una vera attuazione di un disegno complessivo e strategico di rinnovamento.

Al contrario, sposando esigenze di trasparenza e di efficienza, occorre assicu-

rare un ricambio che si mostra tanto più necessario in quelle posizioni di potere che con il tempo vanno soggette a pressioni sempre più irresistibili.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Magda CULOTTA (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante una nuova disciplina del cinema e dell'audiovisivo (C. 4080) ai fini dell'espressione del parere.

Il testo approvato dal Senato si compone di ben 41 articoli, volti a configurare un intervento ad ampio spettro nel settore, sia con riguardo alla *governance* ed alle funzioni svolte dai vari livelli di governo, sia con riferimento alle opere ed alle sale cinematografiche.

In particolare il nuovo sistema di *governance* è imperniato sull'istituendo Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, mentre per incentivi e agevolazioni si

utilizza lo strumento del credito d'imposta, cui hanno accesso tutti gli operatori della filiera (le imprese di produzione, di distribuzione, di esercizio cinematografico, le industrie tecniche e di post-produzione nonché gli esercenti le sale cinematografiche).

Si prevede inoltre l'erogazione di contributi automatici e selettivi agli operatori del settore nonché l'erogazione di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva per supportarne lo sviluppo.

Le risorse assegnate sono ingenti: l'articolo 13 prevede infatti l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo con una dotazione non inferiore a 400 milioni di euro annui.

Si evidenzia come l'articolo 14 precisi che gli incentivi previsti da tale Fondo non sono destinati alla realizzazione di programmi televisivi o produzioni di varia natura (come quiz, giochi, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, programmi di informazione e attualità, varietà) o ad altre specifiche tipologie di opere che non richiedono attività che vanno oltre la mera riproduzione (come ad esempio la mera messa in onda di eventi sportivi – e relative sintesi – o culturali).

Gli strumenti normativi utilizzati nel testo, oltre a diverse disposizioni immediatamente applicative, prevedono il ricorso a varie norme di delega con riferimento alla riforma delle norme in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, alla riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e alle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo.

Nell'ambito di queste disposizioni vi sono alcuni limitati profili di interesse della Commissione.

In primo luogo, all'articolo 2, che concerne le definizioni, sono richiamate quelle di emittente televisiva nazionale, fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi e fornitore di servizi di *hosting*

che ripropongono le definizioni già presenti nella normativa vigente sia nazionale che europea.

Anche all'articolo 10 (precisamente al comma 2, lettera *f*), si richiamano le competenze già in capo al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in merito alla promozione delle produzioni radiotelevisive e multimediali (oltre che cinematografiche) e i compiti di coordinamento tra tale Ministero e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla materia senza quindi introdurre elementi di novità.

Le norme di maggior interesse per la Commissione sono contenute all'articolo 34 nonché alla lettera *b*) dell'articolo 32, comma 2 e alla lettera *b*) dell'articolo 33, comma 2.

L'articolo 34 conferisce una delega annuale al Governo per la riforma e la razionalizzazione della disciplina di strumenti e procedure in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi anche non lineari (ossia quei servizi riferiti alla visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore stesso).

Tra i principi e i criteri direttivi indicati nella proposta di legge si prevede l'introduzione di procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi.

Viene inoltre chiarita l'esigenza di definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole cui devono attenersi i fornitori di servizi di media audiovisivi, in relazione alle diverse piattaforme distributive nonché l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi stessi.

Scopo della norma risulta essere quello di rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza e pluralità di possibili linee editoriali, nonché a mecca-

nismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere.

Altra disposizione di interesse è contenuta all'articolo 32, comma 2, lettera *b*), che stabilisce che, nell'ambito del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, istituito dal medesimo articolo, siano previste forme di pubblicità circa l'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione nonché l'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

Tale norma è importante in quanto si stabilisce che nel citato registro risulti di quali opere la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo acquisti, distribuisca o ceda i diritti di riproduzione nelle varie forme consentite dalle tecnologie in essere ad eccezione delle forme di riproduzione *offline* come quelle effettuate a mezzo di videocassette, dvd, homevideo oltre alla proiezione con presenza fisica di pubblico.

Infine l'articolo 33 dispone, nell'ambito della delega conferita al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, che siano individuate le abrogazioni e le modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *internet* e dei videogiochi posti in vendita.

Come si può desumere dalla sintetica ricostruzione dei suoi contenuti, la riforma appare assai importante in quanto affronta in termini strutturali le prospettive dell'industria cinematografica e del cinema italiano adeguando il sistema normativo alle esigenze di una realtà industriale europea sempre più integrata e all'evoluzione tecnologica.

Per quanto riguarda la Commissione tuttavia non rileva significativi aspetti di diretta competenza, per cui, salvo il caso in cui in corso di discussione non emergano aspetti di rilievo, formula un parere favorevole sul testo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616

Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prativiera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Mellilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.

C. 1964 Oliaro ed altri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	178
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	183

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016)283 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ..	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

**Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080, approvato dal Senato.**
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2016.

Andrea MARTELLA (PD) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.
COM(2016)283.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del documento in esame sottolineando che si tratta di un'iniziativa di grande rilievo che mira, nelle intenzioni della Commissione, a rafforzare i presidi a tutela dei consumatori con particolare riguardo agli acquisti effettuati online e su telefonia mobile. Si tratta di una proposta che si inserisce nel contesto delle iniziative adottate dalla Commissione per promuovere la realizzazione del mercato unico digitale assicurando standard soddisfacenti di protezione dei diritti dei consumatori.

L'iniziativa discende pure da una specifica previsione della normativa vigente la quale prevede esplicitamente che la Commissione europea effettui una valutazione degli esiti prodotti dalla stessa normativa e provveda, se del caso, a presentare le opportune integrazioni e correzioni.

Nel caso specifico, la proposta di regolamento si caratterizza per il fatto di sostituire integralmente la disciplina vigente (contenuta nel regolamento (CE 2006/2004)) di cui contestualmente si prevede l'abrogazione adottando una normativa molto più articolata e dettagliata rispetto a quella attuale.

Il maggior grado di dettaglio risponde all'obiettivo di superare le significative discrasie e differenze esistenti nell'assetto giuridico della materia fra i diversi Paesi membri, e, allo stesso tempo, alla rivendicazione, da parte della Commissione europea, di più ampi e puntuali poteri di intervento con lo scopo di accentrare taluni procedimenti in modo da ridurre il margine di discrezionalità dei singoli Stati membri. In linea generale, l'obiettivo che la Commissione europea si è posta appare pienamente condivisibile considerata la delicatezza della materia e il rilievo degli interessi in gioco.

Pur tuttavia, come si vedrà più in dettaglio con specifico riferimento ad alcuni aspetti, la rivendicazione di questi maggiori poteri della Commissione europea e l'accentramento in capo alla Commissione stessa di alcune procedure sta suscitando perplessità e reazioni critiche che si sono tradotte anche nella adozione, da parte di un consistente numero di

Parlamenti nazionali che hanno esaminato la proposta di regolamento, di pareri motivati per mancato rispetto del principio di sussidiarietà.

Sul piano interno, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si è fatta interprete, in via informale, di alcuni timori sul rischio che l'accentramento delle funzioni e l'obbligatoria attivazione di alcune procedure possa comportare oneri amministrativi non sostenibili e non compensati dai potenziali vantaggi per i consumatori.

Più in dettaglio, e rinviando all'accurata documentazione predisposta dagli uffici, occorre ricordare che la revisione del regolamento n. 2006/2004 discende dalla constatazione che la normativa ivi contenuta, pur avendo segnato un progresso rispetto alla situazione preesistente si è dimostrata tuttavia insufficiente per prevenire e sanzionare le infrazioni diffuse che si verificano simultaneamente in diversi Stati membri. In particolare, occorre rispondere con maggiore efficacia alle nuove sfide poste dalla digitalizzazione del settore commerciale. Il commercio elettronico, infatti, ha raggiunto dimensioni economiche significative ed è prevista una crescita sostenuta nei prossimi anni, sebbene ancora inferiore a quella di altre aree economiche quali gli Stati Uniti. Tra i motivi che hanno rallentato in Europa lo sviluppo del commercio online vi è anche la scarsa fiducia dei consumatori e il timore di rimanere vittime di abusi e frodi. Tra i principali motivi di lamentele vi sono: mancata consegna, prodotti difettosi, problemi con i contratti, prodotti o servizi non conformi all'ordine e le pratiche commerciali sleali. I primi cinque settori per reclami sono trasporto aereo di passeggeri, mobili e articoli per la casa, multiproprietà e viaggi « tutto compreso », telecomunicazioni e servizi internet e abbigliamento. Tutto ciò incide negativamente sulla fiducia dei consumatori nelle operazioni transfrontaliere: da un'indagine Eurostat del 2014 sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione da parte di famiglie e singoli utenti, risulta che solo il 15 per cento dei consumatori ha acquistato

online da altri Paesi dell'Unione, mentre il 44 per cento ha effettuato acquisti a livello nazionale. Inoltre, mentre il 61 per cento dei consumatori dell'UE si sente sicuro acquistando via internet da un soggetto ubicato nel medesimo Stato membro, soltanto il 38 per cento si sente sicuro acquistando da un professionista di un altro Paese membro. Scarsa è anche la propensione ad effettuare vendite transfrontaliere online: nel 2014, solo il 12 per cento degli operatori dell'UE vendeva online a consumatori di altri Paesi dell'Unione, mentre quelli che vendevano sul mercato nazionale erano il 37 per cento, ovvero il triplo. Nel commercio al dettaglio, inoltre, la quota di mercato del commercio elettronico è più bassa in Europa che negli Stati Uniti (7,2 per cento nel 2014 contro l'11,6 per cento degli USA).

In conclusione, quindi, i dati dimostrano come il mancato rispetto delle norme che tutelano i consumatori rappresenta un problema che incide negativamente sulla disponibilità dei consumatori ad operare con regolarità in ambito digitale effettuando acquisti su scala transnazionale. La Commissione europea denuncia la persistenza sui principali mercati al consumo di un elevato livello di non conformità (tra il 32 e il 69 per cento) con le principali norme UE a tutela dei consumatori, a dimostrazione del fatto che il regolamento vigente, pur avendo rafforzato il controllo dell'applicazione della normativa a tutela dei consumatori in tutta l'Unione europea, non è in grado di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati. La relazione elaborata dalla Commissione europea, che accompagna la proposta in esame e tiene conto della valutazione d'impatto completata nel 2015 dalla Commissione stessa, conclude affermando che l'attuale regolamento debba essere sostituito per rispondere alle sfide dell'economia digitale e dello sviluppo del commercio al dettaglio transfrontaliero nell'UE.

In particolare, l'esecuzione inefficace della legislazione nel quadro delle infrazioni transfrontaliere, soprattutto nell'ambiente digitale, permette agli operatori di

sottrarsi ai controlli, dando luogo a una distorsione della concorrenza. Nelle valutazioni della Commissione europea, i consumatori devono anche essere tutelati contro le infrazioni intra-UE di breve durata e contro le infrazioni diffuse che si verificano solo su un breve periodo di tempo, ma i cui effetti nocivi possono continuare a lungo anche dopo la cessazione dell'infrazione. Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per aprire un'inchiesta e ordinare la cessazione di tali infrazioni in futuro. Questi poteri devono essere adeguati ad affrontare i problemi in materia di esecuzione posti dal commercio elettronico e dall'ambiente digitale, ove desta particolare preoccupazione la possibilità che un operatore possa facilmente occultare o modificare la propria identità.

Tra le innovazioni più importanti introdotte dalla proposta in esame vi sono:

l'estensione del campo di applicazione del regolamento (articoli 2 e 3). La proposta di revisione introduce nuove tipologie di infrazioni rilevanti. Accanto alle infrazioni intra-UE, viene inserita una nuova fattispecie: quella delle infrazioni diffuse che si verificano allorché i soggetti penalizzati risiedono in più di due Stati membri diversi. Inoltre, estende l'ambito di applicazione anche alle infrazioni diffuse e cessate, ovvero le infrazioni di breve durata cessate prima che possano essere messe in atto misure esecutive, ma che possono provocare un danno per i consumatori in seguito;

l'ampliamento dei poteri minimi delle autorità pubbliche competenti (articolo 8) riguardo alla conduzione di indagini e all'esecuzione, al fine di superare le differenze nelle norme procedurali nazionali e nei poteri di controllo. Tra i nuovi poteri quello di effettuare acquisti campione e acquisti in forma anonima (*mystery shopping*), di adottare provvedimenti provvisori, di bloccare siti *web*, di comminare sanzioni (con un termine di prescrizione di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione) e di assicurare la compensazione

dei consumatori in un contesto transfrontaliero;

il rafforzamento del meccanismo di assistenza reciproca (articoli 11-15) tra le autorità competenti ovvero lo strumento attraverso il quale nella norma vigente sono affrontate le infrazioni intra-UE mediante la richiesta di informazioni tra autorità competenti e la richiesta di misure di esecuzione. Il nuovo regolamento prevede l'obbligo, per l'autorità interpellata, di rispondere a una richiesta di mutua assistenza entro il termine che sarà fissato dalla Commissione europea con atto di esecuzione, nonché di agire per conto dei consumatori dello Stato membro cui appartiene l'autorità richiedente, come se fossero i propri consumatori. L'autorità interpellata può sottrarsi a tale obbligo solo qualora ricorrano determinate condizioni;

lo sviluppo di meccanismi di coordinamento per affrontare le infrazioni diffuse soprattutto nel settore del commercio online, stabilendo una procedura comune a livello dell'Unione per contrastare le infrazioni pregiudizievoli più importanti aventi dimensione unionale (che riguardano almeno 3/4 degli Stati membri, rappresentanti almeno i 3/4 della popolazione dell'Unione). In tali casi, si propone che sia la Commissione europea a decidere di avviare la procedura comune, ricoprendo un ruolo obbligatorio di coordinamento, mentre gli Stati membri interessati dovranno obbligatoriamente partecipare alla procedura comune;

la definizione degli strumenti atti ad affrontare le infrazioni diffuse, anche a livello unionale, tra cui azioni coordinate, azioni comuni, e indagini concordate dei mercati al consumo;

il rafforzamento dei meccanismi di sorveglianza e di allerta, prevedendo, all'articolo 34, che le autorità competenti, o la Commissione europea, comunichino tempestivamente qualsiasi ragionevole sospetto di avvenuta infrazione delle norme

che tutelano gli interessi dei consumatori, che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori degli Stati membri, tramite la banca dati di cui all'articolo 43. Inoltre, tramite la stessa banca dati, le autorità competenti comunicano alla Commissione e alle altre autorità competenti qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un'infrazione nel loro territorio, qualora sospettino che l'infrazione possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri;

la sostituzione dell'obbligo di rendicontazione biennale dell'attuale regolamento con l'obbligo di piani biennali nazionali di attuazione della normativa, che assicurino la definizione delle priorità nel contesto delle attività e un uso più efficiente delle risorse per contrastare le infrazioni nel mercato unico. A tale riguardo, la Commissione europea ha il compito di monitorare l'attuazione dei piani nazionali e può esprimere pareri sulla loro attuazione ed esecuzione.

Da ultimo, segnala che numerosi articoli prevedono che la Commissione possa adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame stabilita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Tuttavia, alcuni atti comunitari giuridicamente vincolanti richiedono condizioni uniformi per l'attuazione. In questi casi, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione. Al riguardo, occorre valutare il rischio di un eccesso di intervento della Commissione stessa anche con riferimento ad aspetti che dovrebbero invece costituire oggetto di normativa di rango legislativo.

Osserva, in conclusione, che la proposta di regolamento in esame riveste un evidente rilievo e merita quindi un'approfondita valutazione per la quale potrebbe essere opportuno procedere a un numero limitato di audizioni di soggetti qualificati.

Davide CRIPPA (M5S), nel giudicare assai rilevante il contenuto del provvedimento in esame, ricorda come sia ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento la proposta di legge in materia di *class action* (S. 1950) approvata in prima lettura

dalla Camera il 3 giugno 2015. Ritieni che questo sia lo strumento più adeguato a garantire la tutela dei consumatori e chiede se sia possibile conciliare sul piano dei contenuti la proposta di regolamento del Parlamento europeo in esame e la proposta di legge citata.

Gianluca BENAMATI (PD), ringrazia la relatrice per l'illustrazione del provvedimento e condivide la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Adriana GALGANO (CI) si associa alla proposta della relatrice di svolgere alcune audizioni al fine di approfondire gli aspetti più rilevanti del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, ritiene quindi che la Commissione, data la

rilevanza del tema affrontato dalla proposta di regolamento, possa svolgere un breve e selezionato ciclo di audizioni sul provvedimento in esame invitando i rappresentanti dei gruppi a segnalare i soggetti da invitare. Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.50.

ALLEGATO

**Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 4080, approvato dal Senato, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo »;

apprezzate le finalità del provvedimento volto a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e a sistematizzare le risorse a questo fine destinate secondo una logica che, superando il sistema dei finanziamenti a pioggia, si basa sull'automatismo del credito di imposta riconosciuto alle imprese del settore in maniera proporzionale agli investimenti effettuati;

valutato positivamente il piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche con potenziali ricadute positive sulle attività commerciali del territorio, nonché la costituzione di una sezione speciale nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	184
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	188

INTERROGAZIONI:

5-09276 Patrizia Maestri: Procedure seguite dall'INPS per prevenire la formazione di indebiti pensionistici	185
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	190
5-07928 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità presenti nell'ambito dei rami di azienda ceduti dalla società IBM Italia al gruppo Adecco e oneri per la finanza pubblica derivanti da procedure di mobilità, cessioni di rami d'azienda e delocalizzazioni operate da IBM Italia	185
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	192

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> in materia economica nell'Unione europea, svoltasi a Bratislava il 17 e il 18 ottobre 2016 .	186
<i>ALLEGATO 4 (Comunicazioni del Presidente)</i>	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), soffermandosi, in particolare, sull'osservazione in essa contenuta, riferita all'attuazione della delega

di cui all'articolo 35 del provvedimento, concernente la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno intendendo intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.15.

5-09276 Patrizia Maestri: Procedure seguite dall'INPS per prevenire la formazione di indebiti pensionistici.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Patrizia MAESTRI (PD), ringraziando il sottosegretario, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita, che conferma quanto già dimostrato dai numerosi casi segnalati, cioè la mancanza di tempestività con la quale l'INPS prende atto delle comunicazioni riguardanti decessi, rioccupazioni, variazioni reddituali complessive, inviate dai percettori, favorendo l'insorgere di indebiti in materia pensionistica.

Stigmatizza anche l'assenza di indicazioni particolareggiate nelle comunicazioni dell'Istituto che consentano ai percettori di conoscere le cause dell'indebiti loro imputato al fine di sanare l'irregolarità contestata. Dopo avere fatto riferimento alla propria esperienza personale, che ha potuto avere un esito positivo solo in virtù della carica di parlamentare da lei rive-

stita, si augura che l'INPS provveda al più presto all'elaborazione di nuove procedure che evitino nel futuro l'insorgenza di tali disfunzioni.

5-07928 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità presenti nell'ambito dei rami di azienda ceduti dalla società IBM Italia al gruppo Adecco e oneri per la finanza pubblica derivanti da procedure di mobilità, cessioni di rami d'azienda e delocalizzazioni operate da IBM Italia.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Matteo DALL'OSSO (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, che dimostra che le disposizioni che hanno introdotto nell'ordinamento il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti hanno comportato la riduzione dei diritti e delle tutele dei lavoratori, più esposti di prima al pericolo di perdere il posto di lavoro. Nel caso specifico dei lavoratori dell'IBM, oggetto dell'interrogazione, dichiara di comprendere le ragioni dei giovani ingegneri che, dopo la laurea, preferiscono lasciare l'Italia per cercare un'occupazione all'estero, perché anche lui, da collega, farebbe lo stesso, se non fosse in Parlamento a cercare di difenderne i diritti. Esorta, quindi, il Governo ad adoperarsi almeno per sostenere coloro che si trovano in simili condizioni attraverso l'introduzione del reddito di cittadinanza, per il finanziamento del quale esistono, a suo avviso, risorse sufficienti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* in materia economica nell'Unione europea, svoltasi a Bratislava il 17 e il 18 ottobre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che una delegazione della Camera dei deputati della Camera, composta dal deputato Francesco Cariello, membro della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), e dal deputato Davide Baruffi, membro della XI Commissione, ha preso parte alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* in materia economica nell'Unione europea, prevista dall'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, svoltasi a Bratislava il 17 e il 18 ottobre 2016. Ricorda che, in rappresentanza del Senato della Repubblica, hanno partecipato ai lavori della Conferenza il senatore Paolo Guerrieri Paleotti, componente della 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio), il senatore Mauro Maria Marino, presidente della 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) e la senatrice Maria Spilabotte, vicepresidente della 11^a Commissione (Lavoro, previdenza sociale).

Fa presente che è stata predisposta una relazione (*vedi allegato 4*) nella quale si dà conto dei temi discussi nell'ambito della Conferenza.

Dà quindi la parola al deputato Baruffi per una breve illustrazione dei lavori della Conferenza.

Davide BARUFFI (PD) avverte preliminarmente che si soffermerà prevalentemente sui temi affrontati nella Conferenza che maggiormente incidono su materie di competenza della XI Commissione e che si

sono concentrati prevalentemente nella prima sessione dei lavori, dedicata al rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria.

Richiama, in particolare, i contributi riguardanti il pilastro europeo dei diritti sociali, promosso dalla Commissione europea con la sua recente comunicazione, della deputata socialista Maria João Rodrigues, componente della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo e promotrice della strategia di Lisbona, e di Michael Smyth, Vicepresidente del Comitato economico e sociale europeo (CESE), nonché l'intervento dell'economista ungherese Zsolt Darvas, che si è soffermato sull'analisi degli indicatori di carattere sociale presenti nell'ambito della procedura sugli squilibri macroeconomici prevista nell'ambito dell'attuale *governance* economica europea. Sottolinea il largo consenso raccolto nel dibattito sulla necessità di realizzare un pilastro europeo dei diritti sociali, osservando tuttavia che i parlamentari intervenuti non hanno però nascosto i loro dubbi e i loro interrogativi circa la qualità e la natura delle misure da adottare e degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Richiama, in proposito, le preoccupazioni da lui stesso espresse nel suo intervento circa la vincolatività dei diritti affermati nel pilastro.

Si sofferma, quindi, sull'altro tema del dibattito di interesse della XI Commissione, ovvero lo stato di avanzamento delle procedure per l'adozione della proposta di modifica della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori (COM(2016)128), su cui le Commissioni lavoro di Camera e Senato si sono pronunciate in senso favorevole, pur formulando alcune osservazioni e rilievi. A tale proposito, richiama la frattura evidenziatasi tra gli Stati membri sull'opportunità di portare avanti la procedura.

Nel segnalare che la Conferenza si è conclusa senza la presentazione, da parte della presidenza slovacca, di proprie conclusioni, ricorda che l'intervento conclusivo è stato svolto da Roberto Gualtieri,

presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, il quale ha espresso il proprio apprezzamento per il fatto che, forse per la prima volta, la Conferenza prevista dall'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria si sia concentrata sulle questioni di merito oggetto delle sue competenze e non sulle questioni relative al metodo della discussione e alle regole procedurali da seguire nella Conferenza stessa. Infine, invitando i colleghi a prendere visione della relazione, osserva che sono numerosi gli argomenti meritevoli di approfondimento, anche in vista della conclusione dell'esame, da parte delle Commissioni riunite XI e XII, della comunicazione della Commissione europea sul pilastro europeo dei diritti sociali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni sulla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* in materia economica nell'Unione europea.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4080, recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, approvato dal Senato della Repubblica;

rilevato che il provvedimento reca una disciplina organica del settore, in parte riprendendo i contenuti di disposizioni vigenti e, in parte, introducendo sostanziali innovazioni, volte a rafforzare il quadro degli strumenti per la promozione e il sostegno alla cinematografia e al settore audiovisivo;

apprezzata l'attenzione prestata al tema della valorizzazione della formazione professionale, che, all'articolo 3, comma 1, lettera e), è annoverata tra i principi alla base dell'intervento pubblico nel settore del cinema e dell'audiovisivo;

rilevato che l'articolo 35 reca una delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, finalizzata, sulla base del comma 1, al riordino e all'introduzione di norme che, coerentemente con le disposizioni vigenti e i principi di cui alla legge n. 183 del 2014, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo;

tenuto conto che il comma 2 del medesimo articolo 35 indica come principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega

la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, il rafforzamento delle opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e il riordino dei contratti di lavoro vigenti, nonché la previsione di misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa o professionale;

ritenuto che, con riferimento alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, debba in particolare, valutarsi la possibilità di rivedere la disciplina vigente nel settore dello spettacolo, che, ai fini della verifica della regolarità contributiva delle imprese, richiede il rilascio di un certificato di agibilità, prevenendo piuttosto che, ai medesimi fini, la verifica venga effettuata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

osservato che il successivo articolo 36, nel disporre che il decreto legislativo di cui all'articolo 35 sia adottato su iniziativa del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, non prevede espressamente un coinvolgimento, nella fase di elaborazione del provvedimento, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'attuazione della delega di cui all'articolo 35, si valuti l'opportunità:

a) di prevedere un forte coinvolgimento del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali nella fase di elaborazione del decreto legislativo, anche attraverso l'acquisizione del suo concerto sulla proposta di decreto, che, ai sensi dell'articolo 36, è di competenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) di assicurare che la disciplina introdotta in materia di semplificazione delle procedure di costituzione e di gestione dei rapporti di lavoro, nonché il riordino delle forme contrattuali nel com-

parto cinematografico e dell'audiovisivo si estendano, in quanto compatibili, all'intero settore dello spettacolo;

c) di garantire che, nell'adattamento delle regole applicabili con carattere di generalità ai rapporti di lavoro per tenere conto delle peculiarità del settore del cinema e dell'audiovisivo, siano mantenuti e, se possibile, rafforzati i livelli di tutela dei lavoratori.

ALLEGATO 2

5-09276 Patrizia Maestri: Procedure seguite dall'INPS per prevenire la formazione di indebiti pensionistici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Patrizia Maestri e altri, inerente agli interventi di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni in eccedenza, passo a illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.

In via generale, gli indebiti pensionistici e quelli relativi alle prestazioni a sostegno del reddito sono accertati dall'INPS nell'ambito dei controlli volti ad accertare il diritto alla percezione delle prestazioni erogate.

L'INPS ha precisato che nelle comunicazioni di indebiti ai titolari di prestazioni pensionistiche e a quelli di prestazioni a sostegno del reddito risultano sempre presenti le seguenti informazioni:

la motivazione dell'indebiti con i riferimenti normativi che hanno determinato il ricalcolo della pensione;

la prestazione della quale si contesta l'indebita percezione;

l'importo del debito;

il periodo di riferimento del debito;

le indicazioni sui termini e modalità utili alla presentazione di eventuale ricorso amministrativo o azione giudiziaria;

le modalità di rimborso;

i riferimenti degli uffici o recapiti da contattare con il dettaglio dell'indebiti notificato.

A tali comunicazioni viene allegato il documento contenente i dati relativi al calcolo dell'indebiti con l'indicazione degli

importi pagati prima dell'operazione di accertamento (riscossi) e di quelli conseguenti all'operazione (dovuto).

Inoltre, nel caso di prestazioni pensionistiche, qualora sia possibile ricorrere al recupero mediante trattenute sulla pensione, il pensionato viene informato sia sulla decorrenza del piano di recupero che sul numero delle rate previste dal piano stesso. In ogni caso, il piano di recupero non produce i propri effetti prima di 60 giorni dall'invio della comunicazione di indebiti; tale intervallo temporale è volto a consentire all'interessato la possibilità di fornire eventuali elementi utili per la rettifica del provvedimento da parte della sede INPS territorialmente competente. Di tale circostanza viene data informazione nella comunicazione stessa. Nel caso in cui, invece, l'indebiti percettore non sia titolare della prestazione pensionistica, l'INPS fornisce all'interessato tutti gli elementi utili ad effettuare il rimborso con « rimessa in denaro ».

In ogni caso, nessun pensionato può ricevere una notifica di debito senza aver prima avuto contezza della situazione che l'ha generato ovvero senza essere messo in condizioni di poter regolarizzare la propria posizione entro i termini concessi dall'Istituto.

Per quanto riguarda il rispetto del termine di prescrizione decennale dell'azione di recupero degli indebiti, l'INPS ha reso noto di attenersi strettamente all'articolo 2935 del codice civile secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui la stessa può essere fatta valere. Eventuali

richieste di ripetizione oltre il termine prescrizione ordinario devono, pertanto, essere ricondotte ad ipotesi eccezionali.

Riguardo poi alla lamentata mancanza, da parte delle sedi INPS locali, di risposte esaurienti alle richieste di chiarimenti dei Patronati o di cittadini, l'Istituto ha precisato che tale problematica non riveste carattere generalizzato in quanto gli operatori delle sedi locali dispongono delle informazioni necessarie per offrire tutte le spiegazioni relative alle comunicazioni di debito.

Inoltre, con particolare riferimento all'acquisizione delle comunicazioni di decesso, occorre ricordare che la legge n. 289 del 2002 ha introdotto l'obbligo, da parte delle anagrafi comunali, di trasmissione telematica all'INPS delle comunicazioni di decesso. La predetta normativa ha consentito il superamento della consegna agli uffici dell'INPS del certificato di morte in forma cartacea.

Pertanto, a seguito della segnalazione di decesso da parte dei Comuni, l'INPS provvede, in modo del tutto automatico, a effettuare le relative variazioni. Occorre, peraltro, considerare che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche il medico necroscopo è tenuto a trasmettere, per via telematica, sia all'INPS che al Comune il certificato di accertamento del decesso, entro 48 ore dall'evento, utilizzando a tal fine le medesime modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia. L'INPS ha inoltre evidenziato che il miglioramento dei flussi di comunicazione con le banche ha consentito il tempestivo riaccredito delle somme erogate ai soggetti deceduti.

Per quanto riguarda gli indebiti relativi alle prestazioni a sostegno del reddito, l'Istituto ha reso noto di aver semplificato le modalità di acquisizione delle informazioni reddituali rilevanti ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito, con conseguente contenimento dei costi per l'Amministrazione. Nello specifico, l'INPS provvede ad acquisire e a elaborare tutte le dichiarazioni reddituali rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito, da qualunque canale esse pervengano (Agenzia delle entrate, CAF, altri soggetti abilitati) e le rielabora, in sede centrale, nei termini previsti dalla legge. All'esito di tale rielaborazione, l'INPS manda una comunicazione chiara e articolata a tutti coloro che non abbiano assolto all'obbligo di rendere le dichiarazioni reddituali.

Occorre peraltro evidenziare, come a livello centralizzato, le comunicazioni relative a variazioni reddituali producano fisiologicamente indebiti, in quanto la verifica dei dati influenti sulla prestazione collegata al reddito avviene sempre in modo differito rispetto all'erogazione effettuata in via provvisoria sulla base di dati presuntivi. In tali casi, il legislatore ha previsto il recupero degli indebiti generatisi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'Istituto viene a conoscenza della situazione reddituale incidente sulla prestazione, temperando in tal modo l'esigenza di certezza del pensionato con i tempi necessari per effettuare la relativa elaborazione centralizzata.

ALLEGATO 3

5-07928 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità presenti nell'ambito dei rami di azienda ceduti dalla società IBM Italia al gruppo Adecco e oneri per la finanza pubblica derivanti da procedure di mobilità, cessioni di rami d'azienda e delocalizzazioni operate da IBM Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 31 dicembre 2015 IBM Italia Spa ha ceduto i rami d'azienda SDC Shared Delivery Center e TSS Support a Modis Italia srl, società specializzata nel settore *Information Technology* (IT) del Gruppo Adecco; in questa circostanza IBM si è fatta garante della piena occupazione di tutti i dipendenti coinvolti (6 dirigenti e 299 tra impiegati e quadri) con le medesime condizioni economico-normative dei propri dipendenti. Modis Italia srl, infatti, ha garantito alle risorse umane acquisite un trattamento retributivo complessivamente equivalente a quello in vigore presso IBM, l'inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica nonché il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Rappresento che contro tale cessione sono state promosse dai lavoratori interessati circa 285 impugnazioni giudiziali, le cui definizioni sono attese entro la fine del mese di ottobre.

Successivamente, nel marzo 2016, la società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 290 dipendenti, di cui 190 dirigenti e 100 tra impiegati e quadri. A tale proposito, lo scorso 29 marzo, società e organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo con il quale sono stati ridotti gli esuberi dei dirigenti da 190 a 175 - di cui 90 non « pensionabili ». Il successivo 27 maggio è stato sottoscritto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un ulteriore accordo che prevede il licenziamento di un numero massimo di 100 impiegati/quadri

attraverso il solo criterio della non opposizione ed in sostituzione dei criteri di legge. Le parti hanno inoltre concordato sull'utilizzo di misure di incentivo all'esodo il cui importo e le cui modalità di erogazione hanno formato oggetto di separata intesa tra le stesse.

Rappresento, inoltre, che il 4 ottobre 2016 IBM ha annunciato una campagna di incentivazione all'esodo volontario economicamente assistito secondo uno schema che proporziona il livello economico dell'incentivo all'età anagrafica del dipendente.

Ad ogni modo, posso assicurare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda mettendo in campo, laddove ne ricorrano i requisiti, tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

Tengo comunque a precisare che con il *Jobs Act* è stato ribadito che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma ordinaria di contratto di lavoro ed è stato ridotto contestualmente il costo di tale contratto rispetto alle altre tipologie contrattuali. La nuova disciplina ha consentito, inoltre, di abbattere le forme più acute di precariato ovvero sia le co.co.pro. e le associazioni in partecipazione.

In conseguenza di queste misure, come attestato anche da Banca d'Italia, l'occupazione dipendente in Italia nel secondo trimestre del 2016 è tornata ai livelli precedenti la grande crisi economica.

Aggiungo, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico, interessato della questione oggetto della presente interrogazione, ha reso noto di essere disponibile ad aprire un tavolo qualora le parti interessate ne dovessero fare richiesta. Inoltre, con il Piano Industria 4.0 e le prime misure attuative inserite nella legge di bilancio, il Governo intende favorire gli investimenti in innovazione da parte del sistema produttivo nazionale. Il Piano Industria 4.0 agisce in una logica di neutralità sia tecnologica che settoriale, intervenendo sui fattori abilitanti: introducendo agevolazioni fiscali per stimolare l'investimento privato nell'adozione delle tecnolo-

gie abilitanti dell'Industria 4.0 e aumentare le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; assicurando adeguate infrastrutture di rete; garantendo la sicurezza e la protezione dei dati, collaborando alla definizione di standard di interoperabilità internazionali; creando competenze e stimolando la ricerca mediante percorsi formativi *ad hoc*.

In sintesi, sebbene il Piano non preveda misure a sostegno di specifiche attività economiche, l'IT è uno dei settori più direttamente interessati dalla trasformazione del settore manifatturiero in chiave 4.0 e in cui maggiori saranno le ricadute del Piano.

ALLEGATO 4

Sulla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* in materia economica nell'Unione europea, svoltasi a Bratislava il 17 e il 18 ottobre 2016.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, nell'ambito della dimensione parlamentare del Semestre di presidenza slovacco del Consiglio dell'Unione europea ha organizzato a Bratislava, il 17 e il 18 ottobre 2016, la Conferenza interparlamentare sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* in materia economica nell'Unione europea, prevista dall'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, ratificato dal nostro Paese con la legge 23 luglio 2012, n. 114. Ai sensi di tale disposizione, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti sono chiamati a definire insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei rappresentanti delle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali ai fini della discussione delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente trattato.

Alla Conferenza ha preso parte, in rappresentanza della Camera, una delegazione composta dal deputato Francesco Cariello, componente della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), e dal deputato Davide Baruffi, componente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato). In rappresentanza del Senato della Repubblica hanno partecipato ai lavori della Conferenza il senatore Paolo Guerrieri Paleotti, componente della 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio), il senatore Mauro Maria Marino, presidente della 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) e la senatrice

Maria Spilabotte, vicepresidente della 11^a Commissione (Lavoro, previdenza sociale). Nel complesso hanno partecipato ai lavori della Conferenza rappresentanti dei parlamenti di ventisette Stati membri dell'Unione europea, delegati del Parlamento europeo, della Commissione europea, del Comitato economico e sociale europeo (CESE), del Comitato delle regioni, delle Istituzioni slovacche, rappresentanti di due Paesi candidati (Montenegro e Turchia), nonché una parlamentare norvegese.

Il programma della Conferenza interparlamentare, dopo la consueta riunione dei gruppi politici europei, si è articolato in quattro sessioni nelle quali i temi più strettamente connessi al coordinamento in materia di decisioni economiche e di bilancio si sono intrecciati con quelli attinenti agli interventi in materia di politica sociale e di occupazione. In particolare, segnalo che la prima sessione, più direttamente correlata alle materie di competenza della Commissione, è stata dedicata al rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria, mentre la seconda sessione ha avuto a oggetto la lotta all'evasione fiscale nell'Unione europea. Nelle sessioni svolte il 18 ottobre l'attenzione si è invece concentrata sugli strumenti di stabilizzazione automatica attivabili a livello europeo in relazione all'andamento del ciclo economico. In particolare, la terza sessione si è incentrata sulla previsione di stabilizzatori automatici come elemento fondante per la costruzione dell'architettura dell'Unione di bilancio, mentre l'ultima sessione ha pro-

posto l'utilizzo degli investimenti comuni come strumento di stabilizzazione nell'ambito dell'Unione europea.

I lavori sono stati preceduti da una sessione inaugurale aperta dal Vicepresidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, Andrej Hrnčiar, e dalle considerazioni introduttive del presidente della Commissione finanze e bilancio del medesimo Parlamento slovacco, Ladislav Kamenický, che ha rimarcato come la crisi economica e finanziaria che ha colpito l'Europa ha lasciato in eredità una profonda crisi di fiducia nelle Istituzioni nazionali e, ancor più, in quelle dell'Unione europea, che rischia di acuirsi anche a seguito degli esiti del referendum sulla permanenza del Regno Unito, in considerazione della persistenza di elevati livelli di disoccupazione e di una ripresa economica che stenta a raggiungere un passo soddisfacente. In questo contesto, il presidente Kamenický ha richiamato le quattro priorità della presidenza slovacca, che ha inteso porre l'accento, in particolare, sulla costituzione di un'Europa economicamente forte, sul sostegno al completamento e al rafforzamento di un moderno mercato unico, anche con riferimento al settore dell'economia digitale e dell'energia, sulla realizzazione di politiche di immigrazione e di asilo sostenibili, nonché sulla necessità di un maggiore impegno dell'Unione a livello globale, attraverso una efficace politica di vicinato, la prosecuzione dei processi di allargamento e il rafforzamento delle relazioni con i *partner* strategici a livello internazionale. Rispetto a questo quadro di priorità, si è sottolineato il valore strategico dei temi affrontati nella Conferenza, rimarcando l'importanza del rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, i quali possono offrire un positivo contributo allo sviluppo del dialogo e del confronto con le diverse parti politiche e le opinioni pubbliche degli Stati membri. Da ultimo, Igor Kosir, professore di relazioni internazionali della facoltà di scienze politiche e di relazioni internazionali dell'Università « Matej Bel » di Banská Bystrica, ha richiamato l'evoluzione delle politiche europee in materia di crescita, dalla Strategia di Lisbona alla Strategia Europa 2020 per

la crescita intelligente, sostenibile e solidale nell'Unione europea, sottolineando come l'Unione sia chiamata a confrontarsi con gli effetti sul piano economico e sociale di una rivoluzione su larga scala dei modelli produttivi, nel quadro di quella che è stata definita la « quarta rivoluzione industriale », caratterizzata da un utilizzo diffuso e generalizzato dei cosiddetti *big data* e l'ampliamento del ricorso alla robotizzazione e all'intelligenza artificiale tanto nella vita quotidiana quanto nei sistemi di produzione. Da questo punto di vista, saremmo quindi di fronte a un sostanziale cambio di paradigma, al quale si affiancano anche le sfide poste, a livello politico ed economico, dallo sviluppo dei Paesi BRICS, dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e dall'esigenza di mantenere solidi legami con il Nord Africa e il Medio Oriente.

Nell'ambito della prima sessione, il dibattito si è aperto con l'intervento della Commissaria europea per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, che ha sottolineato l'esigenza per le Istituzioni europee di riconquistare la fiducia dei cittadini degli Stati membri, soffermandosi sull'impegno dispiegato dalla Commissione Junker, sin dalla sua costituzione, per promuovere un'agenda che coniughi il rafforzamento delle economie europee con la promozione dell'equità sociale e il miglioramento delle condizioni di vita nei diversi Paesi. In questo senso, ha, infatti, evidenziato che le priorità perseguite sul piano economico vanno di pari passo con l'obiettivo di promuovere il benessere dei cittadini europei, sulla base di un approccio integrato nel quale ci si sta muovendo nella direzione di un riequilibrio della *governance* dell'Unione economica e monetaria al fine di tenere in maggiore considerazione le esigenze sociali. In tale ottica, la Commissaria Thyssen ha evidenziato che la Commissione, nell'ambito del più recente semestre europeo, ha cercato di ridurre il numero delle raccomandazioni rivolte agli Stati membri concentrando la propria attenzione su quelle di maggiore impatto sul piano dei diritti sociali. Nell'ambito delle

raccomandazioni si sono focalizzati, in particolare, i temi relativi alla tutela delle categorie più deboli, anche con riferimento al contrasto della povertà, all'efficacia dei sistemi nazionali di ammortizzatori sociali, nonché alla diffusione e all'aggiornamento delle competenze.

Il contesto nel quale si muovono le politiche nazionali e quelle di carattere europeo è, infatti, ancora ricco di elementi di incertezza, legati essenzialmente all'andamento della ripresa, ancora troppo limitata, a fronte di dati particolarmente preoccupanti relativi ai tassi di disoccupazione, specialmente nelle generazioni più giovani, alla persistenza di una disoccupazione di lungo periodo anche nella fase di uscita dalla crisi e alla crescente polarizzazione delle condizioni economiche dei lavoratori.

Dal momento che l'insieme di questi fenomeni mette a dura prova il modello sociale europeo, la Commissione Juncker, a partire dal proprio insediamento, ha sostenuto la necessità di compiere ulteriori passi nella direzione del rafforzamento della dimensione sociale nell'ambito dell'Unione e, con una specifica Comunicazione, nel marzo del 2016, ha avviato un processo di consultazione relativo alla costituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali. A tale riguardo, la Commissaria Thyssen, nell'evidenziare che il processo di consultazione è ancora in corso e si chiuderà sostanzialmente con la fine del 2016, ha inteso, comunque, sottolineare che l'obiettivo del pilastro non è quello di pervenire ad un'armonizzazione dei diritti sociali riconosciuti nei diversi Stati membri, ma quello di individuare principi essenziali per la realizzazione di mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi ed efficaci. Tra le maggiori sfide da affrontare la Commissaria europea ha indicato l'esigenza che allo sviluppo economico si accompagni il progresso sociale, nonché la necessità di contrastare la disoccupazione, con particolare attenzione a quella di lungo periodo, di ridurre la polarizzazione esistente nelle retribuzioni e nella qualità del lavoro e di contenere il numero dei cittadini a rischio di povertà e

di esclusione sociale, che al momento rappresentano poco meno di un quarto dell'intera popolazione dell'Unione europea. Quanto alle politiche messe in campo, la Commissaria Thyssen ha evidenziato l'opportunità di una costante verifica della loro adeguatezza rispetto ai bisogni attuali, segnalando, ad esempio, che i sistemi di ammortizzatori sociali vigenti sono stati costruiti in relazione alle esigenze di un mondo del lavoro molto più statico di quello attuale, dove le carriere sono meno lineari e molto più flessibili. Analogamente, i sistemi previdenziali e sociali sono chiamati ora ad affrontare le conseguenze del complessivo invecchiamento della popolazione e del progressivo incremento della quota di pensionati rispetto a quella della popolazione e dei lavoratori. In questo senso, la costituzione del pilastro europeo dei diritti sociali potrebbe costituire la sede per riaffermare l'esigenza di costituire sistemi previdenziali e assistenziali ben funzionanti in tutti gli Stati membri dell'Unione economica e monetaria, anche al fine di contenere gli effetti negativi derivanti da *shock* asimmetrici che interessino l'area dell'euro. La linea indicata dalla Commissaria segue il solco tradizionalmente indicato dalle Istituzioni europee ed evidenzia l'opportunità di perseguire un approccio che coniughi, nel mercato del lavoro, la flessibilità con la sicurezza, attraverso adeguati investimenti negli ammortizzatori sociali e nel *lifelong learning*. Quanto al percorso da seguire, la Commissaria si è sostanzialmente rifatta agli indirizzi tracciati dalla relazione « Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa », presentata il 22 giugno 2015 (la cosiddetta « relazione dei cinque presidenti »). In questo contesto, nel richiamare il progressivo rafforzamento della *governance* economica e monetaria e i progressi fatti sul piano della sorveglianza bancaria, la Commissaria Thyssen ha indicato come obiettivo la realizzazione di una seconda fase del processo di integrazione, da realizzare entro il 2025, nell'ambito della quale rendere più vincolante il processo di convergenza in materia di diritti sociali, attraverso l'individuazione di

specifici *standard* a livello europeo. I primi strumenti di attuazione del pilastro dovrebbero, peraltro, vedere la luce già nel corso del 2017 ed incentrarsi sulla definizione dell'*acquis* giuridico sui temi sociali e la fissazione di parametri di riferimento.

Nel successivo intervento la deputata socialista Maria João Rodrigues, componente della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo e promotrice della strategia di Lisbona, ha rimarcato come le difficoltà incontrate negli ultimi anni dall'Europa abbiano fatto nascere in molti la tentazione di rialzare i confini nazionali, mentre occorre promuovere l'elaborazione di una *road map* per realizzare il pilastro europeo dei diritti sociali promosso dalla Commissione europea con la sua recente comunicazione.

In proposito, la deputata ha evidenziato che al suo progetto di relazione sul pilastro europeo dei diritti sociali, presentato presso la Commissione EMPL, sono stati presentati oltre mille emendamenti, a testimonianza del grande interesse che destano le materie affrontate. In particolare, la deputata ha segnalato che nella sua proposta si evidenzia, in primo luogo, l'esigenza che il pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) non può limitarsi a una dichiarazione di principi o buone intenzioni, ma deve essere costituito da elementi concreti (normative, meccanismi decisionali e strumenti finanziari) e dovrebbe costituire il mezzo per riequilibrare il funzionamento dell'Unione europea e dell'Unione economica e monetaria. Inoltre, nella proposta si pone l'accento sul rafforzamento delle norme sociali esistenti, garantendo diritti effettivi anche ai lavoratori impiegati nell'economia digitale. Parimenti, tra le priorità da affrontare si indicano quelle relative all'istituzione di un reddito minimo, all'aggiornamento delle competenze e alla creazione di adeguati servizi per l'infanzia e all'introduzione di misure per la migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In questo contesto dovrebbe valutarsi anche l'istituzione di un sistema europeo di

ammortizzatori sociali, che avrebbe il pregio di consentire all'Unione di fronteggiare *shock* di carattere asimmetrico e di promuovere una convergenza verso l'alto dei diritti riconosciuti ai cittadini dei diversi Stati membri.

Sul piano delle risorse, la deputata Rodrigues ha prospettato l'opportunità di prevedere spazi di flessibilità nell'ambito della disciplina del Patto di stabilità e crescita con riferimento agli investimenti destinati alla promozione dei diritti sociali, nonché di riorientare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) verso la creazione di posti di lavoro e la realizzazione di investimenti sociali.

Nel terzo intervento della sessione, Michael Smyth, Vicepresidente del Comitato economico e sociale europeo (CESE), ha osservato come la conclusione del processo di consultazione avviato dalla Commissione europea con la sua Comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali avrà luogo a ridosso del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma e potrà dare l'avvio alla seconda fase del processo di integrazione indicato nella « relazione dei cinque presidente ». In particolare, si ricorda che al termine del processo, si prevede un'articolazione dell'Unione economica e monetaria in quattro pilastri, consistenti, rispettivamente, nell'unione economica, nell'unione finanziaria, nell'unione di bilancio e nell'unione politica. Allo stato attuale, tuttavia, mancano all'Unione meccanismi per gestire le conseguenze sociali di *shock* economici nell'ambito del proprio territorio. A tale proposito, ad avviso di Smyth occorrerebbe superare il tradizionale atteggiamento volto a privilegiare la convergenza tra i diversi Stati membri, promuovendo piuttosto interventi di stabilizzazione e di redistribuzione tra i diversi Paesi. Sul piano del metodo, il Vicepresidente del CESE ha, invece, rimarcato l'esigenza di rafforzare e rilanciare il dialogo sociale con le diverse componenti della società.

Nell'ultimo intervento della sessione, l'economista ungherese Zsolt Darvas, *senior fellow* del think tank Bruegel, nonché ricercatore presso l'Istituto di economia

dell'Accademia delle scienze ungherese e professore associato presso l'Università « Corvino » di Budapest si è soffermato sull'analisi degli indicatori di carattere sociale presenti nell'ambito della procedura sugli squilibri macroeconomici prevista nell'ambito dell'attuale *governance* economica europea. In particolare, il professor Darvas ha ricordato come nello *scoreboard* erano inizialmente previsti undici indicatori, dieci dei quali di carattere economico e uno solo, il tasso di disoccupazione, di carattere sociale. A tali indicatori, a partire dall'anno 2013, se ne sono affiancati altri, aventi rango ausiliario, volti a misurare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito della Strategia Europa 2020. Per la relazione 2016, al principale quadro di valutazione sono stati aggiunti tre indicatori in materia di occupazione, prima inclusi nel novero degli indicatori di carattere ausiliario: il tasso di attività, la disoccupazione giovanile e quella di lunga durata. Come evidenziato, peraltro, dalla stessa Commissione europea, tale inclusione non altera, tuttavia, l'obiettivo della procedura per gli squilibri macroeconomici, che rimane quello di prevenire la comparsa di squilibri macroeconomici nocivi e garantirne la correzione. I risultati derivanti dai nuovi indicatori non comportano, di per sé, l'aggravarsi dei rischi macrofinanziari e, di conseguenza, essi non sono utilizzati per adottare misure nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici. Pur con questi limiti, il professor Darvas ha espresso un giudizio complessivamente favorevole sull'ampliamento del novero degli indicatori rilevanti, che, tuttavia, a suo avviso, si sarebbe dovuto estendere anche ad una misura del livello di disuguaglianza nelle retribuzioni, che si traduce in significativi squilibri di carattere macroeconomico. A seguito della crisi del 2008, infatti, i differenziali retributivi si sono ampliati, con conseguenze negative anche sulla mobilità sociale delle diverse categorie di lavoratori e delle loro famiglie e sulla diffusione di movimenti politici di carattere populistico. Il giudizio più critico è stato tuttavia indirizzato

all'intero sistema delle misure per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, che, nel complesso, ha avuto poco seguito e ha perso progressivamente rilievo, registrandosi nel tempo un tasso decrescente di rispetto delle indicazioni fornite, a testimonianza della mancata internalizzazione della procedura nell'ambito delle decisioni nazionali di bilancio. In sostanza, è concreto il rischio che gli indicatori di carattere sociale si rivelino inutili, in un contesto nel quale permangono affidate agli Stati nazionali le politiche redistributive e quelle di carattere sociale.

Nel dibattito che è seguito, al quale hanno preso parte numerosi parlamentari dei diversi Stati membri, è emerso un consenso piuttosto generalizzato per l'iniziativa della Commissione europea relativa alla costituzione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche in relazione alle criticità che si pongono nei diversi Paesi e che spesso determinano l'insorgere di situazioni di asimmetria nell'ambito dell'Unione. I maggiori interrogativi che sono stati posti riguardano, piuttosto, le misure che dovranno essere messe in campo per fare in modo che il pilastro non si limiti a un'enunciazione di ambiziosi principi, spesso generici, ma comporti effettivamente benefici per i cittadini degli Stati membri. In questo contesto, nel suo intervento, il deputato Baruffi, relatore per la XI Commissione sulla Comunicazione della Commissione relativa « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » (COM(2016)127), attualmente all'esame delle Commissioni riunite XI e XII, ha espresso il timore che, alla prova dei fatti, il pilastro in via di elaborazione si dimostri troppo fragile, al di là dell'utilità degli indicatori introdotti e delle raccomandazioni che la Commissione formula ogni anno ai singoli Paesi in materia di squilibri macroeconomici. Per fare in modo che i diritti affermati nel pilastro si concretizzino, occorre, a suo avviso, che siano stanziati risorse adeguate, a valere sul bilancio dell'Unione europea, che dovrebbe essere opportunamente ampliato, ovvero creando spazi di

flessibilità per i bilanci nazionali che sostengono coerenti politiche sociali di convergenza. Il secondo aspetto da approfondire riguarda, invece, gli strumenti da utilizzare per garantire il rispetto dei principi affermati dal pilastro, valutando se essi debbano essere configurati alla stregua di obiettivi da raggiungere o di *standard* da assicurare, se essi assumano carattere vincolante e se debbano essere introdotti meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte degli Stati membri. Con riferimento a tale ultima tematica, Maria João Rodrigues ha osservato che i diritti previsti nell'ambito del pilastro dovrebbero essere garantiti attraverso un processo di convergenza sociale attraverso la fissazione di precisi *target* e l'attivazione di meccanismi correttivi in caso di scostamenti significativi.

Nell'intervento della senatrice Spilabotte, invece, l'attenzione si è incentrata sul contenuto del pilastro sottoposto a consultazione, evidenziandosi come diverse riforme attuate in Italia nel corso della presente legislatura si muovano nella direzione indicata nel documento. Si sono richiamate, in particolare, le misure contenute nei decreti legislativi attuativi del cosiddetto *Jobs Act* volte a coniugare flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro, nonché a promuovere la formazione continua dei lavoratori, segnalando, specificamente, l'introduzione del contratto di ricollocazione, nonché la riforma del Terzo settore, che consentirà un migliore coinvolgimento del privato sociale nella gestione dei sistemi di *welfare*.

Un tema particolarmente rilevante emerso nel corso del dibattito attiene, più specificamente, all'adozione della proposta di modifica della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori (COM(2016)128), anch'essa presentata l'8 marzo 2016, e al centro di un vivacissimo dibattito tra gli Stati membri. Come è noto, infatti, la proposta rappresenta una delle iniziative più rilevanti della Commissione Juncker in materia di politica sociale e del lavoro e mira a rafforzare le garanzie relative al riconoscimento ai lavoratori distaccati di condizioni equivalenti a

quelle riconosciute ai lavoratori dello Stato membro nel quale siano distaccati. La proposta è stata già esaminata dal Parlamento italiano e le Commissioni competenti in materia di lavoro di Camera e Senato hanno sostanzialmente condiviso l'impianto normativo proposto dalla Commissione europea, formulando alcune osservazioni e rilievi sul suo contenuto. In ambito europeo si è prodotta, tuttavia, una profonda spaccatura tra gli Stati membri. Da un lato, infatti, con una lettera comune Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia hanno proposto di ampliare le disposizioni della direttiva concernenti le condizioni sociali e di lavoro, prendendo in considerazione la possibilità di fissare un limite di durata massima ai distacchi, di chiarire le condizioni applicabili al trasporto su strada, di migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i servizi ispettivi e di promuovere un approfondimento sulla portata del ricorso al lavoro autonomo fittizio nel contesto del distacco. Per altro verso, i governi di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria hanno sostenuto con una lettera comune l'esigenza di rinviare il riesame della normativa vigente esprimendo, in particolare, la preoccupazione che il principio di parità di retribuzione a parità di lavoro possa essere incompatibile con il mercato unico. Quattordici parlamenti nazionali in rappresentanza di undici Stati membri (Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria) hanno quindi attivato la cosiddetta procedura del « cartellino giallo », chiedendo un riesame della proposta lamentando il mancato rispetto del principio di sussidiarietà. La Commissione europea ha tuttavia manifestato l'intendimento di mantenere inalterata la proposta. Il dibattito in corso nei Parlamenti nazionali e nelle Istituzioni europee ha avuto una precisa eco nella discussione svolta nella Conferenza: si è, infatti, registrata una spaccatura piuttosto profonda – e politicamente trasversale – tra i Paesi dell'Est europeo e quelli dell'Europa occi-

dentale, che sono tra i maggiori beneficiari netti di lavoratori distaccati. La Commissaria Thyssen ha, in proposito, rimarcato l'esigenza di raggiungere un accordo tra gli Stati membri, oltre che di assicurare il recepimento in tutti i Paesi della cosiddetta « direttiva di applicazione » (direttiva 2014/767/UE), che l'Italia ha recepito con il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. Più critica è stata, invece, la posizione espressa da Darvas, che ha evidenziato come non sussista una sostanziale differenza tra il distacco dei lavoratori e l'importazione di prodotti all'interno del mercato unico europeo, dal momento che ai lavoratori che li producono si applicherebbero gli stipendi riconosciuti nel luogo di produzione.

La seconda sessione è stata, invece, dedicata al tema della lotta contro l'evasione fiscale nell'Unione europea, che, sin dalla nota di scenario predisposta dalla presidenza slovacca, è stato affrontato in primo luogo sotto il profilo del contrasto agli arbitraggi fiscali, volti a massimizzare i profitti delle grandi imprese multinazionali in un contesto regolamentare nel quale si registrano differenze particolarmente profonde tra le normative applicabili nei diversi Stati. In questo senso, ai fini del dibattito assume rilievo, in primo luogo, il pacchetto sulla trasparenza fiscale, presentato dalla Commissione europea il 18 maggio 2015 e le direttive, recentemente approvate, relative al contrasto della pianificazione fiscale aggressiva (direttiva (UE)2016/1164), allo scambio automatico di informazioni sui *ruling* fiscali preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (direttiva (UE)2015/2376), nonché quella concernente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sul settore fiscale (direttiva (UE) 2016/881). In particolare, nel suo intervento, Prem Sikka, professore di contabilità e direttore del Centro per la contabilità globale dell'Università dell'Essex, ha svolto un'analisi particolarmente critica del ruolo distruttivo nell'elaborazione di schemi elusivi svolto dalle quattro principali società di consulenza contabile, ai quali si imputa la

costituzione di una vera e propria industria dell'elusione fiscale. Nell'intervento di Bernardus Zuijdendorp, Capo dell'Unità per le iniziative di tassazione societaria della Direzione generale per la tassazione e l'unione doganale della Commissione europea, si sono invece riassunti i contenuti del Piano di azione per la corretta ed efficiente tassazione societaria nell'Unione europea, presentato il 17 giugno 2015 dalla Commissione. Il Piano è articolato in cinque settori di intervento: il rilancio della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), proposta dalla Commissione nel 2011; la garanzia dell'effettiva tassazione degli utili nel luogo in cui sono generati; la previsione di ulteriori misure per migliorare il contesto fiscale delle imprese; il compimento di ulteriori progressi in materia di trasparenza fiscale; la previsione di ulteriori strumenti di coordinamento a livello dell'Unione europea. Il professor Richard Murphy, della City University di Londra, ha sottolineato, dal canto suo, che l'elusione fiscale rappresenta solo una parte minoritaria, pari a circa il 15 per cento, delle mancate entrate derivanti dalla tassazione. Il 65 per cento delle mancate entrate è invece riferibile all'evasione fiscale e, in particolare, per quanto attiene al bilancio dell'Unione europea, all'evasione dell'IVA. Il deputato tedesco del Parlamento europeo, Fabio De Masi, vicepresidente della Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, si è invece concentrato sui rischi per la sicurezza derivanti dall'evasione fiscale, che può costituire uno strumento anche per il finanziamento del terrorismo internazionale. De Masi ha inoltre evidenziato l'esigenza di limitare i movimenti di capitali e di utilizzare anche la normativa sulla concorrenza per raccogliere le tasse evase o eluse.

Maggiore rilievo per le competenze della Commissione lavoro assumono, invece, i temi affrontati nella seconda giornata dei lavori della Conferenza, che —

come si è accennato – ha avuto ad oggetto gli strumenti di stabilizzazione da utilizzare nell'area dell'euro. Al riguardo, giova ricordare che nella « relazione dei cinque presidenti » si è riscontrato come tutte le unioni monetarie mature si dotano di una funzione comune di stabilizzazione macroeconomica per reagire meglio agli *shock* che non si possono gestire al semplice livello nazionale. Già in quella sede si era segnalata l'opportunità di muovere *in primis* dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, individuando un complesso di fonti di finanziamento e di progetti di investimento specifici alla zona dell'Euro, cui attingere in funzione dell'andamento del ciclo economico.

Nella terza sessione, specificamente dedicata all'introduzione di stabilizzatori automatici come elemento fondante per la costruzione dell'architettura dell'Unione di bilancio, László Andor, professore del Dipartimento di economia dell'Università « Corvino » di Budapest e Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione nel periodo tra il 2010 e il 2014, ha preliminarmente richiamato l'azione di rilevanti forze centrifughe nell'ambito dell'Unione europea, la cui esistenza era già stata diagnosticata nella già ricordata « relazione dei cinque presidenti » del giugno 2015 e che negli ultimi mesi è stata resa più evidente dalle difficoltà incontrate nella gestione dei flussi migratori e degli effetti del *referendum* sulla cosiddetta Brexit. In mancanza di un miglioramento delle condizioni dell'economia reale della situazione sociale, vi è – a suo avviso – il rischio di un ulteriore rafforzamento dei sentimenti nazionalistici e delle spinte volte al superamento della moneta unica, con rischi per la governabilità, specialmente nelle aree dell'Europa meridionale. Per l'ex Commissario Andor la costituzione di un meccanismo europeo di assicurazione o di riassicurazione contro la disoccupazione potrebbe, quindi, rappresentare uno strumento adeguato per creare un nuovo equilibrio nell'ambito delle politiche europee, attraverso l'introduzione di un meccanismo di stabilizzazione che consenta di

limitare i danni derivanti dall'andamento negativo del ciclo economico. Quanto al disegno dell'assicurazione europea, il professor Andor ha evidenziato che essa potrebbe consentire di fronteggiare *shock* asimmetrici attraverso meccanismi normativi che prevedano trasferimenti finanziari limitati nel tempo, anche in relazione all'evoluzione del dibattito sulla capacità finanziaria della zona dell'Euro. Come accennato, si potrebbe – in alternativa – ipotizzare l'introduzione di meccanismi di riassicurazione delle assicurazioni nazionali contro la disoccupazione, da attivare in caso di crisi di ampia portata. Un ulteriore modello potrebbe, inoltre, essere rappresentato dalla messa in comune degli interventi realizzati a livello nazionale attraverso la definizione di *standard* minimi comuni a livello europeo in termini di durata e di misura delle prestazioni. Gli Stati membri resterebbero, ovviamente, liberi di riconoscere prestazioni più ampie a valere sulle proprie risorse finanziarie.

Nel successivo intervento, Marco Buti, direttore della Direzione generale per gli affari economici e finanziari della Commissione europea, ha preliminarmente sottolineato come nell'attuale contesto economico e politico si potrebbe avere la tentazione di non affrontare i temi connessi al completamento dell'Unione economica e monetaria, correndo in questo modo il rischio di abbandonare il processo di unificazione a metà del guado e di condannare l'unione a un destino di fragilità e di incompletezza. Sotto il profilo del completamento del disegno dell'Unione economica e monetaria assumono particolare pregio, secondo il relatore, gli strumenti che agiscono, nei periodi di crisi, come stabilizzatori automatici, i quali dovrebbero essere opportunamente rafforzati a livello europeo in linea con quanto avviene nell'esperienza nordamericana. Ad avviso di Buti si dovrebbe considerare l'eventualità di costituire una capacità di bilancio a livello dell'Unione europea per intervenire in caso di circostanze eccezionali e in presenza di *shock* di carattere simmetrico a livello europeo o di gravi *shock* a livello nazionale, tenendo conto

anche del fatto che le vigenti regole di bilancio già consentono il dispiegarsi degli stabilizzatori automatici in presenza di situazioni di crisi. Quanto alla configurazione degli strumenti di stabilizzazione, sarebbero preferibili misure che riducono la propria intensità nel corso del tempo e che garantiscano la temporaneità degli interventi, anche al fine di scongiurare il rischio di fenomeni di azzardo morale, e il rispetto dei principi di sussidiarietà. Quanto agli strumenti per raggiungere un consenso politico sulla proposta, Buti ha osservato come un maggior ruolo di condivisione del rischio nel settore privato potrebbe consentire un minore intervento pubblico, segnalando altresì che il rafforzamento dei meccanismi di stabilizzazione potrebbe consentire alla Banca centrale europea di tornare più rapidamente a interventi più ortodossi e rafforzare l'applicazione del Patto di stabilità e crescita.

Nell'intervento di Pervenche Berès, deputata socialista del Parlamento europeo e componente della Commissione per i problemi economici e monetari, si è posto l'accento sull'esigenza di realizzare un'unione di bilancio e di introdurre stabilizzatori automatici al fine di completare il disegno dell'Unione economica e monetaria, che rischia di rimanere politicamente incompleto e di mettere per questo a rischio l'esistenza stessa della moneta unica. La deputata francese ha, inoltre, evidenziato come la recente crisi economica e finanziaria abbia fortemente indebolito i meccanismi di stabilizzazione previsti a livello nazionale, in quanto gli Stati membri sono stati spesso costretti a ridurre i propri stanziamenti di bilancio in relazione all'esigenza di perseguire gli obiettivi di carattere finanziario richiesti dall'appartenenza all'Unione economica e monetaria. A suo avviso, è necessario che si percepisca l'esistenza di una reale solidarietà tra i diversi Stati membri attraverso meccanismi che garantiscano sostegni finanziari agli stabilizzatori automatici, realizzabili anche senza modifiche ai trattati.

Jean Arthuis, presidente della Commissione per i bilanci del Parlamento europeo

ha, invece, evidenziato come manchi una forte legittimazione per le raccomandazioni formulate dalle Istituzioni europee su materie che sono sostanzialmente riconducibili alle competenze nazionali, sottolineando l'esigenza di costituire una reale capacità di bilancio per l'area dell'Euro, soprattutto per fronteggiare le criticità che si pongono in relazione all'intervento di *shock* che colpiscono le economie degli Stati membri. A suo avviso, allo stato sussiste un grave *deficit* di fiducia nei rapporti tra i diversi Paesi membri, che rende difficoltoso compiere ulteriori passi nella direzione della realizzazione di un rafforzamento della *governance* in materia economica e finanziaria. Sarebbe, tuttavia, auspicabile, a suo avviso, l'istituzione di un Ministro delle finanze per l'area dell'Euro che svolga a tempo pieno i propri compiti, potenziando in questo modo il quadro istituzionale che supporta l'Unione economica e monetaria.

Michal Polák, consigliere del Ministro delle finanze della Repubblica slovacca, ha rilevato come la discussione in ordine alla costituzione di un governo comune e di un Ministro delle finanze per l'area dell'Euro, nonché all'ampliamento dell'intervento del bilancio dell'Unione europea è resa più difficile dalla mancanza di fiducia reciproca da parte degli Stati membri, che lamentano la mancata applicazione in modo uniforme delle regole vigenti. Vi è, quindi, il timore che anche gli stabilizzatori automatici possano diventare uno strumento per rendere possibili trasferimenti continuativi di risorse da alcuni Stati membri ad altri. In particolare, Polák ha evidenziato che i sistemi economici di maggiori dimensioni sono in grado di assorbire meglio eventuali *shock*, mentre le economie dei Paesi più piccoli tenderebbero a dipendere maggiormente dall'attivazione di strumenti comuni di protezione, in quanto le politiche di bilancio sarebbero meno efficaci, specialmente in presenza di un sistema in cui il tasso di cambio è fisso. A suo avviso, quindi, si rende necessario uno sforzo politico per porre al centro dell'agenda il tema della costruzione di una reale capacità di bi-

lancio dell'Unione europea, in linea con quanto proposto dalla presidenza slovacca, per promuovere una stabilizzazione dell'Unione economica e monetaria. Polák ha, quindi, espresso l'auspicio che il libro bianco che la Commissione dovrà presentare nel corso del prossimo anno con riferimento ai passi concreti necessari al completamento dell'Unione economica e monetaria sia sufficientemente ambizioso e si faccia carico delle esigenze rappresentate.

Il dibattito sviluppatosi è stato particolarmente ampio e ha registrato gli interventi del deputato Cariello, della senatrice Spilabotte e del senatore Guerrieri Paleotti. In proposito, giova ricordare che la senatrice Spilabotte ha richiamato i contenuti della proposta del Governo italiano relativa alla costituzione di uno strumento comune per gli aggiustamenti del mercato del lavoro, da attivare in caso di incrementi del tasso di disoccupazione di dimensioni rilevanti, sottolineando come si tratterebbe di un passo importante nella direzione della realizzazione di un'unione più attenta alle tematiche sociali. Lo strumento dovrebbe in ogni caso assicurare una maggiore condivisione dei rischi tra i diversi Stati, evitando tuttavia l'insorgere di comportamenti opportunistici, e potrebbe fondarsi su un sistema di finanziamento che combini risorse nazionali e fondi messi a disposizione da parte dell'Unione europea, anche attraverso l'emissione di specifici strumenti finanziari. Il senatore Guerrieri Paleotti, dopo aver richiamato l'importanza dei progressi compiuti sul versante dell'unione bancaria, ha evidenziato le difficoltà poste dalla costituzione di una reale capacità di bilancio per l'Unione economica e monetaria, alla luce della scarsa fiducia che caratterizza in questa fase i rapporti tra gli Stati membri, segnalando l'esigenza di considerare se tali temi possano essere affrontati in occasione della prossima revisione del bilancio dell'Unione europea. Il deputato Cariello ha, invece, osservato come l'Unione sia chiamata a scegliere tra la staticità e la dinamicità, rilevando che le attuali regole della *governance* economica e finanziaria stanno deprimendo le economie

degli Stati membri, che necessiterebbero, invece, di investimenti mirati in settori in grado di generare valore e occupazione, da finanziare anche attraverso il ricorso a specifiche emissioni di Eurobond.

La quarta e ultima sessione della Conferenza è stata, invece, dedicata all'utilizzo degli investimenti comuni, e, in particolare, del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), previsto dal cosiddetto « Piano Juncker », come strumento di stabilizzazione nell'ambito dell'Unione europea. La relazione introduttiva è stata svolta dal Ministro delle finanze slovacco Peter Kazimír, che ha richiamato l'attenzione sull'incompletezza dell'attuale disegno dell'Unione economica e monetaria, che, allo stato, non appare in grado di fronteggiare in modo efficace *shock* economici, che rischiano di danneggiare gravemente gli equilibri dei singoli Stati membri. Con particolare riferimento al Fondo europeo per gli investimenti strategici, il ministro slovacco ha evidenziato che attualmente il Fondo può difficilmente rappresentare un *partner* in grandi progetti infrastrutturali in grado di operare come stabilizzatori automatici, in ragione della sua insufficiente capacità finanziaria, dovuta anche al fatto che gli Stati membri tendono a non prevedere forti finanziamenti aggiuntivi, non essendo certi dell'effettivo ritorno dell'investimento.

Nel successivo intervento, Roberto Gualtieri, presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, ha sottolineato che, nell'attuale situazione di crescita lenta e di bassi tassi di interesse, sussistono limitati spazi per la stabilizzazione delle economie attraverso le politiche fiscali, che fronteggiano essenzialmente gli *shock* di carattere asimmetrico, mentre per quelli di carattere simmetrico ci si affida fondamentalmente alla politica monetaria. Nel complesso, in assenza di un terzo pilastro che sostenga la costruzione, le politiche esistenti sono sottoposte a fortissime tensioni per far fronte alle molteplici esigenze che si presentano. Con particolare riferimento al tema degli investimenti, Gualtieri ha evidenziato come il piano esistente si

debba trasformare in una vera e propria strategia di più ampio respiro che sfrutti anche i fondi strutturali europei, usufruisca di più elevati finanziamenti pubblici e si avvalga anche di piattaforme di investimento in grado sviluppare partenariati tra soggetti pubblici e privati, specialmente nei settori delle reti energetiche e digitali.

Gerassimos Thomas, presidente del comitato di direzione del FEIS e vice direttore generale della Direzione generale per l'energia della Commissione europea, ha segnalato come nell'Unione europea si registri un sensibile calo degli investimenti rispetto al periodo anteriore alla crisi (1995-2007), anche non considerando gli effetti derivanti da « bolle » speculative, come quella che ha interessato il settore immobiliare in Spagna. Con particolare riferimento al Fondo europeo per gli investimenti strategici, Thomas ha evidenziato che, per un suo efficace sfruttamento come strumento di stabilizzazione in chiave anticiclica, si renderebbe necessario un suo diverso disegno dal punto di vista istituzionale e legale, osservando, in ogni caso, che la trasmissione degli effetti degli investimenti sull'economia reale richiede comunque tempi adeguati.

La vicepresidente dell'Assemblea della Repubblica portoghese, Teresa Caeiro, ha sottolineato come l'attuazione del semestre europeo rappresenti un elemento di particolare rilievo in vista della creazione di una unione di bilancio, a suo avviso essenziale per la sopravvivenza stessa dell'Unione economica e monetaria e della stessa Unione europea. Pur riconoscendo l'importanza dei progressi dei processi di unificazione sul piano delle politiche fiscali e di bilancio, la vicepresidente Caeiro ha evidenziato l'esigenza di rafforzare la dimensione sociale dell'Unione, sfruttando le potenzialità offerte dal Trattato di Lisbona. In questo contesto, reputa prioritario sostenere la crescita degli investimenti, che rappresentano lo strumento più efficace per favorire la ripresa economica e la creazione di nuove opportunità occupazionali, anche attraverso una politica di bilancio più flessibile.

Nel suo intervento, Andrew Watt, capo dell'Istituto di politica macroeconomica della Fondazione Hans-Böckler, ha posto preliminarmente in evidenza che gli investimenti in Europa sono ancora deboli e che la debolezza degli investimenti privati richiede la presenza di un intervento pubblico, che deve leggersi come complementare e non contrapposto all'attività degli operatori economici. In particolare, la debolezza dei livelli di investimento è testimoniata dalla presenza di avanzi delle partite correnti e dalla presenza di tassi di interesse negativi, con ricadute negative anche sui tassi di disoccupazione e sulla riduzione del potenziale di crescita. L'apparente paradosso della contemporanea presenza di bassi tassi di interesse e bassi livelli di investimento, già verificatosi negli anni '30 del secolo scorso, è sostanzialmente il frutto di una fondamentale sensazione di incertezza sulle prospettive future, che deprime investimenti di medio-lungo periodo. In questo contesto, l'intervento pubblico non determinerebbe, quindi, effetti di spiazzamento degli investimenti privati, ma assumerebbe un ruolo complementare che creerebbe le basi per ulteriori investimenti privati. Ad avviso di Watt occorrerebbe, quindi, vincere le resistenze culturali esistenti e superare la rigidità insite nelle regole del patto di stabilità e crescita, che portano spesso a sacrificare, per assicurare l'equilibrio delle finanze pubbliche, le spese di investimento. Nel complesso, quindi, nell'Unione europea, che si caratterizza per una limitata capacità fiscale, alla Germania che, pur avendo spazi finanziari per investimenti, non li utilizza, si contrappongono gli altri Stati che, pur essendo interessati a potenziare i propri investimenti, non dispongono tuttavia delle necessarie risorse. Il cosiddetto « Piano Juncker » rappresenta una valida risposta a questa situazione, ancorché la quantità di investimenti realmente aggiuntivi sia piuttosto limitata e permangano criticità sulla dislocazione territoriale degli investimenti. Nel complesso, secondo Watt, sarebbe desiderabile un programma di investimenti di più ampia portata e di più lunga durata,

considerando anche la circostanza che – anche alla luce della persistenza di tassi di interesse negativi – gli Stati membri sarebbero disposti a finanziare più ambiziosi piani di investimento. In questa ottica, si propone quindi di valutare l'introduzione nell'ambito delle regole nazionali di finanza pubblica di una *golden rule*, al fine di non considerare le spese di investimento ai fini del rispetto delle medesime regole, eventualmente fissando un tetto del 2 per cento per gli investimenti scorporabili. Parimenti, si invita a considerare la possibilità di introdurre meccanismi di stabilizzazione sovranazionale, al fine di non spiazzare la spesa per investimenti, di rafforzare il coordinamento delle politiche fiscali e di promuovere il finanziamento degli investimenti pubblici attraverso il canale monetario, anche con l'emissione di buoni europei.

Nelle sue considerazioni conclusive (la Conferenza si è infatti conclusa senza che la presidenza slovacca presentasse delle proprie conclusioni), Roberto Gualtieri ha espresso il proprio apprezzamento per il fatto che, forse per la prima volta, la Conferenza prevista dall'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria si sia concentrata sulle questioni di merito oggetto delle sue competenze e non sulle questioni relative al metodo della discussione e alle regole procedurali da seguire nella Conferenza stessa. In particolare, Gualtieri ha dichiarato di condividere l'approccio seguito dalla presidenza slovacca, che ha dato vita ad un confronto aperto e informale in grado di promuovere e rafforzare il dialogo politico tra le Istituzioni europee e i Parlamenti nazionali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 206
 ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 206

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di fisica medica (AIFM), dell'Associazione italiana massofisioterapisti (AIMFI), dell'Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia (AIOrAO), dell'Unione sindacati dei chimici italiani (U.Sin.C.I.), del Sindacato dei chimici liberi professionisti (S.I.Chi.L.P.) e di Elena Anna Rita Martinelli, professore associato presso il Dipartimento di medicina sperimentale e clinica – Università degli Studi di Firenze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute », e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino 207

AVVERTENZA 207

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole che tiene conto delle considerazioni svolte dal relatore medesimo nella seduta precedente (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 ottobre 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di fisica medica (AIFM), dell'Associazione italiana massofisioterapisti (AIMFI), dell'Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia (AIOraO), dell'Unione sindacati dei chimici italiani (U.Sin.C.I.), del Sindacato dei chimici liberi professionisti (S.I.Chi.L.P.) e di Elena Anna Rita Martinelli, professore associato presso il Dipartimento di medicina sperimentale e clinica – Università degli Studi di Firenze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute », e C. 334 Catanoso

Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ».
Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.

ALLEGATO

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4080, approvato dal Senato, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo »;

valutato positivamente, in termini generali, il provvedimento in oggetto, in quanto volto a rinnovare e a rafforzare la promozione della produzione cinematografica e audiovisiva di qualità del nostro Paese;

evidenziato, in particolare, che tra i criteri per il riconoscimento degli incentivi e dei contributi in favore delle opere cinematografiche e audiovisive, di cui all'articolo 12, è previsto il fatto che queste ultime siano fruibili da parte delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

espresso altresì apprezzamento per l'articolo 14, che individua direttamente alcune tipologie di opere da escludere dai

finanziamenti quali le opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale ovvero quelle che abbiano esclusivamente finalità commerciali o promozionali;

condivisa, inoltre, la *ratio* dell'articolo 33, che conferisce una delega al Governo per la soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica e per il varo di una nuova modalità di accertamento delle modalità di tutela per i minori nella visione di opere cinematografiche ed audiovisive (videogiochi inclusi), basata su una responsabilizzazione degli operatori circa la classificazione delle opere ai fini della tutela dei minori e sull'istituzione di un organismo di controllo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sulla correttezza e l'efficacia di tale classificazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sul nuovo piano castanicolo nazionale, con particolare riferimento alla campagna castanicola 2016.	
Audizione del professor Andrea Vannini, docente di Patologia vegetale e principi di biotecnologie fitopatologiche e Patologia forestale presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi della Tuscia	209
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria rappresentate nel tavolo castanicolo	209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 ottobre 2016.

Sul nuovo piano castanicolo nazionale, con particolare riferimento alla campagna castanicola 2016.

Audizione del professor Andrea Vannini, docente di Patologia vegetale e principi di biotecnologie fitopatologiche e Patologia forestale presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi della Tuscia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.35.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria rappresentate nel tavolo castanicolo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	210
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	226
DL 189/2016: Interventi urgenti sisma 24 agosto 2016. S. 2567 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	217
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	228
Recupero crediti insoluti P.A. S. 2263 (Parere alla 6 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	224
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	230
Aree industriali dismesse. S. 1836 (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	224
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla VII Commissione Cultura, scienza e istruzione

della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 4080, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo », collegato alla manovra di finanza pubblica 2015-2017.

Ricorda che la Commissione, in data 28 aprile 2016, ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato.

La proposta di legge consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi.

L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità.

Il precedente termine di raffronto è costituito, principalmente, dal decreto legislativo n. 28/2004, che viene abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Con riferimento all'oggetto, finalità e principi, l'articolo 1 affida, innanzitutto, alla Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

Riassume, inoltre, l'oggetto dell'intervento, individuato, da un lato – richiamando l'attuazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. –, nella definizione dei principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro – richiamando l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, Cost., nella disciplina dell'intervento dello Stato a sostegno del settore e nella riforma, anche attraverso deleghe al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, rapporti di lavoro nel settore.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini del testo. I decreti ministeriali di cui il provvedimento dispone l'adozione potranno prevedere, ove necessario, ulteriori specificazioni tecniche delle definizioni indicate, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

L'articolo 3 individua gli obiettivi dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

Gli articoli 4 e 10 individuano, i compiti, rispettivamente, delle Regioni e dello Stato in materia di cinema e audiovisivo. Ulteriori compiti sono affidati allo Stato dall'articolo 37, nonché dall'articolo 31, comma 1.

In particolare, l'articolo 10 definisce le funzioni statali, attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rispetto alla legislazione vigente, le competenze del Ministero appaiono descritte più dettagliatamente, in particolare, facendo esplicito riferimento alla promo-

zione dell'immagine del Paese, all'attrazione di investimenti esteri, alla promozione della formazione.

L'articolo 37 affida al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la vigilanza sull'applicazione della legge, rinviando ai decreti attuativi la definizione delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi. Stabilisce altresì che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta per il riconoscimento dei contributi, ciò comporta – oltre alla revoca e alla restituzione dei contributi concessi – anche l'esclusione per 5 anni dall'accesso ai medesimi contributi del beneficiario e di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

L'articolo 4 dispone, anzitutto, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione e sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato. Inoltre, introduce a livello legislativo statale il riferimento alle *Film Commission*, finora oggetto solo di interventi normativi regionali e delle province autonome. In particolare, dispone che lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle *Film Commission*, alle quali può essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la Regione o la Provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei fondi sono definite dalle Regioni e dalle Province autonome, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ulteriori funzioni sono attribuite alle *Film Commission* dall'articolo 2. Prevede, altresì, che le disposizioni della legge

sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative.

L'articolo 5 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere, individuando i parametri da considerare. La definizione delle modalità applicative, compresi il valore di ciascun parametro, la soglia minima di punteggio e le procedure per il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo (istituito dall'articolo 11) e previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 6 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale.

L'articolo 7 disciplina il deposito dell'opera presso la Cineteca nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici.

L'articolo 8 dispone, anzitutto, che la dichiarazione di interesse culturale può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale *d'essai*. Prevede inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre « previsioni » dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale *d'essai* dichiarate di interesse culturale. In sede di Conferenza unificata è definita un'apposita intesa – per il cui raggiungimento non viene indicato un termine – diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le Regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità indicate dall'articolo in esame.

L'articolo 9 reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute (L. 482/1999).

L'articolo 11 istituisce, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, il Consiglio superiore del ci-

nema e dell'audiovisivo, al quale sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito. L'organismo dura in carica 3 anni ed è composto da 11 componenti, di cui tre scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e otto personalità del settore – di cui due su designazione della Conferenza unificata –, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente. I nominativi dei componenti e del Presidente dell'organo sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, allegando i relativi *curriculum*.

Con decreto del Ministro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio. Peraltro, si stabilisce sin d'ora che il Consiglio adotta un regolamento interno e che i pareri sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 10 in caso di urgenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'articolo 12 riepiloga le tipologie di interventi e prevede una relazione annuale alle Camere.

L'articolo 13 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Inoltre, in base all'articolo 10, comma 1, lettera *h*), a valere sulle risorse del Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove corsi di formazione nelle discipline del cinema e dell'audiovisivo nelle scuole di ogni ordine

e grado. Infine, in base all'articolo 30, il Fondo è destinato anche ad alimentare, nel 2017, la sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. Il complessivo livello di finanziamento degli interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente, comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte IRES e IVA da parte dei soggetti che operano nei settori specificamente indicati. Per l'esercizio 2017, al Fondo affluiscono, altresì, le risorse finanziarie del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche e le eventuali risorse derivanti dalla restituzione di contributi già erogati a valere sul medesimo Fondo o su fondi in esso confluiti. Al Fondo confluiscono inoltre le somme – già stanziata per il finanziamento dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15-20 – che risultassero inutilizzate, limitatamente all'importo che sarà definito con decreto interministeriale (articolo 21, comma 6).

Le modalità di gestione del Fondo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce le quote del Fondo destinate al finanziamento degli incentivi fiscali. Al riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento si provvede, invece, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo: si stabilisce, però, fin da ora che l'importo complessivo per i contributi selettivi e per quelli per la promozione dovrà oscillare tra il 15 per cento e il 18 per cento del Fondo.

L'articolo 14 conferma che l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e

audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana. I casi di esclusione devono essere individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Sono peraltro già individuate le tipologie delle opere da escludere.

Gli articoli 15-22 recano incentivi fiscali. In particolare, l'articolo 15 disciplina il credito di incentivi fiscali imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, stabilendolo tra il 15 per cento e il 30 per cento del costo complessivo di produzione. L'aliquota massima è comunque riconosciuta alle opere cinematografiche e ad alcune tipologie di opere audiovisive. L'articolo 16 disciplina il credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, stabilendolo in misura compresa tra il 15 e il 30 per cento delle spese di distribuzione, elevata al 40 per cento per specifiche ipotesi. È puntualmente disciplinata la concessione del *tax credit* con riferimento alla distribuzione di film nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute. L'articolo 17 disciplina il credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico. L'articolo 18 concede agli esercenti sale cinematografiche un credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica. L'articolo 19 disciplina il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi. L'articolo 20 disciplina il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva. L'articolo 21 contiene le disposizioni comuni applicabili ai crediti d'imposta disciplinati dagli artt. 15-20. L'articolo 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali riguardanti l'imposta di registro, l'estensione delle vigenti agevolazioni fiscali sui finanziamenti anche alle operazioni di credito cinematografico, l'esenzione dalle imposte sui redditi per le quote versate dai soci e

gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica che non siano « commerciali » a fini IRES.

Gli articoli 23-25 introducono un sistema di incentivi automatici, che modifica la procedura recata dalla normativa vigente, che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (articolo 8, decreto legislativo n. 28 del 2004). In particolare, l'articolo 23 dispone che i contributi automatici per sviluppo, produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive, sono concessi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nei limiti massimi consentiti in materia di aiuti di Stato dall'Unione europea. L'importo complessivo spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. L'articolo 24 dispone che, ai fini dell'erogazione dei contributi automatici, ogni impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Detti importi sono calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenuti dalle opere cinematografiche e audiovisive prodotte o distribuite in Italia e all'estero. Inoltre, si stabilisce che possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, o in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, o su mercati particolari. Il decreto ministeriale, infine, può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche, ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere, o per l'utilizzo di particolari modalità distributive.

L'articolo 25 dispone l'emanazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di un

decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che definisce le modalità applicative delle disposizioni relative ai contributi automatici. L'articolo 26 disciplina i contributi selettivi, finalizzati, oltre che a sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – ambiti già considerati per i contributi automatici –, anche alla scrittura delle medesime. I contributi selettivi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese che non sono titolari di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Essi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base della valutazione di 5 esperti. Le modalità applicative sono definite con un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 27 disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, si prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a valere sul Fondo, realizza iniziative, o concede contributi per iniziative, finalizzate, fra l'altro: a promuovere le attività di internazionalizzazione del settore e quelle di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo; a promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; a sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi; a sostenere la programmazione di film *d'essai*; a sostenere, di concerto con il MIUR, per un importo

complessivo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa alle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; a sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose e dai circoli di cultura cinematografica. Sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede anche all'erogazione di risorse all'Istituto Luce-Cinecittà srl, anche per il funzionamento del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC), alla Fondazione « La Biennale di Venezia », alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, al Museo nazionale del cinema-Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine di Torino, alla Fondazione Cineteca di Bologna.

Le specifiche tipologie di attività da ammettere ai contributi, i criteri e le modalità per la concessione degli stessi, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità sono demandati ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza unificata e del Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo.

L'articolo 28 prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche. La sezione ha una dotazione annua pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro annui per il 2021, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a: riattivazione di sale cinematografiche

chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con meno di 15.000 abitanti, e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale; realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali; trasformazione delle sale o multisale esistenti, al fine di aumentare il numero degli schermi; ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari. La definizione della disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza unificata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si stabilisce fin d'ora che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che garantiscono, altresì, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formative utili a contribuire alla sostenibilità economica della struttura o alla valorizzazione sociale e culturale dell'area di insediamento. Riconosce, altresì, particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Inoltre, può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, nonché ad impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane. Si prevede, inoltre, la facoltà delle regioni e delle province autonome di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, prevenendo, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente e le modifiche

della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

L'articolo 29 prevede la costituzione di un'ulteriore, apposita, sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. La sezione ha una dotazione annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati. Il sostegno è concesso alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Anche in questo caso, la definizione della disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e previo parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce anche le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato.

L'articolo 30 dispone la costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. In particolare, l'istituzione della sezione speciale è rimessa a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto stabilisce anche tutte le disposizioni applicative. Fin d'ora si stabilisce che la stessa sezione è dotata di contabilità separate e ad essa afferisce uno stanziamento certo per il 2017, pari a

5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Eventuali ulteriori versamenti sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate tra i Ministeri sopra citati e investitori pubblici e privati.

L'articolo 31 affida allo Stato il compito di favorire un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza.

L'articolo 32 dispone l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevedendo la soppressione delle disposizioni dell'articolo 103 della legge n. 633/1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 33 conferisce una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.

L'articolo 34 conferisce una delega al Governo per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari. I principi e criteri direttivi per l'esercizio

della delega – che deve essere esercitata conformemente alla direttiva 2010/13/UE e nel rispetto delle norme del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – riguardano, in particolare: la previsione di procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori, precisando i criteri per eventuali deroghe o per meccanismi di flessibilità; l’adeguamento ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in particolare prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi in relazione alle diverse piattaforme distributive; il rafforzamento di un sistema di mercato più funzionale ad una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in considerazione, fra l’altro, dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere; la revisione delle modalità di applicazione delle regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari; la previsione di un adeguato sistema di verifica, controllo, valutazione dell’efficacia e di un appropriato sistema sanzionatorio.

L’articolo 35 conferisce una delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (L. 183/2014, cd. «*Jobs act*»), introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività.

L’articolo 38 reca la norma di copertura finanziaria.

L’articolo 39 reca le abrogazioni, mentre l’articolo 40 individua una disciplina transitoria per i crediti di imposta.

L’articolo 41 prevede che le disposizioni entrate in vigore recate dal testo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, salve quelle relative alle deleghe e a vigilanza e sanzioni, che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con un’osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 189/2016: Interventi urgenti sisma 24 agosto 2016.

S. 2567 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla 5^a Commissione Bilancio del Senato, sul disegno di legge S. 2567, recante « Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ».

Il decreto-legge si compone di 53 articoli, suddivisi in cinque titoli.

Il titolo I (Principi direttivi e risorse per la ricostruzione) comprende gli articoli da 1 a 4, raggruppati in un solo Capo recante i principi organizzativi.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione territoriale del decreto, il quale ha ad oggetto interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell’allegato 1, oltre che in altri Comuni in cui si siano verificati danni causati dal sisma. Viene fissato al 31 dicembre 2018 il termine di cessazione della gestione

straordinaria disciplinata dal decreto-legge e vengono individuati gli organi direttivi della stessa: il Commissario straordinario, i Vice Commissari, la cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché i comitati istituzionali regionali in ognuna delle regioni colpite.

L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari, prevedendo, tra l'altro, che il Commissario provveda anche a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento, e che realizzi i propri compiti attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti, anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza. Il Commissario è chiamato, altresì, a coadiuvare i comuni nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle regioni colpite dal sisma, di « uffici speciali per la ricostruzione », presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti. Lo stesso articolo disciplina le funzioni, l'articolazione territoriale ed il personale degli uffici speciali, consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del « Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 », con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Viene, altresì, prevista l'apertura di apposite contabilità speciali intestate al Commissario e ai Vice Commissari, in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla ricostruzione, ivi comprese quelle del fondo di nuova istituzione e

quelle derivanti dalle erogazioni liberali. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità o deducibilità ai fini fiscali.

Il titolo II (Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo) comprende gli articoli da 5 a 36, articolati in quattro capi.

Il capo I (articoli da 5 a 18) reca disposizioni per la ricostruzione dei beni danneggiati.

In particolare, l'articolo 5 demanda al Commissario la definizione dei contenuti del processo di ricostruzione e di ripristino del patrimonio danneggiato in base a determinati criteri. Vengono, inoltre, individuate le tipologie di intervento che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo reca, infine, disciplina della concessione e fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi di carattere « non direttamente assistenziale » (cioè destinati alla riparazione o ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni o prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese). Una specifica disposizione rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie.

L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono, altresì, individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari adibite a seconda abitazione ubicate nei Comuni non inclusi nell'allegato 1.

L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, in base ai danni effettivamente verificatisi

nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

L'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati per i beni mobili danneggiati.

L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi alla data del sisma del 24 agosto 2016, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione. Per tali categorie di edifici, si prevede il riconoscimento di un contributo per la demolizione, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area.

L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, con l'individuazione delle relative competenze. In particolare, gli interventi di ricostruzione degli abitati interessati sono effettuati attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, con il coinvolgimento delle popolazioni interessate, delle Regioni, degli uffici speciali per la ricostruzione e dei Comuni. In tale ambito, è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, prevista dall'articolo 16 quale organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale, e il rispetto degli indirizzi espressi dal Commissario per la ricostruzione.

L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi prevedendo la presentazione dell'istanza all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente. La struttura commissariale ha il compito di

effettuare verifiche mensili, a campione, sugli interventi per i quali sono stati concessi contributi.

L'articolo 13 prevede che le richieste di contributi per interventi riguardanti immobili già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, e oggetto di ulteriori danneggiamenti, siano definite secondo le modalità e alle condizioni disciplinate dal provvedimento in esame.

L'articolo 14 disciplina la procedura di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi per la ricostruzione e il ripristino degli edifici pubblici (tra i quali immobili adibiti ad uso scolastico o educativo ed edifici municipali), nonché degli interventi da effettuare sui beni del patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico, nonché di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.

L'articolo 16 – al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori e di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi – prevede l'istituzione di una Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti. La Conferenza permanente è chiamata, tra l'altro, ad esprimere parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni. È, altresì, istituita, presso ciascuna Regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto, una Commissione paritetica con funzioni consultive in relazione ai progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 17 estende la fruizione dell'*art bonus* alle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici ricompresi nell'allegato 1, ovvero erogazioni effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

L'articolo 18 dispone che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano di una centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Una convenzione è volta a regolare i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza.

Il capo II (articoli da 19 a 25) reca misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico.

L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, stabilendo per esse – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).

L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate, ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di Vice Com-

missari. I criteri di ripartizione e le modalità per la concessione di contributi sono definiti con decreto ministeriale, su proposta delle regioni interessate.

L'articolo 21 assicura continuità alle disposizioni che favoriscono il trasferimento e il ricovero temporaneo dei capi di bestiame; attribuendo risorse già trasferite all'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) alle imprese agricole, si finanziano le loro garanzie bancarie. Misure di sostegno sono anche rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto.

L'articolo 22 reca disposizioni relative alla promozione turistica nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione.

L'articolo 23 reca misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto. Le risorse finanziarie messe a disposizione per lo sviluppo di tali progetti ammontano a 30 milioni di euro.

L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del 100 per cento degli investimenti per il ripristino e il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.

L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile. Con propri decreti, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad individuare i comuni in cui si applica la disciplina delle situazioni di crisi industriale.

Il capo III (articoli da 26 a 29) reca misure per la tutela dell'ambiente.

L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente

parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente, rinviando, altresì, all'articolo 52 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione, calcolati in 127.000 euro, che resteranno a disposizione dei predetti Enti parco nazionali.

L'articolo 27 prevede un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni indicati all'allegato 1, affidandone la predisposizione e approvazione al Commissario straordinario, con particolare riferimento agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. Si dettano al riguardo semplificazioni procedurali, prevedendo la copertura degli interventi nel limite di 3 milioni di euro nel 2016, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 52 del decreto in esame.

L'articolo 28 interviene in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione previsto dalla disposizione, il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame. Sono introdotte specifiche previsioni in materia di gestione dei materiali, nonché possibilità di deroga alla normativa vigente in materia di raccolta, trasporto, deposito nei siti, aumenti di quantitativi e obblighi di comunicazione.

L'articolo 29 stabilisce una deroga, fino al 31 dicembre 2018, alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, fermo il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea.

Il capo IV (articoli da 30 a 36) reca disposizioni in materia di legalità e trasparenza.

L'articolo 30 istituisce una struttura di missione entro il Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata

nei lavori di ricostruzione post-terremoto. Viene, inoltre, istituito, a supporto della predetta struttura, un gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. Lo stesso articolo 30 reca, altresì, disciplina dell'anagrafe antimafia degli esecutori, istituita al fine di garantire che gli operatori economici che intendono partecipare agli interventi di ricostruzione di cui al provvedimento in esame non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Vengono, infine, introdotte specifiche disposizioni disciplinanti i contratti di ricostruzione, tra le quali: l'obbligo di apposizione, a pena di nullità, della clausola automatica di risoluzione; l'immodificabilità soggettiva del contraente; l'applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010.

L'articolo 31 reca disposizioni in merito alla ricostruzione privata. In particolare, viene introdotto l'obbligo, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati, di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile. Ulteriori disposizioni fissano una serie di obblighi per gli operatori economici interessati ed individuano i casi in cui è possibile ricorrere al subappalto dei lavori.

L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere. Vi si prevede, a tal fine, che l'Autorità si avvalga di una apposita unità operativa speciale, la quale può operare fino al 31 dicembre 2018.

L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (ad esclusione di quelli di natura gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.

L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in

cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dal Commissario straordinario. Al Commissario straordinario sono, altresì, demandate la fissazione degli importi dei contributi per le prestazioni tecniche, nonché l'adozione di disposizioni intese a evitare la concentrazione e il cumulo di incarichi.

L'articolo 35 definisce gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di appalti pubblici connessi agli interventi di cui al provvedimento in esame.

L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissariato straordinario di una serie di atti dallo stesso emessi.

Il titolo III (Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) comprende gli articoli da 37 a 43, articolati in due capi.

Il capo I (articoli da 37 a 41) reca misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.

L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego del volontariato di protezione civile.

L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le me-

desime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale.

L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016. Tali fondi consentiranno la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.

L'articolo 41 stabilisce le condizioni alle quali beni mobili dello Stato impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici e già assegnati alle Regioni o agli Enti locali possono essere ceduti a questi ultimi a titolo definitivo e non oneroso.

Il capo II (articoli 42 e 43) reca misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

L'articolo 42 reca disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo al Capo del Dipartimento della Protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, il compito di determinare modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza.

L'articolo 43 fa salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti. Con provvedimenti del Commissario – anche a mezzo di ordinanza – si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi, cui provvede poi il sindaco del comune interessato.

Il titolo IV (Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali) è costituito dagli articoli da 44 a 49, articolati in tre Capi.

Il capo I, recante misure per gli enti territoriali, è costituito dal solo articolo 44, il quale, disponendo in materia di contabilità e di bilancio, reca, tra l'altro, le

seguenti disposizioni: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per i comuni di cui all'allegato 1, nonché per le province in cui questi ricadono; la sospensione per un periodo di sei mesi, con riferimento agli stessi Comuni, di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal Tuel; la sospensione, per il periodo 2017-2021, del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.

Il capo II, recante misure per i lavoratori, è costituito dal solo articolo 45, il quale – con riferimento ai datori di lavoro e ai lavoratori interessati dagli eventi sismici – introduce norme di deroga a disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali e prevede alcuni ammortizzatori sociali specifici (per determinate categorie di soggetti).

Il capo III (articoli 46-49) reca disposizioni di sospensione di termini e misure in materia fiscale.

L'articolo 46 stabilisce, per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma, l'esclusione dall'applicazione di alcune norme del codice civile le quali prevedono determinati adempimenti e conseguenze in caso di perdite d'esercizio.

L'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.

L'articolo 48 prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2016, dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto. Si segnalano, in particolare: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere; la sospensione delle fatture relative alle utenze per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma; l'esenzione dal pagamento dell'imposta di

bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre. Inoltre, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile, a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017; gli stessi immobili sono esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini.

Il titolo V (Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali) comprende gli articoli da 50 a 53, articolati in due capi.

Il capo I (articoli 50 e 51) reca disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici.

L'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato.

L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, utilizzando le risorse destinate dal decreto in materia di enti locali (decreto-legge n. 113 del 2016) all'assunzione di 400 vigili del fuoco, e destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia.

Il capo II è costituito dagli articoli 52 e 53, recanti, rispettivamente disposizioni finanziarie e clausola di entrata in vigore.

Ricorda altresì, anche per la sua personale esperienza in Umbria, come il Commissario straordinario abbia fin da subito operato in strettissimo raccordo con le Regioni.

Presenta infine una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Recupero crediti insoluti P.A.

S. 2263.

(Parere alla 6^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Ivan CATALANO (Misto), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato sul disegno di legge S. 2263, recante « Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione ».

Il disegno di legge si compone di un unico articolo.

Il comma 1 prevede che comuni, città metropolitane, province e loro associazioni, unioni e società partecipate possano affidare tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, in gestione a società di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

Il comma 2 stabilisce modalità e principi ai quali – oltre che alla disciplina di settore – è fatto obbligo di attenersi nell'affidamento delle obbligazioni pecuniarie a società di recupero dei crediti: le prestazioni rese dalle società di recupero dei crediti hanno natura esclusiva di servizio; i rapporti tra gli enti e le società di recupero dei crediti sono regolati da appositi contratti; il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente nelle casse degli enti impositori; le società di recupero dei cre-

diti prestano adeguata garanzia a favore dell'ente a tutela del corretto svolgimento del servizio; l'ente locale committente colloca nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, che tenga conto della natura dei crediti, della loro anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.

Il comma 3 prevede che gli enti affidatari possano addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza, di equità e di proporzionalità;

Il comma 4 dispone che la mancata o parziale riscossione degli importi eventualmente richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non possa in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero dei crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Aree industriali dismesse.

S. 1836.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla 10^a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, sul disegno di legge S. 1836, recante « Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ».

Il disegno di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, con

dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle predette aree, adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio. Le regioni procedono preliminarmente, d'intesa con i comuni, all'individuazione e riconoscimento delle aree medesime fra quelle di rilevanza regionale o nazionale soggette a diffuso o totale abbandono produttivo.

L'articolo 2 dispone che, ai fini dell'accesso al cofinanziamento del Fondo, i progetti regionali devono promuovere la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. I progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse devono essere adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nei suddetti progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Per la definizione e l'attuazione degli interventi dei progetti di riconversione e riqualificazione delle predette aree le regioni possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Rileva in proposito che, trattandosi di stabilire il riparto tra le regioni del fondo, dovrebbe essere

prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, anziché il mero parere della stessa.

L'articolo 3 individua alcune previsioni che i progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse devono obbligatoriamente contemplare; si tratta degli interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione; della destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e di servizi di interesse pubblico; della salvaguardia delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico; della presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici e dell'utilizzo di una quota degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale. Le risorse messe a disposizione dallo Stato sono prioritariamente destinate al cofinanziamento degli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

L'articolo 4 prevede agevolazioni per i soggetti proprietari di immobili ubicati nelle aree industriali dismesse, i quali hanno avviato interventi di ristrutturazione energetica ovvero di messa in sicurezza con spese a proprio carico.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.15.

ALLEGATO 1

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (C. 4080 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 4080, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo », collegato alla manovra di finanza pubblica 2015-2017, approvato dal Senato della Repubblica;

richiamato il proprio parere espresso in data 28 aprile 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

il provvedimento reca una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, riconoscendo il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore;

nell'ambito delle politiche culturali lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la tutela dei beni culturali è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costitu-

zione), mentre la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

in differenti pronunce (si richiamano, in proposito, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come « le attività di sostegno degli spettacoli », tra le quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia « promozione ed organizzazione di attività culturali » affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni (sentenza n. 285 del 2005). Le materie appena citate (sostegno agli spettacoli e attività cinematografiche) « non sono infatti scorporabili dalle "attività culturali" » di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che « riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo (sentenza n. 255 del 2004) » (sentenza n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente la riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni »;

nella citata sentenza n. 285 del 2005, la Corte riconosceva, d'altra parte, che, « dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (...), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatico che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche ». Con riguardo ad una molteplicità di casi in cui il decreto legislativo n. 28 del 2004, recante « Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche », rinviava a decreti ministeriali di attuazione, la Corte, nella pronuncia da ultimo citata, così si esprimeva: « In tutti questi casi appare ineludibile che questi atti vengano adottati di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da permettere alle Regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) di

recuperare quantomeno un potere di co-decisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatiche »;

sulla base delle predette considerazioni la sentenza n. 285 del 2005 dichiarava l'illegittimità costituzionale, totale o parziale, di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2004, ritenute lesive delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni;

il provvedimento in esame abroga il suddetto decreto legislativo n. 28 del 2004, introducendo in materia una nuova disciplina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la coerenza della disciplina recata dal provvedimento in esame con la sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005.

ALLEGATO 2

DL 189/2016: Interventi urgenti sisma 24 agosto 2016 (S. 2567 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2567, recante « Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 »;

rilevato che le disposizioni di cui al decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia « protezione civile », ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

preso atto che:

le predette disposizioni disciplinano gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, il quale – come risulta dall'analisi tecnico-normativa – intende rappresentare una « figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio » coinvolti nelle attività di ricostruzione, delineata « in funzione programmatica e di supporto alle autonomie territoriali »; i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto-legge;

gli interventi disposti, anche di carattere finanziario, sono volti alla ricostru-

zione dei beni danneggiati, al rilancio economico e produttivo dei territori colpiti dal sisma, alla tutela dell'ambiente, materia che – come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare in più occasioni – « si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la “protezione civile” » (sentenza n. 214 del 2005);

il decreto-legge prevede ad istituire alcuni organismi volti ad assicurare la collaborazione istituzionale e il coordinamento delle iniziative tra i diversi livelli di governo coinvolti nelle attività di ricostruzione: la Cabina di coordinamento della ricostruzione, « con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione » (articolo 1, comma 5); il comitato istituzionale costituito in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico per la discussione e condivisione delle scelte strategiche (articolo 1, comma 6); gli Uffici speciali per la ricostruzione, anch'essi istituiti in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico (articolo 3); la Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e le Commissioni paritetiche, con lo scopo di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi (articolo 16);

le ordinanze del Commissario straordinario sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento (articolo 2, comma 2);

considerato altresì che:

l'articolo 22 prevede che il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori, a valere sulle risorse del bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017;

la materia « turismo » spetta alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma);

secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, in base al cd. principio dell'« attrazione in sussidiarietà », è consentito un intervento statale nella predetta materia purché sia proporzionato, assistito da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettoso del principio di leale collaborazione con le Regioni attraverso l'incisivo strumento rappresentato dall'intesa (sentenza n. 76/2009; nello stesso senso, sentenze n. 80/2012, n. 88/2007, n. 214/2006);

rilevato infine che:

l'articolo 16, comma 2, dispone che la Conferenza permanente delibera a mag-

gioranza dei presenti, richiamando comunque l'applicabilità, per quanto non diversamente disposto e in quanto compatibili, delle disposizioni sulla conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

tra le disposizioni della legge n. 241 del 1990 assumono particolare rilievo quelle dell'articolo 14-*quinquies*, commi 2 e seguenti, che riconoscono alle Regioni il potere di proporre opposizione nel caso in cui il proprio rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 22, comma 1, le parole: « sentite le Regioni interessate » siano sostituite dalle seguenti: « d'intesa con le Regioni interessate »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 16, comma 2, che disciplina la Conferenza permanente, al fine di evitare incertezze in sede interpretativa, si valuti l'opportunità di richiamare specificamente le disposizioni sulla conferenza di servizi della legge n. 241 del 1990 applicabili, tra cui rivestono particolare rilievo quelle dell'articolo 14-*quinquies*, commi 2 e seguenti, che riconoscono alle Regioni il potere di proporre opposizione in caso di dissenso motivato.

ALLEGATO 3

Recupero crediti insoluti P.A. (S. 2263).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2263, recante « Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione »;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame – concernenti la possibilità di affidamento delle attività di recupero dei crediti, da parte degli enti

locali, alle società di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, di cui all'articolo 115, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – appaiono riconducibili alla materia « ordinamento civile », ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Aree industriali dismesse (S. 1836).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1836, recante « Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse »;

rilevato che le disposizioni di cui al provvedimento in esame sono riconducibili alla materia « governo del territorio », ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, presentando, altresì, intrecci con materie di competenza esclusiva dello Stato, come ad esempio la « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.;

rilevato, altresì, che il provvedimento in esame reca l'istituzione di un Fondo per

il cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse, adottati dalle Regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante appositi accordi di programma; i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 4, le parole: « sentita la Conferenza » siano sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	232
Audizione della direttrice del TG2, Ida Colucci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	232
Comunicazioni del presidente	232
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 503/2435 al n. 505/2446</i>)	234
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per la Rai, la direttrice del TG2, Ida Colucci, e il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio Ferragni.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della direttrice del TG2, Ida Colucci.
(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ida COLUCCI, *direttrice del TG2*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Maurizio LUPI (AP), i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), il deputato Giorgio LAINATI (SCCIMAIE), la deputata Dalila NESCI (M5S), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Fabio RAMPELLI (FdI-AN), il senatore Francesco VERDUCCI (PD) e il deputato Michele ANZALDI (PD).

Ida COLUCCI, *direttrice del TG2*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Colucci e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 503/2435 al n. 505/2446, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.35 alle 16.05.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 503/2435 al n. 505/2446)

CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

prossimamente la Rai trasmetterà in prima serata su Rai 1 un varietà: « Le dieci cose più belle », il cui autore è il noto Walter Veltroni e il cui produttore esterno è la società Magnolia, fondata nel 2001 da Giorgio Gori, attuale sindaco Pd di Bergamo;

presumibilmente questa trasmissione verrà pubblicizzata in altre trasmissioni della tv generalista, come generalmente accade, anche con interviste e interventi dell'ideatore del progetto;

in questo caso, quindi, l'ex segretario del Pd, nonché ex sindaco di Roma, nonché vicepresidente del Consiglio durante il Governo Prodi, nonché *ex* parlamentare del Partito Comunista dal 1987, già dirigente della Federazione giovanile comunista, avrà a disposizione un pubblico che lo ascolterà in quanto autore ma lo identificherà come chiaro esponente politico;

se questo è inopportuno in qualunque momento in un paese democratico, durante la campagna referendaria che ci accingiamo a vivere è assolutamente sconveniente e lesivo della garanzia del pluralismo che dovrebbe essere alla base del servizio pubblico radiotelevisivo;

desta non poche perplessità la scelta (che potrebbe sembrare in qualche modo condizionata) della concessionaria del servizio pubblico di siglare un contratto con un autore esterno (benché ce ne siano molti alle dipendenze della Rai stipendiati anche attraverso il canone pagato dai cittadini) che in passato ha avuto incarichi politici di così grande rilevanza che hanno

comportato inevitabilmente contatti diretti con i vertici della Rai e una partecipazione alle politiche aziendali e gestionali;

dalle informazioni in possesso dell'interrogante il costo di ogni puntata del varietà in questione sarà di 1.063.475 euro, per un totale superiore a 4 milioni di euro per sole 8 ore di messa in onda. Quindi, tutti i cittadini che pagano regolarmente il canone contribuiranno, senza possibilità di scelta, a finanziare un progetto di un autore esterno (esponente politico Pd) e di un produttore esterno (esponente politico Pd);

si chiede di sapere:

se le informazioni dell'interrogante circa il costo del varietà « Le dieci cose più belle » di Veltroni corrisponda al vero e perché non si sia privilegiata la possibilità di sfruttare le valide risorse interne alla Rai per un abbattimento radicale dei costi;

quale cifra sia stata pattuita fra la Rai e Veltroni come compenso per l'attività di autore del varietà;

se non si ravvisino elementi di condizionamento nella scelta di siglare un contratto con un autore esterno che ha avuto in passato incarichi politici di così grande rilevanza che lo hanno portato ad avere molti contatti con la Rai;

se si ritenga opportuno evitare qualunque tipo di partecipazione di Walter Veltroni alle trasmissioni della tv generalista per evitare, visto l'evidente doppio ruolo di autore ed esponente politico, che la pubblicità al varietà si trasformi in un messaggio subliminale di propaganda politica, particolarmente inopportuna in previsione del prossimo referendum.

(503/2435)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare — per una più completa disamina della questione — ai riscontri già forniti ad interrogazioni di analogo contenuto, si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come Walter Veltroni ormai da tempo sia impegnato in attività professionali nel campo della produzione autorale (realizzate attraverso libri, film, documentari, ecc., con operatori diversi dalla Rai).

La Rai ha ricevuto e valutato positivamente le proposte presentate da Walter Veltroni, proposte che in particolare sono state ritenute di interesse dai Direttori di Rai 1 e Rai Cultura in quanto coerenti con lo sviluppo editoriale dei relativi canali.

Per quanto concerne più specificamente il programma « Dieci cose » (progetto presentato dalla società di produzione Magnolia e di cui Veltroni è ideatore), si prevede che in ogni puntata ci siano due ospiti che si raccontano e vengono raccontati attraverso le dieci cose che più hanno caratterizzato e segnato la propria vita e che daranno lo spunto per proporre momenti di spettacolo, emozione e divertimento.

GASPARRI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

Nicola Porro, conduttore, blogger e giornalista italiano, già autore e presentatore del rotocalco televisivo Virus — in onda su Rai 2 dal 2013 al 2016- è stato invitato da Corrado Augias, per lunedì 2 ottobre u.s., ad una trasmissione sui libri che tiene su Rai 3 per parlare del suo saggio « La disuguaglianza fa bene »;

la settimana precedente l'appuntamento, la segreteria di redazione del dott. Augias ha contattato Porro per concordare gli aspetti logistici inerenti la partecipazione del giornalista alla trasmissione che si sarebbe registrata in uno studio della sede Rai di Saxa Rubra;

giovedì 29 settembre u.s., la casa editrice che ha pubblicato il libro di Porro

*ha ricevuto, da parte della redazione del programma di Augias, la comunicazione della sospensione dell'intervista per circa un mese, motivandola con un vago riferimento a questioni di *par condicio* referendaria;*

Porro firma una seguita rubrica sui social network, « Zuppa di Porro », nella quale ha più volte affermato la sua indipendenza come giornalista e non ha lesinato critiche nei confronti dell'attuale vertice Rai e in particolare del direttore generale Campo Dall'Orto;

a giudizio dell'interrogante, la decisione presa dalla Rai, di posticipare l'intervista con il giornalista Nicola Porro a data da destinarsi è una scelta tanto sbagliata quanto scorretta perché la televisione di Stato — pagata con i soldi del contribuente — dovrebbe mantenere uno spirito pluralista nei confronti di qualsivoglia ospite, a maggior ragione in un periodo pre-elettorale;

si chiede di sapere:

quali motivazioni adducano Corrado Augias e la direttrice di Rai Tre, Daria Bignardi, in relazione alla mancata intervista a Porro;

se non si ravvisi un veto nei confronti del giornalista, conseguente anche alle opinioni espresse da Porro nei confronti dell'attuale direttore generale Rai;

quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per comprendere le reali ragioni del posticipato invito di Nicola Porro. (504/2445)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

« Quante Storie » è un programma di Rai 3 che si occupa di libri attraverso i suoi autori, ma anche di altre forme d'arte; teatro, cinema, danza, fotografia, architettura, trovano spazio attraverso gli autori che, intervistati da Corrado Augias, si esprimono sulle loro opere appena realizzate. Interviste, incontri ravvicinati tra il conduttore e gli interpreti più significativi della cultura italiana e internazionale.

Le proposte di saggistica e narrativa, che costituiscono l'asse portante del programma, sono dirette non solo ad un pubblico esperto ma anche al telespettatore medio, con una specificità unica nel panorama della televisione generalista. L'intento infatti è quello di coniugare la cultura con la realtà concreta di tutti i giorni, attraverso un linguaggio articolato e approfondito ma nello stesso tempo capace di assorbire le curiosità più elementari che arrivano dagli studenti in studio e dalle mail o dai tweet degli spettatori.

«Quante Storie» si propone di offrire con rigore e garbo strumenti utili alla lettura della complessità del mondo contemporaneo e della nostra società, nella loro eterogeneità, ricchezza e anche bellezza.

Per quanto attiene la concreta realizzazione del programma e cioè la scelta degli argomenti, dei libri e degli autori si deve inevitabilmente tenere conto di una serie complessa di elementi come la varietà e l'alternanza dei temi, il legame con l'attualità, il bilanciamento della visibilità delle diverse case editrici.

Riguardo lo specifico caso oggetto dell'interrogazione di cui sopra si ritiene opportuno mettere in evidenza come lo stesso debba essere contestualizzato in relazione al fatto che il giorno 29 settembre – data in cui è stato declinato l'invito a Porro – si collocava all'indomani dell'entrata in vigore del regime di par condicio; nella definizione della scaletta di «Quante Storie» è seguita, quindi, una necessaria e improvvisa revisione della programmazione che ha comportato evidentemente anche qualche piccolo disagio organizzativo. Successivamente, alla luce di quanto accaduto, nel porre le scuse a Porro è stata segnalata allo stesso l'intenzione di procedere alla riproposizione dell'intervista in questione, compatibilmente con lo sviluppo del programma.

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

Antonio Campo Dall'Orto, Direttore Generale della Rai, ha firmato tra agosto

e settembre 2016 alcuni bandi d'appalto del valore complessivo di 56 milioni di euro;

tra questi emerge uno maggiormente incisivo pari ad un importo di 22 milioni di euro;

quest'ultimo servirà, nei prossimi cinque anni, per implementare la sottotitolazione dei programmi per i non udenti, in seguito alle molteplici lamentele avanzate da questi ultimi utenti;

per i primi tre anni, a partire dal 2017, saranno stanziati 13 milioni di euro, mentre per i restanti due rimarranno a disposizione 8,8 milioni di euro;

l'obiettivo è quello di aumentare la sottotitolazione dal 70 all'85 per cento dei programmi delle reti generaliste, mentre rimarranno ancora scoperte Rai 5, Rai Movie, Rai Storia e Rai YoYo;

la decisione sarebbe improcrastinabile poiché i telespettatori con problemi di udito in Italia – conteggiati dall'ISTAT – sono 877.000 e questi hanno protestato con ogni mezzo a disposizione (Video, appelli nei social network, lettere aperte) contro le mancanze dei programmi Rai;

talune personalità del mondo non udente hanno preso parte alle succitate proteste: Ida Collu – dirigente dell'Ente nazionale sordi –, Giada Gerini – pallavolista della nazionale italiana sordi –, Denise Mioltello – non udente che si è lamentata dei disservizi della Rai –;

da notizie in possesso dell'interrogante, il disagio dei telespettatori summenzionati non riguarderebbe solamente le reti Rai, ma anche La 7 e Sky. Da un'analisi compiuta da taluni laureati del settore, le percentuali di funzionamento del servizio di sottotitolazioni sono le seguenti: Rai 30 per cento, La7 15 per cento e Sky 60 per cento;

a giudizio dell'interrogante, indipendentemente dalle scelte adottate da parte delle televisioni private, la Rai – emittente del servizio pubblico – ha l'obbligo di mettere al servizio della popolazione la sot-

totitolazione poiché la televisione di Stato, pagata con i soldi di tutti e, quindi, anche di coloro che hanno delle malformazioni uditive, ha l'obbligo di consentire anche a questi ultimi di poter comprendere i programmi televisivi;

si chiede di sapere:

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per fare chiarezza sull'incremento dei costi per l'Azienda Rai al fine di implementare al 100 per cento il servizio di sottotitolazione;

se ritenga inopportuno e discriminatorio il fatto che in realtà solo nel 30 per cento dei programmi della Rai sia prevista la sottotitolazione e se, alla luce del referendum Costituzionale del prossimo 4 dicembre, non intenda assumere iniziative volte a rendere i programmi di approfondimento politico-referendario fruibili anche ai non udenti, affinché possano anch'essi informarsi nel merito. (505/2446)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare — per una più*

completa disamina della questione — ai riscontri già forniti ad interrogazioni di analogo contenuto, si informa di quanto segue.

Per quanto concerne i profili di carattere meramente quantitativo, si riporta nella tabella seguente la dinamica del volume di ore sottotitolate per il quinquennio 2011-2015:

2011	2012	2013	2014	2015
11.650	13.200	13.300	13.600	14.000

In linea con quanto richiesto dal Contratto di Servizio, la quota di programmazione sottotitolata si è collocata oltre il valore del 70 per cento minimo previsto all'articolo 13; nel 2015 la quota in questione si è attestata oltre il 75 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra 6 e le 24.

La dinamica sopra sintetizzata sembrerebbe — nella sua « linearità » — adeguata a riflettere l'incremento nell'impegno della Rai sulla tematica della sottotitolazione.

Per completezza di informazione, si segnala che i valori sopra riportati non includono i sottotitoli in lingua inglese (che ammontano a circa 500 ore l'anno).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Seguito dell'audizione della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238

Mercoledì 26 ottobre 2016. – Presidenza della Presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 8.55.

Seguito dell'audizione della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, iniziata nella seduta del 19 ottobre 2016. La Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, è accompagnata dalla Vice Segretaria generale di Roma Capitale, Mariarosa Turchi e dall'Assessora alla sostenibilità ambientale, Paola Muraro.

Virginia RAGGI, *Sindaca di Roma Capitale*, risponde ai quesiti posti in occasione della precedente audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (SI-SEL), Giulia SARTI (M5S), Marco DI LELLO (Misto-M.PPA-Mod.) e Francesco D'UVA (M5S) e il senatore Franco MIRABELLI (PD), ai quali risponde l'audita.

Interviene altresì, a più riprese, per fornire ulteriori contributi Paola MURARO, *Assessora alla sostenibilità ambientale*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Capo del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa (RIS)	239
--	-----

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Capo del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa (RIS).

Il Comitato procede all'audizione del Capo del II Reparto Informazioni e Sicu-

rezza dello Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Fabrizio SIMONCINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il vice presidente Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)), il senatore MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	240
Comunicazioni del presidente	240
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo; del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco; del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Antonio Samaritani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	240

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono, per il Ministero della Salute, il Sottosegretario di Stato, Vito De Filippo, il direttore generale della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, Massimo Casciello, e il dirigente amministrativo dell'Ufficio legale, Giovanna Romeo; per la Ragioneria generale dello Stato, il Ragioniere generale, Daniele Franco, la dirigente generale, Angela Adduce, e la dirigente IGESPES, Antonietta Cavallo; per l'Agenzia per l'Italia Digitale, il direttore generale, Antonio Samaritani, la responsabile dell'area pubblica amministrazione, Maria Pia Giovannini e il funzionario dell'area affari giuridici e contratti, Massimo Macchia.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di avvalersi della collaborazione esterna, a tempo parziale e a titolo gratuito, del geometra Antonio Piarulli.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo; del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco; del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Antonio Samaritani.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Vito DE FILIPPO, *Sottosegretario di Stato alla Salute*, Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, e Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (LNA) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Angela ADDUCE, *dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato*, Massimo CASCIELLO, *direttore generale della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute*, Vito DE FILIPPO, *Sottosegretario di Stato alla Sa-*

lute, Maria Pia GIOVANNINI, *responsabile dell'area pubblica amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale* e Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242
AUDIZIONI:	
Audizione di Alessandro Filippi, nella qualità di ex direttore generale di Ama SpA (Svolgimento e conclusione)	242
Comunicazioni del Presidente	242

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 14.

AUDIZIONI

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.

Audizione di Alessandro Filippi, nella qualità di ex direttore generale di Ama SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Alessandro Filippi, nella qualità di ex direttore generale di Ama SpA., che ringrazia della presenza.

Alessandro FILIPPI, *ex direttore generale di Ama SpA*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), i deputati Stella BIANCHI (PD), Miriam COMINELLI (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Alessandro FILIPPI, *ex direttore generale di Ama SpA*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la

missione in Sicilia, già prevista dal 13 al 14 novembre 2016, avrà luogo dal 13 al 15 novembre 2016. Nella medesima riunione è stato inoltre stabilito che una delegazione della Commissione effettui una missione nel Lazio il giorno 22 novembre 2016.

Comunica, inoltre, che nel corso della suddetta riunione è emerso un orientamento volto ad assicurare lo svolgimento di iniziative culturali all'interno di quei siti inquinati dove l'attività industriale ha caratterizzato la vita della comunità locale, lasciando però una pesante eredità sotto il profilo ambientale. La presidenza pertanto avvierà i contatti con le autorità nazionali e locali competenti in materia.

La Commissione prende atto.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, sempre nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata stabilita la desecretazione dei documenti consegnati dall'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Paola Muraro, nel corso dell'audizione del 5 settembre scorso.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	244
Audizione del delegato ANCI per l'immigrazione e le politiche per l'integrazione, Matteo Biffoni (sindaco di Prato) (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	244
Sulla pubblicità dei lavori	245
Seguito dell'esame della relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri «hotspot» (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	245

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta della *web-TV* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del delegato ANCI per l'immigrazione e le politiche per l'integrazione, Matteo Biffoni (sindaco di Prato).

(*Svolgimento e rinvio*).

Federico GELLI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Matteo BIFFONI, *delegato ANCI per l'immigrazione e le politiche per l'integrazione*, svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Marco RONDINI (LNA), Giuseppe BRESCIA (M5S), Elena CARNEVALI (PD), Paolo BENI (PD), Edoardo PATRIARCA (PD), Sara MORETTO (PD) e Maria Chiara GADDA (PD).

Giuseppe BRESCIA (M5S), considerato l'imminente inizio delle votazioni nella seduta dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'audizione ad altra data, anche per acquisire il nuovo piano di accoglienza dei migranti.

Federico GELLI, *presidente*, acquisita la disponibilità del sindaco di Prato Matteo Biffoni in questo senso, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame della relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri «hotspot».

(*Seguito dell'esame e approvazione*).

Federico GELLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della proposta di relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri «hotspot». Il relatore ha già presentato e illustrato la sua proposta di relazione nella seduta del 5 ottobre scorso.

Rispetto a tale proposta sono state presentate le proposte di modifica al testo pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. È poi pervenuta una proposta di relazione alternativa da parte del deputato Palazzotto.

Come già chiarito nella seduta del 20 ottobre, riprendendo quanto concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 19 ottobre scorso, verrà posta prioritariamente in votazione la proposta di relazione del relatore incaricato, onorevole Beni. Con la sua eventuale approvazione si intenderà respinto il testo alternativo, che però sarà considerato come relazione di minoranza e inviato alla Presidenza della Camera per la pubblicazione, secondo le modalità previste.

Avverte che l'onorevole Fontana ha avvisato di non poter partecipare alla seduta ed ha chiesto che le sue proposte di

modifica siano comunque esaminate. Ha peraltro preannunciato voto contrario sulla proposta di parere dell'onorevole Beni ed ha chiesto di essere autorizzato alla presentazione di una ulteriore relazione di minoranza, come concordato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Paolo BENI (PD), *relatore*, illustra le proprie proposte di integrazione e modifica della relazione ed esprime il parere sulle altre proposte presentate.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) illustra la proposta di relazione alternativa presentata.

Intervengono, a più riprese, Elena CARNEVALI (PD), Paola BINETTI (AP), Paolo BENI (PD), *relatore*, ed Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL).

Federico GELLI, *presidente*, sottopone quindi a distinte votazioni le proposte modificative ed integrative pervenute e, successivamente, pone in votazione il testo della relazione, come risultante dalle riformulazioni approvate.

La Commissione approva la proposta del relatore, come integrata e modificata nella seduta odierna, intendendosi pertanto respinte le proposte alternative.

Federico GELLI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, e ricorda che la relazione sarà trasmessa alla Presidenza della Camera per la pubblicazione con il DOC. XXII-*bis* n. 8, unitamente alle relazioni di minoranza, che verranno pubblicate con DOC. XXII-*bis* n. 8/*bis* e DOC. XXII-*bis* n. 8/*ter*.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 246

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.35 alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	247
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE	247

AUDIZIONI

Mercoledì 26 ottobre 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 20.05.

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 26 ottobre 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 21.15.

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che la Commissione tornerà a riunirsi lunedì 7 novembre 2016, alle ore 15, con l'audizione del professor Papi e del professor Bulla, periti medico-legali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 21.20.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 3

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 8

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare 8

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 14

AVVERTENZA 19

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto 347 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 20

ALLEGATO (*Proposta di parere formulata dai Relatori*) 21

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 23

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 24

SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (*Esame e rinvio*) 24

COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	33
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	36

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assoelettrica, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337)	39
Audizione di rappresentanti di Federmetano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337)	39

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Emendamenti C. 1658-A Zampa	41
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	41
5-09875 Menorello e Galgano: Sulla riqualificazione del sito « Ex Fornace » di Umbertide (PG). ..	41
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	56
5-09876 Sisto e Palmieri: Sulle risorse stanziare per la sicurezza cibernetica	42
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	58
5-09877 Naccarato ed altri: Sul controllo delle procedure per il bando SPRAR nella provincia di Padova	42
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	59
5-09878 Dadone ed altri: Su una sanzione disciplinare a carico di un agente della Polizia di Stato	42
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	61

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	43
Variazioni nella composizione della Commissione	43
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	43
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	43

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010. (COM(2016) 271 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). (COM(2016) 270 final).	

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	44
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	45
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	46
7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino e 7-01117 Fiano: Sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari (<i>Discussione e rinvio</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	63
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	50
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	64
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	67
II Giustizia	
RISOLUZIONI:	
7-01070 Ferraresi: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.	
7-01121 Mattiello: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016 (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00209 e 8-00210</i>)	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo riformulato)</i>	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo approvato)</i>	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo approvato)</i>	79
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	70

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale. Atto n. 346 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio) .	71
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (Svolgimento e conclusione)	74
SEDE REFERENTE:	
Proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (Seguito esame e rinvio)	74
III Affari esteri e comunitari	
AUDIZIONI:	
Audizione della Segretaria Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatrice Elisabetta Belloni (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	81
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	83
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3974 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	83
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	87
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	83
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, concernente acquisizione di una prima tranche di veicoli «Blindo Centauro 2» e del relativo supporto logistico. Atto n. 339 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	83
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	88
ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa del gruppo del MoVimento 5 Stelle)	89
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale. Atto n. 340 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	84
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	91
ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativa del gruppo del MoVimento 5 Stelle)	92
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	85

5-09871 Artini: Sulla destinazione d'uso del compendio militare denominato « ex 64° deposito territoriale A.M. di Porto Stato Stefano »	85
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	93
5-09872 Basilio: Sull'incarico di Presidente della sezione Esercito del CO.CE.R. ad un generale transitato in ausiliaria	85
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	94
5-09874 Zanin: Sulla dismissione dell'aeroporto di San Damiano (Piacenza)	86
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	95

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	97
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione presentata dal rappresentante del Governo)</i>	112

INTERROGAZIONI:

5-08605 Villarosa e altri: Sul volume di conio richiesto dallo Stato italiano alla Banca centrale europea	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. Atto n. 341 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	104
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328. (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	107
<i>ALLEGATO 3 (Documentazione presentata dal rappresentante del Governo)</i>	119
Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	107

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra societari. Atto n. 338 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	107
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	108
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale. Atto n. 340 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	126

RISOLUZIONI:

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00207</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	127
7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.	
7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	123
7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00208</i>)	124
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	129

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3181 Sammarco</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	138

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	156

SEDE REFERENTE:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i>) ..	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	157
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
Sull'ordine dei lavori	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	158
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dalla relatrice</i>)	163
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Movimento 5 Stelle</i>)	166
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	172
Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	172
Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	173

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prativiera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A	177
Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri .	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	178
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	183

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016)283 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ..	178
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	184
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	188
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-09276 Patrizia Maestri: Procedure seguite dall'INPS per prevenire la formazione di indebiti pensionistici	185
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	190
--	-----

5-07928 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità presenti nell'ambito dei rami di azienda ceduti dalla società IBM Italia al gruppo Adecco e oneri per la finanza pubblica derivanti da procedure di mobilità, cessioni di rami d'azienda e delocalizzazioni operate da IBM Italia	185
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	192
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> in materia economica nell'Unione europea, svoltasi a Bratislava il 17 e il 18 ottobre 2016 ..	186
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	194
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	208
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di fisica medica (AIFM), dell'Associazione italiana massofisioterapisti (AIMFI), dell'Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia (AIOrAO), dell'Unione sindacati dei chimici italiani (U.Sin.C.I.), del Sindacato dei chimici liberi professionisti (S.I.Chi.L.P.) e di Elena Anna Rita Martinelli, professore associato presso il Dipartimento di medicina sperimentale e clinica – Università degli Studi di Firenze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute », e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino	207
---	-----

AVVERTENZA	207
------------------	-----

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Sul nuovo piano castanicolo nazionale, con particolare riferimento alla campagna castanicola 2016.	
Audizione del professor Andrea Vannini, docente di Patologia vegetale e principi di biotecnologie fitopatologiche e Patologia forestale presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi della Tuscia	209
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria rappresentate nel tavolo castanicolo	209

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	210
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	226
DL 189/2016: Interventi urgenti sisma 24 agosto 2016. S. 2567 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	217
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	228
Recupero crediti insoluti P.A. S. 2263 (Parere alla 6 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	224
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	230
Aree industriali dismesse. S. 1836 (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	224
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	232
Audizione della direttrice del TG2, Ida Colucci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	232
Comunicazioni del presidente	232
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 503/2435 al n. 505/2446)</i>	234
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Seguito dell'audizione della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Capo del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa (RIS)	239
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	240
Comunicazioni del presidente	240

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo; del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco; del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Antonio Samaritani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	240
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242
AUDIZIONI:	
Audizione di Alessandro Filippi, nella qualità di ex direttore generale di Ama SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	242
Comunicazioni del Presidente	242
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	244
Audizione del delegato ANCI per l'immigrazione e le politiche per l'integrazione, Matteo Biffoni (sindaco di Prato) (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	244
Sulla pubblicità dei lavori	245
Seguito dell'esame della relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri «hotspot» (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	245
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	
AUDIZIONI:	
Audizione di un militare in servizio nella caserma «Gamerra» di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	247
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE	247

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0007290